



Suppl. Lib. C. 149

Alla Sacra Real Maestà
di Ferdinando II
che modera e regge il destino de' soggetti
con le norme della giustizia invariabile
queste pagine
dirette ad allontanare il pericolo funesto
di sovvertire i diritti sostenuti
dalla possanza imperiosa di tempo immemorabile
e da atti irremovibili del potere sovrano
secondo le leggi imperanti
rassegna
per incarico speciale

L'avvocato Jacinto Galán

626.1724

RAGIONI

.DEL SIGNOR

MARCHESE DI SORTINO

CONTRO

IL REGIO DEMANIO



In Gran Corte dei Conti



PALERMO

DALLA TIPOGRAFIA DI FRANCESCO LAO

1842

Melior est causa suum non tradentis,
quam poscentis alienum.

CURTIIUS, lib. 7, cap. 10.

Signori

Veramente la causa tra il Regio Demanio ed il Marchese di Sortino (così osserva lo scrittore delle ragioni del demanio) è la più importante, che da molti secoli in qua siasi agitata nei fori non che di Sicilia, ma della Italia e forse della intera Europa.

Non si è mai inteso, che un possessore legittimo veda in un tratto impugnare e distruggere i titoli antichissimi de' suoi maggiori; titoli non mai contraddetti, anzi in ogni tempo solennemente riconosciuti e rispettati dai predecessori augusti del nostro ottimo Re.

Avvezzi in questa terra a veder prosperare le proprietà sotto l'ombra di un governo placido e paterno, abbiamo dovuto giustamente scuoterci al tristo esempio di uno attentato a quella del Marchese di Sortino. Sarà dunque uguale la sorte degl' illegittimi e dei legittimi possessori? Sarà dunque vano il ricordo di titoli acquistati e colla industria e coi sacrifici della propria fortuna? Il tempo, dicea un gran filosofo, ha i suoi deserti; ma noi siamo a dì, in cui e per le istituzioni e per le leggi, che ci governano, non possiamo lusingarci di meglio. Se massime ingiuste ed abusive han potuto prevalere nella mente di giudici meno assai illuminati ed esperti di voi, noi non disperiamo di vedere ora trionfare la giustizia e la ragione, e di veder preservare il nostro cliente dalle invasioni, cui è stato miseramente esposto.

PROSPETTO DELLA CAUSA

Il Marchese di Sortino, successore nello stato di questo nome, possiede ancora le acque tutte, che sorgono in quel territorio e nelle sue terre (1). Ma queste acque sono tutte altre di quelle, che partendo da Buscemi, Cassaro e Palazzolo costituiscono la origine del fiume di Sortino; ed ingrossando successivamente di alcune altre acque di quel territorio, che traversano, si avviano per quello di Siracusa e giungono, in inverno, a toccare le acque favolose di Ciani, dette ora Pisma e Pismotta. Ma in està fatte più umili e per la loro naturale scarsezza, e per l'uso che ne fanno i possessori di terre contigue, si arrestano a metà del cammino, indispettite di non potersi beare della grandezza portentosa di quelle.

Il fiume Ciani, detto ora Anapo, nasce nel territorio di Siracusa, sbucando dalle fonti di Pisma e Pismotta, e va a metter foce nel mare.

È questo fiume navigabile, senza alcun concorso delle acque di Sortino, ed è adatto alla pesca. Il demanio, che ne ha avuto e ne ha il pieno godimento, loca annualmente il dritto di pescare in quel fiume.

Ma queste acque sorgendo nella parte bassa di quella contrada, non valgono all'uso della molitura; nè l'antica potenza di Siracusa valse a destinarle all'uso di bere; e dovettero quei cittadini (2), con opere ingenti e con sforzi miracolosi dell'arte, condurre le acque da' luoghi rimotissimi sino a Tica Acradina e Neapoli, per dissetarsi.

Ma furon rotti quegli acquidotti dagli Ateniesi, per privar delle acque Siracusa, quando vennero a combatterla (3). E caduta poi questa immensa città, impedimento ultimo alla potenza Romana, caddero con lei intieramente quei miracoli dell'arte e della magnificenza.

(1) Le acque del Marchese sorgenti nelle terre di Sortino sono quelle di Savarino, di Pantalica, di Bottiglieria, Canale, Argentovivo, Ruggio, Imprimo, della Costa dei giardini, della Costa di Pietrotta, e del passo della presa grande.

(2) Fazello *storia di Sicilia* tom. 1, deca 1, lib. 4, cap. 1, pag. 321.

(3) Fazello *storia di Sicilia* *ivi*.

Tucidide lib. 6 *della storia di Sicilia*,

Ridotta pertanto Siracusa nello stato di depressione e di umiltà, benchè non degenerare dall'antica grandezza, penuriava di mulini; e doveano i singoli trascinarsi a quelli rimotissimi di Carancino, Tiddino e Matteo-Ponzio, per avere il mezzo da mulire con stento i loro grani.

Ma questo stesso sterilissimo mezzo mancava loro, quando le inondazioni ivi infelicemente avvenute oltre la metà del 16° secolo, ne distrussero i condotti e le *saje*.

Non bastando la università ad impiegare, al risarcimento di quei mulini, le ingenti spese che bisognavano, dovette dapprima accettare le offerte, che faceva un tal Peralta Spagnuolo di animare a sue spese cento centimoli entro le mura: ma, rivolgendosi poi a Pietro Gaetani Marchese di Sortino, il pregava di condurre le sue acque sino alla città, ed erigervi mulini. E a quest'oggetto e gli antichi acquidotti, tali che fossero, ed il luogo, in cui fabbricare i mulini, offerivagli.

Conveniva Pietro Gaetani ne' comuni interessi; ed il consiglio civico, convocatosi nel 1576 deliberava di darglisi quei rotti e sotterrati acquidotti, e la facoltà di costruire i mulini, che volesse, nella contrada di Galerme, a meno di un miglio dalla città; e ne fu l'atto stipulato a 19 novembre 1576. Lodava il Tribunale del Patrimonio, quel forte propugnacolo della cosa pubblica, le generose promesse di Pietro, ed approvava; ed il Vicerè concorreva, ancor egli, in nome del Re, ne' voti pubblici, approvando e confermando quell'atto di solennissima transazione.

Sorgevano allora, per opera di Pietro Gaetani, a novella luce quei vecchi acquidotti, che rotti e distrutti dall'odio Ateniese e Romano, e dal tempo, erano per lunghissimi secoli rimasti sepolti sotto il peso enorme di duri macigni, e dei loro deplorabili e deplorati avanzi. Sorgevano novelli acquidotti, per condurre le acque di Sortino sino alla bocca dei primi, ed indi versarle sino a Galerme. E lo innalzamento di più mulini in quel luogo compiva i desideri dei cittadini, che ricordando la loro grandezza, allo spettacolo nuovo di quegli acquidotti, respiravano un'aura lusinghiera di un felice avvenire.

Sono questi i titoli, che a tempi nostri il demanio regio ha impu-

gnato, ed il consiglio di Noto ha distrutto. La catena degli avvenimenti traversa sovente delle nubi, che l'uomo non ha saputo penetrare.

Vorremmo imitare quel medico di Moliere, il quale sosteneva non essere morto il cocchiere, perchè, nel caso ordinario delle febbri, lo ammalato non muore che il decimoquarto, o il ventesimo primo giorno; e non credere che la causa fosse perduta per noi.

Ma disgraziatamente per la giustizia e per la giurisprudenza, il Marchese di Sortino ha perduto le acque, gli acquidotti tutti ed i mulini; e non gli rimane che il conforto della vostra imparzialità, e della protezione del Re.

Ispirati dunque da questa doppia fiducia, abbiamo impreso a sostenere la difesa delle ragioni del Marchese di Sortino, ed a confutare le oppugnationi contrarie, e gli errori del primo giudicato, e siamo certi di non esserci affatto ingannati.

Cominceremo pertanto dalla serie ragionata dei fatti.

Serie ragionata dei fatti

Mancata la real famiglia de' Normanni, i dì lieti pei Siciliani tornarono in tristissimo lutto. Resistette Tancredi, nato da non dritto matrimonio, alle pretensioni legittime di Enrico Imperatore, il quale come marito a Costanza, figlia del Re Ruggiero, volea per se la Sicilia. Ma morto Tancredi nel 1196, potette Enrico far prevalere le sue forze ed impadronirsene.

Uomo era Enrico di animo nero e crudele, il quale per ispegnere le ceneri del lignaggio Normanno, tutti impiegò i mezzi, che ad uomo cattivo si convenissero, e contro gli ultimi rampolli di quella famiglia, e contro tutti coloro che avessero la perdita loro commiserato. Di che prese tanto sdegno Costanza di lui moglie, che collegatasi co' grandi del Regno, si rivolse alle armi contro il marito, ed assediandolo strettamente in un castello, lo astringe a lasciar l'Isola, e ritornarsene in Alemagna.

Rallegravasi il regno della pace conchiusa, ed indi a poco ancor più rallegravasi, sentendo, che Enrico fosse morto in Messina nel 1197; ma la morte di Costanza seguita l'anno appresso 1198, mentre era ancor fanciullo Federico Imperatore, immerse il regno in novelle perturbazioni.

Però nello intervallo che, espulso il marito, era rimasta Costanza al reggimento supremo dello stato, imprese ella con senno a riparare i torti commessi da lui. E siccome molti baroni erano rimasti privi dei loro beni, ch'erano stati ad altri conceduti, così la Regina non volendo turbare gli attuali possessori, per non eccitare novelli disordini, stimò compensare i primi coll'assegnazione di altre terre, e fra costoro ebbe speciale riguardo ad Arnaldo figliuolo di Gualtieri di Modica che, privo del padre e de' beni, era rimasto in miserabile fortuna, e gli assegnò in compensazione della baronia di Modica, quella di Sortino (1). Questa concessione di Costanza avvenne nell'anno 1198, comunque lo scrittore contrario la riferisca all'anno 1298, un secolo dopo da che la Imperatrice era morta.

Nel 1391 il Re Martino confermò la concessione in persona di Pietro di Modica, discendente di Arnaldo, il quale per testamento del 1394 ne dispose a favore di Guglielmo Raimondo Montecateno, « cum juribus » et pertinentiis suis, feudis, et nemoribus adjacentibus eisdem castro, » terris ac membris ejusdem, nec non molendinis, aquis et juribus uni- » versis. »

Divenuto costui padrone del territorio di Sortino, ottenne dal Re Martino a 8 novembre 1396 la concessione di aggregare la baronia di Sortino alla Contea di Augusta: « Addimus praedicto comitatui Augu- » stae terram et castrum Sortini et Montis Climitis cum eorum juribus » et pascuis, nemoribus, molendinis, fluminibus, aquis, aquarum cursi- » bus. Prout melius praedicta omnia ad nos pertinent et spectant, seu pos-

(1) Mugnos, Descrizione della famiglia di Modica lib. 5° nel Teatro genealogico.

» sint aut debeant pertinere, prout latius et utilius potest dici, et intelligi, et ad vestrum, et vestrorum in perpetuo successorum modum, et profictum interpretari, praedicta omnia et singula approbamus, et pleno favore regio confirmamus, ac de novo concedimus, ac donamus.»

Poco sensibile però Guglielmo Raimondo Montecateno ai favori avuti dal Re, macchiossi di fellonia; per lo che Martino ch'era severo contro i tristi, per quanto fosse d' indole generosa verso i fedeli e gli amici, assoggettò i di lui beni alla confisca, e a 8 giugno 1398 concesse la baronia di Sortino a Francesco Zagariga « in remunerationem, servitiorum suorum donamus castrum et terram Sortini, cum omnibus feudis membris etc. aquis, aquarum decursibus, saltibus etc. concedimus, prout dictus Villelmus Raimundus et alii ejus praedecessores tenebant, et possidebant et tenere poterant et possidere.»

Nel 1399 la baronia di Sortino fu restituita a Perrello di Modica, com'erede di Pietro di Modica, tale, che a questo ultimo era appartenuta in virtù delle precedenti concessioni.

Ottenne poi la conferma della baronia nel 1453 Giovanni Fernandez d'Eredia, il quale, esponendo al Re Alfonso di esserne stato per più di trent'anni possessore suo padre, e di averne, a causa delle guerre, smarrito il privilegio, chiedevane la concessione; ed altra ancora più larga, e più generosa da Giovanni ne ottenne per real diploma, dato in Cesarea Augusta a 3 luglio 1471, ed esecutoriata in regno dal Vicerè per dispaccio dato in Catania a 22 maggio 1475 « cum castro, membris, feudis, juribus et pertinentiis suis » e con espressa clausola di non potere il Re e suoi successori, sotto il vincolo del giuramento, molestare il possessore in ogni tempo, per qualsivoglia preteso dritto sulla baronia.

E veramente avrebbe potuto Giovanni Fernandez d'Eredia dispensarsi dal ricercare le precitate conferme; dappoichè sebbene avesse Alfonso dapprima imposto ai feudatari tutti di dovere espressamente dimandare

conferma delle baronie e de' feudi, che possedessero, e di presentarne i titoli e i privilegi di loro possessione, tuttavolta i baroni ne' parlamenti degli anni 1446, 1452 e 1457 ne chiesero una conferma generale, comechè niun privilegio ne avessero; ed Alfonso per que' celebri capitoli 387 e 456 vi assenti, e lascioli parimenti, per l'altro capitolo 491, nel pacifico possesso di quelle tenute, che, infra il trarre di una balestra, si stendessero sino al mare.

Trovandosi dunque, nel 1476, possessore della baronia di Sortino Giovanni Fernandez d'Eredia, a 5 aprile di quell'anno, chiese, e gli fu conceduta la facoltà di venderla « cum castro, territoriis..... et cum » aliis universis et singulis illius juribus et pertinentiis » e promise il Re di non molestare, in ogni tempo, il compratore ed il venditore.

E poi, per altro dispaccio del 21 maggio del medesimo anno 1477, fu fatta abilità a Guidone Gaetani di comprare quella baronia.

Dopo di che Eredia, per atto del 24 maggio 1477 presso notar Volpes da Palermo, divenne a vendere la baronia di Sortino a Guidone Gaetani (autore del ricorrente Marchese) « cum omnibus et singulis redditibus, juribus, proventibus et cum omnibus..... terris cultis et incultis, arboribus..... aquis, aquarum cursibus, aquaeductibus, molendinis, molendinorum saltibus, montibus, nemoribus. »

Del quale contratto, stipulato in Palermo, ne fu fatta la ratifica a 1 ottobre 1477 da Giovanni d'Eredia, presso notar Alfonso Martinez di Saragozza.

E la vendita fu poi dal medesimo Re Giovanni e Ferdinando di lui figlio, nello stesso anno 1477, confermata. Ed indi ne fu, a 30 gennaio 1478, data la investitura a Guidone Gaetani. Ed è marcabile, che in questo atto si fa espressa menzione del contratto di vendita in notar Volpes, cui dichiara aver letto, il patrono del fisco, e di che ora il difensore dello Erario, non si sa come, contrasta l'autenticità. « Constito » jam de venditione (così leggesi nella investitura) tenore contractus celebrati manu notarii Gabrielis de Volpes, die 24 mensis maii proximi » praeteriti: *quae omnia vidit consiliarius fisci patronus.* »

È questo quel titolo incontrastabile, ma ingiustamente contrastato, in virtù del quale la baronia di Sortino, colle pertinenze tutte, venne legittimamente nella famiglia Gaetani, e sotto lo scudo della parola del Re.

Resta soltanto ad aggiungere, che Guidone Gaetani, primo acquiretore della baronia, nel 1481 ne fece donazione al figlio primogenito Petruccio in occasione delle nozze contratte con Norella Alagona, e la donazione fu poi a 13 febbrajo 1484 dal Re Ferdinando confermata. Non è vero però quel, che in contrario si assume, che a' termini di questa donazione e dell'atto regio, lo stato di Sortino consistesse in alcune gabelle signorili, ch'eran quelle della carne, del vino, della paglia, e degli erbaggi: la donazione comprende la intera baronia di Sortino « cum feudis, terris, aquis » tale che al donante Guidone era stata venduta da Eredia; e ne fu la proprietà trasmessa al donatario dal dì dell'atto, e l'usufrutto dopo la morte del padre. Solamente, nella vivenza di questo ultimo, furono al figlio donatario assegnate onze 100 annue sopra gli erbaggi e sopra talune gabelle; ma morto il padre, consolidandosi l'usufrutto colla proprietà, il figlio venne ad acquistare la baronia intera con tutte le pertinenze, e colle acque; comunque il difensor contrario, fermandosi alla sola assegnazione delle onze 100, volesse, contro la evidenza, sostenere, che la donazione a' soli erbaggi e gabelle si riducesse.

Non si può dunque, per tirare una conseguenza, che sorge spontanea dalle premesse, come abusiva riguardare quella proprietà, la quale è garantita da' titoli e da ripetute concessioni e conferme de' Monarchi Augusti, che allora imperavano.

Godeansi i Marchesi di Sortino le loro terre, e le acque, che aveano acquistate a suon di moneta; e la città di Siracusa, ricca delle acque dell'Anapo, che la vagheggia, mancava tuttavia di mulini. I di lei abitatori sin dopo la metà del secolo 16° doveano ricorrere ai mulini Tid-dino, Carancino e Matteo-Ponzio, rimoti dalla città da 7, 9 e 10 miglia, onde scarsamente provvedere a' loro bisogni urgentissimi. Non era allora alcun mulino in Galerme, era riservato all'animo intraprendente di Pietro Gaetani arricchire quella contrada di abbondanti mulini.

I mulini di Tiddino, Carancino e Matteo-Ponzio erano, come sono tuttora, animati dalle acque del fiume di Sortino, cui giacciono a fianco. Gli antichi acquidotti Siracusani essendo nella regione più alta di quel territorio, ed in direzione opposta, non hanno che fare con questi mulini; ed è grave errore il credere, che questi condotti potessero recare le acque, che li animano. Possiamo qui dire a proposito: la natura è antica, e la scienza è moderna; ma gli errori di questa non potranno mai resistere alla eloquenza invincibile della prima.

Quando dunque, nel 1564, tre proprietari di mulini ricorsero al Tribunale del patrimonio, e ne ottennero quel dispaccio del dì 11 agosto di quell'anno, che nella stampa contraria si chiama ordine viceregio, di non essere molestati da' natii di Sortino, nel godimento delle acque, che servivano ad animare i loro mulini, non intendeano certamente di quelli di Galerme, che allora non erano, e che furono dopo la convenzione del 1576 costruiti da Pietro Gaetani; ma di quelli di Tiddino, Carancino e Matteo-Ponzio, che venivano, come ora, animati dalle acque del fiume di Sortino.

E siccome per queste lettere, spedite dal Tribunale del Patrimonio a dì 11 agosto 1564, s'inculcava ancora, sulle istanze de' tre proprietari di mulini, di non impedire i medesimi dallo acconciare i condotti, ch'erano stati devastati dalle inondazioni avvenute in quell'epoca, e di fare, all'oggetto, degli scavi nel territorio di Sortino, così le lettere furono dirette al Barone di questo nome; il quale rispose, lagnandosi, che quei proprietari, per acconciare i loro mulini guastati dallo allagamento, volessero far nuovi condotti nelle sue terre e propriamente nella contrada *Sferruzza*; e ch'egli vi si opponeva, onde non esporsi a delle innovazioni dannose alla sua proprietà. Ed aggiungeva da ultimo, che neppure la competenza sarebbe stata del Tribunale del real Patrimonio, dappoichè trattandosi di cosa feudale, la cognizione della causa appartenevasi al Tribunale della gran Corte. Ed ottenne difatti un atto presidenziale, per sospendersi la esecuzione di quel dispaccio del dì 11 agosto 1564, e poi, introdotta la lite innanti il Tribunale della gran Corte civile, i tre mugnai conoscendo di aver torto, ne recessero.

Radunavasi intanto il consiglio civico di Siracusa, il quale, a riparare i danni cagionati a' condotti di quei mulini, ch' erano necessari agli usi della città, come più vicini, dappoichè quelli di Melilli e di Avola erano assai rimoti, deliberava di prendersi a mutuo la somma di 4000 scudi, con imporsi soggiogazione sopra le gabelle civiche. E i padroni obbligavansi di lasciare in potere del Senato di Siracusa l'amministrazione de' loro mulini, finchè non avessero reluito quelle soggiogazioni.

Quel consiglio fu omologato a dì 11 ottobre 1564 colla condizione di dovere i proprietarj reluire le soggiogazioni nel termine di dieci anni. Ma i 4000 scudi non si spesero, e gli acquedotti e i mulini rimasero nello stato d'inazione, in cui erano; ed è pura asserzione gratuita del difensore contrario quella di essersi di fatto impiegati i 4000 scudi al ristoramento degli acquidotti e de' mulini.

E veramente mancano l'atto di mutuo de' 4000 scudi, e l'altro delle soggiogazioni, che i proprietarj dei mulini avrebbero dovuto costituire per lo rimborso di quelle somme; mancano gli atti di amministrazione de' mulini, che, secondo il consiglio del 1564, si sarebbe dovuto tenere dal Senato di Siracusa, finchè non fossero stati restituiti i 4000 scudi, e manca l'atto di reluzione delle soggiogazioni, che, in conformità dell'atto di omologazione, si sarebbe dovuto fare in dieci anni. I progetti del consiglio non si poterono recare ad effetto, a causa di essersi sulle istanze del marchese di Sortino ordinato di procedersi di giustizia, come sopra si è detto, e sospesa la esecuzione degli ordini del Tribunale del patrimonio, in virtù dell'atto presidenziale del 20 febbrajo 1565, in modo che non sarebbe riuscito possibile di fare gli scavi immaginati nel territorio di Sortino, onde rendere più agevole il corso delle acque.

Priva pertanto di mulini la Città di Siracusa doveva accettare la offerta di un tal Peralta spagnuolo di mantenere per uso di lei non meno di cento centimoli; e ciò seguiva nel 1574: argomento indubitato di non essersi sino a quell'anno ristorati i mulini di Tiddino, Matteo-Ponzio e Carancino.

Ed, a più forte convincimento di non essersi quei mulini ristorati, concorre un'altro atto del 1611, pel quale i tre proprietarj de' medesimi nuovamente ricorsero al Governo, implorando la esecuzione delle disposizioni precedenti del 1564 e del 1570; ed il Senato di Siracusa, sulle loro istanze, ne faceva apposita consulta, per eseguirsi i precedenti progetti: il che dimostra, che questi erano sino a quel tempo rimasti in-seguiti; e rimasti perciò danneggiati i mulini. E risulta ancora un'altro vero dalla consulta medesima, che gli ordini precedenti riguardavano que'tre mulini; e nuovamente proponeasi d'inculcare, che non si deviasero le acque, che servivano al loro uso.

Ma inteso il Marchese di Sortino de'nuovi ricorsi de'tre proprietarj, e della consulta del Senato di Siracusa, riproduceva le preallegate ragioni cioè: che trattandosi di beni feudali, la competenza fosse del Tribunale della gran Corte, e non mai di quello del Patrimonio; che i provvedimenti del 1564 e del 1570 erano stati colle male arti ottenuti; che la esecuzione ne era rimasta sospesa, per atto spedito dal Presidente; e che, introdotta la lite innanti il Tribunale della gran Corte, non si avea avuto il coraggio da' proprietarj de' mulini di portarla avanti; anzi si erano lungamente restati in silenzio, senza più insistere nelle loro strane domande.

Or dalle cose, che abbiamo avuto l'onore di rassegnarvi, sorge luminosa la prova, che tutti i sopradetti atti, di cui fa tanto rumore il contrario difensore, non si riferiscano, che a' soli mulini di Tiddino, Matteo-Ponzio e Carancino; e non mai a quelli di Galerme, che allora non esistevano; e che furono l'opera di Pietro Gaetani, come ora evidentemente dimostreremo.

Persuasi i Siracusani della difficoltà di riparare que' tre mulini, con far degli scavi e de'nuovi condotti nei fondi del Marchese di Sortino; e riflettendo insieme, che l'opera e la spesa sarebbero riuscite infruttuose, per la lontananza loro, si rivolsero ai progetti più utili e meglio eseguibili: proposero pertanto a Pietro Gaetani di voler condurre le sue acque sino a Galerme, ed ivi innalzare più mulini per comodo della città;

al quale oggetto gli diedero la facoltà di servirsi degli antichi condotti del loro territorio, onde adattarli al trasporto delle sue acque sino a Galerme.

Al che avendo il Marchese annuito, convocavasi nel 1576 il consiglio civico; e premettendo la mancanza de' mulini prossimi all'abitato, e la lontananza e la poca utilità di quelli di Tiddino Matteo-Ponzio e Carancino, ed il vantaggio, che ne sarebbe derivato dalla costruzione di mulini prossimi alla città, deliberava di darsi a Pietro Gaetani la contrada di Galerme, per costruirveli, e la facoltà di valersi degli antichi condotti siracusani, per condurvi le acque proprie, (e non quelle che per lo innanti aveano mosso Tiddino, Matteo-Ponzio e Carancino).

Approvata la deliberazione del consiglio, seguiva l'atto del 19 novembre 1576, quell'atto, che il difensore contrario asserisce di essere stato comprato a caro prezzo di corruzione; e che noi riputiamo il più sicuro argomento della proprietà di Pietro Gaetani, e che porta impressi tutti i caratteri della verità. (1)

Ivi si narra di essere priva la città di mulini; e diceasi il vero, perchè non aveane altri nel suo territorio, all'infuori di quelli di Tiddino, Carancino e Matteo-Ponzio, che distavano da sette, nove e dieci miglia. Segue l'obbligo assunto da Pietro Gaetani di condurre le sue acque sino a Galerme; e le acque veramente erano sue, perchè a lui si appartenevano, e si appartengono le fonti di Guccione, Argentovivo, Bottigliera, Ruggio, Imprimo, Pantalica e Mandrazza ed altre, le di cui acque giungono sino a Galerme.

Non neghiamo, che ad animare i mulini costruiti in questa contrada, concorrono ancora le acque del fiume di Sortino, che nella quantità di dieci zappe s'immettono negli acquidotti sotto l'isola di Mandrazza; ma

(1) Ved. una lettera dell'abate D. Benedetto Gurciullo sulla origine, distruzione e restaurazione degli acquidotti di Galerme pubblicata in Catania nel 1795.

Ved. ancora Gaetani *Annali di Siracusa* vol. 2 e Di Napoli *Concordia* part. 1, cap. 4, pag. 181.

non deesi negare da' contendenti, che il Marchese, un miglio prima, fa scaricare nel corso tutte le sue acque di Mandrazza e di Pantalica ovvero del Crocifisso, il di cui volume, secondo le relazioni diverse, che stanno nelle produzioni, è da 25 a 29 zappe; in modo che egli riprende dal fiume di Sortino, per uso de' mulini di Galerme, una quantità assai minore di quella che poco sopra vi ha immessa. Sopra questo articolo terremo a suo luogo apposito ragionamento.

Assunse Pietro Gaetani l'obbligo di scoprire e riparare a sue spese gli antichi condotti, di fabbricarne de' nuovi per giungere sino alle fonti del suo territorio, e degli altri per ricevere le acque alla fine de' condotti, sotto Belvedere, e condurle sino a Galerme: dove obbligossi altresì d'innalzare più mulini per comodo della città.

Promise di terminare tutte le opere nel termine di quindici anni, scorso il quale, dovesse il contratto rimaner nullo e di nessun effetto. E certamente chi ha senno non ascriverà a sospetto di frode, l'essersi le opere, se pur fosse vero, terminate prima de' quindici anni, comunque a maggior sicurezza avesse il Marchese desiderato il termine maggiore. In questa causa le cose più semplici e comuni passano per indizi potentissimi di frode.

Riservavasi Pietro Gaetani la facoltà di chiedere dal Vicerè quanti salti di acqua volesse pe' riferiti mulini, e di fare i meati e transiti delle acque per qualunque terra, pagandone il giusto prezzo a' proprietari pe' nuovi condotti, e nulla per gli antichi.

Nè si reputi incompatibile colla proprietà delle acque l'obbligo del pagamento de' salti al regio Erario, dappoichè il salto pagavasi in grazia della facoltà avuta di alzare il mulino, comunque fosse stato animato dalle acque pubbliche o private. E troviamo abbastanza sviluppati i principj di questa materia fiscale nelle consulte fatte nel 1793 dal Tribunale del Patrimonio, per astringere al pagamento de' salti il Marchese di Sortino, che si ostinava a non volerli pagare, per essere private e non pubbliche le acque: di che più largamente discorreremo a suo luogo.

Si dichiarò che il dominio, l'uso ed il comodo de' mulini da costruire in Galerme fosse stato esclusivamente e perpetuamente dei marchesi di Sortino.

Obbligossi Pietro Gaetani di riparare e riedificare in qualunque tempo gli acquidotti e i mulini.

Finalmente la università di Siracusa diede mandato a Pietro Gaetani di fare confermare e ratificare il contratto dal Vicerè o da Sua Maestà Cattolica (1) se fosse stimato necessario.

È questo quell'atto del 19 novembre 1576, contro il quale hanno potentemente scagliato i loro fulmini gli amministratori del Regio Demanio, e di cui virilmente mostreremo la verità, ed i vantaggi, che alla cosa pubblica ne derivarono.

Conchiusa la convenzione, il Senato di Siracusa da un canto, ed il marchese di Sortino dall'altro pensarono ad ottenere la conferma dal tribunale del Patrimonio e dal Vicerè. Il Senato fu il primo a presentare le sue istanze al tribunale del Patrimonio, ed il Vicerè confermava il contratto in pieno Consiglio patrimoniale, ordinandone la esecuzione *juxta sui seriem, continentiam et tenorem pleniorum*. Instava ugualmente il marchese di Sortino per la conferma; e alla di lui supplica rispondevasi « *jam est provisum*. » Ciò si deduce dalle lettere viceregie del 16 dicembre 1576, nelle quali si fa cenno della conferma ed approvazione già data sulle istanze del Senato di Siracusa.

Non è vero dunque, che la conferma fosse stata l'opera delle male arti di Pietro Gaetani, e fosse stata da lui obliquamente ottenuta. Ella fu data sulle istanze del Senato ed in pieno consesso patrimoniale. E si sa con quanta maturatezza, quel supremo magistrato, esaminasse i contratti, che riguardavano i Comuni e lo Erario. È una te-

(1) Lo scrittore contrario ha voluto leggere *Cesarea* per *Cattolica*, ed ha attribuito ciò a grossa ignoranza di coloro, che erano stati in consiglio; dal che poi ne ha dedotto le usate conseguenze di frode e di condiscendenza a Pietro Gaetani. In questa causa gli errori di copia concorrono al preteso discredito dell'atto del 19 novembre 1576.

merità impudente il supporre, che quel magistrato avesse potuto approvare il contratto del 19 novembre 1576, senza neppure averlo sotto gli occhi.

Ne fece allora il Tribunale il debito esame, ed ebbe poi la occasione di esaminarlo le mille volte, e d'inculcarne lo adempimento.

Lagnavasi il Marchese di Sortino de' guasti, che faceansi agli acquidotti, e dimandava il permesso di affidarne la custodia a 12 uomini armati a piedi e a cavallo. E il Vicerè inclinato a proteggere la utilità di quell'opera, inteso il voto del Tribunale del patrimonio, vi acconsentiva, e a 6 giugno 1581 spediva le lettere di permissione.

Per altre lettere poi del 20 maggio 1584, sulle novelle lagnanze del Marchese di Sortino, pubblicava bando in Siracusa, proibendo severamente di danneggiarsi quegli acquidotti, sotto pena di once 20 per qualsivoglia controventore.

Quietavano per breve tempo i malevoli, ma nel 1599 avendo nuovamente attentato alle opere, e giunto a smantellare in alcuni luoghi gli acquidotti, Cesare, figlio di Pietro Gaetani, ricorse al Tribunale del Patrimonio, chiedendo la osservanza della convenzione del 1576 che presentò; e a dì 28 dicembre di quell'anno ne ottenne provvista « *ob-*
» *servetur forma contractus, et fiant literae opportunae.* »

Neppure questa volta sarà stato letto il contratto dal Tribunale del Patrimonio?

Spedivansi di fatti le lettere a 25 gennajo 1600; per le quali si ordinava al Senato di Siracusa « che dovessero eseguire, e fare osservare » la forma, continenza e tenore del contratto; e che detti giurati facciano precedere informazioni, se li suddetti acquidotti si fossero discosti da taluni di quei cittadini, e detti giurati li facciano subito coprire: dovendo sempre in avvenire eseguire lo stesso, in modo tale, che il barone, *per aver fatto un tanto beneficio a cotesta città*, non abbia da patire ogni giorno interesse. »

Qui, come ognuno comprende, parlasi di quel contratto del 1576, che il nostro contraddittore asserisce di non essere stato mai confermato,

anzi neppure presentato, al Tribunale del Patrimonio. Vedi, che stranezze!

Ma spingiamo ancor più la dimostrazione dello adempimento dato al contratto, per cura speciale del Tribunale del Patrimonio e del Vicerè. In aperta contraddizione a quello avea il Senato, nel 1727, accettata la offerta del barone Epiro di alzare altri mulini in Siracusa; ed era giunto ad ottenerne l'autorizzazione. Ma venuta la cosa alla conoscenza del Marchese, si rese opponente, e dopo lungo giudizio fu, per sentenza del 22 maggio 1733, fatto omaggio a' di lui dritti nascenti da quel contratto, con rivocarsi la precedente autorizzazione.

Il duca di Floridia pretendeva alzare altro mulino nel territorio di Siracusa, ma il Marchese di Sortino valendosi di quel contratto del 1576 vi si oppose, e per dispaccio de' 4 aprile e 7 dicembre 1755 ne venne impedita la erezione.

Dieronsi indi a pretendere il medesimo duca di Floridia e il principe di Linguagrossa, garentiti dal Senato di Siracusa, di attivare dei centimoli in quel territorio. Impegnossi allora la lite contro i pretendenti tutti, e per sentenza del 31 marzo 1757 fu il Marchese di Sortino sostenuto ne' dritti, che a lui prestava il contratto del 1576; gli fu però dato il carico di costruire nuovi mulini in adempimento di quello, e Cesare Gaetani fabbricò altri due mulini per servizio della città.

Dopo di che nuovamente muovea il Senato di Siracusa, sostenendo le offerte fatte da un tal Mira, di alzare mulini in città ed animarli colle acque di Aretusa; ed il Tribunale del Patrimonio nel 1758 respingeva il progetto; e la Giunta di Sicilia in maggio 1759 vi si uniformava.

E fatto poi novello sforzo dal Senato, dal generale comandante la guarnigione, e dal Vescovo di Siracusa, pretendendosi che il Re avesse da se ordinato la erezione di alcuni centimoli, il Re Ferdinando di felice ricordanza, giusto estimatore de' dritti de' suoi sudditi, dopo avere inteso gli avvisi del Tribunale del Patrimonio e della suprema Giunta, ordinava di non farsi novità, salvo bensì al Senato di portare rimedio,

ne' modi di legge, della precitata sentenza del 31 marzo 1757. E le uguali disposizioni venne poi a ripetere nel 1812 sopra novelli ricorsi ed altre informazioni dei magistrati. Il Tribunale del Patrimonio, la Giunta suprema, il Vicerè, ed il Re medesimo lessero infinite volte ed esaminarono il contratto del 1576; e basteranno certamente le cose dette a smentire, che la conferma ne fosse stata fraudolentemente carpita: il che, come avrete letto, costituisce il gran cardine della contraria difesa.

Ottenuta dunque legittimamente la conferma, Pietro Gaetani dava cominciamento alle opere: riapparivano gli antichi acquidotti, e per le ingenti spese erogate da Pietro Gaetani, riacquistavano le vecchie forme, e lo antico lustro; ed in pochi anni, compiute le opere degli altri acquidotti e de' mulini, respiravano quelle popolazioni, lietissime di essersi loro, dalla sollecitudine de' magistrati e del Governo, procurato il bene di una pronta ed agevole molitura, e di vedere rinverdire i loro prati e giardini col soccorso delle acque esuberanti da' mulini.

Non quietavano tuttavia gli animi degl'invidi e de' malevoli, e tentavano sempre mai di turbare la pace de' Marchesi di Sortino; ma la ragione di costoro brillava più lucida ad ogni nuovo sforzo de' loro contendenti; e i magistrati erano sempre garanti della osservanza di quell'atto del 19 novembre 1576.

Doleasi nel 1788 il duca di Floridia, proprietario del mulino di Tiddino, di essersi dal Marchese deviate le acque del fiume, e fatte perdere in alcune voragini, che stavangli a canto, il che cagionava la inutilità di quel mulino, per mancargli le acque motrici.

Il Tribunale del Concistoro adito, per la disamina della controversia, a dimanda del Marchese di Sortino, sceglieva, per riferire sullo stato delle cose, l'architetto D. Cristoforo Cavallaro. Visitava egli i luoghi a dì 5 e 12 novembre dell'anno 1788, e riferiva poi a 28 marzo dell'anno seguente, che le acque, che scaturiscono da Buscemi, Ferla e Palazzolo, unite insieme formano un principio di fiume; le quali senza le aggiunzioni di quelle del territorio di Sortino, sorgenti nelle terre del

Marchese, avrebbero potuto appena arrivare ai mulini Tiddino e Carancino.

Ma in questo territorio quel principio di fiume ingrossandosi delle acque proprie del Marchese, che scendono dall'Isole di Mandrazza e di Pantalica nella quantità di zappe 29, costituiscono il fiume oggi detto di Sortino.

Soggiungea che tutte le altre acque sorgenti nelle terre del Marchese, non scendono al fiume, ma s'immettono ne' canali, i quali conducono le acque prima a' mulini e paratori di Sortino, e poi a' mulini di Galerme nel territorio di Siracusa, e quasi alle porte della città. Però queste sole acque non s'immettono ne' condotti; ma il Marchese delle zappe 29, che ha fatto scendere al fiume da Mandrazza e Pantalica, ne riprende poi zappe 25 alla così detta presa de' giardini. Così il Marchese, secondo Cavallaro, non prende dal fiume, che sole zappe 25 di acque, mentre ne ha date dalle sue sorgenti zappe 29.

Non è questo però il fiume Anapo, come in contrario si assume, il quale (il vedrete qui appresso) prende capo dalle fonti Pisma e Pismotta nel territorio di Siracusa.

Dice poi di aver visitate le voragini, di averne trovate sette, alcune prossime alla sponda, ed altre nel letto del fiume di Sortino; di averne riconosciuto il fondo, per natura, assorbente le acque; e di avervi trovato solamente il *collo di fabbrica a secco, con imbarrate a lato di pietra e cespugli a guisa di prese, per imboccarvi le acque*. Sono queste, o Signori, quelle voragini fatte dalla natura, e naturalmente assorbenti, per le quali si fanno tanti rumori contro il Marchese; e che ora, qualunque fossero state, sono ermeticamente chiuse, come appresso vedremo.

Rassegnata questa relazione al Tribunale del Concistoro, faceva il Marchese osservare, che il tempo della visita fatta da Cavallaro non fosse stato opportuno alla misurazione delle acque, il che avea egli stesso dichiarato nella relazione; ed il Tribunale dovette destinare altro perito, cioè l'architetto D. Gaetano Del Masse, con incarico di fare le sue ispezioni nel 21 giugno, per essere questo il punto medio tra gl'incrementi e decrementi delle acque.

Le osservazioni pertanto del perito Del Masse cominciavano a 19 e terminavano a 23 del mese di giugno 1789; e dava la sua relazione a 31 luglio seguente. Conferma egli, che le acque provenienti da Buscemi, Ferla e Palazzolo non formino, che un principio di fiume, finchè non giungano a Mandrazza e Pantalica nel territorio di Sortino; che queste sole acque tuttavia bastino ad animare i mulini di Tiddino e Carancino; rapporta che le acque dell'isola di Mandrazza e dell'isola di Pantalica scendendo nel fiume (di Sortino, e non mai Anapo) lo ingrossino di zappe 25 e darbo uno (e non già di zappe 29 come avea osservato Cavallaro fuori stagione); e che il Marchese poi ne riprenda per uso de' suoi mulini zappe 18, (e non già zappe 25 come avea detto Cavallaro).

Conferma che nessun'altra acqua, nascente nelle terre del Marchese, corra al fiume, ma siano da lui destinate, per condotti, ad animare i di lui mulini nel territorio di Sortino, e gli altri di Galerme nel territorio di Siracusa.

Assicura finalmente, che le voragini fossero formate dalla natura; che fossero alcune a lato della sponda, ed altre nel letto del fiume; che il loro fondo fosse di una materia mobile, che assorbe; e vi si trovasse un *collo* antichissimo di fabbrica *a secco ed una grata di legno di bosco*. Parla egli delle voragini osservate nel territorio di Sortino, e non di quelle nel territorio di Siracusa, per non averne avuto incarico.

Le due precitate perizie, smentivano le imputazioni fatte al Marchese di Sortino dal duca di Floridia, e la sentenza del Concistoro del 2 ottobre 1789 rispondeva alle difese del primo; il quale però sempre protestava di non volere fare uso di quelle voragini, opera della natura e non sua.

Quietava appena il Marchese dalle sofferte molestie, ed altre nel 1796 gli si cagionavano da parte del regio Fisco, per lo pagamento de' salti di acqua e spandenti de' mulini di Galerme, cui egli aspirava; e il Tribunale del Patrimonio eligeva perito D. Vincenzo Fiorelli, il quale a 17 giugno di quel medesimo anno 1796 dava la sua relazione.

Da questa, a prescindere delle cose estranee alla presente causa, risulta, che, in tempo estivo, delle acque di Palazzolo, Buscemi e Ferla non giunga quantità alcuna nel territorio di Sortino; e costituiscano il corso del fiume di Sortino (già s'intende non è questo l'Anapo) le sole acque, che sorgono in quel territorio; delle quali, secondo lui, ne vanno al fiume circa zappe 34, ed il Marchese ne riprende poi sole dieci zappe e darbi 53 per uso de' suoi mulini: verità eterna, nella quale convengono tutti i periti, di prendersi dal Marchese quantità minore di acque di quella, ch'egli porta al fiume dalle acque nascenti nelle sue terre.

Cedevano appena le molestie avute dal Fisco, che muoveva a fargli aspra guerra il comune di Floridia. Lamentavano i singoli di essere venute meno le acque, che animavano Tiddino per la deviazione fattane dal Marchese di Sortino, e chiedeano forti provvedimenti. Rispondeva il Marchese, ch'egli non usava delle acque, comunque ne avesse il dritto, e non doveasi attribuire a lui il fatto de' singoli possessori di terre, che usavano, a loro particolare beneficio, delle acque del fiume.

Il Tribunale del Patrimonio chiamò più informazioni dal Segreto di Siracusa; e diede più ordini per la riparazione delle cose; ma crescendo i clamori del comune di Floridia, stimò di mandare sul luogo l'architetto D. Emmanuele Marvuglia, di cui non sappiamo se fosse figlio o nipote di quel famoso architetto D. Giuseppe Marvuglia, ornamento della nostra isola nella scienza architettonica.

Andava costui sui luoghi nel 1807, e dava la sua relazione, che il difensor contrario chiama bellissima, a di 29 novembre di quel medesimo anno. Comincia egli la visita dal territorio di Siracusa, e distinguendo il fiume di Sortino, che parte da Buscemi Ferla e Palazzolo, dall'Anapo, fiume navigabile, dice, che questo ha la sua origine da fonti, che sono nel territorio di Siracusa, (cioè Pisma e Pismotta, dette un tempo Ciani) ma che tuttavia i Siracusani l'un fiume coll'Anapo confondendo, ambidue chiamano Anapo (1).

(1) » Questo fiume (di Sortino) non saprei (egli dice) se dal monte Timpriadi Tim-

Secondo Marvuglia, l'Anapo è tutt'altro del fiume di Sortino, di cui il primo ha la sua origine dal territorio di Siracusa, e l'altro da Buscemi, Ferla e Palazzolo.

Soggiunge, che i Siracusani, per mezzo di canali e di voragini di greca e maestosa struttura, deviavano le acque abbondanti dell' Anapo, per impedire le inondazioni e per abbondare la città di fontane. Qui Marvuglia allude chiaramente alle voragini del territorio di Siracusa; ma il difensore contrario riferisce le di lui osservazioni alle voragini prodotte dalla natura nel letto ed alle sponde dell'altro fiume detto di Sortino, le quali secondo Cavallaro, Del Masse e Fiorelli non offrono altra opera manufatta, che nel *collo*, e di cui il suolo è mobile ed assorbente. Ma siane pure quel che si voglia, è certo, che le voragini da gran tempo sono chiuse, nè il Marchese intende riaprirle.

Dopo le osservazioni dell' Anapo, passò il sig. Marvuglia nel territorio di Sortino ad esaminare il corso di quel fiume. In questa parte la relazione del sig. Marvuglia è vaga ed inconcludente.

Dice che gli acquidotti, che portano le acque a Galerme, siano di lusso greco-siracusano e corrano venti miglia. Tace quali acque delle sorgive di Sortino scorrano al fiume, e quali poi ne riprenda il Marchese per uso de' suoi mulini; ma si contenta di dire vagamente, che il Marchese abusi delle acque del fiume. Soggiunge di aver fatto chiudere tutte le voragini, di che il Marchese nè lo loda, nè lo vitupera, perchè mai ha preteso fare uso di quelle; ma contro ogni ragionevole aspettazione, per fare, com' egli stesso dice, molire più comodamente Tiddino, impedì qualunque deviazione delle acque: non prendendo alcuno interesse degli orti e de' giardini: incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdim; e così termina la di lui gloriosa missione.

Ma ne avvenne quel, che dovea avvenirne: tacque il Marchese della

» pri una volta fu chiamato; poi perchè si unisce all'Anapo che ha la sua origine da
 » un fonte e da diverse sorgive, così i Siracusani, l'un coll'altro confondendo, tutti
 » Anapo lo chiamano. »

chiusura delle voragini, che a lui non nocea; ma fortemente gridarono gli ortolani e i giardinieri, vedendo perire le loro piante per mancanza delle acque, e portarono le loro doglianze al Tribunale del Patrimonio. Il quale accorgendosi degli errori di Marvuglia e del Segreto di Siracusa, ch'erasi perfettamente prestato alle di lui insinuazioni, tolse a quest'ultimo la commissione, ed affidolla al Dr. D. Giuseppe Gambino da Catania; il quale più ragionevole del Marvuglia e del Segreto di Siracusa, fatte le debite osservazioni, non tardò a restituire le acque ai giardinieri ed ortolani. Ma le voragini restarono chiuse, nè il Marchese ne ha mai reclamato, nè ha sognato mai riaprirle; e non dubitiamo a scommettere col difensor contrario, che ci ha sfidati a questo, che le voragini siano state e siano ermeticamente chiuse: i sospetti e le asserzioni non bastano a distruggere il fatto.

Però, comunque il Marchese di Sortino si fosse acchetato alle disposizioni del Tribunale del Patrimonio per la chiusura delle voragini, non lasciavano i di lui contendenti di molestarlo a forza di denunce. Fu esposto nel 1823 al Direttore generale del pubblico Demanio, che i mulini del territorio di Sortino, propri del Marchese, fossero animati dalle acque pubbliche, e non già dalle acque private.

Il Direttore generale stimò di grave importanza il caso, e ne commise lo esame al Segreto di Siracusa, con incarico di valersi dell'opera di un perito. Ed il Segreto prescelse a quest'ufficio D. Paolo Grimaldi, il quale, visitati i luoghi, faceva il rapporto delle sue osservazioni a 14 novembre 1823.

Riferì egli, che i mulini del Marchese nel territorio di Sortino erano mossi dalle acque proprie e non già da quelle del fiume; che il fiume di Sortino è tutt'altro dall'Anapo, che ha la sua origine nel territorio di Siracusa; e che la gora degli acquidotti di Galerme è prossima al corso del fiume di Sortino, e non ha che fare coll'Anapo.

Conferma finalmente, che alcune delle acque private del Marchese scendono al fiume, ma nulla dice s'egli poi ne riprenda (il che è innegabile, comunque in quantità minore di quella, che v'immette), ma non

venne a questo esame, perchè la commissione, a lui data, mirava ai soli mulini del territorio di Sortino, e non già a quelli di Galerme, per lo di cui movimento egli riprende le acque dal fiume, e le introduce nella gora degli acquadotti.

Così dalle relazioni tutte, di cui abbiamo rassegnata l'analisi, sorgono luminose quattro verità: 1. Che il fiume di Sortino sia tutt'altro dall'Anapo navigabile: sorge il primo nelle terre di Buscemi, Ferla e Palazzolo, e l'altro nel territorio di Siracusa, dalle fonti di Ciani o siano Pisma e Pismotta. 2. Che i mulini del territorio di Sortino siano spinti dalle sole acque private del Marchese e niente da quelle del fiume. 3. Che il Marchese prenda, è vero, una quantità di acque e le immetta nella gora de' canali, che conducono a' mulini di Galerme, ma, poco sopra di quella gora, le di lui acque private arricchiscono il fiume di una quantità maggiore di acque sorgenti nelle sue terre, e che dalle così dette isole di Mandrazza e Pantalica corrono al fiume. 4. Che le voragini finalmente siano chiuse, che non intenda il Marchese dischiuderle, e sia cosa falsissima, che egli abusi delle acque del fiume per quelle voragini.

E se l'animo vostro, o Signori, potesse restare incerto e dubbioso della verità delle cose, che abbiamo avuto l'onore di rassegnarvi, la novella ispezione de' luoghi coll'intervento di alcuno di voi, e coll'aggiunta di scelti periti, potrebbe rischiarare le nuove ombre, che sonosi spinte a farci guerra. Non permettete, che rimangano esse alla sponda con nostra paura, per mancanza di chi le traghettasse (1).

Le generalità non servono a niente: non vogliamo che specialità. Non confondiamo i tempi presenti con quelli, che già furono. Se i marchesi di Sortino poterono una volta vantare de' dritti sulle acque pubbliche, cambiati poi i tempi, e con essi le leggi e i costumi, non li vantarono più nè han preteso, nè pretendono più esercitarli. Bisogna distinguere i tempi, e non farsi scudo delle cose passate, per opprimerci presente-

(1) Virgil. Eneid. lib. 6, v. 313.

mente, e renderci il cambio. Licurgo tollerava il furto, e ordinava l'ozio; Catone non arrossiva di essere mercante di schiavi, e prestava la propria moglie ad Ortensio; nè Catone era quell'uomo, che violar volesse le leggi del suo paese; e Trajano dava degli spettacoli, ne' quali si facevano scannare 10000 gladiatori e 11000 animali (1).

Così eran formate le società presso gli antichi, ma ora non più; nè ora i marchesi di Sortino hanno fatto più uso delle acque pubbliche, se pur ne avessero fatto qualcuno ne' tempi andati.

Venendo dunque a' nostri giorni, noi non possiamo riguardare, che come ingiusta l'aggressione, che si è fatta al marchese di Sortino, come ad usurpatore e dispositore della cosa pubblica.

La lite fu provocata da Francesco Salamone di Agosta (2), il quale, meditando la propria fortuna, progettava nel 1830 la rivendicazione delle acque del fiume Anapo, che non avean mai posseduto i marchesi di Sortino, e degli antichi acquidotti siracusani. Non cadde in mente al buon Salamone di progettare la rivendicazione ancora delle acque private del Marchese, di che veramente gli siam grati.

Non spiacque il pensiero agli agenti del demanio, i quali proclamando la evidenza de' dritti, provarono l'autorizzazione del Re, e diedero cominciamento alla lite. Fu pertanto prodotta dimanda a 7 gennajo 1833 innanti il Consiglio d'Intendenza di Siracusa (oggi di Noto) per darsi al demanio la libera possessione degli antichi acquidotti siracusani, e delle acque tutte del fiume Anapo, che si avea il demanio medesimo, e di cui annualmente gabella il dritto di pesca sino a' presenti giorni. Si aggiunse, che dovessero restare salvi al convenuto i salti delle acque

(1) Diod. lib. 48, pag. 15.

Plutarco vita di Catone.

Strabone lib. 11.

Montesquieu tom. 3, lib. 26, cap. 18.

(2) Una dura fatalità ha esposto sempre i marchesi di Sortino a dispendiosi giudizi, pe' suggerimenti di oscuri delatori. Vedi Concordia tra dritti demaniali e baronali di Carlo di Napoli.

giusta l'ordine vicergio del 1579, e salve le ragioni dello erario per lo conseguimento del dritto corrispondente.

Fondava il demanio le sue dimande sopra due falsissime ipotesi: la prima, che il marchese di Sortino possedesse le acque dell'Anapo, il che manca assolutamente di base; la seconda, che gli antichi acquidotti siracusani appartenessero a lui e non già al comune di Siracusa, che nel 1576 ne fece concessione legittima a Pietro Gaetani: il che è smentito dalla storia.

Rispondeva il Marchese di Sortino opponendo 1. la incompetenza del consiglio d'Intendenza, perchè le acque da lui possedute erano private, e non quelle dell'Anapo; e gli antichi acquidotti non erano del demanio, ma della città di Siracusa, che aveale a Pietro Gaetani di lui autore concesse; ed aggiungeva, che essendo il di lui possesso sostenuto ancora dalla prescrizione, lo esame di questa avesse evaso la di lui competenza; 2. la prescrizione che indistintamente colpisce le cose pubbliche o comunali; e per lo esame di questa chiamava il demanio innanzi il Tribunale civile di Siracusa, per essere il consiglio incompetente a conoscere delle quistioni prettamente civili; 3. la molteplicità de' titoli e privilegi, che gli garantiscono la proprietà delle acque, che possiede (e non già di quelle dell'Anapo, che non ha mai posseduto) e la legittimità della concessione degli antichi acquidotti siracusani, avutane dalla città, ed approvata dal Tribunale del patrimonio e dal Vicerè, e riconosciuta dal Re medesimo Ferdinando I; 4. le ingentissime spese da' suoi autori impiegate nel ristorare quegli acquidotti distrutti ed abbandonati, che se pur fossero opera regia, il che contrasta la storia, aveano certamente perduto la loro destinazione.

Gli agenti del demanio non amando, che la cognizione della causa si fosse devoluta a' magistrati ordinari, elevavano un conflitto di giurisdizione tra il Consiglio d'Intendenza ed il Tribunale civile di Siracusa. E il Re, per rescritto del 13 maggio 1838, dirimeva, è vero, il conflitto a vantaggio del contenzioso amministrativo; ma il rescritto determinava la competenza di questo per la cognizione del merito, e non mai della prescrizione.

Poco prima poi di portarsi la causa alla decisione del Consiglio, gli agenti del demanio, aggiungevano la dimanda di doverglisi dare le altre acque proprie del Marchese di Sortino, che, immettendosi negli acquidotti, servono al moto de' di lui mulini di Galerme. Ma sopra questa dimanda, nè era stata autorizzata la lite, nè era stata determinata la competenza del contenzioso amministrativo.

Il consiglio di Noto chiamato ad esaminare questa causa gravissima per lo interesse, e per le quistioni di giurisprudenza, e di dritto pubblico e di economia politica, che involve, per giudicato del 5 marzo 1842 diede al demanio 1° gli antichi acquidotti; 2° gli acquidotti novelli aggiunti agli altri da Pietro Gaetani, per condurre le sue acque sino agli antichi, e da questi sino a Galerme; 3° dichiarò essenzialmente pubbliche tutte le acque proprie del Marchese, dandole al comune che non avea dimandato, nè era in giudizio. Ma i giudici del contenzioso amministrativo non vanno cercando nè parti nè dimande; fanno tutto da loro medesimi e suppliscono, com' eglino stessi dissero, alle mancanze altrui. Nuovo conio di giudici! 4° diedero al demanio le acque dell'Anapo, di cui altronde era egli nel pieno godimento; 5° e come, mancate le acque, e gli acquidotti al Marchese, non avrebbe avuto egli più che fare de' mulini, diede questi ancora al demanio, senza che gli avesse dimandato. Ma non era necessaria la dimanda, i Consigli d'Intendenza riparano a tutto. 6° Dobbiamo però dire il vero: il Consiglio ebbe debita considerazione agl'interessi del Marchese, dandogli la riserva di ripetere poi una indennità delle spese fatte negli antichi acquidotti, e del denaro impiegato nella costruzione de' nuovi e de' mulini. Veramente non era necessaria una pronta riparazione. La legge 49, ff. de reivindicat. e lo articolo 470 del Codice sono passati di moda (1).

(1) Per la informazione di chi legge trascriviamo i motivi e la dispositiva di quel famosissimo giudicato.

QUISTIONI

- » 1. Il Consiglio è desso competente a conoscere della causa in disame?

Di questo giudicato ingiustissimo ha appellato il Marchese di Sortino, e ne ha appellato incidentemente il demanio, il quale ha veduto,

- » 2. Può mai ritenersi come perenta l'istanza del direttore generale dei Rami e Dritti diversi?
- » 3. Le dimande principali di questo funzionario incontrano esse veramente l'ostacolo della prescrizione?
- » 4. La notificazione dell'incidente, che fu fatta al Marchese di Sortino a 17 gennajo ultimo, è valida o nulla?
- » 5. Sono egli ammissibili le altre dimande in quell'incidente spiegate?
- » 6. I titoli e documenti prodotti dal Marchese ostano essi, o pur no all'azione principale del Demanio pubblico?
- » 7. E che si dee pronunciare sul merito della controversia?
- » 8. Quali provvedimenti sono indispensabili, per assicurare senza interruzione la futura sussistenza degli abitanti di Siracusa e del suo militare presidio?
- » 9. Nelle risposte del Marchese non esistono egli delle parole da cancellarsi?
- » 10. Convien egli per motivi di ordine pubblico che la presente decisione sia divulgata per le stampe?
- » 11. Chi dee soggiacere alle spese del giudizio? »

SULLA PRIMA

» Considerando che per testo espresso dell'art. 3 della legge organica del 21 marzo 1817, tutte le controversie che, cadendo sopra oggetti della pubblica amministrazione, la interessano direttamente o indirettamente, appartengono al contenzioso amministrativo. Che sebbene l'art. 5 di essa legge eccettui il caso in cui si trattasse di un'azione rivendicatoria o negatoria d'immobili, pur tuttavia dal medesimo articolo e dai due susseguenti si ricava, che anche allora il pianto ritorna nella regola, quando l'azione promossa si versi intorno a cose, non già patrimoniali dello stato ec. ma di pubblica spettanza, e di privato dominio incapaci. E che le cose dal direttore generale reclamate sono con effetto essenzialmente pubbliche. »

SULLA SECONDA

» Considerando che l'art. 98 delle Istruzioni transitorie del 20 gennajo 1818 dichiarò è vero, che i giudizj introdotti presso i Consigli d'Intendenza non potean durare più di due mesi, ma non aggiunse però che, scorso quel termine, le istanze si doveano ritenere come cadute in perenzione. Che la perenzione, essendo una pena, ove non sia dichiarata dal testo, non può nemmeno applicarsi dai giudici. Che avendo

con suo rammarico, regalare al comune le acque proprie del cliente, alle quali egli aspirava.

» per altro le istruzioni prefisso alle parti quattro termini separati, di otto giorni ciascuno, onde presentare le risposte e le repliche, quel bimestre deve riputarsi accennato solamente per veduta di economia generale e raccomandato piuttosto ai consiglieri stessi, che prescritto a rigore; tanto maggiormente che le istruzioni medesime parlano di esami orali di visite sui luoghi, di perizie, di incidenti, ec., ed è noto a ciascuno che queste sole operazioni, per quanto studio si ponga in far presto, non è sempre facile di spedirle in due mesi:

» Considerando inoltre, che il prolungamento di sì grave contesa non avvenne punto per negligenza di che siasi, ma fu industriosamente procacciato e reso necessarie dallo stesso Marchese:

» Che non erano infatti varcati ancora i primi trenta giorni, ed egli citò l'Intendente a comparire davanti il Tribunal civile della provincia per sentir dichiarare prescritta l'azione del pubblico demanio; dietro la qual citazione emerse quel conflitto di attribuzioni che fu poi sciolto con sovrana decisione del 19 maggio 1838.

» Che un giorno dopo, chiese per via di formale incidente che piacesse al Consiglio di astenersi dal pronunziare il suo giudiciale decreto:

» Che l'indimani (e sempre infra i due mesi) ricusò il consigliere Migliaccio, ricusò poscia in continuazione il supplente D. Corpaci, appellò in seguito alla gran Corte dei Conti dalla decisione che avea rigettata la seconda ricusa:

» Che intanto non lasciava di ricorrere alla Luogotenenza generale implorando che il Consiglio venisse superiormente impedito a diffinire la causa; e la Luogotenenza generale, ignorando il vero stato delle cose, all'Intendente ordinava di riferire:

» Che impossibile fu quindi a questo Collegio di affrettarsi a compiere il suo dovere nel corso del primo bimestre, e per colpa del solo convenuto. »

SULLA TERZA

» Considerando che per dritto romano tutte le acque correnti, che oltre di essere perenni, meritavano per l'opinata o effettiva loro importanza il nome di fiume, erano essenzialmente pubbliche; a differenza dei torrenti o sia di quei fiumi che scorrendo soltanto l'inverno, nell'estate inaridiscono, i quali si annoverano tra le cose suscettive di privato possesso. L. 1, § 1, 2, 3 e 4, Dig. de fluminibus:

» Che i fiumi perenni intanto si reputavano di pubblica ragione perchè erano adetti ad uso comune. L. 24, in princ. Dig. de danno infecto:

» Che le cose addette ad uso comune erano fuori commercio. L. 6, Dig. de contrahenda emptione:

Così il povero Marchese si trova tra i fuochi di due nemici potentissimi, che si contrastano le di lui spoglie! Oh se il Re leggesse queste nostre pagine!

» E che le cose fuori commercio erano inalienabili, e per la stessa ragione imprescrittibili:

» Considerando che le acque dell'Anapo le quali traggono la loro origine nel territorio di Buscemi, e quelle di Mandrazza e Pantalica, di Guccione, delle Bottiglierie e della Costa dei giardini che scaturiscono nell'agro Sortinese, vi scorrono tutte perennemente:

» Che non vi ha dubbio che le acque dell'Anapo abbian figura e nome di fiume, poichè lo dice la storia, l'attestano gl'ingegneri Delmasse e Marvuglia e lo confessa sin anco il reo convenuto nelle sue difese:

» Che tali pur sono certamente quelle di Mandrazza e Pantalica, mentre avendo il Delmasse affermato che l'Anapo tutto che non giunge nel territorio di Sortino che menando seco 14 zappe di acqua, è ciò non ostante un fiume pubblico, con miglior dritto questo nome ed i suoi effetti civili reclamano le cennate acque, le quali, a detto dello stesso perito, sono eguali in volume a zappe 25:

» Che le altre di Guccione e della Bottiglieria, non solamente son degne dello stesso nome e rango per la rispettiva loro abbondanza, ma hanno altresì conseguito l'uno e l'altro col fatto, come rilevasi dalle storie del Fazzello e da un rapporto del perito Grimaldi che si è dal Marchese prodotto:

» Che meritevoli ne sono del pari quelle della Costa dei giardini, perchè le medesime essendo state misurate in giugno del 1789 dal predetto Delmasse, fu da lui trovato che ascendevano al non piccolo volume di 8 zappe:

» Che tutte altre acque però, le quali sorgono nei campi di Sortino non han ciascuna di per se nè l'effettiva nè l'opinata importanza che si richiederebbe ond'essere tenute anch'esse in luogo di pubblici fiumi:

» Considerando perciò che le descritte acque correnti, escluse le ultime, finchè il dritto civile di quest'isola fu regolato dalla legislazione romana, tanto a dire sino ai 31 di agosto 1819, erano essenzialmente pubbliche ed imprescrittibili:

» Considerando che la legge 3, § 4, *Dig. de aqua quotidiana et aestiva* colla quale il Marchese intende provare di averlo potuto ciò non ostante prescrivere, si limita unicamente a dichiarare che il dritto di derivare dell'acqua da un luogo pubblico, laddove sia stato esercitato per un tempo immemorabile si dee presumere legittimamente costituito:

» Che questa presunta legittimità di acquisto, se può servire di schermo al possessore contro quei privati che venissero *uti singuli* a turbargliene il godimento, non ha mai avuta l'assurda efficacia di spogliare la sovranità del dritto suo di mandarla

Sicuri tuttavia della evidenza delle nostre ragioni, e della giustizia vostra e di quella maggiore del Re, imprendiamo a scrivere la difesa del Marchese di Sortino.

» in nulla, *L. 2, Dig. de fluminibus*, perchè un tal dritto è una di quelli di polizia
 » suprema, che avendo per causa afficiente il sovrano potere e mirando sempre a con-
 » servare l'ordine pubblico ed a far prosperare tutta la sociale famiglia, non possono
 » mai andar soggetti a prescrizione alcuna:

» Che d'altronde egli è vano quanto imprudente l'andar cercando se il real Governo
 » possa o no ritogliere al Marchese la facoltà di derivare tanta parte delle acque per
 » cui si contende, quanta gliene abbisogna per far girare i mulini di Galerme, poichè
 » il direttor generale ha chiesto oppositamente che gliene fosse conservato lo esercizio.

» Che tutt'altro è quello a cui aspira il Marchese; egli sostiene di aver prescritto
 » l'intero volume di quelle acque e di essere per conseguenza autorizzato a tener
 » chiusa per sempre nelle sue mani la chiave dei progressi agrari e della sussistenza
 » delle quattro popolazioni di Sortino, Floridia, Solarino e Siracusa, e sotto sì strana
 » veduta la legge invocata è più che mai inapplicabile:

» Considerando che non è men vano il suo appoggiarsi al testo della prammatica
 » del 1798 dalla quale i dritti ed i beni meramente fiscali vennero sottoposti alla pre-
 » scrizione di anni 100, perchè questi beni e dritti non hanno mai avuto che fare con
 » le cose essenzialmente pubbliche:

» Che in effetto i primi non consistono in altro, che in tutto ciò che rende allo
 » stato un utile pecuniario, come sono i dazi pubblici, le ammende, gli effetti devoluti
 » o confiscati, i beni patrimoniali e simili:

» Che le seconde, all'opposto, son quelle che la legge positiva ed il consenso uni-
 » versale delle genti han sottratto in ogni tempo e luogo dalla massa delle cose ca-
 » paci di privato dominio, per esser consacrate ai bisogni più essenziali dell' umana
 » vita ed a quelli dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, cose, le quali *pri-
 » vatorum usibus deserviunt jure scilicet civitatis, non quasi propria cujusque L. 2, § 2,
 » Dig. ac quid in loco publico* come sono i porti, i seni, le spiagge, le strade tutte,
 » eccettuate le vicinali ed i fiumi perenni, adatti o no che fossero alla navigazione
 » ed ai trasporti:

» Che il confondere tai cose coi beni e dritti meramente fiscali, sarebbe lo stesso
 » che confondere per esempio la spiaggia che serve di scala al commercio coi balzelli
 » che vi riscuote la dogana, i fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti col
 » dritto di pesca ec.

» E che appunto perciò distinsero sempre gli uni dalle altre, Papiniano nella *L. 72,
 » § 4, Dig. de contrahenda emptione*, Ulpiano nella *L. 2, § 10, Dig. de jure Fiscis*,
 » Cujacio nei suoi commenti al titolo delle istituzioni *de rerum qualitate et differentia*,

E dovendo seguire l'ordine della contraria, parleremo della incompetenza del contenzioso amministrativo a conoscere, se non del merito,

» le leggi in somma di tutti i tempi, i giureconsulti di tutti i paesi, i pubblicisti di tutte le scuole.

» Considerando che altrettanto è più stemerata ancora la interpretazione che il Marchese vuol fare di quel paragrafo dei decreti parlamentari del 1812, che fu destinato a riserbare agli ex-baroni la proprietà de' fiumi; perchè questo paragrafo essendo stato concepito sotto l'impero delle leggi romane non può supporre disposto che analogamente ai principi di esse: e però è da tenere per certo, che i fiumi dal parlamento indicati furono quelli precisamente che a cagione della loro intermittenza si dicevano anche torrenti, i quali, come già si notò, eran capaci di proprietà privata.

» Che tal verità di dritto vien rassodata dal riflettere che il parlamento stesso, e nel medesimo paragrafo, dichiarò libera per tutti la facoltà di costruir dei mulini e di usarne, il che non avrebbe potuto aver luogo, nè sarebbe stato sì generalmente sancito, se le acque di tutti i fiumi perenni non si fossero ritenute come essenzialmente pubbliche.

» Che indarno si opporrebbe che essendo i fiumi, che scorrono a tempo, capaci di privato dominio, non era necessario di farne l'oggetto di una espressa riserva perchè anche la pertinenza di suolo e la proprietà territoriale non eran cose da rinvocarsi in dubbio, e pure anch'esse vennero espressamente riservate.

» Che molto meno gioverebbe il chiamare in soccorso le lacrimose novità di fatto che seguirono l'introduzione del sistema feudale, quasi che quel vizioso ordine politico avesse potuto sconvolgere le premesse regole di dritto civile, o come se il parlamento, nel mentre che lo feriva a morte, avesse potuto e voluto perpetuarne gli abusi più contrari al pubblico bene.

» Considerando in fatti che s'egli è vero, com'è verissimo, che per dritto romano le pubbliche cose, quanto all'uso, appartengono a tutti i cittadini *uti singuli* L. 2, § 2, *Dig. ne quid in loco publico*; rispetto alla proprietà non erano di alcuno in particolare. L. 1, in *princ. Dig. de divisione rerum*, e relativamente ai supremi dritti d'imperio spettavano al Sovrano, L. 2, *Dig. de fluminibus*; se è pur vero, come è verissimo, che questi dettami di ragion pubblica eransi estesi quasi dappertutto con la dominazione dei padroni del mondo, e prima assai che i Franchi ed i Borgognoni avessero innestato i feudi nelle Gallie, i Goti ed i Longobardi nell'Italia, ed i Normanni in Sicilia; ne conseguita necessariamente che i nostri baroni, malgrado le dette disposizioni del buon Carlo di Napoli, non altro mai poterono acquistare sui fiumi perenni che il mero dritto di regolarne il pubblico godimento cioè la polizia, e che comunque si fossero poscia adoperati con incredibile perseveranza a trasmutare questa giurisdizione in proprietà e col fatto ne avessero anche raccolto ingiusti guadagni, è sempre certo però ch'essa rimase costantemente quella

sul quale cadde la risoluzione del conflitto, almanco della eccezione di prescrizione, e delle dimande novellamente aggiunte, fuori l'autorizza-

» di pria; e per conseguenza è falso e da ogni verosimiglianza lontano, che il Parlamento avesse potuto e voluto parlar di fiumi perenni, supponendo erroneamente che da esclusi com'essi erano per le leggi in vigore dalla sfera delle cose in commercio, fossero, non si sa come, nè perchè, nè quando divenuti capaci di privato possesso.

» Considerando che gli esposti principii di dritto pubblico e civile sono tuttora nella più piena osservanza.

» Che non bene infatto si avvisa il Marchese nell'invocare a suo prò l'articolo 463 delle nuove leggi civili, perchè questo articolo non è diretto a chiarire quai fossero le pubbliche cose, ma ritiene invece per tali quelle di cui si occupa, e di esse fa solo un cenno per pronunziarle dipendenti da quel rango di amministrazione che demanio pubblico si appella, tal che a dritto ragionare se non vi si scorge fatta menzione dei fiumi che adatti non sono alla navigazione o ai trasporti, non è da dedurne che questi fiumi sieno stati virtualmente confusi tra le cose private, ma si può solo inferire che non sono demaniali.

» Che lo stesso articolo 566 è ben lontano dal favorire la contraria ipotesi, dappoichè non altro leggesi in quello se non se che i proprietari confinanti possono derivare in servizio dei loro fondi tutte le acque correnti, tranne le demaniali; ma sa ognuno che permettere l'uso di una cosa e per un determinato oggetto (per l'irrigazione cioè del podere) non significa certamente trasferirne il dominio, perchè si può ben avere il dritto di usare e godere di una cosa qualunque, senza esserne proprietario, articolo 468; e quindi è manifesto che non è possibile di supporre che il testo in discorso sia stato dettato con animo di attribuire ai possessori più vicini la proprietà dei fiumi, cui manca ogni commerciale attitudine; molto più che anche le leggi di Roma permettevano ai possessori medesimi la derivazione delle medesime acque, nè si dubitava perciò dalla lor pubblica condizione *L. 2. Dig. de fluminibus*.

» Che tanto meno si può dubitarne da noi, perchè l'articolo 7 della nostra legge del 21 marzo 1817 nel toccare in generale dei fiumi, non distingue affatto i navigabili o adatte ai trasporti da quelli che tali non sono; ma li ritiene tutti senza eccezione come cosa pubblica.

» Che se questa verità non fosse ancora così evidente qual è, basterebbe senz'altro a suggellarla quel testo preciso della legge del 12 dicembre 1816:

» È di fatti a comune notizia, che allorquando fu pubblicata questa legge nei domini continentali, i novelli codici si ritrovavano colà in pieno vigore, e quindi ciascuno sapeva che per principio di massima, le acque dei fiumi adatti alla navigazione o ai trasporti erano intangibili.

» Nulla sia dimanco si riscontri l'articolo 278 e si vedrà che ivi si parla di acque pubbliche e che l'uso e la distribuzione di esse, per un altro ed opposto principio di

zione del Re; nè perderemo di vista tutte le altre statuizioni di quel giudicato, rese al di là delle dimande delle parti. Verremo indi alla di-

» *massima*, formano uno degli oggetti ordinari dei regolamenti di polizia rurale. Or
 » queste pubbliche acque, non essendo al certo le demaniali, quali altre mai potreb-
 » bero essere se non quelle di fiumi non navigabili, nè adatti ai trasporti? Tanto egli
 » è chiaro e manifesto che questi fiumi sono tuttora di pubblica ragione, e per ne-
 » cessaria conseguenza imprescrittibili!

» Considerando in ordine agli acquidotti che a voler giudicare con maturità, se il
 » Marchese li ha potuto far suoi colla prescrizione, è di mestieri esaminare cosa essi
 » sono, quando, da chi ed a quale scopo furono costrutti. Tenuto presente a tale ri-
 » guardo il passo del Fazzello che trovasi inserito nel rapporto del consigliere com-
 » messario, e considerando a dipiù che il sig. Andrea Gurciullo Parroco della Chiesa
 » di Sortino, scrivendo nel 1793 intorno a questi acquidotti si esprime così — Tra le
 » opere ammirabili di questo regno meritano essere anche compresi gli acquidotti,
 » oggi volgarmente denominati di Galerme, sebbene nei tempi dell'istorico Fazzello
 » chiamavansi *conductus pulcræ foeminae*.

» Nella formazione di essi la umana potenza impegnò le forze e l'ingegno. Si os-
 » serva il principio di tali acquidotti scavato nel basso di un' altissima rupe, sulla
 » costa meridionale del monte che sta dirimpetto al lato settentrionale di Erbasso. Si
 » alza l'acquidotto a proporzione che il terreno della rupe nel decorso va acquistando
 » un notevole declive e la lascia nell'altezza di circa palmi 80, proseguendo la linea
 » di sua direzione nelle viscere della vasta ed altissima rupe per l'estensione di mille
 » e più passi. In vari spazi si vedono delle aperture in forma di finestre, le quali
 » son fatte per facilitare il corso delle acque con la pressione dell'aria che vi s'in-
 » troduce.

» Dopo il meraviglioso cammino, che fende le coste della viva rupe lungo il tratto
 » di settecento passi circa, incontra la terra ove si apre la bocca di un fosso, che,
 » scavato nella dura pietra si abbassa perpendicolarmente cento palmi e va a ritrovare
 » le acque che scorrono attraversando le viscere della dura pietra, sino alle vicinanze
 » dei mulini della polvere.

» Da qui l'acquidotto abbandona la rupe e cammina sulla faccia del terreno per il
 » tratto di venti miglia circa, attraversando profonde valli e superando inaccessibili
 » monti, sino al suo destino. Per la maggior parte è coperto di fabbriche.

» Considerando che sebbene più asciutte sieno le parole spese dall'ingegnere Delmasse
 » sul medesimo argomento, niente di meno non fanno, che combaciare con quel che
 » ne scrisse l'ingenuo e rispettabile Gurciullo.

» Il corso, egli dice, che fa l'acquidotto, che porta l'acqua dopo la presa del fiume
 » (Anapo) si è che incomincia dietro le colline di Pantalica, passa sotto Sortino, parte
 » sopra terra ed in maggior parte incavato ad arte sotterra e nelle falde dei monti,

samina del merito della rivendicazione delle acque e degli acquidotti, nella quale discorreremo come veri non fossero gli abusi, che s'impu-

» indi passa per Belvedere, e seguendo altro tratto va a far molire i mulini di Galerme.

» Considerando, che ben altro uomo, che il Delmasse non era, essendosi recato nel 1807, a visitare quei luoghi, cioè l'architetto Alessandro Emmanuele Marvuglia, questi descrisse i nostri acquidotti e specialmente la lor parte murata nei termini che seguono.

» Passò all'osservazione della gran gora di Galerme, ma prima di scrivere di essa è giusto è premettere che i canali che oggi si fanno servire ad uso di gora, servirono un tempo per il lusso greco siracusano: le fabbriche, la costruzione e l'ordine di essa mostrano la maestà e l'arte; furono canali, acquidotti grandiosi che dal fiume portavano le acque alla città, e per essi naturalmente le gran fontane, i fonti, le vasche.

» Cadute le Siracuse, tutto corse per la distruzione e restarono perciò abbandonate e derelitte queste magnifiche fabbriche, che hanno un corso più di venti miglia e che fanno lo stupore e la meraviglia tuttochè non curate... la magnificenza di questi canali, l'essere così spaziosi, come lo sono, porta la conseguenza, che volendovi gettare dentro la massima parte delle acque del fiume, sta nell'arbitrio di chi voglia.

» Attesochè quest'opera colossale che ne sia dei restauri, che vi abbiano fatti i marchesi di Sortino, o che si riguardi come un monumento della prisca siciliana grandezza, ed è per fermo essenzialmente pubblica e demaniale; o che si consideri qual miracolo dell'arte antica, ed appartiene innegabilmente al patrimonio universale del gusto e della civiltà, ed in ambo i casi è sempre fuori commercio ed imprescrittibile.

» Veduti in prova di ciò i reali decreti del 14 dicembre 1819 e 13 maggio 1822 ed il sovrano rescritto del 28 giugno 1834. »

SULLA QUARTA

» Considerando che ai termini dell'art. 46 della legge del 25 marzo 1817, la notificazione delle dimande e dei documenti in esse alligati, qualora il reo convenuto non sia domiciliato nel comune ove risiede il consiglio, può e debb'esser fatto da un usciere circondariale. Che il sig. Marchese trovasi domiciliato in Siracusa mentre il Consiglio risiede in Noto. Che perciò la notificazione dell'incidente, essendo stata eseguita per ministero di un usciere del circondario di Siracusa, processe in perfetta regola. »

SULLA QUINTA

» Veduti gli articoli 129 e 130 della stessa legge del 25 marzo.

tano al cliente, nè fondati i vizj, pe' quali si è preteso dedurne la nullità dell'atto del 19 novembre 1576 tra Pietro Gaetani e la università

» Visti del pari gli articoli 431 e 432 delle leggi sulla procedura nei giudizi civili.

» Considerando che le dimande incidenti non soggiacciono nè a parvità di materia nè ad alcuna circoscrizione di tempo, e che tutte per conseguenza possono aver luogo, » ed in qualunque stato si rinvenga la causa. »

SULLA SESTA

» Considerando, che la donazione della baronia di Sortino fatta nel 1396 a Raimondo Montecateno, dopo brevissimo spazio di tempo fu revocata e svanì.

» Che se in quella del 1398 a beneficio di Francesco Zagariga si fe' da un lato parola e per clausola di stile, di acque e corsi di acque, non vi si scorgono però nominati nè acquidotti, nè fiumi, che anzi furono dall'altro lato esclusi, ed alla corona riserbati i dritti e le cose pertinenti al demanio regio.

» Che nel diploma del 1470 con cui Giovanni di Eredia, novello signore della baronia, fu autorizzato ad alienarla, si tacque affatto di acque, di corsi di acque, di fiumi e di acquidotti.

» Che sebbene poi nell'atto di vendita, che fu conchiuso l'anno 1477 tra Giovanni di Eredia e Guidone Gaetani, si fosse parlato in termini generali di acque e di acquidotti, e comunque nel rogito che al 1576 venne stipolato tra il Senato di Siracusa e Pietro Gaetani, si fosse largito a costui l'uso di certi antichi acquidotti con la sola indicazione di *reperitis, et reperiendis*; pur tuttavia nè l'uno nè l'altro strumento poterono mai tramandare nei marchesi di Sortino la proprietà delle acque e degli acquidotti in lite, primo perchè la clausola apposta nella compra e vendita del 1477, e di cui si fa di tali cose un motto, è apertamente di mero stile; secondo, perchè quando anche si volesse arrogarle il carattere di patto espresso, si potrà solo applicare alle acque suscettive di privato dominio ed a quegli acquidotti che forse erano stati dal venditore costrutti per animare le macchine idrauliche del territorio di Sortino, non mai però ai fiumi perenni o agli antichi acquidotti Siracusani; terzo finalmente perchè in ogni più smisurata opposizione, tanto la clausola di cui si tratta, quanto la convenzione del 1576, sarebbero sempre radicalmente inefficaci e prive di risultato, poichè i fiumi e gli acquidotti in contesa non poteano formare giammai la materia di qualsivoglia trasporto. *Omnium rerum quas quis habere, vel possidere, vel persequi potest, venditio recte fit, vero natura, vel gentium jus, vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est. L. 34. § 4 Dig. de contrahenda empt.* E con buona ragione, perchè le cose fuori commercio sono come difese da una barriera insuperabile e quindi per la stessa ragione per cui a niuno è dato di possederle per se medesimo, sia civilmente, sia naturalmente, nè tampoco è lecito a chi che siasi

di Siracusa: atto solenne, e solennemente approvato dal Tribunale del patrimonio, e dal vicerè; ed indi riconosciuto ed approvato dal Re.

» di trasmetterle in altri; a dir brevc, perchè sotto questo rapporto le si hanno come » non esistenti.

» Considerando che lo stesso Dispaccio viceregio del 15 dicembre 1576 non fu de- » stinato ad operare questo incivile prodigio, nè operar lo potea.

» Che di fatti egli è chiarissimo che quanto alle acque di Cassaro e Sortino non fa » altro che prestar credenza ai non veri detti di Pietro Gaetani e ritenerle sbadata- » mente per sue.

» Che quanto agli acquidotti immaginò che appartenessero al Comune di Siracusa.

» Che in una parola suppose che non di altro trattavasi che di permettere da un canto » al Gaetani di possedere le sue acque nel territorio di Siracusa, ed abilitare dall'al- » tro questo Comune a disporre degli acquidotti, come se fossero di sua patrimoniale » spettanza.

» Che il Marchese, ventilando nel suo atto responsivo del 20 gennajo scorso, che » il comune fu veramente quello che alienò gli acquidotti, conferma implicitamente » egli stesso l'esattezza di tale concetto.

» Che per altro questo concetto tanto più divien solido e fermo, quanto più si ri- » flette che il dispaccio fu concepito in termini di semplice approvazione di ciò, che » Gaetani ed il Comune aveano già tra essi convenuto ridotto e stipulato, mentre in » caso diverso avrebbe dovuto procedere il tutto o essere almen vestito delle forme » necessarie ad un' esplicita concessione.

» Che d'altra parte è indubitato come per le antiche ed allora imperanti leggi del » regno, qualunque alienazione delle cose pertinenti al demanio regio era non pur vie- » tata ma anche nulla di pieno dritto *Cap. 49 del Re Giovanni 423 del Re Alfonso*.

» Che i vicerè in sul primo entrare in carica eran tenuti a giurare, e giuravano effetti- » vamente, di non dilungarsi mai dalle prescrizioni dei patry statuti: *Capitolo 407 del » citato Re Alfonso*.

» Che con altra prammatica sanzione del 9 febbrajo 1483 furono sin anche inibiti » di sprecare alcun che delle sostanze fiscali, *Pragm. tom. 2 tit. 40*. Che per conse- » guenza egli è inutile il disputare se col Dispaccio in quistione si volle o pur no » concedere a Pietro Gaetani le acque e gli acquidotti, dappoichè ammessa poco l'ipo- » tesi affermativa, quest'atto viceregiale dovrebbe sempre reputarsi, ed *ipso jure*, or- » rettzio e surrettizio, insussistente e come non avvenuto. »

SULLA SETTIMA

» Attesochè gli acquidotti, contemplati come tali, intanto eran pubblici, perchè de- » stinati a provvedere di acque l'antica Siracusa; che venuta meno la grande città, cessò

Passeremo indi a discutere della natura delle acque e degli acquidotti, e come sugli uni e sulle altre, (meno quelle dell'Anapo navigabile, delle

» con essa il fine della primitiva lor costruzione e caddero perciò in abbandono; che
 » indarno assume il Direttore generale ch'essi sino al 1750 servivano di meato alle acque che facean girare i mulini esistenti nel territorio dell'attual Siracusa, perchè il
 » Marchese ha provato che questi mulini eran quelli per l'appunto, che tuttora esistono
 » e che sin da quel tempo si chiamavano il Tiddino, Carancino e Matteo-Ponzio, i
 » quali per essere posti in attività non hanno mai avuto bisogno degli antichi acquidotti siracusani; che d'altronde il Fazzello, scrittore contemporaneo, ne accerta che
 » questi acquidotti erano già iti in disuso e che vedevansi pur qua e là magagnati ed infranti; che le pubbliche cose allorchè godano di così eminente carattere per essere
 » consacrate ad un uso pubblico, se l'uso finisce, rientrano in commercio; e che (lasciando stare le disposizioni tassative degli art. 465 e 466 delle leggi civili, perchè
 » forse son fondate sopra motivi speciali) per sentire tutta la forza dell'esposta regola
 » nel nostro caso, basterebbe spogliare col pensiero essi acquidotti de' pregi, che li distinguono per vetustà e magnificenza.

» Attesochè però gli acquidotti stessi, considerati precisamente sotto questo aspetto, cioè come stupendi avanzi di un'antica opera sovrana e come solenni storiche reliquie, non hanno mai potuto scendere nella classe di cose private, nè cessar mai di appartenere al demanio regio; anzi lo scorrere di tanti secoli non ha fatto che calare in essi più profondamente questa loro nobile impronta.

» Attesochè dalle premesse cose ne seguita che le acque Sortinesi le quali un tempo si conducevano sin dentro le mura della grande Siracusa, non potendo considerarsi come parte accessoria di un monumento di archeologia, tra per questa ragione e perchè nemmen sono idonee alla navigazione o ai trasporti, neppur si possono stimare appartenenti al demanio pubblico.

» Attesochè l'Anapo stesso non è di per se navigabile o adatto ai trasporti, che in sull'unirsi col Ciani, tanto a dire molte miglia più in giù dal punto in cui si accosta agli acquidotti.

» Che Ciani il quale nasce e muore nel territorio di Siracusa è sin dalla sua prima sorgente valicabile con piccole barche.

» Che supposto, che le acque dell'Anapo concorressero a darle una maggiore attitudine al commercio, non però si potrebbero stimare demaniali.

» Che nè anche potrebbesi tale opinione adottare quando la navigabilità di Ciani risultasse effettivamente dal concorso dell'Anapo, perchè ai termini dell'art. 463 delle leggi civili le sole acque pertinenti al demanio pubblico sono quelle per se stesse navigabili o atte ai trasporti, tutt'altre non mai.

» Che se la *L. 2 Dig. de fluminibus* e la costituzione *quae sint regalia* di Federico I posero una volta al medesimo livello i fiumi navigabili e quelli che lo divengono in progresso, o che contribuiscono a render tale un'altro fiume, ciò a chi diritto

quali non ha mai preteso, nè pretende servirsi il Marchese), non abbiano alcun dritto il demanio pubblico, ed il comunale.

» miri, non fa che vieppiù rassodare la letterale intelligenza dell'art. 463, perchè pro-
» va, che il nostro sapiente legislatore intanto se ne dipartì, in quanto stimò convenien-
» te e bene a ragione di dipartirsene.

» Che vero è infatti che i fiumi navigabili, su la loro attitudine al traffico mercan-
» tile, possono tornare molto utili, ma gli altri fiumi, destinati come sono a fecondare
» le terre di ambo i lati, possono esserlo altrettanto e qualche fiata di più; per la
» qual cosa ottimo consiglio fu certamente quello di circoscrivere alle sole acque na-
» vigabili le qualità di demaniali, e di lasciare nei poteri dell'amministrazione civile,
» a cui preme ugualmente di favorire l'agricoltura ed il commercio, il moderare se-
» condo i casi le derivazioni delle acque non navigabili nè adatte ai trasporti, per
» farle scorrere più o meno abbondantemente nel proprio lor letto.

» Ritenuti sul dippiù i motivi decisori della terza quistione ed inoltre consideran-
» do, che il proprietario nel cui fondo esiste un'opera o costruzione qual siasi, ha
» dritto a proclamarla sua *leggi civili art. 478*; che se costa di essersi fatta da un terzo
» e con suoi materiali, il proprietario suddetto ha la facoltà di ritenerla, salvo il
» rimborso del valore dei materiali stessi e della mano di opera: *art. 480*; che lad-
» dove la costruzione sia stata eseguita da un terzo di buona fede e che abbia sof-
» ferto evizione, il proprietario ha sempre il dritto di ritenerla, potendo anche sce-
» gliere tra il pagamento del prezzo dei materiali e della mano di opera e quella
» dell'aumento del valore del fondo: *ibid.* e che in virtù di siffatti principj il pub-
» blico demanio ha dritto certissimo a ritenere le opere, che forse i marchesi di
» Sortino han fatto negli antichi acquidotti siracusani, salvo il rimborso secondo i
» casi, e salve ancora le opposte eccezioni e riconvenzioni.

SULLA OTTAVA

» Attesochè il direttor generale dei Rami i Dritti diversi ha chiesto da un lato,
» che gli venga restituito il *pieno ed esclusivo possesso* degli acquidotti, e dall'altro, che
» siano riserbati al Marchese i salti di acqua dipendenti precariamente dalla conces-
» sione viceregia del 17 settembre 1579, *in tutto o in parte se, e come gli possono*
» *competere*.

» Attesochè il Marchese, perduto l'uso degli acquidotti, non ha prontamente altri
» mezzi nè naturali, nè artificiali per poter condurre il fluido motore ai suoi mulini
» di Galerme.

» Attesochè non è possibile che il direttore generale abbia voluto tacitamente ob-
» bligarsi a permettere che gli acquidotti rivendicati continuassero a servire a quel
» solo fine, perchè la spesa periodica ed eventuale, a cui sarebbe allora obbligato, qual

Diremo come ingiusto fosse il giudicato, nel dare al demanio gli altri acquidotti nuovamente costruiti da Pietro Gaetani, ed i mulini ancora

» possessore di essi, vincerebbe di assai la sparuta retribuzione dei pochi dritti di salto, che il Marchese gli verrebbe annualmente pagando :

» Attesochè sarebbe più strano il supporre ch'egli avesse mirato ad ottenere, che gli acquidotti proseguissero a portare a Galerme l'acqua necessaria pei mulini del Marchese, rimanendo a costui carico la loro manutenzione ed espurgo, perchè in tal caso la lite promossa non solamente mancherebbe per questo articolo di uno scopo degno di essa, ma nemmeno potrebbe dirsi istituita ai termini del sovrano rescritto del dì 11 luglio 1834.

» Che se poi la di lui vera intenzione fu quella di conservare gli acquidotti, secondo l'attuale destino, di assumere il peso della loro manutenzione e d'introdurvi tant'acqua, quanta ne abbisognasse, affinchè animati in primo luogo i mulini di Galerme, e cedutone poscia ai proprietari delle vicine terre il copioso sopravvanzo a titolo oneroso, potesse la finanza ritrarne adeguati profitti: questa intenzione trova un forte ostacolo nella qualità semplicemente pubblica delle acque, che si potrebbero addire a quest'uso, perchè le acque in tale condizione costituite non dipendono dall'amministrazione demaniale, che sotto il mero rapporto dei salti, che si ponno da essa concedere pel servizio delle macchine idrauliche, mentre per tutto il rimanente sottostanno all'amministrazione civile, alla quale appartiene il dritto di regolarne gratuitamente l'uso e la distribuzione fra i possessori delle terre, che ne sono costeggiate o attraversate, *leggi civili articolo 566 e 567 e legge del 12 dicembre 1816 articolo 378;* il che prova che prima di stabilirsi la quantità delle acque Sortinesi o dell'Anapo, lo quali debbonsi immettere negli acquidotti, è necessario almeno di conoscere e stabilire qual parte di esse convien, che sia riserbata per l'uso dei fondi superiori; e non sol questo, ma quant'altra ancora è di mestieri lasciarne scorrere nel suo letto naturale, affinchè i comuni di Floridia e Salarino vedessero una volta agguagliato al bisogno il numero dei loro mulini ed assicurato per essi e facilitato questo importantissimo ramo di annona.

» Attesochè non vi ha dubbio che tai difficoltà saranno agevolmente dalla saggezza del Real Governo ovviate, ma è anche certo che per ora non potendosi ritenere le due prime ipotesi, perchè evidentemente mal fondate, nè menar buona la terza, perchè contraria alle regole più positive del vigente dritto pubblico amministrativo, ove il consiglio non adottasse qualche prudente misura, gli acquidotti rimarrebbero, e chi sa sino a quando, senz'acqua, ed i mulini di Galerme inoperosi ed inutili; dal che verrebbe ad esserne seriamente compromessa la sussistenza degli abitanti di Sircusa e della sua guarnigione, perchè resterebbe loro a far capo dai mulini di Tidino, Carancino e Matteo Ponzio, i quali distano da quella piazza d'armi per otto o nove miglia, e neppure sono sufficienti pel consumo dei Floridiani e dei Solaresi.

di sua esclusiva e privata proprietà; e come non meno ingiusto che strano fosse nell'altra parte, che senza dimanda e senza che alcuno

» Attesochè i Consigli d'Intendenza non van tenuti come i tribunali ordinari a risponder
» unicamente alle dimande delle parti, ma qualora temano di qualche inconveniente di ordine generale, nella loro qualità di magistrati amministrativi, sono invece nel dovere
» di prevenirlo e ripararlo. »

SULLA NONA

» Considerando che un'azione sì giusta, ed a così buon fine indiritta, un'azione che,
» mentre prova a ciascuno la paterna sollecitudine, con cui l'augusto Re Signor nostro
» veglia e promuove il pubblico bene, fa testimonio apertissimo della sua Sovrana moderazione, non meritava senza dubbio di esser qualificata dal Marchese di Sortino
» per un ingiurioso contrasto, per una vessazione e che queste riprovabili e temerarie
» parole sono assolutamente da cancellarsi: »

SULLA DECIMA

» Considerando che il decoro del Real Governo, ed il voto universale dei buoni esigono ugualmente, che i particolari di questa gravissima contestazione e dei motivi,
» che l'han consigliato e fatta diffinire nel modo che indi a poco si vedrà, sien resi
» di pubblica ragione, e che l'unico mezzo, ond'eseguire questo scopo, quello è di divulgarsi la decisione in forma completa per le stampe. »

SULLA UNDECIMA

» Visto l'art. 206 della legge del 23 marzo 1817.

» Attesochè i succumbenti in giudizio debbono pagarne le spese:

» Il Consiglio nell'ordinaria seduta dei 3 del corrente marzo 1842, essendo presenti
» i signori D. Pietro Bucceri Consigliere funzionante da Presidente, ed i Consiglieri
» D. Pietro Scrofani e D. Luigi Stajano, pronunziando definitivamente sulle dimande
» principali ed incidenti del direttore generale dei Rami e Dritti Diversi e su tutte
» l'eccezioni dedotte dal signor Marchese D. Blasco Gaetani.

» 1. Dichiarò la propria competenza nella causa, di cui si tratta.

» 2. Dichiarò non esser di ostacolo alle dimande dell'attore la convenzione de' 19
» novembre 1576 conchiusa da Pietro Gaetani ed il magistrato municipale di Siracusa,
» nè il dispaccio viceregio del 15 dicembre di quell'anno, nè alcun altro dei titoli e
» documenti prodotti dal reo convenuto.

» 3. Dichiarò essenzialmente pubbliche, e sin dal primo lor nascere, primo le acque
» che sorgono nel territorio di Sortino e propriamente nell'isola di Mandrizza e dietro

fosse stato in giudizio pel comune, dichiarò essenzialmente pubbliche le acque sorgenti nel territorio di Sortino.

» le colline di Pantalica o sia nella così detta scala del Crocifisso e quelle altre sorgenti nel territorio, che sono denominate di Guccione, della costa dei Giardini e delle Bottiglierie; secondo tutte le altre acque che scaturiscono nel medesimo territorio e che si vanno colle precedenti a riunire, ma dal momento in cui ciascuna di esse va con effetto a riunirsi; terzo finalmente le acque tutte del fiume Anapo, ma queste sino al punto, in cui diventano navigabili o adatte ai trasporti. E per conseguenza ordina che il reo convenuto ne deponga immantinenti il possesso a pubblico vantaggio, e si astenga di esercitarvi qualsivoglia dritto abusivo privativo o proibitivo, salvo l'uso che gli può esser lecito di farne ai termini dell'art. 366 delle leggi civili, e salva ben pure l'osservanza dei regolamenti amministrativi sul corso, uso e distribuzione delle dette acque che si trovano attualmente in vigore, o che si potranno sempre ed in qualunque tempo stabilire dalla legittima autorità.

» 4. Dichiara appartenenti all'amministrazione del demanio pubblico le acque dello stesso fiume Anapo, ma dal momento in cui divengono adatte alla navigazione o ai trasporti sino al mare; appartenenti alla stessa amministrazione gli antichi acquidotti siracusani, inclusa quella parte di essi, di cui si son oggi serviti i marchesi di Sortino per condurre le acque destinate ad animare i mulini di Galerme, e comprese quelle opere, che per avventura i riferiti Marchesi abbiano fatte negli acquidotti stessi, sia per ripristinare l'uso o la continuità, sia per conservarli. Ed in conseguenza ordina che il reo convenuto rilasci subito all'enunciata amministrazione il pieno e libero possesso così del detto fiume dal punto suindicato in giù, come ancora dei cennati acquidotti.

» 5. Riserba al reo convenuto il godimento dei salti di acqua, che furono concessi per dispaccio del 17 novembre 1579 a Pietro Gaetani; ed all'amministrazione del demanio pubblico le ragioni, che le appartengono per le corrispondenti retribuzioni, e pei decorsi di quelle.

» 6. Riserba ugualmente al medesimo reo convenuto le azioni, che gli possono competere per lo ristoro delle somme, ch'egli stesso ed i suoi autori hanno utilmente erogate intorno agli acquidotti in lite, ed all'amministrazione del demanio quell'eccezioni e riconvenzioni che le possono all'incontro spettare.

» 7. Ordina che fintanto che il marchese di Sortino non potrà far uso de' salti di acqua, che gli sono stati riserbati, o finchè il real Governo non avrà altrimenti risoluto, i mulini di esso marchese, esistenti a Galerme, si detengano dall'amministrazione del demanio pubblico, pagandone al marchese suddetto un'indennità annuale da stabilirsi poi di consenso, ma per l'uso dei soli casamenti, e delle macchine coi loro accessori idraulici, e che gli acquidotti continuino provvisoriamente a portarvi il fluido motore, come per il passato.

Parleremo finalmente della prescrizione, e ci sarà facile sostenere, che in mancanza di titoli, di che abbiamo al di là del bisogno, il godimento delle acque e degli acquidotti sarebbe al Marchese di Sortino garantito da quella eccezione potentissima. Gli acquidotti nello stato di abbandono e di ruina, in cui erano, e le acque pubbliche (meno di quelle navigabili dell'Anapo) si poteano acquistare per mezzo della prescrizione, dappoichè le leggi, lo stato e i comuni ugualmente, che i particolari, alle prescrizioni soggettano.

Il difensore del demanio ha protestato di scrivere pel decoro del trono e per lo bene del suo paese, quasi che l'uno e l'altro potessero dipendere dallo aversi gli acquidotti e le acque del Marchese di Sortino. Noi più modesti di lui scriveremo nel santo disegno di liberare il cliente da una oppressione, che gli si vuol fare. E se il decoro del trono ed il bene del nostro paese potessero aver qualche parte nell'interessi di questa causa, noi stimiamo, che otterrebbero certamente di più dalla esatta osservanza delle leggi, e dalla imparzialità de' magistrati, che dal misero acquisto di quegli acquidotti e di quelle acque.

» A qual'effetto, appena la presente decisione sarà notificata, si dovrà subito interessare il direttore provinciale dei rami e dritti diversi, affinchè il medesimo si affrettasse ad immettersi legalmente nel materiale possesso degli enunciati mulini, restando a cura del sig. Intendente di provvedere coi poteri, che la legge gli accorda, onde il corso e la quantità delle acque non vengano menomamente alterati in pregiudizio del lavoro dei detti mulini.

» 8. Rigetta tutt'altre domande ed eccezioni delle parti.

» 9. Ordina che siano cancellate nella prima risposta del signor marchese le parole, di cui si fa adesso ingiurioso contrasto, e nella seconda queste altre vada nella classe delle vessazioni.

» Ordina del pari, che questa decisione sia pubblicata per le stampe.

» Condanna in fine il reo convenuto alle spese liquidate ec. »

N. B. — Nel corso del giudizio avevamo dimandato la inibitoria, ed attesi i manifesti errori della decisione, credevamo non doverci contrastare; ma lo arresto della gran Corte de' Conti, reso a maggioranza di voti, smentì le nostre speranze. Ci fu fatale questa volta la malattia di uno de' Consiglieri.

SEZIONE PRIMA

DELLA ECCEZIONE D'INCOMPETENZA (1).

Il Re, pel rescritto del 13 maggio 1838, ha deciso che nella causa tra il demanio ed il Marchese di Sortino fosse competente l'autorità del contenzioso amministrativo (2). E noi, rispettosi alla decisione del Re, non intendiamo mettere in forse la competenza del contenzioso amministrativo a conoscere del merito della pretesa usurpazione. Ma il Re non disse, che il Consiglio d'Intendenza fosse stato altresì competente ad esaminare la quistione della prescrizione, dedotta dal Marchese di Sortino; nè potette determinare la competenza di quello sopra tutte altre dimande, che furono aggiunte nel corso del giudizio, e che furono da' giudicanti medesimi immaginate.

E veramente, sebbene la legge del 21 marzo 1817 deferisse al contenzioso amministrativo la cognizione delle controversie, che cadono sopra oggetti dell'amministrazione pubblica, n'ecceppa poi, allo articolo 5, quelle, in cui vengono in esame le azioni civili di qualunque natura.

E come tra le azioni civili deesi noverare la prescrizione, così la cognizione di questa non potea appartenere al contenzioso amministrativo, ma a' Tribunali ordinari. E di fatto il Re, nello aver determinato la competenza del Consiglio di Noto per lo esame della causa, tacque della prescrizione, ch'era stata eccepita dal marchese di Sortino.

Nulla poi avea dichiarato il Re per le novelle dimande di aggiudicarsi al demanio tutte altre acque, che s'immettono negli acquidotti, oltre quelle del fiume, di che non erasi fatto alcun motto nella prima

(1) Stampa contraria pag. 33 e seg.

(2) » Intesa la commissione dei conflitti nella consulta generale del Regno, considerando che trattasi di usurpazione di cose pubbliche, uniformemente allo avviso » della detta commissione, si degnò ordinare, che sia competente a procedere nella » causa tra il demanio ed il marchese di Sortino, l'autorità del contenzioso amministrativo. »

dimanda. Ed essendo proprie del Marchese le acque, perchè sorgenti ne' di lui fondi, e da lui, come appresso mostreremo, raccolte con opere manufatte, la competenza non avrebbe potuto essere del contenzioso amministrativo.

Vanamente poi il Consiglio di Noto estese la sua competenza alla disamina degli acquidotti nuovamente costruiti dal Marchese, in continuazione degli antichi, ed ai mulini di Galerme, ch'essendo certamente, e gli uni e gli altri, di privata proprietà, non avrebbe potuto stendervi la mano. E quì tacciamo la circostanza singolarissima dello avere su di ciò pronunziato senz'alcuna dimanda delle parti, perchè nulla influendo al giudizio della competenza, formerà oggetto degli esami ulteriori. Certo è però, ch'essendo quegli acquidotti e quei mulini costruiti in luoghi privati, ed a spese di Pietro Gaetani e di lui successori, non avrebbero dovuto fare oggetto del pronunziare del contenzioso amministrativo.

Al che aggiungete, che, in quanto ai mulini, non avendo alcun dritto il demanio, l'azione se (fosse stata promossa) sarebbe quella di spropriazione per motivi di utilità pubblica. E si sa che per questa specie di giudizi la competenza è intera del potere giudiziario.

Presa dunque ne' suoi termini la risoluzione del Re, non ha determinato la competenza del potere amministrativo sulla controversia della prescrizione e sulle altre, che riguardano le acque private del Marchese, i nuovi condotti, e i mulini.

SEZIONE SECONDA

NON SONO VERI GLI ABUSI DELLE ACQUE, CHE S' IMPUTANO AL MARCHESE DI SORTINO. NON POTREBB' EGLI ESSERE ASTRETTO A RILASCIARE LE SUE ACQUE, GLI ACQUIDOTTI, E I MULINI, SENZA UNA PREVENTIVA E SODDISFACENTE INDENNITA' (1).

Il cardine delle contrarie difese sta nel dire, che il marchese di Sortino abusi delle acque dell'Anapo, e le disperda con danno delle popolazioni e dell'agricoltura, e le faccia perire nelle antiche voragini. D'onde si conchiude, che se pur facoltà egli avesse di disporre delle acque dell'Anapo, si dovrebbe moderare prontamente lo abuso, ch'egli ne fa, anzi obbligarsi a cedere al demanio e le acque e gli acquidotti, per distribuirsi le une a' vicini abitanti e coltivatori, e servire gli altri qual monumento glorioso di patria antichità. Nè altro potrebb' egli pretendere, che una indennità, se gli potesse competere: anche questo è un fortissimo dubbio pel difensore del demanio.

Ma il marchese di Sortino non fa uso delle acque dell'Anapo, nè delle antiche voragini, nè gli acquidotti potrebbero utilmente servire ad altro uso, che a quello, cui sono destinati; nè si potrebbe poi privarcelo, senza una preventiva indennità.

Dimostriamo l'una e l'altra proposizione.

§ 1.

Il marchese di Sortino non fa uso delle acque dell'Anapo, nè delle antiche voragini (2).

Il fiume Anapo, come abbiamo dimostrato nella serie ragionata dei

(1) Stampa contraria pag. 35 e seguenti.

(2) Stampa contraria pag. 39.

fatti, è tutt'altro del fiume di Sortino (1). Il primo prende la sua origine dalle sorgenti Pisma e Pismotta, che sono a tre miglia da Siracusa; ed è questo il fiume navigabile. L'altro parte umilmente da Buscemi, Ferla e Palazzolo, e gonfiandosi successivamente di alcune acque del territorio di Sortino, che incontra nel suo lunghissimo corso per quello, giunge, in inverno, a toccare le fonti di Pisma e Pismotta; ma, in està, menomate le acque da' calori del sole, e dall'uso che ne fanno i possessori delle terre, non compiono il loro corso. Ora il marchese di Sortino non fa uso alcuno delle acque dell'Anapo, perchè questo fiume giace al di là del suo territorio, nè può valersene pei mulini di Galerme, perchè questi sono in luogo sovrastante a quelle contrade, in modo che le acque sottoposte dell'Anapo non potrebbero montarvi. E di fatto Tica ed Acradina non poterono farne alcun'uso nei tempi antichi; e dovettero costruire quegli acquidotti, per condurre le acque da luoghi rimotissimi.

E nel 1576, per mancanza di acque, dovettero i Siracusani convenire con Pietro Gaetani, in virtù dell'atto del 19 novembre di quell'anno, perchè conducesse sino a Galerme le acque del suo territorio.

Abbiamo poi dimostrato nella serie ragionata de'fatti, che il marchese di Sortino prende, è vero, dall'altro fiume di Sortino zappe 10 o 12 di acque e le conduce a Galerme, immettendole ne' condotti; ma egli delle acque sue, e propriamente di quelle, che sorgono nelle così dette isole di Mandrazza e Pantalica ne fa scorrere al fiume 25 o 29 zappe, in modo che prenda una quantità minore di quella, che vi ha immesso (2).

Non è poi affatto vero, ch'egli disperda le acque nelle voragini. Queste sono l'opera della natura e non dell'arte; sono naturalmente mobili ed assorbenti; di che chiamiamo in testimonio le relazioni di Cavallaro e Delmasse, e degli altri, che le hanno visitato (3).

(1) Prospetto della causa pag. 4.

(2) Serie ragionata de' fatti pag. 20, 21 e 22.

(3) Serie ragionata de' fatti pag. 20 e 21.

Le voragini, fatte dall'arte, sono quelle, che stavano a lato del fiume Anapo, il di cui oggetto era d' impedire le inondazioni a danno della città (1); il che conferma lo stesso scrittore contrario, parlando dell'Anapo (2); ma l'Anapo non è il fiume di Sortino, il primo è nel territorio di Siracusa, e l'altro in quello di Sortino.

Però le voragini del territorio di Sortino; qualunque fossero, furono chiuse nel 1807 per consiglio dell'architetto Marvuglia, ed egli stesso lo attesta nella sua relazione. E se a convincere l'animo vostro non bastasse la testimonianza del prediletto Marvuglia, non mancherebbe il mezzo di una nuova perizia e dello accesso di uno di voi, per chiarire la verità: al che sfidiamo i contendenti anche a nostre spese, purchè non ci opprimano più con le voci e co' clamori (3), potendosi avere conoscenza vera de' fatti. Nè ci si potrebbe altro rispondere se non: ma il consiglio di Noto ha accolte le nostre difese. Sì, è vero, ma ha accolto ancora le presunte dimande del comune di Sortino, che non era in giudizio, ed ha dato al demanio medesimo quel, che non avea mai dimandato (4).

§ 2.

Gli acquidotti non potrebbero servire ad altro uso, che a quello, cui sono destinati; nè si potrebbe privarne il marchese di Sortino, senza dargli una preventiva indennità (5).

Veniamo ora agli acquidotti, cui i sostenitori del demanio vorrebbero custodire qual monumento glorioso di patria antichità. Vorrebbero forse serbarli nel museo di Siracusa, o in quello di Palermo?

Gli acquidotti sono fatti per condurre le acque, nè si conservano al-

(1) Serie ragionata di fatti pag. 23.

(2) Stampa del demanio pag. 37 e 38 nella nota.

(3) Vox vox praetereaue nihil.

(4) Serie ragionata de' fatti pag. 28.

(5) Stampa contraria pag. 41.

trimenti, che facendovi passare le acque, e saranno sempre un monumento di antichità e di bellezza, sia che servano a condurre le acque del marchese di Sortino, sia che si destinino a condurre le acque del demanio. La loro destinazione sarà sempre la stessa. Sono dunque assolutamente estranee le idee della contraria stampa circa il doversi privare il cliente dell'uso di quegli acquidotti, *per non deturparsi da lui barbaramente* sì preziosi oggetti di patria antichità. Promette il marchese di non levare di là quegli acquidotti, per non privarne gli amatori di antichità e di belle arti, nè li demolirà o degraderà mai: il che solamente potrebb'essergli interdetto pel real decreto del 13 maggio 1822, il quale ha proibito di demolire o in qualsivoglia modo degradare gli antichi edifizj, gli anfiteatri, i templi e gli acquidotti (1).

Se poi il demanio amasse di averli per se, potremmo dire, che i motivi di utilità pubblica, di cui fa cenno lo art. 470 del codice, non sono quelli del vantaggio della finanza. È altro il motivo di utilità pubblica, altro lo interesse del demanio, se pure, confondendo lo interesse pubblico con quello del demanio, non vogliasi ammettere, contro le leggi attuali, che questo possa tutto attrarre a se, come vantaggio pubblico.

I motivi di utilità pubblica sono determinati dalla comune necessità: è lecito disporre dei fondi e delle delizie private, per fortificare una città; per sostenere un assedio, si abbattono e si distruggono gli alberi e le case de' particolari; s'impiegano alla riparazione della città i materiali, che i particolari avessero preparato a loro uso; in caso di fame si aprono a beneficio comune i granai de' cittadini; se il bisogno della repubblica così esigesse, si potrebbe metter mano ne' luoghi di con-

(1) Art. 2.

» È vietato eziandio di demolire o in qualsivoglia modo degradare, *anche nei fondi privati*, le antiche costruzioni di pubblici edifizj, come sono i templi, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasi, del pari che le mura di città distrutte, *gli acquidotti*, » i mausolei di nobile architettura ed altro. »

servazione de' privati depositi (1). Ma la necessità dev' essere vera e tale da far prevalere lo interesse pubblico a quello de' privati, e tale da subordinare il loro particolare sacrificio al bene dello stato (2). Ma il particolare vantaggio dello erario pubblico non basta ad astringere un cittadino a cedere la sua proprietà « Attamen ei juri vix locus est, » quando privata tantum principis utilitas in eo vertitur, si alicui jus » quaesitum auferatur (3). »

È della specie di spropriazione per veri motivi di utilità pubblica, che in tutti i tempi e in tutti i luoghi si è conosciuto il bisogno. La Bibbia stessa ne fornisce uno esempio: « Dixit David ad Ornam: da mihi » locum areae tuae, ut aedificem in eo altare domino, ita ut in quantum valet, argenti accipias, et cesset plaga a populo (4). »

Ordinava quel Re, che Orna avesse ceduto la sua proprietà per la liberazione del popolo; ma lo invitava a riceverne il giusto prezzo.

Una ordinanza di Filippo il bello di Francia ordinava similmente potersi obbligare il possessore a cedere il proprio fondo, per la fondazione o ampliamento di novelle chiese entro la città; ma « non ad su- » perfluitatem, sed convenientem necessitatem acquiri contingat.....

(1) Puffendorf *de jure naturae et gentium* lib. 8, cap. 5.

Volf. *institut. jur. naturae et gent.* part. 3, sez. 2, cap. 4.

Heinec. *elem. juris naturae et gent.* cap. 8 de jure majest. § 170 e 171.

Thomas. tom. 5, dissert. 28 de praescript. regal. 8, cap. 2 de jure Principis circa regalia § 7.

Grotius *de jure belli et pacis* lib. 2, cap. 14, § 7.

Pechius *de aquaed.* lib. 1, cap. 2, quaest. 1, n. 17.

Pothier *traité du contract. de vente* chap. 2, n. 512 e seg. tom. 1, pag. 402.

Domat. *leggi civili* tom. 1, part. 1, lib. 1, tit. 1, sez. 13 delle vendite forzose.

Enciclopedia di giurisprudenza parola *Retrait public. ou par l'utilité publique.*

(2) In Francia il sistema di spropriazione per utilità pubblica era stato organizzato per la legge del dì 8 marzo 1810.

Merlin *repert. mot. propriété* n. 4.

(3) Heinecius *elem. juris naturae et gentium* lib. 2, cap. 8 de jurib. majest. § 171.

(4) Paralipomenon lib. 1, cap. 21, vers. 22.

» Et possessores illarum possessionum ad eas dimittendum juxto praetio
» compellantur (1). »

E lo art. 544 del codice Francese, e la legge del dì 8 marzo 1810, e fra noi lo art. 460 impongono gli uguali doveri ai possessori; ma
» per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva in-
» dennità. »

Bisogna conciliare lo interesse vero e reale della repubblica, e i ri-
guardi dovuti al possessore, dandogli una giusta e preventiva indennità,
onde esercitare legittimamente la spropriazione.

In questo caso dee sulla legge politica trionfare la civile, la quale
con occhi materni guarda ciascun privato, come la società intera (2).

Osservano Toullier e Duranton esservi questa differenza tra il paga-
mento delle contribuzioni, cui esige il Governo, e la cessione delle pro-
prietà, che il particolare, nel pagare le prime, soddisfa al debito comune
de' sudditi verso lo stato; ma nel cedere la proprietà, egli paga più
che non dovesse; e però ha dritto a ripetere dallo stato preventivamente
la indennità di ciò, ch'egli paga di troppo (3).

E il Romagnosi, quel maestro di dritto civile e pubblico dice, che
se la necessità comune rendesse indispensabile allo stato di valersi della
proprietà del privato, costui avrebbe dritto a pretendere di essere in-
dennizzato di ogni possibile interesse, mentre, come uno de' cittadini,

(1) Merlin *Repert. mot. retrait. d'utilité publique.*

(2) Montesquieu tom. 3, lib. 26, cap. 15, pag. 110.

(3) » Ma come ciascun cittadino (Durantou) partecipa a' vantaggi, che procura l'or-
» dine sociale, quindi si reputa, che ciascuno abbia contratto la obbligazione di essere
» utile, per quanto fosse in lui, a' suoi concittadini; e per adempiere a questa obbli-
» gazione, egli deve cedere la cosa sua alla società, se ne avesse bisogno: per esempio,
» per tracciare o raddrizzare una strada, costruire un canale ec. nondimeno la ragione
» vuole, che non sopporti, che per la sua parte, i pesi comuni a tutti; perciò gli è do-
» vuta una giusta e preventiva indennità. »

Duranton tom. 4, lib. 2, *des biens et des modificat. de la propriété* tit. 2, n. 262,
pag. 213.

Toullier tom. 2, n. 252 e 253, pag. 65 e 66.

deve comunemente cogli altri partecipare a' vantaggi, ed a' pesi della società; ma non sottostare egli solo ad obblighi, che sorpassino la di lui parte distributiva (1).

Ora applicando questi principj alla specie, voi vedete, come niuna necessità determini lo esercizio del dritto della spropriazione da parte del demanio contro il marchese di Sortino. Gli acquidotti, o come oggetti di antichità, o come oggetti di lucro, devono restare presso di lui; dappoichè nel primo caso non restano impediti gli amatori di belle arti di ammirarne l'architettura e la magnificenza; e nell'altro non vi sarebbe ragione di spogliarnelo, per appropriarsene i lucri lo erario.

In tutti i casi però sarebbe innegabile una pronta e giusta indennità; e questa non sarebbe tenue, come il demanio immagina, ma assai grave, e tale da fare venir meno i di lui desiderj (2).

(1) » In qualunque caso (Romagnosi), in cui una necessità, veramente comune, renda » ad una società indispensabile di vincolare, più specialmente, la libertà di prevalersi » di qualche possesso di lui, sarà dovere del pubblico di compensarlo di ogni possibile interesse nell'atto, ch'egli al pari degli altri, e colle regole della giustizia distributiva, dovrà sottostare al peso comune, e partecipare del comune vantaggio, come » membro della comunanza. »

Romagnosi dritto pubblico p. 3, cap. 3, § 263, pag. 251.

(2) Una relazione data dopo la morte di Pietro Gaetani, che seguì nel 1584, offre essersi misurate tutte le fabbriche degli acquidotti, fatte a di lui spese, per canne 12071 e valutate per once 12072, 2.

Ma per questa relazione si valutarono solamente le fabbriche degli acquidotti, senza tenersi alcun conto della spesa fatta, per iscoprire gli antichi, per dissotterrarli dalla polvere e dalle materie, sotto le quali erano stati a giacere per più secoli, per nettarli, rifarli, e renderli adatti a condurre le acque: nè si tenne alcun conto de' mulini e de' casamenti, pe' quali si ebbe a fare qualche altra perizia, di cui i tremuoti ed incendi, seguiti in quelle contrade nel secolo 17, han fatto perdere la memoria.

Ma un testimoniale, il quale si è cavato dallo incartamento della causa agitata e decisa tra Luigi Gaetani ed il principe di Caserta, conjugo di Teopazia Gaetani, nell'anno 1666, attesta quale fosse stata quest'altra spesa. Cumulandosi ivi tutti gli oggetti di esito per fabbriche de' mulini e degli acquidotti, e per lo rinvenimento, nettamento, e ristoro de' vecchi, si portò la spesa ad once 24000. Il che è confermato da quel, che si era detto in una supplica di Cesare Gaetani, che si trova unita allo incartamento della causa agitata e decisa nel 1611 tra il medesimo Cesare, il Senato di Si-

SEZIONE TERZA

VALIDITÀ DELL'ATTO DEL 19 NOVEMBRE 1576 (1).

Comincia ora la confutazione de' moltissimi, ma stranissimi mezzi, pei quali il demanio ha impugnato di nullità l'atto solenne ed invulnerabile del 1576. Diremo cose vere e giustificate dagli atti. Soffrite, o Signori, il nostro discorso; e vedrete cadere il colosso a piè di creta.

racusa ed i padroni de' mulini Matteo Ponzio, Carancino e Tiddino. Ivi la spesa si fa ascendere a scudi 60 mila cioè once 24000. Della quale somma once 12000, secondo la precitata relazione, sarebbero riferibili alle fabbriche degli acquidotti, ed altre once 12000 alle spese di scoperta, nettamento, e riparazione degli antichi acquidotti, ed alla fabbrica de' mulini e casamenti.

Ma Pietro Gaetani non giunse ad erigere che cinque mulini in Galerme: il che sorge dalla precitata relazione, dal calcolo inserito in un atto di transazione tra Cesare e Blasco Gaetani figli di Pietro in data..... e dalla ricompra fatta da Cesare per atto del 15 febbrajo 1598 della soggiogazione, ch'era stata costituita da Pietro in once 195 annuali, per far fronte alle spese suddette. Il sesto mulino fu eretto da Cesare; e ciò si vede dagli atti soggiogatori dei 18 agosto 1604 e 14 febbrajo 1606, ne' quali accordò egli la ipoteca, non che sopra i cinque mulini fabbricati dal padre; ma ancora sul sesto eretto da lui. Gli ultimi due poi furono alzati da Cesare juniore nel 1757, quando, allegandosi dal Senato di Siracusa, che i sei mulini non bastassero alla macinatura della città, dimandava la facoltà di erigere centimoli. La spesa del sesto mulino non è giustificata dagli atti; ma quella degli ultimi due, come appare da' calcoli fatti nel giudizio agitato e deciso nel 1776 tra D. Cristina vedova marchesa di Sortino ed i successori D. Blasco Gaetani e marchese di Spaccaforno, ascese ad once 3011. E però calcolando ugualmente la spesa del sesto mulino per once 1500 e rotti, metà delle once 3011, la spesa intera degli ultimi tre mulini si valuta nella somma di once 4500 e rotti, che unite alle once 2400 impiegate da Pietro, offrono il risultato di once 28500.

Nè qui tenghiamo ragione delle spese di riparazione nella circostanza de' tremuoti del 1693 in once 1238, nè di quelle di lunghi giudizi sostenuti dalla casa Gaetani per que' benedetti mulini; nè di quelle della odierna manutenzione, nè di tutte altre, di cui gl'incendi e i tremuoti, che divorarono gli archivi di Sortino, fecero perdere in parte la giustificazione e la memoria.

Si legga in proposito una lettera dell'abate D. Benedetto Gurciullo sulla origine, distruzione e ristaurazione degli acquidotti di Galerme, stampata in Catania nel 1795.

(1) Stampa contraria pag. 45.

§ 1.

Il marchese di Sortino, indipendentemente dall'atto del 1576, ha dritto a ritenere tutte le acque, di cui è stato nel godimento; e non già quelle dell'Anapo, che non ha mai posseduto (1).

Compiacendosi il difensore del demanio di riguardare ipoteticamente per valido il contratto del 19 novembre 1576, assume, che il marchese di Sortino non avrebbe titolo a ritenersi tutte le acque, di cui è nel possesso, per non essergli state tutte concesse dalla Università di Siracusa. Crede egli non essergli state accordate, se non le acque derivanti dalle fonti di Cassaro e di Sortino, e dalle sorgenti di Argento-vivo, Guccione, Imprimo e Bottigliera; e però, senza alcun dritto, si abbia il godimento di tutte le altre acque, che immette negli acquidotti, quelle cioè delle isole della Mandrazza e di Pantalica, e quelle ancora abbondantissime dell'Anapo.

Qui non sappiamo determinare se lo argomento contrario fosse più fallace che strano. Per quell'atto del 1576 (2) non fu fatta alcuna concessione di acque a Pietro Gaetani, ma bensì dei soli condotti nello stato, in cui erano, con obbligo d'immettervi le acque proprie del fiume di Cassaro, nascenti tutte ne' suoi territori, per condurle sino a Galerme.

Per lo che è strano ora lo andare indagando di quali acque abbiagli fatta concessione quella Università, mentre le acque tutte erano di Pietro Gaetani; e la convenzione mirò solamente al di lui obbligo di condurle

(1) Stampa contraria pag. 45.

(2) » Qui quidem illustris dominus D. Petrus de Caetani considerans necessitatem » praedictam, obtulit aquas duorum fluminum derivantium, scilicet unius a fontibus » nominatis di Guccione, di l'Argentovivo, di lo Ruggio, di lo Imprimo, et di la Bot- » tigliera, et alterius a fontibus di lo Cassaro, existentibus intus territorium et ter- » renum ipsius domini de Caetano, apportari et reduci facere intus territorium civi- » tatis Siracusarum in eo loco nominato di Galerme. »

sino a Galerme, con facoltà di valersi degli antichi acquidotti. E così ebbe termine quella lite, ch'era cominciata nel 1564 circa i novelli scavi, che si pretendevano fare pel miglior servizio dei tre mulini Tid-dino, Carancino e Matteo-Ponzio.

In quanto poi alle acque dell' Anapo non possiamo, che ripetere sempre, che i baroni di Sortino non mai han fatto uso di quelle, nè intendono farne alcuno, nè possono; dappoichè, essendo questo fiume sottoposto, per giacitura naturale de' luoghi, agli acquidotti ed a' mulini, non potrebbero, per verun modo concorrere al loro movimento (1).

Nè intendiamo qui giovarci, come assume il difensore del demanio, del dispaccio viceregio del 17 settembre 1579, per attribuirci l'uso delle acque dell' Anapo. Questo dispaccio accordò quattro salti di acqua a Pietro Gaetani, per animare i mulini di Galerme; senza dire con quali acque, e senza fare cenno alcuno dell' Anapo; dappoichè allora dovendosi alzare mulini, sia con acque private, sia con acque pubbliche pagavasi il dritto del salto indistintamente. Di che abbiamo dato un sicuro argomento, rapportando le consulte fatte nel 1793 dal tribunale del patrimonio, onde astringere il marchese di Sortino al pagamento de' salti per la ragione, che il dritto doveasi per lo innalzamento dei mulini, qualunque fossero state le acque pubbliche o private, che li a-

(1) Qui il difensor contrario aggiunge per nota, che il marchese di Sortino, oltre le acque, di cui si è fatto cenno, immette negli acquidotti le altre acque, che nascendo dalla sommità del monte Lepa oggi monte Crimiti, che sovrasta all'antica Epipoli, scendono dal comune di Belvedere, e traggono seco le sorgenti di Paradiso, Tremila, Targiana, Bosco, Targetta, Targia e delle Colombe.

Egli però è caduto in grossolano errore, confondendo i condotti, che ricevono le acque nel territorio di Sortino, e le conducono a Galerme, con gli altri, ne' quali si immettono le acque del monte Lepa o sia Crimiti, che sono in direzione opposta a quelli di Sortino, e che in fatto si possiedono d'altri particolari proprietari. Di ciò fanno testimonio tutti gli storici, i quali distinguono gli uni dagli altri acquidotti. E lo stesso Fazzello, la di cui autorità rapporta il difensore del demanio, in quel luogo, è vero, parla delle acque del monte Lepa; ma in continuazione descrive gli altri acquidotti di Sortino.

» Ma le altre acque (egli dice) che si conducevano in Siracusa, per via di acqui-

vessero animato (1). Erano questi allora i principj fiscali della materia, che per avventura più ora non valgono. Il dispaccio dunque prova

» dotti murati di calcina e mattoni, benchè i luoghi oggi abbiano perduto il nome,
 » tuttavia e' non è però difficile il sapere dov' elle avevano principio, e d' onde ed in
 » che modo elle venivano; vedendosi ancor oggi una gran parte di quelli essere in
 » piede. Perocchè quasi venti miglia lontano da Siracusa, verso ponente, è una gran-
 » dissima valle, la quale in un cantone di una rupe scoscesa ha un castelletto chia-
 » mato Sortino ed è moderno. Di qui esce un grandissimo ed abbondantissimo fonte,
 » chiamato oggi Gucciuno, e subito da principio comincia a formare un fiume, il quale
 » appena corre cento passi, ch' egli è fatto maggiore da due fonti, l' uno chiamato Ar-
 » gentino (oggi Argentovivo), e l' altro Ruggio; quello è dalla banda sinistra e chia-
 » masi a quella foggia per cagione delle sue arene, che pajono di argento, e questo
 » gli viene da man destra: e sotto al castello ancora è un altro fonte chiamato Pri-
 » mo (oggi Imprimo), il quale anch' egli si mescola con queste acque.

» Sopra Sortino è un colle, detto oggi Serramezzano: al piè del quale colle, verso
 » mezzogiorno in capo di una valle, la quale è tra Pantalica e Serramezzano, sorgono
 » due altri fonti con grandissima abbondanza di acqua, chiamati oggi volgarmente Bot-
 » tiglierie, i quali fanno di subito anch' essi un fiume. Laonde i Siracusani, per care-
 » stia di acqua, furono costretti a cavare un condotto sotterra, e con gran fatica e
 » spesa condurle alla città, il quale si chiama oggi il condotto della bella femina
 » Di poi con molti acquidotti, parte murati sopra terra, e parte cavati sot-
 » terra, condussero le acque abbondantemente nella città, quasi venti miglia lontane:
 » de' quali acquidotti si vedono ancor oggi molte vestigia. Questi canali poi, al tempo
 » che gli Ateniesi combattevano Siracusa, furon rotti, per privargli di acqua, secondo
 » che scrive Tucidide nel 6 libro.»

Fazzello Storia di Sicilia dec. 1, lib. 4, cap. 1, fogli 320, 321 e 322.

Il Mirabella, dopo avere descritto i canali, che conducono le acque di Sortino, così comincia a discorrere degli altri, che portano le acque del monte Lepa, o sia Crimiti.

» Essendo le due maggiori e principali città di Siracusa, Tica ed Acradina, poste
 » su' colli di sassi rilevati, e perciò prive affatto di acqua, per bere, si risolsero i
 » Siracusani condurvela; e perciò oltre alle altre acque, che vi condussero, vi portarono
 » questa del monte Lepa, che per un solo acquidoccio venne unita allo entrare di Tica,
 » ma poscia in molte braccia si divide, adacquando quasi per tutto queste due città.
 » Delle quali braccia oggi sette ne appariscono, due sono le acque della Targia, il
 » terzo è la Targetta, quarto l'acqua de' Colombi, quinto l'acqua di Galerme, sesto
 » quella del Paradiso e settimo il fonte di Tremila.»

Mirabella *Memorie di Siracusa* tavola 9, n.° 196.

(1) Qui sopra pag. 15.

lo alzamento de' mulini e niente più; nè intendiamo valercene per attribuirci le acque dell' Anapo, che non abbiamo, nè vogliamo.

Ci senta una volta il difensore del demanio; nè c' imputi più abusi, che non si sono mai commessi, nè intendiamo commettere. Il marchese di Sortino è contento delle acque, che sorgono ne' suoi fondi, e non ambisce quelle dell' Anapo.

Ma è poi egli vero, che l'atto del 19 novembre 1576 sia radicalmente nullo, come il demanio pretende? è vero, che manchi di causa certa ed efficace per obbligarsi, di materia suscettiva di contrattazione, e di consenso validamente prestato?

Quante belle cose ci tocca ora a sentire!

§ 2.

Non è vero che la obbligazione contratta dalla Università di Siracusa, per l'atto del 1576, sia fondata sopra una causa falsa (1).

Il difensore del demanio, dopo avere vanamente sostenuto, che anche in vigenza dell'atto del 1576 non potesse il marchese di Sortino disporre delle acque e degli acquadotti, si scaglia ora ad impugnare quell'atto, come mancante di causa, anzi come fondato sopra una causa totalmente falsa, per essersi Pietro Gaetani spacciato proprietario di tutte le acque, mentre quell'atto medesimo presta argomenti contrarij alla di lui asserzione. E questo egli deduce da che abbia Pietro Gaetani ottenuto da' giurati di Siracusa la donazione e la rinunzia di *qualunque uso, dominio, proprietà, giurisdizione e comodo sopra le acque ed i loro condotti*; ed abbia altresì stipulato la facoltà di chiedere ed ottenere dalla regia Corte i corrispondenti salti di acqua, per dar moto ai mulini.

E perchè, soggiunge egli, ottenere la donazione e la rinunzia del do-

(1) Stampa contraria pag. 51.

minio e della proprietà delle acque, e la facoltà di chiedere i salti, se le acque eran sue? È dimostrato dunque per lui, che quell'atto of-fra de' raggi di luce a chiarire la falsità delle cose, che furono poi con-venute tra i giurati di Siracusa e Pietro Gaetani.

Dimentica però il sostenitore del demanio due circostanze importan-tissime. La prima, che sebbene Pietro Gaetani fosse stato il propieta-rio di tutte le acque sorgenti nel suo territorio di Sortino, e di quelle scaturienti dall'altro suo territorio di Cassaro, per averne avuto sin da rimotissimi tempi la concessione, e per formar parte della sua proprietà immobiliare, tuttavia e da' proprietarj de' tre mulini di Tiddino, Caran-cino e Matteo-Ponzio, e da' giurati medesimi di Siracusa gli si era con-teso lo assoluto dominio di queste acque, intendendosi meglio attivare quei tre mulini già distrutti dalle inondazioni del 1557, con iscavare nuovi condotti dentro le terre di Sortino, ed indurre maggiori servitù a danno del barone (1). Ecco perchè nell'essersi da Pietro Gaetani assunto l'ob-bligo di condurre le sue acque sino a Galerme, intendeasi dar di falce ad una lite promossa, comunque già screditata sin dal suo nascere, dopo essersi dal tribunale del patrimonio, in virtù del dispaccio del 1565, e dell'atto presidenziale dello stesso anno, ordinato di sospendersi qual-sivoglia novità, e di rimettersi la conoscenza della causa alla gran Corte civile, per trattarsi di acque sorgenti nelle terre feudali della baronia di Sortino (2). Ed ecco perchè in virtù di quell'atto del 1576 da' giu-

(1) Ved. serie ragionata di fatti pag. 11.

(2) » Die 3 septembris 1565 fuit provisum et mandatum per Illm. D. Praesidem,
» referente nobile Ioanne Antonio de Ajello Regiae Aulae porterio, ad instantiam Splis.
» D. Caesaris Gaetani, et pro eo comparente D. Iacobo de Bernardo, sollicitatore M.
» R. C., asserente quod ipse Splis. de Gaetano habet, et possidet certa feuda existen-
» tia in territoriis terrae Sortini de membris et pertinentiis dictae baroniae, quod
» jam sunt multi anni, quod fuerunt possessa per suos predecessores propter eorum
» privilegia et contractus, in quibus feudis habet et detinet certam aquam, et cum
» ejus cursu solito et antiquo, cujus non est memoria hominum in contrario, pro ut
» apparet per evidentiam facti, et jam sunt anni quinque, quod fuerunt certae tem-
» pestates aquarum, et fecerunt certam penuriam dictae aquae et cursus ipsius; ultra
» fecerunt maximum damnum, et interesse ipsi spectabili de Gaetano in dictis feudis,

rati di Siracusa facevasi, e da Pietro Gaetani accettavasi la donazione e la rinunzia di qualunque *uso, dominio, proprietà, giurisdizione, e comodo*, che i primi avessero potuto avere sulle acque, e su' condotti, e si convenne di dovere restare esclusivamente e perpetuamente a Pietro Gaetani. E qui fate, o Signori, attenzione alle parole adoperate » di dovere *restare le acque esclusivamente* e perpetuamente a vantaggio » di Gaetani » poichè ne sorge luminosa la dimostrazione, che quelle acque a lui si appartenessero, comunque gli si fossero contese. Ivi diceasi non già *di donarsi e rinunziarsi, ma di dover restare esclusivamente* a di lui vantaggio: il che alludea alle quistioni, che si erano minacciate e da' proprietarj de' mulini e da' giurati di Siracusa, per diminuire la proprietà, che ne avea Pietro Gaetani, ed alle quali davasi fine per quell'atto del 1576, con lasciarsi le acque esclusivamente a di lui beneficio. Il che mentre conferma i dritti precedenti di Pietro Gaetani, rende più lucido il di lui titolo ad aversi quelle acque.

Venendo poi all'altro argomento esclusivo della proprietà in questo ultimo, dedotto da che aveasi egli riservato la facoltà di chiedere i salti, non dobbiamo, che ricordarci le due precitate consulte del Tribunale del patrimonio del 1793, dalle quali sorge il principio fiscale, sino allora comunemente ricevuto, che il salto pagavasi per lo innalzamento di un

» et in ejus terra Sortini, in tantum quod aliqui cives hujus civitatis Syracusarum prae-
 » tendunt auctoritate propria, et de facto inaudito, ipsi spectabili exponenti auferre,
 » et auferri facere, praedictam aquam, immo proprium cursum antiquum, et de ea ap-
 » propriari, et accommodari eorum molendinis in ejus grave damnum et interesse, et
 » supplicant dictum Illm. D. Praesidem et ad relationem Splis. Domini de.....
 » provisum quod accedat Splis. de Cavallarius U. T. D. et judex Magnae Regiae Cu-
 » riae, cum interventu magnifici Antonii Conti, Michaelis de Medina, Hyeronimi Mi-
 » nuti, et Ghirlandi Tuzzulino, et quia dictus de Conti alias accessit super loco, et
 » suum dedit votum, taliter quod est suspectus suspectissimus, ultra quod alii fue-
 » runt et sunt cives hujus civitatis, et proprie interessatae, et ultra dicta causa fuit,
 » et est feudalis, et agitur de quota feudi, et de sui natura spectat, stante forma ca-
 » pitulorum regni, ad M. R. C., ad quam debet remitti; quod utique officium M.
 » R. C. rationum referat, et interim supersedaetur. Unde ec. »

mulino, qualunque fossero state le acque, che lo avessero animato, ciò sono pubbliche o private (1).

E di fatto voleasi Fabrizio Gaetani emancipare dall'obbligo di pagare il dritto del salto, assumendo, che i mulini di Galerme fossero mossi dalle sue proprie acque, ma gli si rispondeva da parte del fisco, che il dritto si dovesse per la concessione avuta d'innalzare i mulini, e riuscisse indifferente la circostanza di essere private le acque, che servissero ad animarli.

Si rende pertanto infruttuoso questo altro argomento, che si è maneggiato da' difensori del demanio, ond' escludere, che da Pietro Gaetani si avesse avuta la proprietà delle acque del suo territorio. E sarà sempre vero quel, che si disse nell'atto del 1576, che a lui quelle acque *esclusivamente* si appartenessero.

Ma qui non si restano i contendenti, e si danno a cimentare la validità incontrastabile di quell'atto, deducendo mille fallaci e stranissimi mezzi d'impugnazione, di che ora verremo a discorrere, per mostrare lo abuso enorme, che si è fatto de' principj di ragione e di logica, con attribuirsi a menzogne le verità tutte, che in quell'atto si dichiararono.

VERITÀ PRIMA

La Comune di Siracusa era veramente priva di mulini.

Si pretende da' sostenitori del demanio, che fosse stato menzogna il dirsi nell'atto del 1576, che la città di Siracusa era priva di mulini; e si crede convincerci di menzogna co' seguenti atti:

1. Colle lettere viceregie del dì 11 agosto 1564, per le quali fu inibito a' nativi di Sortino, sotto pena di mille fiorini, di turbare il corso delle acque, che andavano a' mulini di Siracusa.

Ma lo errore de' contendenti sta nel credere, che il divieto fosse stato dato, per non turbare i mulini di Siracusa; d'onde poi si arguisce,

(1) Ved. sopra pag. 57.

che questa città avesse allora avuto de' mulini. Però le lettere viceregie (1) inibiscono, è vero, di turbarsi la città dal prendere le acque, per condurle a' suoi mulini, ma non aggiungono, che questi fossero in Siracusa. Erano questi i tre mulini di Tiddino, Carancino, e Matteo-Ponzio, i quali distavano da Siracusa 7, 9 e 10 miglia, che erano stati, se non distrutti interamente, come tutti gli altri, resi però quasi inutili dalle inondazioni del 1558, di che abbiám fatto parola nella serie ragionata (2). E di fatto priva Siracusa di mulini, per essere questi ancora mal conchi, e gli altri interamente rovinati, era ridotta ad accettare la offerta di Peralta Spagnuolo, di animare cento centimoli entro la città, onde supplire alla molitura (3); ed il Tribunale del Patrimonio

(1) *Philippus etc. Spectabili baroni terrae Sortini.* Per la inondazione, che fu l'anni passati in la città di Siracusa, si fecero molti caverni, e guasti condotti e saie, dove soliano andare le acque a li mulini del territorio di detta città, e detti mulini non macinano; ed è necessità della città mandare a macinare a li mulini di Avola, Melilli ed altre terre.....

» Vi diciamo e comandiamo *expresse*, che dobbiate permettere e lasciare prendere » a detta città di Siracusa seu cittadini dell'acqua di cotesto vostro territorio di Sortino, per condurla ne' suoi mulini, e fare racconciare detti condotti o saie, *seu farne* di nuovo in qualsivoglia parte, e loco di esso territorio, che li fossero comodi, » e non dobbiate dare alcuno impedimento, sotto pena di fiorini mille. »

(2) Serie ragionata pag. 11.

Il Gaetani discorrendo di queste inondazioni dice così :

Nel 1558 il fiume di Sortino accresciuto da nuovi torrenti, soverchiò le sponde, traboccò nell' Anapo, ed allagando tutta la nostra campagna, trasse seco dodici mulini, e quante altre case e capanne gli si fecero incontro.— Gaetani annuali di Siracusa tom. 2.

E la verità stessa risulta delle lettere viceregie del 1 marzo 1570 che sono state prodotte dal demanio.

» *Philippus etc. Fuit nobis exhibitum et praesentatum memoriale quoddam tenoris sequentis videlicet* — Illmo ed Eccmo signore — Li spettabili giurati della città di Siracusa fanno intendere all' E. V. qualmente per la quantità delle acque e chine, che » successero negli anni passati, si tirarono tutti i mulini della detta città; e perchè » li patrui erano poveri, e non potevano quelli riedificare per la grossa spesa, che » vi volca, e per levare detto grosso interesse, che patiano li cittadini per andare a » macinare ne' mulini delle città estere convicine, fu bisogno detta Università soggiogare gl' introiti di quella, per riedificare parte de' mulini, e con tutto che non sieno » sufficienti detti mulini macinare lo bustabile di detta città ec. ec. »

(3) Serie ragionata pag. 12.

non avendo come provvedere altrimenti agli urgenti bisogni di quella popolazione, avea dovuto, dopo lunghissime discussioni, e reiterate istanze del Senato, approvare nel 1574, suo malgrado, il progetto (1).

2. Un secondo argomento i contendenti deducono dal Consiglio civico tenuto in Siracusa nel 1564, onde provvedere alla spesa di quattromila scudi, ch' erano necessari alla ristorazione de' mulini. Ma questo Consiglio dimostra ancor più la verità della mancanza de' mulini di Siracusa, dappoichè non parla, se non di quelli, che distavano 7, 9 e 10 miglia dalla città (2).

3. L' approvazione del precedente Consiglio, fatta per lettere viceregie degli 11 ottobre del medesimo anno 1564, costituisce, per lo scrittore della stampa del demanio, altro argomento, che la città di Siracusa fosse provveduta di mulini. È questo un mirabile raddoppiamento di enti, mentre l' approvazione non fa, che validare le cose stabilite nel Consiglio, e niente altro. Ma se il Consiglio si riferisce ai mulini di Tiddino, Carancino e Matteo-Ponzio, le lettere di approvazione non possono riferirsi, che a' mulini medesimi (3).

4. La rappresentanza poi del 10 marzo 1570 fa cenno della spesa impiegata nella ristaurazione di que' mulini, e conchiude con pregare il Governo a provvedere, che i nativi di Sortino e di Ferla non turbassero i meati conducenti le acque ai suddetti mulini (4). Ma questi

(1) Serie ragionata pag. 12.

(2) Questo consiglio è quel medesimo, sul quale caddero le lettere viceregie degli 11 agosto 1564 dirette al marchese di Sortino; ed il difensore contrario ne ha fatto due documenti diversi. Eccone il tenore:

» Avendosi da noi tenuto consiglio *more solito* in questa città nel mese di junio » prossimo passato, e per quello conchiuso ed accordato, atteso che li mulini nel » ritorio di questa città non possono macinare per la inondazione degli anni passati, » e bisogna per acconciarli la somma di scudi quattromila, che si pigliassero detti » denari giusta la forma della bolla. »

(3) » Corroborando e validando detto precalendato consiglio, e tutte le cose in quello » contenute, *dummodo*, che li patrui de' mulini abbiano da ricattare dette soggioga- » zioni nel termine di dieci anni. »

I mulini dunque erano quelli de' particolari, e non della città.

(4) » Li Spettabili giurati della città di Siracusa fanno intendere a V. E. qualmente

mulini, il ripetiamo, erano quelli di Tiddino, Carancino e Matteo-Ponzio; e non sappiamo persuaderci come si vogliano confondere questi mulini, distanti 7, 9 e 10 miglia dalla città, con altri, che non esisterono mai presso la Città medesima; nè di loro fanno alcun cenno gli atti e gli storici.

5. Le lettere viceregie poi del 21 marzo 1570, che in conformità alla proposizione del precedente Consiglio, proibirono di distornarsi le acque, null'aggiungono alla prova nascente dal Consiglio, cui si rimettono (1).

Concludiamo dunque, che dagli atti contrari non sorge affatto la prova, che de' mulini esistessero in Siracusa pria che Pietro Gaetani avesse innalzato quelli, che ora sono in Galerme. Non si può dunque ritenere come a menzogna ciò, che si disse nell'atto del 1576, che Siracusa fosse priva di mulini, mentre in fatto la era, e la sarebbe tuttora, senza i mulini di Galerme.

» per la quantità delle acque e chine, che successero negli anni passati, si tirarono
 » tutti i mulini della detta città; e perchè li patrui erano poveri e non potevano
 » quelli riedificare per la grossa spesa che vi volea, e per levare detto grosso inte-
 » resse, che patiano li cittadini per andare a macinare ne' mulini delle città e terre
 » convicine, fu bisogno detta Università soggiogare gl' introiti di quella, per riedifi-
 » care parte de' mulini, e con tutto che non sieno sufficienti detti mulini a macinare lo
 » bastibile di detta città, i cittadini delle terre di Sortino e della Ferla impediscono
 » l'acqua, che si è di questi mulini, che serve alla macina di quelli.....
 » onde per evitare tale inconveniente, hanno ricorso all' E. V. e quella supplicano,
 » si degni restar servita provvedere ed ordinare, che si abbiano da promulgare banni
 » nelle terre suddette, che nessuno dei cittadini abbiano a divertire dett'acqua dalli
 » soliti suoi meati, seu condotti. »

(1) » Vi ordiniamo acciocchè non si venga ad impedire li corsi di dett'acqua
 » per li mulini, far promulgare banno pubblico tanto in quella città di Siracusa, come
 » in Ferla, che nessuna persona presuma nè osi divertire, nè in quelle abbiano da far
 » prese seu condotti sotto pena di once 50 applicabili al regio fisco per ogni con-
 » travventore, acciocchè non venghi a mancare la detta acqua, per mettere in necessità
 » di fame questa città, che tanto importa al servizio di S. M. e di questo fisco. »

VERITA' SECONDA

Le acque sorgenti nel territorio di Cassaro, e nell'altro di Sortino apparteneano a Pietro Gaetani.

Per le concessioni ottenute dagli augusti sovrani della Sicilia, e di che abbiamo rapportato la storia nella serie ragionata de' fatti, le acque tutte del territorio di Sortino e di Cassaro, si apparteneano alla famiglia Gaetani, che allora riuniva in se i due territori (1). Nè è vero, che queste acque appartenessero all' Anapo: abbiamo dimostrato, che il fiume di questo nome deriva dalle fonti Ciani, o siano Pisma e Pismotta, che distano non più di due miglia dal gran porto di Siracusa. Nè pensano altrimenti Cavallaro e Delmasse, i quali riferiscono, che le

(1) Lo intero tenimento di Cassaro, e quello di Sortino limitrofo furono posseduti sino al 1774 dalla famiglia Gaetani: quando, per la morte di Ottavio, vennero le due baronie divise, essendo appartenute quella di Cassaro al principe di Spaccaforno, ed a Blasco Gaetani quella di Sortino, con li mulini di Galerme, con le acque, e sue appartenenze. La decisione relativa, poi confermata dal Re, per trattarsi di materia feudale, fu la seguente:

» Iesus — Facta relatione E. S. — Stante supplicatione animi declaratoria Ill. principis Hypicae-fundi, quae a nobis visa suatur, literae manutionis possessionis, » ad instantiam ejusdem Principis redactae, sub die 9 februarii 1774, quo ad statum » et terram Sortini, feuda, membra et pertinentias suas universas, sicuti quo ad molendina Galerme, cum aquis, aquarum cursibus, suisque universis pertinentiis, non » stent, nec ullum sortiantur effectum; sicuti non stent quo ad melioramenta et aggregata dictis statui Sortini et molendinis, juxta actum aggregationis de anno 1643. »

Sulla pretesa del medesimo istante per il principato di Cassaro fu deciso:

» Literae manutionis possessionis principatus Cassari, feuda et pertinentias suas etc. stent, suumque sortiantur effectum etc. »

E sulle dimande di Blasco Gaetani marchese di Sortino.

» Literae manutionis possessionis ad instantiam Ill. D. Blasci Caetani de die » 3 novembris 1774 revocentur quo ad melioramenta et aggregata statibus Cassari » et monasterii. Non revocentur vero quo ad statum Sortini, et molendina di Galerme, » ac ad benefacta et melioramenta in dictis statu et molendinis di Galerme. »

Questa decisione fu indi approvata dal Re per rescritto del dì 9 maggio 1776.

Vedi Antonino Napoli giustificazioni della causa Spaccaforno e Gaetani.

acque derivanti da Cassaro, Buscemi, Palazzolo, e Cufari costituiscono un principio di fiume, pria che si arricchissero delle altre acque del territorio di Sortino (1).

Marvuglia distinguendo i due fiumi, l'Anapo e quello di Sortino, conferma che il primo ha la sua origine da Pisma e Pismotta, comunque volgarmente l'uno e l'altro si confondessero (2). E Fiorelli, che ne fece la misurazione in tempo di està, aggiunge che le acque derivanti da Cassaro, Buscemi, Palazzolo e Cufari non giungano, ne' tempi estivi, al territorio di Sortino (3). Diceva dunque il vero Pietro Gaetani, quando distinguendo le acque derivanti da Cassaro, ciò sono le acque del fiume di Sortino, da quelle dell'Anapo, obbligavasi di condurle sino a Galerme.

Nè si oppone a questo la circostanza di avere egli ottenuto, nel 1579, dalla regia Corte i salti delle acque, che doveano animare i mulini di Galerme: giova quì ripetere ciò, che abbiamo già detto, che il dritto del salto si dovea per la permissione d'innalzare un mulino, sia che le acque pubbliche o private il movessero. Le consulte del Tribunale del Patrimonio del 1793 fanno sicura testimonianza del nostro assunto (4).

Venendo poi alle altre acque sorgenti nel territorio di Sortino, que-

(1) Ved. qui sopra pag. 4.

(2) » Questo fiume (di Sortino) non saprei (egli dice) se dal monte Timpriade, Timpri » una volta fu chiamato; poi, perchè si unisce all'Anapo, che ha la sua origine da un » fonte e da diverse sorgive, così i Siracusani, l'un coll'altro confondendo, oggi tutti » Anapo lo chiamano. »

(3) Serie ragionata pag. 22.

Fazzello incorse nello errore comune, censurato da Marvuglia, che i due fiumi di Sortino ed Anapo ne avessero costituito un solo; ma questo era un errore volgare de' Siracusani: essendo certo, come osserva lo stesso Marvuglia, che l'Anapo derivi dalle fonti di Cieni o siano Pisma e Pismotta.

Questa verità poi sorge più luminosa da ciò, che ne attesta il Gaetani, rapportando le inondazioni del 1557 « Nel 1557 il fiume di Sortino accresciuto da nuovi torrenti, » soverchiate le sponde, traboccò nell'Anapo. »

Gaetani tom. 2, *annali di Siracusa*.

(4) Serie ragionata pag. 15.

ste, nascendo nelle terre proprie del Marchese, non possono appartenere, che a lui, come appresso completamente mostreremo.

Nè è vero, che le lettere viceregie degli 11 agosto 1564 e 21 marzo 1570 parlino delle acque private del Marchese, di Argentovivo, Imprimo, Guccione, Ruggio, e Bottiglierie, ma di quelle del fiume di Sortino. Non possiamo contrastare, che le acque esuberanti dal fiume, in tempo d'inverno, fossero servite ad animare i mulini di Tiddino, Carancino, e Matteo-Ponzio; ma altre erano le acque del fiume, ed altre le acque private del Marchese. Nè dovete dimenticare, che sebbene le acque esuberanti dal fiume fossero servite ad animare que' mulini, pure, per le precitate lettere, non si permise a' loro proprietari di fare nuovi scavi nel territorio di Sortino, onde non rendersi più pesante la servitù (1).

Ma queste acque tutte, quì s'insorge, ne' passati rimotissimi secoli s'immettevano negli antichi acquidotti Siracusani, e giungevano a Tica ed Acradina.

E sia pur vero ciò, che ne dice il Fazzello; ma ciò avveniva prima della guerra Attica, e poi gli acquidotti furono tutti distrutti, e perdettero la loro destinazione, come la perdettero tutti gli altri acquidotti, che portavano le acque del Monte Lepa, di Caciparo oggi Cassibili, e di Cardinale, per servizio di quella vastissima città. Ma i tempi cambiarono; gli acquidotti sparirono e con essi quelle immense città; e di loro non resta, che il nome storico, e la meraviglia de' popoli, ed un'ombra sola dell'antica grandezza in Ortigia, ch'è la presente miserabile Siracusa. Diremo che tutti gl'immensi spazi, occupati da queste città vastissime, si appartengano oggi al demanio; ed a lui ancora si appartengano le acque tutte, che ivi scaturiscono, per avere formato un tempo la sede di quelle? Dio non voglia che valgano sì strani principj, per non vedere cadute nella miseria infinite famiglie, e tutto ridotto nelle mani del fisco, con danno certo dell'agricoltura! (2).

(1) Serie ragionata pag. 11.

(2) Mostreremo qui appresso come si possano acquistare i beni del demanio, quando abbiano perduto la loro destinazione.

Le acque di Guccione , Argentovivo , Ruggio , Imprimo , e Bottigliera si condussero nel territorio di Siracusa per opera, ed a spese di Pietro Gaetani.

Dovendo seguire l'ordine della difesa contraria, siamo astretti a ripetere, nostro malgrado, le cose istesse.

Pietro Gaetani promise di portare sino a Galerme le acque, le quali se pure una volta fossero andate a Tica ed Acradina, non vi erano più andate sin da rimotissimi secoli. Per far questo dovea ricercare e disotterrare gli antichi acquadotti, e ristorarli, ed estenderli con nuove opere per altri undici miglia: il che promise, ed eseguì (1).

Le lettere viceregie degli 11 agosto 1564 e 21 marzo 1570 parlano de' mulini Tiddino, Carancino, e Matteo-Ponzio, che distavano da Siracusa 7, 9 e 10 miglia (2), nè in Galerme era ombra di mulini; nè eranvene attorno a Siracusa. Tutti altri esistenti nel territorio di Siracusa erano stati abbattuti dalle inondazioni del 1557; e questa città, senza l'opera di Pietro Gaetani, sarebbe stata ridotta a trovare un meschino rimedio ne' centimoli, a caro prezzo offertile da Paralta (3).

Pietro Gaetani promise dunque cose verissime per quell'atto de' 1576, e le adempì tutte.

VERITA' QUARTA

Per condurre le acque sino a Galerme, ed ivi fabbricare i mulini, furono necessari molti anni di tempo, ed una ingentissima spesa.

La restaurazione degli antichi acquadotti siracusani, che percorrono uno spazio di quattordici miglia circa; e la costruzione de' nuovi per altri undici circa, e lo innalzamento di otto mulini in Galerme, dovettero

(1) Serie ragionata pag. 15.

(2) Serie ragionata pag. 10 e 11.

(3) Serie ragionata pag. 12.

costare una ingentissima spesa a Pietro Gaetani e di lui successori; ed abbiamo qui sopra dimostrato, che la spesa non fu minore di onze 28500, oltre quella di riparazione, nella circostanza de' tremuoti del 1693, e quella de' giudizi sostenuti, e l'altra ancora della giornaliera manutenzione (1).

Nè è vero, che gli antichi acquidotti, che partono dal territorio di Sortino, giungessero sino a Galerme. Questi acquidotti portavano le acque sino a Tica ed Acradina, e Pietro Gaetani, per condurle sino a Galerme, dovette costruirne de' nuovi, per lo spazio di altri sei miglia, oltre quelli costruiti nel suo territorio. Altri acquidotti, è vero, erano in quelle contrade, per portare le acque a Tica ed Acradina ed a Neapoli, ma questi eran tutti altri di quelli di Sortino. Di loro alcuni conducevano le acque del monte Lepa oggi Crimiti, altri quelle del fiume Caciparo, altri quelle del fiume Cardinale. Però le acque di Ruggio, Imprimo, Bottigliera, ed Argentovivo, e quelle del fiume di Cassaro scorrono per quegli acquidotti, che partendo dal territorio di Sortino passano sotto Belvedere, e giungono sino a Galerme (2).

(1) Qui sopra pag. 53.

La verità della spesa, fatta da Pietro Gaetani, è altresì attestata da Gualtieri, scrittore riputatissimo delle cose di Sicilia, il quale così disse :

» Magnifici operis aqueductus Siracensis, antiquum eorum opulentiae posthumum
» monumentum vidimus quadrato saxo XXm pass. Sortinum usque excedens, per quos
» ex amne Bottigliera, per limpidos Sortini fontes, aqua Siracensis influit, cujus tubae
» diu obstructae, impeditaeque aquarum ubertatem Siracensis adimerant. Donec Petrus
» Caetanus Sortini dynastes praeclaro in illam urbem amore, aere suo quinquaginta-
» quinque millium philippicarum eos purgavit, pristinoque nitore restituit. Unde Ill.
» Sortini Marchionibus annui redditus MMD philippicarum cessere. »

Gualt. ad antiquas tabulas Siciliae animadvers. Edit. Messanae 1625, pag. 119, lit. C D.

(2) A chiarire queste verità storiche, non possiamo far meglio, che valerci dell'autorità dello stesso Fazzello, che il contrario scrittore ha invocato in sostegno del suo argomento.

Cominciando egli a parlare de' condotti delle acque del monte Lepa, ovvero Crimiti, scrive così:

» E quel paese, dov'eano edificate queste due parti della città, cioè Acradina e Tica,

E l'atto del 1576 niente contraddice le cose, che abbiamo rapportato. Pietro Gaetani non disse, che avesse dovuto fare di nuovo tutti i con-

» è volgarmente oggi detto Terracati, il quale paese essendo povero di acque, vi fu
 » condotta per ingegno e potere de' Siracusani, con acquidotti sotterranei, come si fa
 » oggi, i quali erano forati a basso, quanto era alta la statura di un uomo di giusta
 » misura.

» Ed acciocchè l'acqua non avesse impedimento alcuno, e che per tutta la città fosse
 » comodo il tirar dell'acqua, furono fatte in diverse strade molte bocche ad uso di
 » pozzi. Ed i nomi de' luoghi, dove si attingono dette acque, sono questi: verso mez-
 » zogiorno è Trinila, Carelmo, e Paradiso; verso settentrione è Targiani, Targia, Bosco,
 » e Targetta. Ma d'onde abbiano principio queste acque non si sa certo, benchè molti
 » credano per congettura, ch' elle *labbiano nel monte Crimiti*, ma elle vi son condotte
 » con sottile artificio, ed i fonti sono stati chiusi con bellissima maestria ed industria. »

Fazzello dec. 1, lib. 4, cap. 1, pag. 320 edizione di Palermo.

Segue il Fazzello a ragionare degli altri acquidotti, che vengono da Sortino, come appresso:

» Ma le altre acque, che si conducevano per via di *acquidotti murati* di calcina e
 » mattoni, benchè i luoghi oggi abbiano perduto il nome, tuttavia e' non è però dif-
 » ficile il sapere, dov' elle avevano principio, e d'onde, ed in che modo elle venivano,
 » vedendosi ancor oggi una gran parte di quelli essere in piede. Perocchè quasi venti
 » miglia lontano da Siracusa verso ponente è una grandissima valle, la quale in un
 » cantone di una rupe scoscesa ha un castelletto chiamato Sortino, ed è nuovo. »

Qui segue a parlare degli acquidotti, che vengono da Sortino.

Fazzello *ibidem* pag. 320 e 321.

Passa poi a Neapoli, e discorre del teatro, ch' era grandissimo e bellissimo, ed aggiunge che « avea nella parte, che guardava verso Tica un fonte, che veniva per
 » condotti sotterranei cavati con bellissimo artificio, la qual fonte avendo perduto il
 » primo nome, si chiama saracinescamente Garelme, che in lingua nostra vuol dire
 » buco di acqua, ed oggi con voce corrotta si chiama Galerme. »

Fazzello *ibidem* pag. 323.

È questo quel fonte di Galerme, che come sopra ha detto, è una delle 7 bocche, che per condotti sotterranei ricevono le acque dal monte Lepa, o sia Crimiti. Ed altrettanto conferma il Mirabella. *Antichità di Siracusa*.

» Questo monte (Lepa), egli dice, oggi si chiama Crimiti, nel quale si ha l'origine
 » delle acque, che con incredibili artificiosi meati si condussero in Siracusa..... E
 » perciò oltre le altre acque, che vi condussero i siracusani (a Tica ed Acradina) vi
 » portarono queste del monte Lepa, che per un solo acquidoccio vennero unite sino
 » all'entrata di Tica, ma poscia in molte braccia si dividono, adacquando quasi per
 » tutto queste due città, delle quali braccia oggi sette ne appariscono: due sono le

dotti, ma volle la facoltà di scavare gli antichi, sgombrarli dalle materie, sotto le quali da rimotissimi secoli giaceano sepolti, ristorarli, e valendosi di quelli, che gli fossero stati servibili, supplirvi quello spazio necessario dalle sorgenti sino alla loro bocca, e poi da Belvedere, dove giungevano gli antichi acquidotti, sino a Galerme, luogo in cui doveansi innalzare i mulini. Di grazia, o Signori, quali menzogne campeggiano in questo atto? Non è tutto vero quel, che allora disse Pietro Gaetani? Non dovette egli scoprire gli antichi acquidotti, sgombrarli, ristorarli, rappezzarli in quei luoghi, e supplirvi non meno di altri 11 miglia di nuovi condotti? Lo scrittore contrario immagina il fatto a modo suo, per dedurne la conseguenza, che l'atto del 1576 mancasse di causa; egli vi attribuisce molte menzogne, che poi in fatto non sono, se non si vogliono col fatto scambiare le di lui visioni.

» acque della Targia, il terzo è la Targetta, il quarto l'acqua de' Colombi, il quinto l'acqua di Galerme, sesto l'acqua del Paradiso, e settimo il fonte di Tremila. »

Tavola 9, n. 196, fog. 198.

Tornando a Fazzello, dobbiamo aggiungere, che le acque dolci osservate nel porto minore di Siracusa, non erano certamente quelle di Sortino; ma com'egli stesso narra il Fazzello, erano derivanti dal fonte Paradiso. — Ibid. pag. 289.

E si è già osservato qui sopra coll'autorità dello stesso Fazzello, che il fonte Paradiso derivava dal monte Lepa.

Ma resta ancora a rapportare ciò, ch'egli scrive degli altri acquidotti, che portavano le acque a Neapoli.

» Tiravansi le acque ancora, segue egli, dal fiume Caciparo, come si può vedere » per gli acquidotti cavati nelle rupi, e murati con mattoni e calcina, dei quali ancor » oggi si vedono moltissimi frammenti, e pezzi veramente maravigliosi. Correanvi anche » le acque del fiume detto oggi Cardinale, ch'è 18 miglia lontano dalla città.... E » vi si conducevano per certi condotti cavati per 12 miglia dentro alle rupi, dov'era » stato fatto anche un ponte a questo fine, e di questi condotti si vedono le rovine » sino al giorno di oggi. » — Fazzello ibidem pag. 325 e 326.

Ecco dunque dimostrato, che il territorio intero delle antiche Siracuse era intersecato d'acquidotti, i quali partivano da diverse rimotissime contrade; e di questi non giungevano a Galerme, se non uno di quelli, che partendo dal monte Lepa o sia Crimiti, animava il fonte detto di Galerme! E dopo tutte le cose, che abbiamo avuto l'onore di rassegnarvi, ci si permetta ora una dimanda: tutte queste acque e tutti questi acquidotti, di cui si è discusso, si apparterranno dunque al demanio?

Ma queste non sono mie visioni, quì insorge il difensore contrario; io le lessi in Gargallo. Si è vero, ma Gargallo avea agognato alle acque del marchese di Sortino, per adacquare le sue terre nominate del Fosco, sottoposte ai condotti prossimi a Galerme; ed il marchese, con grandissimo sdegno del pretendente, erasi negato a dargliele. Ma tanto fece poi, e pregò il Gargallo, che le si ebbe dall'attuale marchese; il quale non prevedendo i vantaggi, che avesse dovuto cogliere il difensore contrario dalle di lui memorie patrie, gli fu generoso di favori e di compiacenze, dandogliele in fitto; ed il Gargallo ne ha tuttora il godimento, pagandone al Marchese la pigione di once 18 annue (1).

Nè alcun sospetto d'inganno sorge dall'essersi, da Pietro Gaetani, costruiti i mulini prima del periodo de' quindici anni, stabilito in contratto. Lo essersi affrettata l'opera, mostrerebbe lo impegno di lui, senza che per ciò si potesse arguire, che l'opera fosse meno importante di quella che fu, e quale tuttora si mostra. E gli atti pubblici fanno piena fede, come già abbiamo dimostrato, della ingente spesa impiegatavi da Pietro Gaetani (2); e si sarebbe ancora nella circostanza di valutarla, ove il vorreste.

Ma neppure è vero, che le opere tutte fossero terminate in tre anni circa. A 15 di agosto 1579 erano già terminati soli quattro mulini: di che fa fede l'atto del 3 ottobre 1579 in notar Ligonti, che cenna il difensor contrario (3). Indi Pietro Gaetani fece il quinto mulino, non sapendosi in quale anno: ma trovasene fatta menzione nel calcolo del patrimonio libero redatto alla di lui morte, che avvenne nel 1584.

(1) Gli atti di fitto sono nelle produzioni.

(2) Vedi qui sopra pag. 53.

Sta inoltre nelle produzioni un dispaccio viceregio del dì 15 febbrajo 1577, dal quale si vede, che Pietro Gaetani avesse ricorso al Governo, per astringere i maestri di Sortino a concorrere a quella grande opera.

(3) » Pro jure saltus (si legge in questo atto) quatuor molendinorum in dicto loco » unciam unam pro quolibet molendino a 15 die mensis augusti proximi praeteriti, » in quo molendina fuerunt posita in farina, quolibet anno de anno in annum, et sic » in perpetuum. »

Il sesto poi fu costruito da Cesare, figlio di Pietro; e questi sei mulini eppure bastando a' bisogni di quella popolazione, Cesare juniore, per sentenza del 31 marzo 1657, fu obbligato ad erigerne altri due, a compiere gli otto; ed infatti li eresse. Dal che possiamo dedurre la conseguenza, che i quindici anni, stabiliti nel contratto del 1576, per lo compimento delle opere, non bastarono: essendosi il sesto mulino costruito dopo il termine, e gli ultimi due dopo quasi due secoli dalla contratta obbligazione.

Resta solamente ad avvertire, che la proroga pe' salti di acqua, di che si fa cenno nel dispaccio del 13 settembre 1579, non si riferisce, come pretende il difensor contrario, per dedurne una contraddizione, ai quattro mulini, ch' erano stati già messi in moto a 15 di agosto dello stesso anno, ma agli altri due, pe' quali erasi ugualmente chiesto il salto dalla regia Corte. Ciò risulta dal contratto di obbligazione, che, a dì 3 ottobre 1579, fu da Pietro Gaetani, per procuratore, stipulato, in esecuzione del precitato dispaccio del 17 settembre dello stesso anno, nel quale si legge, che i quattro mulini erano già costruiti, e restavano a costruirsi gli altri due (1).

Consequenze dalle premesse.

L'atto del 1576 porta dunque impressi tutti i caratteri della verità, cui il difensor contrario ha preteso vanamente oscurare, perdendo l'opera ed il tempo.

La città di Siracusa era priva veramente di mulini. Le inondazioni del 1557 aveano abbattuto tutti i mulini di quel territorio, non restando, che i tre soli di Tiddino, Carancino e Matteo-Ponzio, assai distanti dalla città, ed insufficienti a provvedere a' di lei bisogni.

(1) » Promisit dictae Regiae Curiae, et successoribus in ea in perpetuum solvere » in hac civitate, et regia Secretia dictae civitatis pro jure saltus quatuor molendinorum constructorum in dicto loco, unciam unam pro quolibet molendino, a 15 die » mensis augusti proximi praeteriti, in quo molendina fuerunt posita in farina, et pro » reliquis molendinis duobus a die, quo fuerint posita in farina, in antea. »

Le acque di Cassaro erano di Pietro Gaetani, ch'era il proprietario di quel territorio, e dell'altro finitimo di Sortino; e di lui ancora erano le acque d'Imprimo, Ruggio, Guccione, Argentovivo, e Bottigliera. Il fiume Anapo, fiume pubblico e navigabile, il quale ha la sorgente dalle fonti di Ciani, ossia Pisma e Pismotta, è tutt'altro del fiume di Cassaro e di Sortino.

Gli antichi acquidotti Siracusani erano distrutti ed inadatti alla loro destinazione; e dovette Pietro Gaetani scoprirli, e ristorarli, e distenderli con nuove opere sino a Galerme.

Affrettò egli le opere, ma ciò fece accrescendo i mezzi e la spesa; e pure non giunsero a compiersi da' di lui discendenti, che dopo il termine stabilito. Nel 1579 non si misero in attività, che soli quattro mulini; ma le opere non erano compiute, bisognandone ancora altri quattro.

La spesa poi dovette essere ingente, e la fu, e l'abbiamo dimostrato; e non temiamo di farne altra volta la valutazione. Le opere sono lì; che si vedano, che si esaminino, che si metta a calcolo la spesa. Ma non si sottilizzi lo ingegno in cose di esistenza reale. A che diffaticarci in argomenti, laddove il fatto eloquentemente convince?

Se poi il demanio avesse desiderio di antichi acquidotti Siracusani, che imprenda a scavarne degli altri, di cui la storia ne offre i vestigi sotto il monte Lepa ossia Crimiti, sotto Belvedere, e di qua de' fiumi Caciparo, e Cardinale. Ma lasci in pace il buon successore di Pietro Gaetani, il quale, se oggi ricava una rendita da que' mulini, questa gli è costata assai cara, e ne ha pagato il prezzo con gravissimi stenti.

§ 3.

La stipulazione del 1576 intervenne sopra cose suscettive di contrattazione (1).

Pietro Gaetani, per l'atto del 1576, assumeva l'obbligo di condurre

(1) Stampa contraria pag. 67.

a Galerme le acque di Cassaro e Sortino; e il potea, perchè queste acque, sorgendo ne' suoi territori, eran sue. Le acque dell'Anapo, fiume pubblico e navigabile, sono tutte altre: queste veramente al demanio si appartengono; nè intendiamo contrastare il di lui pacifico possesso.

Gli antichi acquidotti però non sono nè regi, nè demaniali. Questi furono fatti da' Siracusani, e per servizio della Comune di Siracusa. E se, come a monumento di antichità, si volessero riguardare, rimanendo addetti all'uso, cui sono essenzialmente destinati, il Governo non può pigliarli per se; ma può solamente impedire, che fossero demoliti o degradati. Nè altrimenti ha ordinato il Re, pel decreto del 13 maggio 1822 (1).

Non è vero dunque, che quell'atto fosse versato sopra oggetti appartenenti al demanio; il che ora legalmente dimostreremo. Dritto Romano

Cominciando dal dritto universale, osserviamo, che fiume era quel corso *pienissimo* di acque, che per la sua grandezza e per la opinione comune, dal rivo distinguevasi (2).

I fiumi alcuni erano perenni, ed altri torrenti; i primi eran quelli, di cui le acque incessantemente correano; e degli altri nel solo inverno (3).

Di loro poi eranvene e pubblici e privati (4); i pubblici non erano,

(1) Art. 2 del R. D. del 13 maggio 1822. » È vietato eziandio di demolire, o in » qualsivoglia modo degradare, anche *ne' fondi privati*, le antiche costruzioni di pubblici edifizj, come sono i templi, le basiliche, i teatri, i ginnasi, del pari che le » mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ed altro. »

(2) » *Flumen a rivo magnitudine discernendum, aut existimatione circumcolentium.* »

L. 1, ff. de fluminibus et ne quid in flumine publico.

(3) » *Item flumina quaedam sunt perennia, quaedam torrentia. Perenne est quod semper fluit; torrens est quod tantum hyeme fluit.* »

L. 1 ibidem.

(4) *Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non.*

L. 1 ibidem.

E Marciano non esclude, che de' fiumi alcuni fossero privati. Sed et flumina *pene omnia, et portus publica sunt.*

L. 4 ff. de rerum divis.

che perenni; avvegnachè perennemente dovessero prestar comodo ai cittadini, e per la sicurezza della *stazione* de' legni, e per la navigazione (1).

Laonde per fiumi pubblici dobbiamo intendere quelli perenni, che fossero adatti alla navigazione, e di sicuro ricovero; e non tutti i fiumi perenni indistintamente. Il che osserva lo Accursio nella glossa alla legge 1 ff. de fluminibus, noverando, per modo di esempio, tra' pubblici il Reno e l'Adice, fiumi ambidue navigabili (2).

Tutti altri fiumi erano dunque passivi di proprietà privata, o perenni o torrenti fossero; come privati erano i fonti, i rivi, e le acque tutte estive o cotidiane (3).

E veramente, che pubblici non fossero tutti i fiumi perenni, ma quelli soltanto navigabili ed adatti alla stazione delle navi, il dimostra il complesso di tutti quei titoli del digesto, che comprendono gl' interdetti sulla materia; dappoichè quelli, che riguardano i fiumi pubblici, non hanno di mira, che la navigazione, ed il sicuro stare de' legni: tali sono i titoli del digesto 1° *de fluminibus, et ne quid in flumine publico, ripave ejus fiat, quo pejus navigetur*; 2° *ne quid in flumine publico, ripave ejus fiat, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit*; 3° *ut in flumine publico navigare liceat*; 4° *de ripa munienda*.

Ed allo incontro gli altri interdetti, che formano oggetto de' seguenti titoli 1° *de aqua quotidiana et aestiva*, 2° *de rivis*, 3° *de fonte*, non ri-

(1) » Non autem omne, quod in flumine publico, ripave fit, coercet Praetor, sed » si quid fiat, quo deterior statio et navigatio fiat. Ergo hoc interdictum ad ea tantum flumina publica pertinet, quae sunt navigabilia; ad caetera non pertinet. »

L. 1 ff. de fluminibus et ne quid in flumine publico.

» Stationem diximus (segue lo stesso giureconsulto Ulpiano) a stando. Is igitur locus demonstratur, ubicumque naves tuto stare possunt. »

L. 1 ibidem.

(2) Publicum est quod perenne est, ut Rhenus et flumen Adicis.

Glossa ad § 4, L. 1, ff. de fluminibus.

(3) Flumina quaedam publica sunt, quaedam non.

L. 1 ibidem ff. de aqua quotidiana et estiva ff. de fonte.

guardano, che le acque private, ed il sistema delle servitù. Dal che i giureconsulti hanno sicuramente dedotto la massima, di potersi acquistare da' privati i fiumi perenni, che non fossero navigabili, o adattati alla stazione (1), come stranieri a' riguardi di utilità pubblica, che fanno oggetto de' primi interdetti.

(1) » Non enim (così il Connano) omne flumen perenne publicum est, cum multa » sint perennia, quae sunt privatorum. »

Connanus Com. juris civilis tom. 1, lib. 3, cap. 3, pag. 151, col. 1, L. B.

» Sunt enim quaedam privata flumina (il Cujacio) omnia pene flumina publica sunt: » ideo ait *pene* quia quaedam sunt privata. »

Cujacius Comm. tom. 7, pag. 443.

» Flumina esse duplicia (Schneidevin) publica, et privata: publica dicuntur quae sunt » perennia, et perpetuo currunt, et sunt *navigabilia*, et ex quibus fiant navigabilia ut » Albis, Danubius, Rhaenus. »

Schneidevin Institut. lib. 2, tit. 1, § 2, n. 6, pag. 130.

» Regulae igitur (Pecchio) certae ad distinguendum rivum privatum, *licet perennem* » a publico illa ratio est principalis, quam adducit Ulpianus in L. 1, ff. de flumini- » bus: videlicet flumen a rivo magnitudine discernendum esse, aut existimatione cir- » cumcolementium, videlicet opinione: nam licet principale requisitum ad cognoscendum » *publicum flumen sit perennitas*, attamen quia haec perennitas competit etiam rivis » privatis, ideo ad distinctionem eorum, ut unum ab altero discernatur, voluit Ul- » pianus dicere magnitudine, vel circumcolementium existimatione unum ab altero di- » stingui. »

Pecchius de aquaeductu lib. 1, cap. 7, quaest. 4, n. 1, 4, 6.

» Ad primum (A. Sande) quod attinet, actor probat lacum esse *perennem ac navi-* » *gabilem*, piscandi jus in eo, ab immemoriali tempore, cuius ex populo fuisse, eumque » habere varios exitus in alia flumina publica. Quae notae sunt fluminis publici. Nam » Ulpianus ex Cassi sententia flumen definit publicum quod perenne est. Et Marcia- » nus ait flumina pene omnia esse publica. Si pene omnia, ergo id regulare ac ge- » nerale est. Unde ex sola perennitate doctores *praesuntive* colligunt flumen esse pu- » blicum, illique *probandi onus* incumbere, *qui contrarium asserit*, ut docet..... »

A. Sande decis. aureae lib. 5, tit. 2, definit. 2, pag. 118,

» Privatum flumen (Pietro Müllero) tribus modis fieri 1° si in fundo privato ortum » habeat 2° concessione Principis 3° consuetudine et praescriptione. »

Mülleri additiones ad Struvium tom. 3, exercit. 45, cap. 83, not. B.

» Quamvis (De Luca) *cuiuslibet privato comunis sit fluminum*, seu lacuum, aliarumque » aquarum in publico solo existentium usus pro molendinis, sive edificiis, vel pro

In conferma di che è degno di osservazione, che nella legge 1 medesima *ff. de fluminibus, et ne quid in flumine publico § non autem* è dichiarato, che quello interdetto non mirasse se non alla tutela della navigazione, e del ricovero de' legni: *non autem omne, quod in flumine » publico, ripave fit, coerces Praetor, sed si quid fiat, quo deterior statio, et navigatio fiat.* » Ed aggiunge non doversi lo interdetto estendere a' fiumi non navigabili: « *Ergo hoc interdictum ad ea tantum flumina » publica pertinet, quae sunt navigabilia, ad caetera non pertinet.* »

E la legge seconda del medesimo titolo non proibisce di condursi le acque dal fiume pubblico, purchè il Senato o lo Imperatore nol proibissero, e purchè le acque non fossero ad usi pubblici destinate: *quominus publico ex flumine ducatur aqua nihil impedit, nisi Imperator aut Senatus vetet: si modo ea aqua in usu publico non erit.* Solamente la proibizione assoluta per quella legge si ferma a' fiumi navigabili, ed a quelli, che concorressero a renderne altri navigabili: *Sed si aut navigabile est, aut ex eo aliud navigabile fit, non permittitur id facere.*

Chi non vede dunque, che il rigore del dritto Romano fosse stato pe' soli fiumi navigabili, e non mai per tutti i fiumi perenni indistintamente?

È un bel dire del difensor contrario, e del Consiglio di Noto, che ne copiò le parole, che qualunque fiume perenne fosse stato incapace di proprietà privata, mentre le parole di quelle leggi suonano chiaramente tutt'altro: *Ergo hoc interdictum ad ea tantum flumina pertinet, quae sunt navigabilia; ad caetera non pertinet* (1).

Che poi le acque sorgenti nelle terre particolari, che i fonti, e i rivi fossero stati suscettivi di proprietà privata, non è lecito ragione-

» hortorum, ac pratorum irrigationibus, ut preoccupantis potior conditio sit, alterius » tamen usu, vel industria non impeditis, juxta varios locorum, ac regionum mores, » in navigabilibus tamen, vel quae alteri navigabili deserviant, sive aliam habeant pu- » blicae causae rationem, id non conceditur, ideoque juris regalis censentur. »

De Luca in summa regalium n. 129.

(1) L. 1 ff. de fluminibus.

volmente dubitarne. Gl' interdetti *de aqua quotidiana et aestiva, de rivis, et de fonte* (1) ne prestano il più sicuro argomento; dappoichè per quelli non si provvedesse, che alla proprietà, ed al godimento delle acque private (2). Ed il titolo istesso di quelli mostra, che di acque perenni ivi si discorresse: non potendo essere, che perenne l'acqua *quotidiana, ed aestiva*. E la legge 6 Cod. de servitut. garentisce a' particolari l'uso delle acque proprie; « *Praeses provinciae usu aquae, quam ex fonte juris* » *tui profluere allegas, contra statutam consuetudinis formam carere te non* » *permittet: cum sit durum et crudelitas proximum ex tuis praediis aquae* » *agmen ortum, silientibus agris tuis, ad aliorum usum, vicinorum injuria* » *propagari.* »

E l'altra legge 21 ff. de aqua pluvia arcenda rispetta la proprietà delle acque in colui, nel fondo del quale sorgessero, sebbene poi andassero, a sgorgare nel fondo alieno: *si in meo fundo aqua erumpat, quae ex tuo fundo venas habeat, si eas venas incideris, et ob id desierit ad me aqua pervenire, tu non videris vim fecisse* (3).

Era pertanto comunemente ricevuta la massima presso i Romani, che le acque, sorgenti nel fondo del privato, facessero parte di quello; e però fossero di libera ed assoluta proprietà del privato medesimo (4).

(1) Dig. lib. 43, tit. 19, 20 et 21.

(2) » *Quae hactenus (osserva Eneccio) proposita sunt interdicta ad res sacras, publicasve pertinent. Sequuntur quaedam ad res privatas.* »

Heinecc. in pandect. lib. 43, tit. 16.

(3) Concordano le leggi 4, Cod. de servitut. e L. 8, ff. de aqua pluvia arcenda.

(4) » *Item (Cepolla) flumen privatum dicitur quando esset in dominio unius tantum, puta, quia incipit ex fonte, qui in agro suo oritur, et iscurrit per sua praedia usque ad flumen publicum vel mare.* »

Caepolla tract. de servitut. praed. rust. cap. 32.

» *Aqua (Pecchio) quae oritur in fundo privato, cujus est fundus, ejus est aqua.* » *Hinc ad sui libitum potest de ea disponere.* »

Pechius de aquaeduct. lib. 1, cap. 6, quaest. 6, n. 1,

Idem ibidem cap. 2, de divisione aquarum n. 15, 16, 17.

» *Ex pluribus tamen (Gobbio) privatum esse flumen dignoscitur, et primo origine, quia nempe ortum habeat in fundo privato, ut ex juribus ibi allegatis probant.* »

Gobbius tract. de aquis quaest. 3, n. 4, 5 et quest. 7, n. 31.

E veramente non si potrebbe ragionevolmente concepire, che l'acqua nascente nel fondo mio, potesse ad altri appartenere: tutto ciò che è nelle viscere di quello, dev'esser mio, per esserne mia la proprietà; ed il pubblico bene esige, che ciascuno conservi, senza diminuzione alcuna, quella proprietà, che le leggi civili gli garentiscono (1).

Dritto feudale

Erano questi i principj del dritto universale, che regolavano la materia e l'universo. Ma sopraffatto dipoi lo imperio Romano dalla sua grandezza, le leggi più sagge non bastarono a preservarlo dalla ruinosa caduta, cui aveanlo successivamente forzato una moribonda repubblica, un'anarchia generale, un militar governo, uno impero duro, un orgoglioso dispotismo, una debole monarchia, una corte stupida, ignorante e superstitiosa. Pare che i Romani non avessero conquistato il mondo,

» Quoniam aquae (il Cardinal De Luca) dicuntur ejus, in cujus territorio scaturiunt. »

De Luca de servit. ad materiam aquarum disc. 39, n. 2.

» Sic sane (Novario) nulli dubium esse poterit aquam, et aquae fontem sponte sua et natura sua in meo agro scaturientem, meam ac propriam quidem esse. »

Novarius quaest. forens. part. 1, quaest. 109, n. 13.

» Nihilominus (Vivio) aquam fore alicujus probatur facile ex eo, quod ea nascatur, scaturiatque in suo praedio, et consequenter illius propria esse censetur aqua ipsa, in cujus fundo fontem, originem, et cursum habet. »

Vivius dec. 411, n. 16.

» Primum dixi (Cancerio) negari non posse dictam aquam esse dicti Valls, cum in suo nascatur. »

Cancer. variar. resolut. part. 3, cap. 4, n. 230.

Concordano:

Vesembec. cons. 197, n. 21.

Menoch. de retinend. remed. 6, n. 64.

Ripa in L. quominus digest. de flum. n. 1 et 25.

Salicet. in leg. aquam ff. de servit.

Valenzuol. cons. 100 n. 12.

Vincent. De Anna allegat. 68, n. 1.

Menoch. cons. 1125, n. 11.

Giurba observat. 60, n. 5.

Thesaurus dec. 45.

(1) Montesquieu spirito delle leggi tom. 3, lib. 26, cap. 15.

se non per indebolirlo, e lasciarlo senza difesa in balla de' barbari. Le nazioni Gotiche, Getiche, Saracine e Tartare a vicenda gli oppresero; e poco appresso i popoli barbari non ebbero a distruggere, che altri popoli barbari (1).

Fu allora, che dilacerata a brani la potenza politica, e quasi dispersa per le varie parti di un corpo disunito, le ragioni ed i titoli delle prerogative sovrane furono impunemente da' privati usurpate, e si confusero le competenze tutte delle giurisdizioni e de' dritti.

Tuttavia dalle rovine del Romano imperio, dopo lenti e successivi progressi, apparve per l'Europa tutta lo spettacolo imponentissimo delle leggi feudali, che dando a più persone sulla cosa medesima diversi generi di signoria, produssero beni e mali senza numero (2).

E se altrove queste istituzioni erano surte progressivamente, furono esse da Principi Normanni introdotte in Sicilia compiute e formate. E Ruggiero le adattò in quello istesso apparato, e con le qualità istesse secondo ch'erano state altrove ordinate (3).

L'omaggio ed il giuramento di fedeltà faceano la base di ogni soggezione politica; ed a questo patto concedeano le terre dal Principe a' cittadini benemeriti, i quali obbligavansi alla prestazione di più servizi verso il concedente: il censo annuale; il servizio militare, ch'era la prestazione principale; il sussidio per riscattare il signore, ov'ei fosse prigioniero, o per armare cavaliere un di lui figlio, o per maritare la figliuola. E rese poi ereditarie e perpetue le concessioni da temporanee, ch'erano nella loro origine, e resi appresso alienabili i feudi, previo il regio beneplacito, secondo la legge di Federico imperatore (4); e più largamente, e senza alcuna licenza, per l'altra susseguente del

(1) Montesquieu spirito delle leggi tom. 3, lib. 23, cap. 23, pag. 34.

(2) Montesquieu tom, 3, lib. 30, cap. 1, pag. 246.

(3) Circa la introduzione de' feudi in Sicilia all'epoca de' Normanni e non prima, si legga Di Gregorio, considerazioni sulla storia di Sicilia tom. 1, cap. 2, not. 43, pag. 108.

(4) Lib. 3, Constit. tit. 5 et seg. pag. 165 et seg.

re Federico (1) fu introdotto il relevio nel caso di successione, e in ogni altro caso di alienazione del feudo, pagavasi allo Erario la decima parte del prezzo. Ma i feudatari erano liberi dispositori delle cose loro concesse; ne percepivano le prestazioni e la rendita; e vi amministravano giustizia. E i Principi contenti di esigerne il giuramento di fedeltà, il censo, il sussidio, il relevio e la decima, non ritenevano sulla terra conceduta, che il solo dominio eminente (2); così che nelle convenzioni enfiteutiche i concedenti ritengono l'alto dominio, trasmettendo agli enfiteuti e loro successori il dominio utile (3).

(1) Cap. Volentes regis Friderici 28, pag. 61 et cap. 44, pag. 70.

(2) Pothier chiama questo un dominio di superiorità.

Trattato della proprietà pag. 210, capit. 1.

(3) Dumoulin definisce il feudo « benevola, libera et perpetua concessio rei im-
» mobilis, vel aequipollentis, cum translatione utilis dominii, proprietate retenta, sub
» fidelitate et exhibitione servitorum. »

Dumoulin ad cons. Paris, tit. 1, de' feudi n. 114.

» Per applicare questi principi al feudo (Goetzman) il signore conserva la proprietà
» primitiva *dominium proprietatis*, che i feudisti hanno chiamato *dominium directum*,
» e la detenzione effettiva *dominium possessionis*, che i feudisti hanno ancora chiamato
» *dominium utile*, è trasportato al vassallo. »

Goetzman droit commun des fiefs pag. 10.

In subditorum vero nostrorum feudis (è questa una ordinanza di Luigi, figlio di Filippo il bello di Francia, rapportata da Coppin) vel quae sunt sub eorum mero imperio, nil penitus, praeter eorum consensum emptionis, vel alterius voluntarii contractus titulo deinceps acquiremus.

Choppin de doman. Franc. lib. 1, tit. 7, n. 1.

Pothier: « Risulta dalla definizione della natura del feudo, che colui, il quale dà
» la cosa a questo titolo, ne ritenga la signoria diretta, e non trasferisca, che la si-
» gnoria utile a colui, cui egli la concede. La signoria diretta di una cosa conside-
» randa separata dall'utile, non consiste, che in una signoria di onore, e nel dritto
» di farsi riconoscere signore della cosa sua da coloro, che la possiedono. La signo-
» ria utile comprende il dritto di percepire tutta la utilità della cosa, goderne, usarne,
» e disporne a loro grado, col peso di riconoscere il signore diretto. »

Pothier trattato dei feudi pag. 259, p. 1, § 3.

» Rei autem, (Cujacio) per beneficium recte investitae, vassallus hanc habet pote-
» statem, ut tamquam dominus possit a quolibet possidente sibi quasi vindicare, et
» si ab alio ejus rei nomine conveniatur, defensionem opponere. »

Cujacius tom. 2, de feudis lib. 2, tit. 9, colum. 1242.

E veramente, la stessa legge di Federico Aragonese, che diede ampia facoltà ai baroni di alienare, conferma come in loro la proprietà risedesse concedendo, che in altri la trasferissero. « Absque permissione, » seu licentia celsitudinis nostrae feudum suum integrum, seu quotam » partem praedictam possit pignorarè, vendere, donare, permutare, et » in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quolibet alienationis » titulo transferre (1). » Nè altra potestà riservossi Federico, se non di esercitare la prelazione entro un mese, o di esigere la decima parte del prezzo: promettendo di non mai impugnare l'alienazione, se non si preferisse « Ita quod si infra mensem unum a die, quo ad notitiam no- » stram pervenerit, numerandum, feudum praedictum, vel quotam par- » tem pro dicto praedio non elegerimus emere, et praetium solvere, » ut praedicitur, venditio valeat, et sit firma, numquam per nostram » curiam infringenda (2). »

E come potrà dubitarsi, che la proprietà de' feudi ne' possessori risedesse, se la legge istessa ne autorizza il libero commercio, senza che mai gli atti di alienazione potessero essere dal fisco vulnerati?

Nè si può servire meglio alla causa de' Principi concedenti, se non ammettendo, che i dritti all'omaggio, a' servizi ed a' censi riservati nelle concessioni, e gli altri alla prelazione ed alla decima, giustificassero la idea, che da loro si fosse il dominio eminente ritenuto. Nella

» Vassallus (Duareno) quasi dominium consequitur; utile dominium vulgo appella-
» tur feudum, namque est cum res fruenda datur; ita ut certo modo in vassallum
» transeat usufructus, et quasi dominium. »

Duareno in consuet. feudales cap. 17, n. 1.

» Dominium feudaliū rerum (Cumia) et aliarum praesertim incorporaliū rerum
» statim ex concessione Principis, sive contrahendo, sive privilegium concedendo, ab-
» sque alia traditione transfertur. »

Cumia in capit. si aliquem de success. feudor. praelud. n. 146.

E Gobbio parlando del signore concedente il feudo, osserva: « Imperator non ha-
» bet plenum jus in terris infeudatis. »

Gobbius de aquis quaest. 6, n. 8.

(1) Cap. Volentes regis Friderici 28, pag. 61.

(2) Cap. Volentes ibidem.

quale idea non tutti ugualmente convengono i giureconsulti; nè mancano di coloro, e sommi e venerandi, i quali combattono la distinzione del dominio eminente riservato a' concedenti, e dell' utile trasmesso a' feudatari, ed assumono, che la proprietà intera ed indiminuta in costoro riposasse (1).

Ed il Merlin rendendo i meritati elogi allo insigne Hervè, sostenitore de' principii rigorosi, si contenta di osservare, ch'eglino non venissero a' feudi della provincia di Alsazia (2).

Ma si pensi pure come si voglia, o Signori, della quistione, se un dominio eminente, o piuttosto de' dritti a prerogative e a servizi fossero rimasti ne' signori concedenti il feudo, egli è certo però, che in nissuno de' due casi si potrebbe contrastare, che la proprietà nei possessori risiedesse, o soggetta al dominio eminente, o vincolata alla prestazione de' servizi, de' censi e degli altri dritti riservati. « Non est » argumentum (osserva molto in proposito il Seneca) ideo aliquid » tuum non esse quia vendere non potes, quia consumere, quia mutare in deterius, aut melius. Tuum enim est, etiam quod sub certa » lege tuum est (3). La soggezione al dominio eminente, o a chi avesse dritto alla prestazione de' servizi ed altre prerogative riservate, sarebbe una legge del possesso ne' feudatari, che non toglierebbe loro la proprietà vera del feudo.

Dritto pubblico
patrio

Tornando ora al nostro principale argomento diciamo, che resi ereditari i feudi, e perpetui nelle famiglie, con facoltà di alienarli, la condizione de' feudatari divenne assai più privilegiata, che per lo innanzi non fosse. Dal che fatti più robusti e gagliardi, per la forza naturale, che loro garantivano le grandi proprietà, ed ogni civil modo trascorrendo, impresero gradatamente ad usurpare i beni riservati alla corona, e i dritti di regalia, che per altro il primo Ruggiero non avea tralasciato di determinare per quanto i lumi del secolo, ed il recente im-

(1) Hervè théories des matières féodales, et censuelles tom. 1, pag. 368.

(2) Merlin repert. mot. fief sect. 2, § 1, pag. 226.

(3) Seneca de beneficiis lib. 7, cap. 12.

perio gli concedessero. Era serbato a Federico Barbarossa far prevalere le ragioni imperiali alle usurpazioni de' privati. Venuto in Italia nel 1158, dopo avere sottoposto le città tutte di Lombardia, e ridotta alla ubbidienza Milano, e presa la corona di ferro in Monza, intimò una solenne dieta, da celebrarsi in Roncaglia nel giorno di s. Martino, per trattarvi de' dritti e delle prerogative reali. Intervenero quivi i baroni, e furonvi ammessi i più celebri giureconsulti del tempo, Bulgaro, Martino, Jacopo, ed Ugolino, per disporre e maturarne le deliberazioni (1).

Riconobbe l'assemblea a voti unanimi di essere stati veramente usurpati i dritti regî, e di doversi alla nativa autorità restituire. Per lo che solennemente dichiarò appartenersi all'autorità suprema le pubbliche fabbriche, le armerie, le strade pubbliche, i *flumina navigabilia*, il beneficio, che da loro può averi, come i salti delle acque e i mulini, i fonti e i dazî che quivi si pagano, i vettigali, le monete, le multe, le pene, e i beni vacanti, le angarie e prestazioni di navi e di carri, le straordinarie collette, le saline, le pescagioni, i tesori e il dritto di costituire magistrati ed altri simili (2).

E tanto di senno e di giustizia fu in quelle decisioni dell'assemblea di Roncaglia ammirato, che, indebolita poi la potenza di Federico in

(1) Di Gregorio considerazioni sulla storia di Sicilia tom. 1, lib. 2, cap. 8, pag. 559.

(2) » Regalia sunt armanniae, viae publicae, *flumina navigabilia*, et ex quibus fiunt » *navigabilia*, portus, ripatica vectigalia, quae vulgo dicuntur telonea, monetae, » ctarum poenarumque compendia, bona vacantia, et quae indigenis, legibus, inferun- » tur, nisi quae specialiter quibusdam conceduntur, et bona contrahentium incestas » nuptias, et damnatorum, et proscriptorum, secundum quod in novis constitutioni- » bus cavetur: angariarum perangariarumque, et plaustorum, et navium praestatio- » nes, et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem, pote- » stas constituendorum magistratuum ad justitiam expediendam, argentariae et palatia » in civitatibus consuetis, piscationum redditus et salinarum, et bona committentis cri- » men maestatis, et dimidium thesauri in loco Caesaris inventi, non data opera, vel » loco religioso; si data opera, totum ad eum pertineat. »

Constit. de jure fisci Imperat. Friderici apud Cujacium tom. 2, lib. 5 de feudis pag. 1325.

Italia, essendosi più limitazioni imposte all'autorità del Principe nella dieta di Costanza, pure lo statuto preordinato delle regalie rimase fermo ed osservato, ed ammesso nel dritto Romano de' tempi, come legge fondamentale delle prerogative del Principe. E quando poi, caduta la isola nell'anarchia sotto i regni di Lodovico e di Federico *il semplice*, imprese Martino a sollevarla dallo stato miserrimo di perturbazioni, in cui erasi ridotta, fu nel general parlamento, convocato in Catania nel febbrajo del 1396, richiamata in vigore la costituzione di Federico imperatore, e confermato il sistema delle regalie e delle riserve su' feudi (1). E nell'altro seguente parlamento, che fu ragunato in Siracusa nel mese di ottobre 1398, videsi più direttamente ordinata la reintegrazione del demanio al principe, con rivotarsi nel di lui dominio le terre tutte di qualità demaniale, che per abuso eransi poi ridotte in baronia, ed in mani de' privati; e si giunse a fare una solenne dichiarazione delle città tutte, terre e luoghi appartenenti al demanio regio, onde prevenirsi novelle usurpazioni (2).

Ma per quanta sollecitudine si fosse da Federico imperatore adoperata nella dieta di Roncaglia, e da Martino ne' parlamenti di Catania e di Siracusa, onde determinare e reintegrare il demanio, non si ottenne per l'uno e per l'altro il vantaggio della distinzione delle regalie; ma confusamente di loro fu discorso e nella dieta, e ne' due parlamenti; e si rimase nella incertezza di sapere quali di loro alle maggiori e quali alle minori appartenessero.

Forse i lumi e le circostanze de' tempi non ammettevano allora una più esplicita spiegazione. La quale, se pure non fosse stata troppo necessaria nel secolo di Federico, per non essersi allora immaginata la inalienabilità del demanio regio; e però poteasi dal Principe liberamente disporre de' beni, che possedeva (3); quando poi il re Giacomo

(1) Capit. regni tom. 1, pag. 151 et seg.

(2) Capitula regni tom. 1, pag. 129 et seg.

(3) In Francia non prima del 1356 venne stabilita la inalienabilità delle terre della corona.

Mably observ. tom. 3, lib. 5, cap. 1, not. 3.

di Aragona pubblicò il primo in Sicilia, nel 1286, lo statuto della inalienabilità (benchè il divieto non si estendesse, che alle sole concessioni gratuite) (1) divenne importante il sapersi quali fossero i beni inalienabili? Al che supplirono i giureconsulti, distinguendo le regalie in maggiori e minori, e ritenendo per inalienabili le prime solamente, e non così le altre, ciò sono le minori.

Ma prima di scendere allo esame di ciò, che s'intendesse per maggiori e minori regalie, ci permettiamo tre osservazioni importantissime per la causa: la prima è, che la concessione della terra di Sortino con le pertinenze tutte, e le acque, fu fatta dalla imperatrice Costanza ad Arnaldo di Modica nell'anno 1198 (2) assai prima della legge di Giacomo del 1286, quando i beni da principi legittimamente si alienavano; così che non fosse a temersi, che l'alienazione incorresse nelle pene della inalienabilità del demanio regio. L'altra è: che tra dritti regali, dichiarati nella dieta di Roncaglia, non si comprendono, che i soli fiumi navigabili; ed il marchese di Sortino non muove pretensione alcuna per le acque dell'Anapo, ch'è il fiume navigabile; ma fortemente e giustamente reclama i suoi legittimi dritti sulle acque sorgenti nel suo territorio, che a lui senza dubbio si appartengono, per non essere navigabili, e per non aggiungere alcun che d'incremento alla navigabilità dell'Anapo.

La terza osservazione nasce spontanea dalla conferma, generalmente fatta da Alfonso, ne' parlamenti celebratissimi degli anni 1446 e 1452 di ciò, che i baroni, in virtù di titoli e privilegi, o senza, possedessero (3)

(1) Capit. regni tom. 1, pag. 9, cap. 9.

(2) Serie ragionata pag. 7.

(3) » Placet regiae Majestati, quod Marchiones, Comites, Barones. et feudatarii non » teneantur inviti capere privilegia confirmationum Marchionatum, Comitatum, Ba- » roniarum, et feudorum suorum: quo vero ad ostensionem tituli, placet regiae Maje- » stati, quod non teneantur ostendere titulum baroniarum, et feudorum, non habentium » terram vel castrum: in aliis vero scilicet in, et de marchionatibus, comitatibus, ba- » ronibus et feudis, habentibus terram, vel castrum, stetur dispositioni justitiae: ita ve- » rum quod per praesentem responsionem nullum praejudicium generetur nec regiae

assolvendoli ancora da ogni azione, che potesse spettare al fisco per le alienazioni fatte de' feudi (1).

Fino a questa epoca il possedimento di qualsivoglia cosa o dritto demaniale ricevette l'autorevole conferma di Alfonso; e riesce oziosa la quistione della inalienabilità, di che tanti rumori ha menato il difensor contrario nella sua stampa, ed il Consiglio di Noto in quel suo solennissimo giudicato.

Le quali idee premesse, verremo ora alla disamina di ciò, che si debba intendere per demanio inalienabile, onde abbattere il sistema contrario di doversi tutti indistintamente inalienabili riputare i beni e i dritti demaniali.

Dritto demaniale

I Romani comprendeano sotto il nome generico di *vectigal* tutto ciò, che al fisco, sia in dritti, sia in fondi, si appartenesse.

» curiae, nec etiam ipsis marchionibus, comitibus, baronibus et feudatariis possidentibus terram, vel castrum: quia ipsi, et curia etiam possint uti juribus suis, prout ante praesentem responsionem uti poterant, in, et pro quibuscumque juribus eis competentibus.»

Capit. regni tom. 1, cap. 387 regis Alphonsi pag. 348.

Successo a questo l'altro capitolo 456, assai più generoso del primo.

» Placet regiae Majestati confirmare, et de novo concedere eisdem praelatis, marchionibus, comitibus, baronibus, et feudatariis, eorum marchionatus, comitatus, baronias et feuda; hoc est habentibus de eis privilegia, seu contractus, secundum formam eorum privilegiorum, seu contractuum; et non habentibus privilegia, de novo concedere pro se, et suis haeredibus, ex suo corpore legitime descendentibus; ita tamen quod vivant jure francorum; nec non gabellas, herbagia, terragia, et carnagia per eos, aut per eorum praedecessores, a viginti annis citra quovis modo exactas, et possessas; dummodo non sit aliquod membrorum de gabella nova tarenis, et etiam confirmare, et eis de novo concedere in territoriis eorum jura dohanae, et bajulationis, salvis juribus competentibus partibus privatis.»

Capit. regni ibidem cap. 456, pag. 382.

(1) » Placet regiae Majestati, quod propter mutationem formae in alienationibus feudorum hactenus factis, per sententiam non decisis, et executioni mandatis, feuda ipsa non censeantur regiae curiae aperta: remaneant tamen sub forma earum concessionum, si de illis authentice constiterit: alioquin censeantur et intelligantur esse concessa sub forma juris francorum.»

Capit. regni ibidem cap. 454, pag. 382.

Diceansi da loro *jura vectigalia* que' dritti, che noi chiamiamo *regalie*, o demanii; e s'intendeano per *vectigales fundi* quelli, che fra noi sono designati sotto il nome di demanii. Le terre demaniali o del fisco erano concesse ai privati; ma il dominio eminente restava sempre al fisco: ed i possessori non aveano, che *actionem utilem in rem*, per ricuperare la cosa (1). A simiglianza di che, come abbiamo già osservato, hanno i feudisti distinto nel feudo l'azione diretta e l'azione utile, il dominio diretto ed il dominio utile (2).

I francesi chiamarono *domaine public* il patrimonio dello stato (3); e da loro si rese comune alle nazioni tutte ed a noi la parola *demanio*. Ma non distinguendosi, com'è essenziale, quali siano i dritti e beni dello impero, e quali del Principe, e quali quelli del fisco, si è giunto a confondere i principj del giuspubblico, attribuendo gli eguali effetti a tutto ciò, che di demanio sentisse.

Il vero demanio però, di cui è stata costantemente proclamata la inalienabilità, è quello de' dritti attaccati alla corona, e de' beni ritenuti nel dominio de' Principi.

Renato Choppin, il quale scriveva a tempi, in cui il demanio della corona si confondeva col demanio pubblico (4), il definiva per quello, che da tempi rimoti era unito alle gemme della corona, e che è onorevole per la conservazione del regno, titoli, onori e dignità della Maestà reale; e che da principio ritenne il Principe presso di sè, concedendo gli altri beni, a titolo di beneficio, a persone benemerite (5).

(1) L. 1 ff. si ager vectigalis petatur.

(2) Merlin repert. mot. fief. sect. 2, § 1, pag. 224.

(3) » Si chiamano demanio nazionale, (Toullier) o demanio pubblico tutti i beni, » che appartengono alla nazione o allo stato. »

Toullier tom. 2, pag. 11, num. 30.

(4) Duranton corso di dritto francese tom. 4, pag. 154, num. 185 e 186.

(5) *Domanium francicum dicitur, quod nominatim consecratum est, unitum, et incorporatum regiae coronae. Quod initio rerum dominus princeps retinuit poenes se, aliis praediis beneficii nomine concessis.*

Renat. Choppin de domanio franciae lib. 1, tit. 1.

Brunemanno chiama demaniali quei beni, che per dritto dello impero sono uniti alla dignità regia (1). Bacone de Verulamio definisce demaniali quelle possessioni, che fossero nelle mani del Principe, e non concesse in feudo (2). Ed il nostro Andrea d' Isernia non altrimenti i beni demaniali definisce : aggiungendo, che la qualità demaniale rimanga determinata dopo lo scorrimento di trent' anni (3).

Però come vedete, o Signori, erano allora confuse le idee del demanio, dappoichè non erasi ancora giunto a distinguere quale fosse il demanio delle corona e quale il demanio pubblico ; ma progredendo i lumi , i francesi furono i primi a sentirne la differenza.

Per non occuparci de' dritti attaccati essenzialmente alla sovranità, che sono senza dubbio inalienabili (4) : il sommo impero, il dritto di far leggi, quello d' imporre i dazi, il dritto della guerra e della pace, e delle confederazioni, il dritto di monetare, l' altro di creare i magistrati e simili (5), la di cui disamina riesce estranea alla presente qui-

(1) *Domanialia sunt, quae jure imperii superiori concessa, et regiae dignitati consecrata, et unita sunt.*

Brunemannus cons. 1, num. 64.

(2) *Possessiones, quae non sunt feudales, sed in manibus domini.*

Bacon. de Verulam. hist. Henrici VII regis Angliae in sum. fog. 1133.

(3) *Sed quae sunt domania in regno Siciliae? dicunt antiqui nostri quod civitates, castra et bona alia, ut dohanae, gabellae, regalia retenta per antiquos reges in potestate et dominio suo, non donata et concessa aliis, dicuntur domania: et si sic steterunt per triginta annos, sortiuntur hanc conditionem, ut sint de demanio.*

Andr. de Isernia de prohibita alienatione feudi per Fridericum, num. 48, pag. 271.

(4) » Neque tempus lege definitum (Grozio) sufficere ad acquirendum summum imperium, aut partem ejus necessariam . . . Ea vero, quae de summi imperii natura non sunt, nec ut proprietates naturales ad eum pertinent, sed aut separari ab » ea naturaliter possunt, aut saltem cum aliis communicari, omnino subjacent legibus » populi cujusque civilibus, quae de usucapione, et praescriptione factae sunt. »

Grotius de jure belli et pacis lib. 2, cap. 4, § 12 et 13.

(5) *Idem lib. 1, cap. 3, § 6.*

Pothier della prescriz. pag. 431, num. 288.

stione, il demanio è stato diviso in grande e piccolo; e solamente si è reputato inalienabile il primo, e non mai il secondo (1).

Diderot ed Alembert, editori della Enciclopedia di giurisprudenza, e Merlin fan consistere il gran demanio in tutto ciò, che non è compreso nel piccolo; ed aggiungono, che quest'ultimo comprenda tutti i beni, di cui, in tutti i tempi, è stata permessa l'alienazione, per esserne la manutenzione dispendiosa e tenue la rendita (2).

Osserva d'Aguesseau, che i beni componenti il piccolo demanio sono quelli, di cui non si può godere, che alienandoli *et quorum usus in abusu consistit*; dappoichè tra le mani del re i pesi ne consumano la rendita; ed egli perde, volendoli ritenere, e profitta al contrario alienandoli (3).

Ed un editto del mese di agosto 1708 spiega quali sieno i beni componenti il piccolo demanio, e riguarda perciò come alienabili a perpetuità i *mulini*, i fondi pubblici, i torchi, i mercati, le case, le botteghe, l'estensioni di cattive terre, le paludi, le lacune, gli stagni, i ponti, i dritti su' *fiumi navigabili*, loro fondi, letti e spiagge, le *correnti* ed i *condotti*, le strade, i prati, le dighe e gli argini (4).

Non lasciamo tuttavia d'osservare, che quest'editto del 1708 ricevette poi delle modificazioni, finchè, pubblicato il codice, venne completato il sistema riguardante il pubblico demanio (5); e di che ci occuperemo qui appresso.

Egli è certo però, e si può agevolmente raccogliere dalle cose premesse, che essendo l'alienazione permessa di tutti gli oggetti pertinenti al piccolo demanio, la inalienabilità deesi riportare a' beni componenti

(1) Vazeille trattato delle prescrizioni pag. 73, § 94.

N. B. Mancandosi, prima del codice, di nozioni esatte sulla materia, daremo quelle, che abbiamo potuto raccogliere, riserbandoci di dare in appresso idee più concrete secondo il codice.

(2) Enciclopedia metod. parola *Domaine*.

Merlin repert. parola *Domaine public*. parag. 3, num. 4, pag. 845.

(3) D'Aguesseau in Merlin *mot Domaine public*. parag. 3, num. 4, pag. 846.

(4) Merlin *ibid.* pag. 846.

(5) Art. 537 e seg. del cod. Napol., corrispondenti ai nostri art. 462 e seguenti.

il gran demanio, ch'è stato riguardato fuori il commercio degli uomini.

E pure in Francia i beni demaniali, meno quelli che formano la dotazione della corona, sono alienabili, in virtù de' decreti del corpo legislativo (1).

Così ugualmente, in Francia, il principe dispone liberamente de' beni, che ha egli acquistato, esercitando i dritti della pace e della guerra (2).

E dispone ancora, come a demanio privato, de' beni provenienti da donazioni, da successioni o da tutti altri acquisti (3). Il solo Enrico IV, lungi di disporre del suo dominio privato, fece lo editto del mese di luglio 1607, pel quale riconoscendo una specie di *matrimonio* fra i Principi e la loro monarchia, volle che i di lui beni particolari fossero dotati al regno (4). Ma il di lui esempio non fu da altri imitato; e dubitiamo, ch'egli stesso poi col fatto lo avesse seguito.

Non si parli dunque ancora di demanio e di sua inalienabilità; nè de' dritti del nostro re a raccogliere la successione di Gelone e degli altri principi di Siracusa: essendosi già dimostrato, che i beni componenti il piccolo demanio sono essenzialmente alienabili; nè i beni propri de' principi, nè quelli, che raccolgono da successioni, da donazioni e da tutti altri acquisti, cadono sotto il divieto della inalienabilità.

Dritto demaniale patrio

Nè mancano degli esempi potentissimi, che autorizzino fra noi le cose, che abbiamo osservato per la Francia. Lo stesso Federico Barbarossa, autore delle risoluzioni di Roncaglia, fece chiaramente concepire potersi acquistare da' privati molte delle regalie, dichiarate da quella assemblea, lasciandone nel libero godimento i privati, che per concessioni precedenti le possedessero (5).

(1) Merlin ivi § 4, num. 2, pag. 858.

(2) Merlin ivi *mot domaine extraordinaire* pag. 821.

(3) Idem *mot domaine privé* pag. 823.

(4) Merlin ivi *mot domaine public*. § 3, pag. 841.

(5) » Hisque omnibus in fiscum adnumeratis, tanta circa pristinos possessores usus » est liberalitate, ut quicumque donatione regum aliquid horum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc imperialis beneficio, et regni nomine » id ipsum perpetuo possideret. »

Radevicus l. c. pag. 787.

Sono queste le regalie dette minori da' nostri giureconsulti, e che poi, a differenza delle maggiori, furono dalla regia prammatica del 22 settembre 1798 sulle *prescrizioni* dichiarate prescrittibili (1).

Nè è da omettersi la nostra precedente osservazione sulla conferma fatta da Alfonso negli anni 1446 e 1452 di ciò, che i baroni, anche senza titoli, possedessero di pertinenza del demanio (2); il che mentre da un canto garantisce la legittimità della possessione del marchese di Sortino, dall'altro giustifica come i beni demaniali, che non fossero di quelli essenzialmente attaccati alla sovranità, legittimamente si alienassero.

La storia poi de' capitoli del nostro regno ancor meglio conferma la distinzione del grande e piccolo demanio, delle maggiori e minori regalie in rapporto alla inalienabilità; dappoichè, dopo la proibizione vaga di Giacomo (di cui abbiamo fatto un cenno nel corso di questo lavoro) di donarsi i beni dello stato (3), venne da Martino ordinata la reintegrazione alla corona, non già di tutti i beni demaniali indistintamente, ma delle sole isole, città, terre e castella del demanio; con divieto di più nello avvenire ad altri concedersi (4). E il re Alfonso non dichiarò inalienabili, che le sole città, castella, terre, gabelle e rendite del demanio ed officii giudiziari (5). Nè è vero, che per l'al-

(1) Tom. 5, pragmat. tit. 16, de prescript. § XI, pag. 149.

(2) Qui sopra pag. 87.

(3) Qui sopra pag. 86.

(4) » Ad primum, quod illustris serenissimus dominus praedictus revocet, advocet » et recuperet, et in suis manibus reponat omnes insulas, civitates, terras et loca, » ac castra demanii, quae per alios detinentur in baronia, ipsaque applicet in suo do- » minio; nec alicui deinceps concedat in rectoria, sive baronia, sed constituat in ipsis » suos simplices capitaneos annales et officiales, et sic redditus et proventus eorum » libere perveniant ad regiam cameram. Placet regiae majestati. »

Capit. tom. 1, pag. 129, regis Martini cap. 1.

(5) » Umilmente supplica alla ditta Sua Maestà lo ditto regno, che debba dare or- » dine allo quittance del suo demanio; e che de coetere non possa vendere, nè im- » pignare, aut quocumque alio titolo alienare, etiam exigente urgentissima necessi- » tate, città, castelli, terre, gabelle, rendite del demanio: et etiam quelli, che fossero

tro capitolo 423 abbia indistintamente proibito l'alienazione de' beni demaniali (1); dappoichè questo capitolo si rimette al precedente, ed ivi, come avete osservato, la proibizione di alienare è per le sole città, terre, castella ed uffici (2). Anzi è d'avvertire, che pel capitolo 410 il medesimo re Alfonso, derogò a richiesta del parlamento, a' precedenti nella parte sola che interdiceva eziandio a' principi la facoltà di donare le terre e castella demaniali: essendosi autorizzate le donazioni a favore de' siciliani benemeriti (3). Come altresì il re Giovanni, nel suo capitolo 19, non parla che di terre e beni demaniali *abitati*, e non

» al presente venduti ovvero alienati, non li possa Sua Maestà, nè a quelli che li
 » avesse venduto o impignati, seu quomodo alienato, nè ad altre persone pro meliori,
 » aut simili praetio alienari, vindiri, o impignari: ancorchè non si abbia a crescere
 » ed aumentare la somma dello riscatto predetto: nec etiam officii ministranti la giu-
 » stizia, come sono giudici di gran Corte, della sacra coscienza, capitani, straticò, pre-
 » tori, ed altri inferiori officii, ma quelli officii preditti gratiose concedere. Et si forte
 » qualunque persona impetrasse o ottenesse tale alienazione, vendizione o concessione
 » delle dette regalie o officii, ipso facto sia nulla et irrita.

» Placet regiae majestati. »

Capit. regni tom. 1, pag. 335, capit. 357, regis Alphonsi.

(1) Stampa contraria pag. 90.

(2) » Item cum nell' altro parlamento la prefata Maestà abbia proibito l'alienazione
 » delle cose demaniali, e per molte vie e colori in questo sia stato contrafatto, sup-
 » plica il detto regno, che il detto capitolo sia osservato secondo la sua continenza
 » e tenuri, ritrattando quaecumque in contrarium facta.

» Placet regiae majestati. »

Capit. regni tom. 1, pag. 366. Capit. 423 regis Alphonsi.

(3) » Item supplica il detto regno che sia de sua mercè provvidiri, che nullo sici-
 » liano incurra in pena alcuna accettando da Sua Maestà donazioni di terri, castelli
 » o altre cose demaniali, e in questo sia derogato lu capitulu (357) lu quali providi che
 » Sua Maestà non potesse vindiri nè impignare nè donare: e in li altri casi riman-
 » ga valido e firmo lu capitulu in tutti suoi parti, nisi in donazioni mera: la quale
 » sia in potestate di Sua Maestà potiri fari a' suoi servituri siciliani: e lo impetranti
 » sive accettanti, non incurra in pena alcuna.

» Placet regiae majestati. »

Capit. regni tom. 1, pag. 361, capit. 410 regis Alphonsi.

già di beni vagamente (1), come il contrario scrittore ha preteso sostenere (2).

Non mai dunque si estese il rigore della inalienabilità, e della reintegrazione a qualsivoglia pertinenza demaniale; ma alle sole isole, città, terre, castella e luoghi abitati. E per questi istessi fu somma prudenza adoperata, nello esaminare quali di loro al demanio, e quali a' baroni, per legittime concessioni, si appartenessero (3). Il che fu poi rigorosamente definito dal parlamento di Siracusa del 1398 (4).

Restarono pertanto i baroni nel libero godimento delle loro legittime possessioni, nè mai si è preteso avocarle al fisco, come appartenenti al demanio; nè mai si è dubitato, per avvicinarci ancor più alle questioni della nostra causa, che i privati avessero potuto avere il dominio ed il possesso delle acque e de' fiumi, eccettuatine i navigabili (5).

(1) » Item cum maximum commodum regiae majestati, et universitatibus demanialibus affuturum sit, ut terrae demaniales habitatae in regio demanio perserverent, » placet regia majestati concedere, quod de coetero non alienentur *terrae et bona demanialius habitata*, quae ad praesens in demanio reperiuntur et existunt, aut alienatae sunt cum charta gratiae, nec impignorentur, nec in gubernationem aut rectorem dentur, cum et hae species alienationis sint: itaque nec directe nec indirecte, sive colore aliquo quaesito alienari debeant, sed ea in regio demanio continuo perseverent, et quatenus fieret alienatio, sit ipso jure nulla.»

Capit. regni tom. 1, pag. 442, capit. 19, regis Joannis.

(2) Stampa contraria pag. 90.

(3) A quest' ufficio furono da Martino eletti dodici individui, onde, in conseguenza del capitolo 1 qui sopra trascritto, facessero accuratamente lo esame delle terre demaniali e delle baronali.

» Placent regia majestati contenta in dicto capitulo, verum tamen, quia dubium est » super aliquibus terris et locis, utrum sint de demanio vel de baronia, ideo dicta » regia majestas eliget duodecim personas, videlicet sex de consilio suo, et sex alias » de universitatibus, per eas eligendas, cum quorum consilio dicta regia majestas declarabit dictas terras, et loca dubia debere esse de demanio, vel de baronia.

Capit regni tom. 1, pag. 129, capit. 1, regis Martini.

(4) Qui sopra pag. 86.

(5) » Aqua quae non ducitur a flumine navigabili, vel faciente aliud navigabile non » est de regalibus. »

Gobbius de aquis quaest. 7, n. 21.

È sentenza di Puffendorf, che le acque possano venire nella proprietà de' privati (1); Giovan Battista Say non sa dubitare, che le acque si potessero acquistare (2); nè sa dubitarne il Romagnosi, il quale insegna, che le sole acque navigabili ed atte a' trasporti siano state sottratte al dominio privato (3).

E se alcun dubbio non si è saputo ammettere circa lo acquistarsi le acque da' privati, meno delle navigabili, non si è certamente saputo sospettare, e lo abbiamo di già dimostrato, che le acque sorgenti nei propri fondi, a proprietari di quelli non si appartenessero (4). Ed ora soggiungiamo, che se questo è indubitato per tutti i proprietari, lo era

Cravetta cons. 124, num. 5.

Pecchius de aquaed. cap. 2, quaest. 2, n. 2.

Pancirol cons. 154, n. 2.

» Nihilominus nedum origine, sed et concessione, praescriptione, ac quocumque alio titulo, quo mediante nobis quaeri possunt rerum dominia, flumen fit proprium. »

Gobbius de aquis quaest. 3, pag. 2.

Galeot. cent. 53, n. 12.

» In flumine non navigabili, vel quod aliud non faciat navigabile, jure gentium, » cuique licet molendina construere Si vero flumen sit navigabile, » aut aliud faciat navigabile, licet ei, qui regalia habeat, vel ex illius permissione. »

Peregrin tom. 1, consil. 13, n. 1.

(1) » Nam aquam fontesque in proprietatem posse venire dubium non est.

Puffendorf de jure naturae et gentium lib. 3, cap. 3, pag. 252 in fine.

(2) » Egualemente, che sebbene l'acqua sia una ricchezza naturale, dal momento che » un corso d'acqua, una cascata che fa girare un molino, è divenuta la cosa di un » proprietario, che si addossa esclusivamente il servizio, che se ne può ritrarre, questo corso d'acqua ha cessato di essere una ricchezza naturale, e non è più lecito » al primo venuto di disporre gratuitamente, esso è divenuto una ricchezza sociale. »

Say corso completo di economia politico-pratica tom. 1, cap. 1, pag. 80.

(3) » Siccome il primo bisogno di una popolazione, convivente in civile consorzio, » sono le comunicazioni scambievoli, così le correnti navigabili, ed atte al trasporto, » furono sottratte al privato dominio, e costituite di ragione solidamente sociale. Da » questa distinzione derivò la separazione della pubblica e privata proprietà in punto » di acque correnti. »

Romagnosi ragion civile delle acque § XI.

(4) Qui sopra pag. 79.

ugualmente per i possessori de' feudi, i quali essendo, come domini utili, dispositori delle terre loro concesse (1), aveano dritto ancora sulle acque de' territori feudali.

E veramente, fatta la concessione in feudo di un territorio *cum pertinentiis suis*, le cose tutte, entro quello comprese, eran parte essenziale del feudo (2). Il che valeva ancor più, quando nelle concessioni si fosse fatta espressa menzione di loro, ed estendeasi ancora a fiumi ed a tutti altri oggetti, comunque fossero demaniali (3). La quale cosa il Defran-

(1) Qui sopra pag. 82.

(2) » *Ea vero (Andrea Isernia) quae infra fines feudi continentur, erunt feudalia, » si non probentur exempla, ut si donet in feudum rex castrum cum juribus et pertinentiis omnibus, sicut est forma privilegiorum in regno, omnia quae sunt infra » territorium, erunt feudalia, nisi probentur exempla. »*

Isernia de beneficiis in cap. 1, § quidem tamen de controvers. inter mas. et fem.

» *Sexto quaero (Curzio) quando investitura est facta de aliquo loco ac posse, et » territorio cum juribus et pertinentiis suis, an bona existentia in dicto territorio, » seu finibus, censeantur feudalia? In quibus hanc facias conclusionem, quod quando » tota, vel major pars est feudalis, omnia praesumuntur feudalia, nisi contrarium probetur. »*

Curtius de feudis part. 2, pag. 176, n. 40.

» *Secundo inferitur (Intrigliolo) ut omnia ea, quae reperiuntur intra fines feudi concessi dicantur esse feudalia, nisi probentur exempla. »*

Intriglioli de feudis art. 78, n. 21.

(3) » *Secundo infero (Pietro di Gregorio) quoad prata, pascua, planities, aquas, » quarum decursus, molendina, venationes, vias, et alia sita infra designatos fines feudi, » ut illa omnia dicantur esse feudalia, maxime si in privilegio concessionis feudi » reperiuntur expressa, prout communiter in privilegiis concessionum feudalium in » hoc regno apponi consueverunt. »*

Petrus de Gregorio de conces. feudi part. 2, quaest. 7, n. 29.

» *Fortius (Rizzari) si verba primae investiturae sint in ampla forma, ut concedo » castrum cum nemoribus, montibus, aquis et cursibus aquarum, prout in regno consuetum est concedi hujusmodi castra cum terris, tunc omne quod continetur infra » fines feudi, feudale est. »*

Rizzari § feudum n. 208 et seg.

» *In regno (Gobbio) flumina et aquarum decursus sunt baronum.*

Gobbio de aquis quaest. 7, n. 2.

chis reputa un privilegio singolare per i baroni del nostro regno (1), mentre non è, che la conseguenza spontanea de' principi feudali, i quali, senza contrasto, riconoscono un dominio nello investito del feudo.

Dritto
parlamentario

Era pertanto certa la regola, che i baroni, come proprietari de' feudi, si godessero tutto ciò, che fosse entro i loro confini, comprese le acque ed i fiumi. E sebbene poi si fosse nel presente secolo riconosciuta la necessità di un ordine novello di cose, e si fosse generalmente la feudalità bandita, e con essa e le giurisdizioni e le angarie e le perar-garie e i privilegi e i dritti proibitivi e privativi e i soprusi e qualche altra cosa di peggio, pure furono conservate a' baroni le proprietà intere ed indiminate, i dritti e le pertinenze tutte, da possederle come allodì.

Ciò proclamò il nostro parlamento del 1812, in quell'atto solenne continente le basi della novella costituzione: monumento eterno della sapienza de' siciliani, e della moderazione de' baroni, che destò giustamente l'ammirazione di Europa! Ivi leggesi nel § 2, che non vi sarebbero più feudi, e tutte le terre si possederebbero in Sicilia come in allodì. Ed il re Ferdinando I lodò il principio e il confermò (2).

E nel capitolo della costituzione *sulla feudalità, su' dritti e pesi feudali* fu ancor più chiaramente detto nel § 6 « cessando la natura e forma » ma de' feudi, tutte le proprietà, dritti e pertinenze in avanti feudali, » rimaner debbano, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali » presso ciascun possessore (3). »

Nè si omise di avere speciale riguardo a dritti de' baroni « per » ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà

(1) » Barones (De Franchis) in hoc regno habent quaedam praecipua ex privilegiis, » seu vetusta consuetudinibus, et inter alia sunt aquae aquarumque decursus. »

De Franchis dec. 183 n. 1.

Idem dec. 56, n. 12.

(2) Basi della nuova costituzione di Sicilia del 1812, § 2, pag. 6, sanzionate dal Re a 10 agosto di quell'anno.

(3) Costituzione del 1812 sulla feudalità, dritti e pesi feudali cap. 1, § 6, pag. 75, sanzionata dal Re a 9 febbrajo e 25 maggio 1813.

» di fiume, salti di acqua e simili, giusta le rispettive concessioni » e vi furono conservati (1).

La proprietà intera fu conservata ai baroni e con essa i fiumi ed i salti di acqua. Solamente cangiò la loro maniera di possedere da feudale in allodì; e spoglia di ciò che la loro possessione deturpava, ciò sono i dritti proibitivi e privativi, le angarie e perangarie ed altri simili condannabili e condannati abusi. Nè mai il Re ebbe a pentirsi della conferma data a quegli atti legislativi; anzi ne inculcò sempre più la esecuzione (2).

A queste cose, ch' erano certe e di piena evidenza, aggiunsero un più solenne suggello le leggi del novello codice. Gli articoli 463 e seguenti ci danno una idea più completa di ciò, che si debba intendere per demanio e di ciò che comprenda (3). Le disposizioni del codice si possono riguardare come il compimento delle risoluzioni della dieta di Roncaglia e de' nostri parlamenti (4). Lo art. 463 considera come pertinenze del demanio i fiumi e le riviere navigabili, o adatte a trasporti, e descrive, così che gli articoli seguenti, tutti altri oggetti pertinenti al demanio; e lo articolo 563 aggiunge esser lecito a chiunque usare ad arbitrio delle acque sorgenti ne' propri fondi (5).

Dritto
del Codice

(1) Costit. ibidem cap. 3, § 9, pag. 78.

(2) Real decreto del 17 settembre 1817.

(3) Questo art. 463 è conforme allo art. 538 del cod. francese, il quale era stato tratto dal decreto del 22 novembre 1790.

(4) Qui sopra pag. 85 e 86.

(5) » Art. 463, Tutte le strade, che sono a carico dello stato, i fiumi e le riviere » navigabili, o adatte a trasporti, le rive, i siti occupati, e quindi abbandonati dal » mare, i porti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le parti del territorio del re- » gno, non suscettive di private proprietà, sono considerate come pertinenze del de- » manio pubblico.

» Art. 464, Tutti i beni vacanti e senza padrone, e quelle delle persone, che muo- » jono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono al demanio pub- » blico.

» Art. 465, Le porte, i muri, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle for- » tezze fanno similmente parte del demanio pubblico.

Ma niuno di quelli articoli comprende fra le cose demaniali i fiumi e le acque non navigabili. Dal che si può francamente dedurre, che questi, non appartenendo al demanio, si possano legittimamente acquistare e possedere da' privati.

Strano è il pretendere, che sebbene fra gli oggetti demaniali non sieno comprese, che le sole acque navigabili o adatte a' trasporti, pure le altre vi si debbano comprendere, quando fossero *perennemente scorrenti, o di tanta abbondanza che formino un fiume, o quando fossero destinate a pubblici usi* (1). D'onde però si deducono tutte queste bellissime ampliamenti? L'autore della stampa del demanio non ci sa additare altra sorgente, dalla quale abbiate attinto, che l'autorità di Proudhon nel trattato del demanio pubblico.

Il valente scrittore ha riunito in uno più passi del Proudhon (2) e ne ha fatto una sola dottrina. Ma esaminati quelli ed aggiuntovi il nesso indispensabile degli altri, la di lui dottrina riesce perfettamente conforme a quella, che comunemente professano i francesi e che sorge spontanea dalla lettera del testo.

Proudhon tutto ciò, che dice nel n. 213, il riferisce alle acque navigabili, e questo è il tema del suo ragionare « Ogni concessione fatta » ad uno o più particolari avendo per oggetto *un corso di acqua affluente in un canale o una riviera navigabile, o che può divenire utile alla navigazione*, è sempre revocabile, e l'uso che se ne può fare, resta in tutti i tempi determinato da' bisogni del canale o della riviera, » *ch'è navigabile o che si vuole render tale*, perchè (segue ora la parte

» Art. 466, Lo stesso è de' terreni delle fortificazioni, de' bastioni delle piazze, che più non sono piazze di guerra, essi appartengono allo stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo stato.

» Art. 563, Quegli, che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il dritto, che potesse aver acquistato il proprietario del fondo inferiore, per qualunque titolo, o in forza di prescrizione. »

(1) Stampa contraria pag. 144.

(2) I passi riuniti dal contrario scrittore sono i numeri 213, 677, 944, 946, 956, 977, 983 e 1336.

» trascritta nella stampa contraria) l'acqua corrente non è affatto suscettibile di essere concessa a titolo di proprietà incommutabile, e » che in conseguenza il suo uso resta sempre nel dominio della legge, » per disporne a profitto comune della società (1). »

Parlasi dunque, nel precitato n.° 213, di acque navigabili, le quali si appartengono certamente al demanio. Scende poi il Proudhon a distinguere in tre classi i più gran corsi di acqua, di cui « la prima classe » (egli dice) comprende i fiumi e le riviere navigabili; la seconda i » fiumi e le riviere, che sono adatte al trasporto; e la terza le piccole » riviere, che non sono navigabili nè atte al trasporto. Le due prime » specie sono interamente piazzate nel demanio pubblico , » la terza classe resta al contrario nel *demanio* privato per tutti gli usi, » che possono essere utili a' proprietari contigui alla riviera (2). » E in questo senso dice, che l'acqua corrente, la quale scappa da fondi privati non è più suscettiva di proprietà, perchè l'uso ne è di tutti coloro, che possiedono fondi alla riva. Chi dunque è contiguo alle riviere non navigabili può attingerne acqua, perchè non sono del demanio.

Aggiunge poi nel num. 669, che i ruscelli appartengono ai particolari (3), e che a loro ugualmente appartengono le sorgenti (4). Osserva nel num. 677, che la legislazione francese abbia meglio favorito la condizione de' privati, non locando nel demanio pubblico, che i fiumi

(1) Proudhon trattato del demanio pubblico n. 213.

(2) Proudhon *ibidem* n. 668.

(3) I ruscelli sono i corsi di acqua di un ordine inferiore, che solcano i loro letti a traverso le terre, per portare le acque nelle riviere: « rivus est locus per longitudinem » depressus, quo aqua decurrat L. 1, ff. de rivis. Eglino sono interamente nel demanio » privato. »

Proudhon n. 669.

(4) » Basta che la sorgente sia in un fondo, perchè si debba considerare come faciente » parte dello stesso, per lo spazio che vi occupa, ed appartenente al padrone del fondo, » qualunque egli sia, e qualunque sia la natura e la qualità della sorgente. »

Proudhon n. 1345.

e le riviere navigabili, o atti a trasporto (1). Egli è vero, che parlando de' corpi e letti di fiumi, egli li comprenda indistintamente nella possessione demaniale; ma parla de' corpi e letti, e non già delle acque, e generalizza la proposizione per tutta specie di fiumi. « Diciamo dunque ar- » ditamente e con tutta sicurezza, che i corpi e letti delle piccole riviere, » come quelli de' *più gran fiumi* appartengono al demanio pubblico (2).

Conchiude finalmente con avvertire, nel num. 983, che « per antico » che fosse il godimento di un corso di acqua, *esercitato senza titolo » da un particolare* (questa circostanza importantissima è stata omessa » nella contraria stampa) egli resta nondimeno nel demanio della leg- » ge (3). » Ma essendovi il titolo, o oneroso o gratuito che fosse, allora il privato rimane sicuro nel suo godimento, ed il demanio pubblico deve rispettare il contratto (4).

È questa in compendio la serie de' principj, che onorano l'opera dello insigne francese, e non sappiamo persuaderci come il sostenitore delle ragioni del demanio abbia preteso invocarne l'autorità, per dedurne conseguenze estranee a' principj, ch'egli professa. Questi poi sono i principj di tutti quegli uomini insigni, che hanno consumato gli anni scri-

(1) » La legislazione francese accorda più vantaggi al dominio privato, attesochè » quanto a' diversi dritti di uso, che noi descriveremo altrove, ella non colloca nel » demanio pubblico, che i fiumi e le riviere navigabili, o atti al trasporto. »

Proudhon n. 677.

(2) Proudhon n. 944.

(3) Proudhon n. 983.

(4) » Ma a riguardo del governo la tesi cambia di aspetto, allorchè per l'uso di » un corso di acqua vi sia concessione fatta da sua parte; allora la servitù di uso » sulle acque non è semplicemente legale; ella è divenuta convenzionale per l'atto di » concessione; ciò che non era, che nel demanio della legge n'è sortito per l'atto di » concessione, per entrare nel patrimonio di un particolare, e poco importa che que- » sto atto fosse un beneficio accordato gratis; o che fosse stato accordato per prezzo; » perchè ciò ch'è acquistato per donazione, non ci appartiene meno legittimamente » di ciò, che abbiamo comprato; nell'uno e nell'altro caso vi ha ugualmente conven- » zione, ed in conseguenza servitù convenzionalmente acquistata. »

Proudhon n. 984.

E non basteranno al marchese di Sortino tutte le concessioni, che i di lui autori riportarono dagli augusti monarchi della Sicilia!

vendo sulla materia. Troplong, Merlin, Romagnosi, Toullier e Duranton, facendo distinzione tra i fiumi e le riviere navigabili ed adatte a' trasporti, convengono nella comune sentenza, che lo impero del demanio governi le riviere ed i fiumi navigabili, ed allo incontro le acque non navigabili siano sommesse allo impero della proprietà privata (1). E Toullier e Troplong e Duranton e Vazeille e Proudhon ammettono, che i beni istessi appartenenti al demanio si possano da' privati acquistare, se perdessero la primiera destinazione (2).

(1) Troplong « Noi l'abbiamo detto e provato: le acque del mare non appartengono ad alcuno, e nel travaglio non si trova alcuna ragione di dritto naturale o di dritto civile, per estendere sino a quello la parola di proprietà applicata nella sua accezione vera e semplice. Al contrario le acque de' fiumi, delle riviere e delle sorgenti sono tutte sommesse allo impero della proprietà. Le sorgenti private appartengono ai particolari; i fiumi e le riviere navigabili e adatte ai trasporti appartengono allo stato, e l'uso solo ne è attribuito agli abitanti di questo stato, senza che possano giammai passare dall'uso alla proprietà. »

Troplong tratt. della prescrizione n. 144, pag. 80.

Merlin osserva « Ciò, che ha deciso questo arresto per un ruscello, la identità di ragione vuole, che si decida ugualmente per una riviera *non navigabile nè atte a trasporti*; perchè la legge non mette alcuna differenza tra l'uno e l'altra. »

Merlin repert. parola Riviera pag. 175, n. 4.

Romagnosi « Fu seriamente dal codice Napoleone stabilito, che ritener si debbano, come pubbliche le correnti di *acque navigabili ed inservienti a' trasporti*: e per tale maniera furono qualificate come private tutte le altre correnti, nelle quali riscontrar non si può la qualità di *navigabili o atte a trasporti*. »

» Per lo che, dopo la promulgazione del codice Napoleone e dello austriaco, non lice elevar dubbio, che giudicar non si debbano come private tutte le correnti di acque, che non sono navigabili nè atte a trasporto. »

Romagnosi ragion civile delle acque § XI.

Toullier Dritto civile tom. 2, pag. 10, n. 30 e seg.

Duranton corso di Dritto civile tom. 4, pag. 157, n. 189 e seguenti.

(2) Troplong della prescriz. pag. 203, n. 163.

Duranton tom. 4, pag. 157, n. 189.

Toullier tom. 2, pag. 12, n. 39, 40.

Vazeille pag. 67 e seguenti n. 86, 87 e seguenti.

Proudhon tratt. del demanio n. 210.

Vedi appresso.

Ed in questo modo si conciliano i due articoli 2132 e 2133 del codice, di cui il primo prescrive che « non si può prescrivere il dominio delle cose, che non sono in commercio, » e l'altro che « lo stato è soggetto alla prescrizione, come i privati : dovendosi concepire che i beni demaniali non soggiacciono alla prescrizione, mentre conservano la destinazione pubblica, ma vi siano soggetti, se perdendo la destinazione pubblica, rientrano nel commercio (1).

Non è poi venuto in mente ad alcuno, che le sorgenti private si appartengano al demanio o ai comuni, e non già ai proprietari del fondo, mentre tutti in conformità di ciò, che prescrivea la legge sesta *cod. de servitutibus*, che abbiamo qui sopra trascritto (2), e dello art. 563 del cod. civile (3) concorrono nella idea, che la proprietà del suolo determini la proprietà di tutto ciò, che sia nelle viscere di quello, e dell'acque, che ne abbiano la origine (4). Per lo che potranno i proprietari ritenere tutte le acque ed impedirne lo scolo, scavando de' bacini e delle riserve e de' canali, per cambiarne la direzione (5), e far tutte

(1) Duranton tom. 4, pag. 158, n. 189.

(2) Qui sopra pag. 79.

(3) Art. 563 « Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio. »

(4) Domat « L'acqua, che sorge in un terreno, appartiene al proprietario del terreno » medesimo, e solo in virtù di qualche titolo particolare può egli esserne privato. »

Domat leggi civili part. 1, lib. 1, tit. 12, sez. 3, pag. 334, n. 7.

Toullier « In virtù della regola che la proprietà del suolo trascina la proprietà di tutto ciò, che è al di sopra, le acque che prendono nascita sopra un fondo, appartengono al proprietario di questo fondo. L'art. 641 non ha dunque fatto che enunciare una conseguenza del diritto di proprietà, quando egli ha detto : — colui che ha una sorgente d'acqua nel suo fondo, può usarne a sua volontà. »

Toullier tom. 2, pag. 37, n. 131.

Duranton « Colui che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a sua volontà. » La proprietà gli appartiene, si è una parte integrante del suo fondo.

Duranton tom. 5, pag. 167, n. 174.

Troplong : Le sorgenti private appartengono ai particolari.

Troplong. pag. 80, n. 144.

(5) Toullier Così egli (il proprietario) può ritenere tutte le acque, ed impedire, che scolassero in fondi inferiori, scavando de' bacini per ritenerle, de' canali, degli

altre innovazioni, che a chiunque proprietario fosse, è lecito fare nella cosa sua.

E nissuno argomento aggiunge la legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, nello avere fra gli oggetti dell'amministrazione pubblica noverato *le acque e tutte le altre proprietà, che appartengono al demanio pubblico*; dappoichè ha lasciato intera la quistione di quelle acque, che a quest'ultimo appartenessero, secondo i principj del codice (1).

Dritto amministrativo.

È una bestemmia dunque delle più scandalose lo invocare le leggi del codice e quelle della legge sul contenzioso amministrativo in sostegno dell'azione promossa dal demanio a danno del marchese di Sortino. Il legislatore ha chiaramente palesato i suoi pensieri, comprendendo fra beni demaniali le sole acque navigabili e adatte a' trasporti, e dichiarando private le altre, che sorgono ne' fondi privati. E sempre si è mostrato uniforme a' suoi principj ogni volta, che gli si fosse offerta la occasione, nell'ordinar le sue leggi.

Dopo avere nel real decreto del dì 8 agosto 1833 e nelle istruzioni della stessa data circa la rettificazione del catasto fondiario in Sicilia, stabilita la massima, che i proprietari di acque debbano essere soggetti

Dritto sui catasto fondiario.

» stagni, o tali altre opere che gli piacesse di fare. Egli può cangiare la direzione » della corrente, fare scorrere a Mezzogiorno ciò, che scorreva al Nord. »

Toullier tom. 2, pag. 37, n. 132.

Durantou tom. 5, pag. 167, n. 174.

» Colui (osservano gli autori della Enciclopedia di giurisprudenza) che ha la sorgente dell'acqua nel proprio fondo, può disporne a bell'agio per suo uso, diversamente di colui, nel fondo del quale scorre, che può usarne, ma non distorla dal suo corso ordinario. »

Enciclopedia di giurisprudenza art. 4, pag. 143.

» Il proprietario di un fondo (Merlin) in cui si trovino delle sorgenti, che formino un ruscello, può distoglierne il corso per sua utilità, anche a pregiudizio di coloro che sono al di sotto, quantunque eglino fossero in possesso immemorabile di usare di quest'acqua. »

Merlin repert. corso di acqua pag. 249, n. 2.

(1) Art. 1, n. 4, Oggetti di amministrazione pubblica sono
» le strade, le acque e tutte le altre proprietà, che appartengono al demanio pubblico. »

alla contribuzione fondiaria (1), e prescrittione il modo della valutazione (2), venne poi a fissarne più chiaramente le norme per le ultime istruzioni del 17 dicembre 1838. Per le quali formano oggetto della contribuzione le acque, che servono ad irrigare il fondo del proprietario e de' suoi enfiteuti; e le altre che si concedono da proprietari ad uso d'irrigazione (3); le acque, che si conducono nella città per uso de' particolari, e servizio delle abitazioni (4); *le acque sorgive, ed i fiumi de' particolari*, che servono ad animare i mulini, ed altre macchine idrauliche (5). Non è dunque interdotta a' particolari la proprietà delle acque sorgive, e de' fiumi! E che! dobbiamo credere, che la proprietà si considerasse in loro al solo oggetto di concorrere al contributo fondiario, mentre poi realmente si appartenga al demanio? Ma la giustizia del Re assicura i proprietari da simili assurdisime ipotesi. Eglino saranno proprietari, e per godere delle cose loro, e per pagare il dazio fondiario; nè le leggi faranno mai loro la ingiuria, che il sostenitore de' dritti del demanio ha preteso immaginare.

Interpretazione
ministeriale.

E soffra in pace lo egregio scrittore, che per noi apertamente si riprovassero le massime, di cui egli ha fatto abuso nella sua stampa. E valga in conferma della nostra indegnazione la lettera ufficiale di S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, del dì 11 settembre 1841, per la quale, nel rispondere di avere ricevuto quella stampa, che aveagli inviato lo agente del contenzioso, apertamente condanna

(1) Art. 4 del real decreto del dì 8 agosto 1833.

(2) Art. 151 e seguenti delle istruzioni del dì 8 agosto 1833.

(3) Art. 151.

(4) Art. 152.

(5) Art. 153 « Le acque sorgive, ed i fiumi de' particolari, che servono ad animare » i mulini, i paradori, ed altre macchine idrauliche, le cartiere ed altre manifatture » qualunque, quando servono al proprio padrone, od allo enfiteuta di esse, per tali » usi non riceveranno separata valutazione: essa verrà inclusa nel valore di tali fabbriche. Se poi si gabellano a tempo per tali ed altri usi, la valutazione si farà sopra le gabelle del decennio legale, ed in difetto dalla commessione, intesi i periti. »

il principio assunto dal demanio, che le acque tutte de' fiumi si avessero a considerare tra le regalie (1).

E facendo giusta estimazione delle nostre leggi patrie da Federico in qua, e delle nuove leggi civili ed amministrative, riconosce la distinzione de' fiumi navigabili e non navigabili, e conferma, che i primi soltanto allo stato si appartengano.

(1) Napoli 11 settembre 1844

SIGNORE

» Lo agente del contenzioso avendomi fatto tenere una scrittura a pro del regio Erario per le acque del fiume Anapo, gli ho scritto quanto segue :

» La ringrazio della bontà nel farmi tenere la scrittura di difesa de' dritti del regio Demanio per le acque del fiume Anapo, di che la lite è pendente innanti il consiglio d'Intendenza di Noto, se non che questo reale Ministero non può non contrastare il principio assunto dal demanio in cotesti reali dominj, le acque tutte de' fiumi aversi a considerare fra le regalie.

» La legislazione costante in materia di acque fluenti ha consacrato le seguenti teorie.

» Presso i Romani i fiumi erano pubblici, o che navigabili, o che no. E pubblico era ciò, il di cui uso apparteneva a tutti, la proprietà non risedeva presso alcuno.

» Da Federico in qua sorgeva la distinzione tra i fiumi navigabili, e non navigabili. I primi erano dello stato, e considerati tra le regalie; nulla in essi potea intraprendersi, se non previa l'autorizzazione del governo.

» Non così pe' non navigabili, pe' quali l'uso era di tutti, di una comunità, la proprietà presso nissuno.

» Le nostre leggi civili ed amministrative hanno fermato questi principj. E se impropriamente qualche fiata da' dottori questi ultimi si sono considerati tra le regalie, ciò appunto è derivato dal perchè l'uso de' medesimi è soggetto a' regolamenti dell'amministrazione pubblica. Ed in ciò questo reale Ministero insisterà perchè l'amministrazione li soggetti ai regolamenti suddetti ; e ne garentisca l'uso indistinto ai Cittadini.

» Ora io le comunico tutto ciò per la di lei intelligenza. »

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni

NICCOLA SANTANGELO

All'Intendente di Noto.

Il linguaggio dello Eccellentissimo Ministro sarebbe troppo eloquente per la nostra causa, nello aver confermato, che le sole acque navigabili fossero del demanio, se in due passi le di lui idee non fossero dalle nostre divergenti: il primo è, dello aver cennato, che per dritto Romano i fiumi fossero tutti indistintamente pubblici, o navigabili o no; mentre ci lusinghiamo avere dimostrato, che pubblici fossero i soli navigabili, e non tutti gli altri (1); l'altro è quello, in cui annunzia doversi i fiumi non pubblici assoggettire a' regolamenti dell' amministrazione pubblica, affinché i cittadini ne avessero l'uso indistinto garantito.

Noi nulla avremmo a ridire a ciò, che ha osservato il Ministro, se egli intendesse parlare de' soli fiumi (non navigabili, nè atti a' trasporti), che non fossero nell'attuale demanio de' privati; dappoichè, essendone l'uso comune a tutti i cittadini, è troppo prudente, che il Governo gli assoggettisse a' regolamenti di amministrazione pubblica. Non siamo però disposti ad ammettere gli uguali principj per quelli fiumi (non navigabili, nè atti a' trasporti), che fossero nel dominio de' privati. Non vediamo come costoro possano essere spogliati della proprietà, che hanno legittimamente acquistato, e tuttavia conservano.

Egli è vero, che Giustiniano abbia per dritto naturale riputato comune l'aria, e l'acqua corrente (2); ma il dritto di natura, dopo costituite le società, ha diviso il suo impero col dritto civile; e per questo son sacri, e troppo privilegiati i dritti di proprietà.

Se poi si volesse concepire, che un'acqua corrente dovesse servire all'uso momentaneo di tutti coloro, che volessero dissetarvisi, certamente in questo senso si potrebbe riguardar comune; e questo uso non sarebbe di danno alla sorgente. Cicerone dicea « quidquid sine detrimento » possit commodari, id tribuatur, vel ignoto; ex quo sunt illa communia: non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si

(1) Qui sopra pag. 75 e seguenti.

(2) » Naturali jure omnium communia sunt ista: aer, aqua profluens, mare, et per hoc littora maris. »

L. 2, ff. de rerum divisione.

» quis velit; consilium fidele deliberanti dare; quae sunt iis utilia, qui accipiunt, danti non molesta (1). »

Questa specie di comunanza non sarebbe dannosa alla proprietà; e l'una potrebbe coesistere coll'altra, senza distruggerla. Ma se si volesse arrogare la facoltà di cangiare il corso delle acque, o di assorbirle, o di sviarle ad altro uso, di quello che loro avesse destinato il proprietario, questo sarebbe uno attentato alla proprietà privata; nè si potrebbe ammettere sì fatta specie di comunanza, senz'annientare i dritti de' particolari (2), cui le leggi di tutti i tempi hanno eminentemente garantito.

Ei pare, o Signori, avere già dimostrato nel corso della nostra dissertazione, che meno delle acque navigabili e atte a' trasporti, che si appartengono al demanio pubblico, tutt'altre siano suscettive di privato dominio; nè si ha dritto di appropriarle allo stato, o a' comuni.

Resta ora, che per noi si mostrasse quali ne fossero le conseguenze dall'applicazione alla causa, che difendiamo.

Articolo Primo

CONSEGUENZE DALLE PREMESSE, E SPECIALI OSSERVAZIONI CIRCA LE ACQUE.

Cominciamo dal ripetere, che il marchese di Sortino non ha mai posseduto le acque dell'Anapo, nè le ha preteso, nè le pretende; e veramente è un fiume navigabile, che appartiene allo stato; e gli amministratori del demanio esercitano gl'interi loro dritti su quello; e danno in fitto la pesca (3). È dunque un pretesto il far capo dall'Anapo nelle loro dimande.

(1) Cicero de offic. lib. 1, cap. 15.

(2) Troplong della prescrizione pag. 79 e 80 n. 144.

(3) Prospetto della causa pag. 4.

L'altro fiume, dal quale attinge acqua il cliente, è quello di Sortino, il quale parte dal territorio di Cassaro, che a' di lui antenati ancora si appartenea; (1) e niente concorre alla navigabilità dell'Anapo (2); anzi, in età, non giunge ad unir le sue acque con quelle dell'altro, il quale prendendo la sua origine dalle fonti di Ciani, che oggi comunemente Pisma e Pismotta si chiamano, conserva la pienezza delle sue acque in qualunque stagione, e senza il concorso di quelle di Sortino (3). Ma il marchese non prende da quel fiume di Sortino, che zappe 10 o 12 di acque, per condurle a Galerme, mentre di quelle sue di Mandrazza e Pantalica ne ha fatto in luogo superiore scorrere al fiume 25 o 29 zappe; in modo che prenda una quantità minore di quella, che v'immette (4).

Nè avrebbe ragione il demanio a pretendere, ch'egli rimanesse obbligato di far correre al fiume le zappe 25 o 29 delle sue acque, e restasse interdetto a prenderne poi le zappe 10 o 12 nel luogo inferiore; dappoichè se il demanio ha potuto acquistare un dritto sulle acque del marchese, che si sono per lo innanti scaricate nel fiume, l'ugual dritto ha acquistato il marchese a riprenderne le zappe 10 o 12, per condurle a Galerme.

Anzi diciamo di più, che il di lui dritto è certo ed invulnerabile, perchè la di lui servitù attiva di attingere al fiume è dimostrata da canali apparenti, alla di cui gora s'introducono le acque, e giungono a Galerme; mentre allo incontro le acque di Mandrazza e Pantalica corrono al fiume naturalmente, e nella quantità esuberante dagli altri condotti superiori del marchese di Sortino, e senza che alcuna mano di opera indicasse il dritto del demanio allo esercizio della servitù. E si sa comunemente, che lo scorrere naturale delle acque a luoghi in-

(1) Qui sopra pag. 65.

(2) Prospetto della causa pag. 4.

(3) Prospetto della causa pag. 4.

(4) Serie ragionata pag. 20, 21 e 22.

feriori non fa acquistare alcuna servitù a' padroni di questi, potendo esserne ritolto l'uso a volontà del padrone della sorgente (1).

Per prescrivere la servitù sull'acqua del fondo superiore, è necessità, che il padrone del fondo inferiore « avesse fatto de' lavori visibili destinati a facilitare il declivio, ed il corso delle acque nel proprio fondo (2). »

Allora quelle opere riputandosi fatte *jure servitutis*, gli farebbero acquistare il dritto alla servitù. E pure facendole costui nel proprio fondo,

(1) » Bartolo : Ponam venas aquae, quae sunt in fundo meo, praecidere, et tibi tol-
» lere commodum, vel usum dictae aquae, licet tempus lapsum sit immemorabile, con-
» ferendo tibi illud lucrum, quod ex venis meis aquae in tuam foveam recipiebas.
» Non erit major ratio de aqua, quae supra terram fluit ex fonte meo, sed natura-
» liter, licet etiam concurrat tempus immemorabile, quando aliud in contrarium non
» probetur; nam quod facit in suo liberum est ei, quod sibi placuerit facere, dum-
» modo ad aemulationem non fecisset. »

Bartol. ad L. quominus ff. de flumin. n. 25.

Balbo « Constat autem quod scolaticia semper ad inferiora loca profluant, et plu-
» rimum in rivum fundi viciniore; licet ergo per mille annos ibi fluxerint, tamen
» non per hoc sequitur, quod vicinus inferior aliquam adquisierit servitutem. Sic licet
» aqua, quae in fundo meo erumpit, natura sua sit procliva ad loca inferiora, tamen
» illa naturalis proclivitas non est tantae virtutis, ut possit inducere aliquam servitu-
» tem, quia res inanimata non habet facultatem causandi praescriptionem, aut con-
» suetudinem, quia tam in praescriptione, quam in consuetudine requiritur factam ho-
» minis. »

Balbus de praescrip. quest. 4, n. 3.

Pecchio « Aqua, quae naturaliter fluit ad loca inferiora, dicitur fluere jure facultatis,
» non jure servitutis, ea ratione quia est inanimata, et incapax ad inducendam ali-
» quam servitutem per praescriptionem; sed in facultativis, etiam si per mille annos
» ad loca inferiora defluerit, numquam inducitur aliqua praescriptio, ita ut semper
» sit in facultate domini aquam, divertere ubicumque voluerit. »

Pecchius de aquaeductu lib. 1, cap. 7, quaest. 4.

Cepolla « Nam hoc casu, etiam si discurrisset ad fundum meum inferiorem per mille
» annos, non diceretur mihi, seu fundo meo acquisita aliqua servitus; quia aqua per
» se fluens non potest inducere praescriptionem, vel consuetudinem, cum in praescri-
» ptione, vel consuetudine requiratur quod interveniat aliquis actus hominis, quo prin-
» cipiato, incipiat aquam fluere. »

Cepolla de servit. praedior. rustic. cap. 14, n. 25.

(2) Art. 564, leggi civili.

non acquisterebbe alcun dritto; dappoichè servirebbero a ricevere le acque superiori, già naturalmente sboccate, e la servitù sarebbe passiva, non potendosi concepire, che le opere sue concorressero allo sbocco; mentre allo incontro le opere fatte da lui nel fondo superiore, agevolando il declivio co' mezzi dell'arte, renderebbero palese la volontà d'indurre la servitù a danno di quel proprietario.

È questa la sentenza comune degli antichi, e de' moderni giureconsulti (1), che altronde ci pare elevata a massima testuale dal precitato articolo 564 del Codice.

(1) » Si vero, (Voet) opere manufacto in fundo superiori, inferioris fundi dominus » aquam in suum derivaverit, cum ita, per praescriptionem, jus aquae ducendae praedio inferiori quaesitum sit arg. dictae l. 1, § ultim. ff. de aqua et aqua pluvia ar- » cenda, non potest in praedictum juris inferiori praedio quaesiti, aliis concedere » aquae ducendae jus. »

Voet ad pandect. lib. 8, tit. 3, n. 6.

Cepolla: « Aut habens fundum inferiorem, aliquid fecit in fundo superiori, in quo » aqua oritur, puta per fossatum aquam duxit, vel si inundasset fossata in fundo su- » periori, sciente et patiente domino, et tunc per istos actus, vel similes videretur » duci aqua jure servitutis, potius quam jure familiaritatis; cum ista non possint in » fundo alieno fieri citra jus, et nomen servitutis..... Aut habens fundum infe- » riorem, nihil facit in fundo superiore vicini, puta quia per venas subterraneas aqua » labitur, vel quia vicinus utebatur aqua in fundo suo, et per ipsum discurrebat, et » postremo aqua, exiens per se, per fundum superiorem discurrebat ad inferiorem; » et cum fiat potius jure familiaritatis, poterit dominus inferior impune aquam diver- » tere; et idem teneo, quando aqua exiens de fundo primo per se, sive facto hominis » discurret ad loca privata. »

Cepolla de servit. urban. praedior. cap. 85, n. 90.

Pecchio: « Vel constat de aliquo opere facto in fundo illius, contra quem praelen- » ditur servitus aquae ducendae, et in eo casu certum est dominum fundi, in quo » aqua erumpit, non posse eam aliunde divertere, vel id opus non est factum in fundo » vicini, videlicet in fundo domini aquae scaturientis, et tunc aut illud opus est fa- » ctum in suo fundo, et hoc nihil javabit dici illud factum esse jure servitutis, cum » sit factum in proprio fundo, cum res sua sibi non inserviat; vero quilibet potest » facere in suo fundo, quod sibi lubet. Aut constat de opere manufacto in loco ter- » tio, et tunc dicitur praescriptum contra tertium, non contra dominum. »

Pecchius de aquaeductu cap. 7, quaest. 4, lib. 1.

Il Vazeille fra i moderni, dopo avere combattuto la opinione contraria del Pardes-

Se dunque le acque del marchese di Sortino sono corse naturalmente al fiume, senza che mai il demanio avesse concorso, per alcuna sua

sus, soggiunge: « Cosa può mai guadagnare sulle acque, in pregiudizio del suo vicino, il proprietario sottoposto, il quale non ha fatto, che costruire sul proprio terreno delle vasche, de' canali, per riceverle al sortire del fondo superiore? Il proprietario della sorgente è forse più inceppato quando le acque, che lascia passare via dal suo fondo, cadono nel fondo del vicino, in serbatoi, che la mano dell'uomo ha creato, che quando cadono sopra un suolo, ch'è rimasto nel suo stato naturale? I lavori, che il proprietario del terreno fa nelle sue proprietà, non importano al proprietario superiore, se non in quanto possano nuocergli, egli non può impedirli, se nulla cambiano nel suo fondo, se conserva la stessa facilità, per ritenere e distribuire l'acqua, a suo piacimento, alla sua proprietà. Non potendo impedirli, non deve fare alcuna protesta contro il loro stabilimento. »

Vazeille della prescrizione n. 402.

Duranton, dopo lunga discussione, conchiude: « Puoi infine aggiungere, che ci sembra, secondo le parole dello art. 564, che i travagli debbono effettivamente esser fatti nel fondo superiore, giacchè essi debbono essere destinati a facilitare la caduta, ed il corso delle acque nella proprietà del terzo, perchè se esse escono dal primo fondo, senza l'ajuto di opere da lui fatte nel medesimo fondo, ciò dimostra, ch'esse hanno un corso naturale, o diretto dal proprietario superiore, epperò non può dirsi, che le opere fatte nel fondo inferiore facilitano il loro corso in questo fondo, giacchè questo corso già esiste senza di quelle, nè esse ne facilitano la caduta, quando essa vi bisognasse, perchè essa si verifica per la sua uscita dal fondo superiore. Dunque questi travagli non potrebbero facilitare, che la recezione, ed il corso delle acque nel fondo inferiore; e rispetto alla caduta, ripetiamo, essa è già verificata, quando le acque toccano il fondo inferiore. È dunque più vero il dire, che per le opere, fatte nel proprio fondo, il proprietario inferiore non possiede l'acqua, che presso di se; ora i principi della materia vogliono, ch'egli abbia un possesso qualunque nel fondo superiore, giacchè su questo fondo pretende avere acquistato la servitù. Qui come a noi sembra, si applica perfettamente l'adagio di dritto tantum praescriptum, quantum possessum. »

Duranton corso di dritto civile tom. 3, n. 181.

» Qui come ognuno vede (il Romagnosi) la lettera del codice non esprime, se questi lavori visibili debbano essere fatti nel fondo inferiore che pretende l'acqua, e che diventa dominante, ovvero nel fondo superiore, che deve prestarla; ma la ragione comune tosto suggerisce, che siffatti lavori debbono essere fatti nel fondo superiore dal proprietario del fondo inferiore, perchè sarebbe assurdo figurare un possesso, ed uno assenso produttore obbligazione rispetto al proprietario del fondo superiore, se i lavori non fossero fatti, che sul proprio terreno, attesochè il padrone del fondo su-

opera, a facilitarne il declivio, non può pretendere di avere acquistato il dritto di aversi quelle acque per prescrizione; ed il marchese ha certamente acquistato una servitù incontrastabile ad aversi le 10 o 12 zappe dal fiume, per averne da rimotissimo tempo costruito la gora alla sponda, onde immetterle, come le ha immesse ne' canali, che portano le acque a Galerme.

Nè dovete per ultimo dimenticare, che essendo stata fatta la concessione del territorio di Sortino, dagli antichi monarchi della Sicilia, colle pertinenze tutte, co' fiumi e colle acque (1); e co' fiumi e colle acque avendolo comprato gli autori del Marchese (2), egli potrebbe avere un dritto alle acque tutte del fiume, che non è navigabile, nè atto a' trasporti, nè pubblico. E pure non ne prende, che sole 10 o 12 zappe, assai meno di quelle, che vi fa scaricare da Mandrazza e Pantalica, che sorgono ne' proprj fondi.

Le altre acque poi, di che è controversia, ciò sono quelle di Guccione, Ruggio, Argentovivo, Imprimo e Bottigliera, queste nascendo tutte in fondi privati, non possono essere, che private: di loro alcune sorgono in fondi posseduti dal Marchese, ed altre in fondi soggetti al di lui dominio diretto.

Ora chi potrebbe ragionevolmente dubitare, dopo le cose, che ab-

» periore può bensì proibire un'opera nel terreno proprio, e contraddire alla costruzione, e mantenimento di essa, ma non la può proibire, quando è fatta nel terreno » altrui, nel quale non ha dominio. »

Romagnosi corso delle acque vol. 1, pag. 81, § 26.

Toullier tom. 3, n. 695, in nota.

Sirey 12, 1, 5.

Sirey 26, 1, 406.

Altri arresti in Vazeille e in Duranton ne' luoghi citati.

Lochè spirito del Codice civile lib. 2, tit. 4, cap. 1.

Dubreuille analis. della legislazione sulle acque pag. 52.

Enciclopedia di giurisprud. parola bief. tom. 2, p. 1.

Merlin parola bief.

(1) Serie ragionata pag. 7.

(2) Serie ragionata pag. 9.

biamo avuto l'onore di rassegnarvi, che su di queste non possa vantare alcun dritto il demanio pubblico, nè il comunale?

Nè si dica, che il loro corso concorra alla navigabilità dell'Anapo, dappoichè si è veduto, che alla di lui navigabilità non concorrono le acque del fiume di Sortino, e molto meno le sorgenti private del Marchese, nè quelle, di cui stiamo discorrendo, giungono al fiume, ma sono destinate ad usi privati di esso Marchese.

Nè si dica altresì, che immettendosi queste acque ne' canali, che conducono le acque a Galerme, così debbansi esse pubbliche riputare, per essere pubblici i canali; dappoichè, oltre all'essere una stranissima lusinga il credere, che quegli acquidotti fossero pubblici, come nel seguente articolo mostreremo, poi non è nè civile, nè ragionevole il dire, che le acque del Marchese, le quali corrono lunghissimo tratto, per giungere a Galerme, e spingere ivi le ruote de' di lui propri mulini, divengano acque pubbliche per la sola ragione, che passano per quegli acquidotti, che il demanio crede esser pubblici. I canali sono il mezzo pel quale si conducono le acque, e se queste sono certamente private e sono destinate ad usi privati, come potrebbero divenir pubbliche? diventerebbero pubbliche le acque, e resterebbe privata la destinazione? Il canale, anzi che tirare alla sua qualità demaniale le acque e il mulino, cederebbe, come accessorio, e come dipendenza necessaria, al proprietario di quelli, dappoichè fra le acque e il mulino lo accessorio è il canale, ch'è il mezzo di traghettare le une al servizio dell'altro; nè il mezzo è stato mai il principale, nel linguaggio della legge e di economia sociale, ed accessorio la causa producente, che sono le acque, ed il prodotto, ch'è la mulitura.

Diderot ed Alembert, e Merlin, in conferma di queste verità, sostengono, che il proprietario del mulino deve esserlo ancora del canale, che vi conduce l'acqua, se pure nella vendita non si fosse nominatamente parlato di quello; (1) dappoichè il canale deesi riguardare, come

(1) » Il proprietario del mulino è stimato proprietario del canale, che vi conduce

dipendenza necessaria del mulino. Ed Enrico aggiunge non doversi solamente considerare come a dipendenza, ma piuttosto, come una porzione inseparabile del mulino stesso (1).

Gli acquidotti dunque, di cui fa uso il marchese di Sortino, se pur pubblici fossero, dovrebbero cedere al proprietario delle acque e dei mulini, anzi che dare la impronta di demaniali alle di lui private sorgenti. Ma poi egli è vero, che i canali, di cui è controversia, fossero pertinenti al demanio?

Articolo Secondo

CONSEGUENZE DALLE PREMESSE E SPECIALI OSSERVAZIONI CIRCA GLI ACQUIDOTTI.

Non per stoltezza, nè per arroganza contendiamo, che gli acquidotti siracusani tra le cose del pubblico demanio si annoverassero; anzi abbiamo ragione di dire, che favolosa sia la origine, che il difensor contrario riporta all'epoca ed alla generosità di Gelone (2). Costui vinse battaglie, è vero, e tornò trionfante in Siracusa, seguito da innume-

» l'acque, quand'anche, nella vendita del mulino, non si fosse nominatamente parlato
» di questo canale; l'acquisto dell'uno porterebbe quello dell'altro, come dipendenza
» necessaria. »

Enciclopedia di giurisprudenza parola bief.

» Il proprietario del mulino (ripete il Merlin) è riputato proprietario del canale,
» che vi conduce l'acqua: se pure nella vendita del mulino non si fosse parlato nomi-
» natamente di questo canale: l'acquisto dell'uno porterebbe quello dell'altro, come
» una dipendenza necessaria. Intanto per avere un dritto di proprietà attaccato a que-
» sto canale, bisogna che fosse fatto per mano dell'uomo. »

Merlin tom, 1, parola bief pag. 763.

(1) » D'onde bisogna ugualmente inferire, che il canale, che conduce l'acqua nel mu-
» lino, non è solamente un semplice accessorio o dipendenza, ma piuttosto una por-
» zione inseparabile, e che preso insieme colle fabbriche, non fa, che una medesima
» cosa; ed in conseguenza colui, ch'è proprietario del mulino, lo è ancora del cana-
» le, che conduce l'acqua. »

Henrys tom. 2. lib. 4, quaest. 35.

(2) Stampa contraria pag. 76.

revoles stuolo di prigionieri, che poi destinò a' lavori di opere pubbliche. Sia pure; ma chi scrisse, ch'egli li avesse destinato alla costruzione di quegli acquidotti? Sino a quell'epoca dunque e nel tempo della repubblica quella popolazione immensissima periva di sete, per mancanza di acqua nella città? No certamente: gli acquidotti furono costruiti nei primi tempi della società, perchè sin d'allora costruendosi ed ingrandendosi le città, si dovette pensare al modo di condurvi le acque. E Fazello e Mirabella parlando di loro, a' siracusani ne attribuiscono la costruzione (1). Ed il Gualtieri chiama questa opera il monumento postumo della opulenza dei siracusani (2).

(1) Fazello: « Sopra Sortino è un colle, detto oggi Serramezzano, al piè del quale » colle, verso mezzogiorno, in capo di una valle, la quale è tra Pantalica e Serramezzano, sorgono due altri fonti con grandissima abbondanza di acqua, chiamate » oggi volgarmente Bottigliere, i quali fanno di subito anch'essi un fiume.

» Laonde i *siracusani* per carestia di acque, furono costretti a cavare un condotto » sotterra, e con gran fatica, e spesa condurle alla città..... Dipoi con molti acquidotti, parte murati sopra terra, e parte cavati sotterra, condussero le acque abbondantemente nella città; quasi venti miglia lontane: de' quali acquidotti si vedono » ancor'oggi molte vestigia. Questi canali poi, al tempo, che gli Ateniesi combattevano Siracusa, furono rotti, per privargli di acqua, secondo che scrive Tucidide » nel 6 libro. »

Fazello storia di Sicilia lib. 4, cap. 1, fogli 321 e 322.

E in altro luogo lo stesso Fazello parlando di altri acquidotti, ripete « E quel paese, dov'erano edificate queste due parti della città, cioè Acradina e Tica, oggi è » detto Terracati, il quale paese essendo povero di acqua, vi fu condotta per ingegno e potere de' *siracusani*, con acquidotti sotterranei. »

Fazello ibidem pag. 320.

Mirabella: « Essendo le due maggiori e principali città di Siracusa, Tica ed Acradina, poste su colli di sassi rilevati, e perciò prive affatto di acqua, per bere, si » risolsero i *Siracusani* condurvela; e perciò, oltre alle altre acque, che vi condussero, vi portarono questa del Monte Lepa, che per un solo acquidoccio venne unita » allo entrare di Tica; ma poscia in molte braccia si divide, adacquando quasi per tutto queste due città. »

Mirabella memorie di Siracusa tavola 9, n. 196.

(2) Gualtieri: « Magnifici operis aquaeductus *Siraculis*, antiquum eorum opulentiae po-

Non si potrebbe dunque riguardare demaniale e regia quella opera, che fu fatta da' siracusani, e a loro spese, per servizio della città, senza confondere le pertinenze dello stato con quelle dei comuni; il demanio pubblico col comunale. Si sa, che i beni posseduti da' comuni sono di due specie, cioè sono quelli fuori commercio, durante la loro attuale destinazione; e gli altri nel commercio. De' quali diconsi propriamente comunali quelli, di cui il dominio e l'uso appartengono alla comunità intera; e patrimoniali quelli, di cui la proprietà appartenendo al comune, il prodotto n'è impiegato a' bisogni del comune medesimo (1).

Ora tra i beni pertinenti a' comuni, e messi fuori commercio, durante la loro attuale destinazione, sono generalmente noverati gli edifici pubblici, i camini vicinali, i canali, le strade (2).

Marciano noverava tra i beni delle città, i teatri, gli stadi ed altre cose simili (3).

Ed altrettanto ripetono Connano, Donello, Voet e lo stesso d'Argentrè nel passo trascritto nella stampa contraria (4).

» thumum monumentum, vidimus quadrato saxo xxm passuum Sortinum usque excedens,
 » per quos ex amne Bottigliera, per limpidos Sortini fontes, aqua Siraculis influit,
 » cujus tubae diu obstructae, impeditaeque aquarum ubertatem siracusanis ademant.
 » Donec Petrus Gaetanus etc. etc. »

Gualt. ad antiquas tabulas Siciliae animadver. pag. 119, lit. C. D.

(1) Toullier tom. 2, pag. 14, n. 50.

(2) » I beni (Toullier), che i comuni possiedono, sono di due specie: gli uni sono
 » fuori il commercio, per la loro destinazione attuale degli usi pubblici incompatibili
 » con una proprietà privata: tali sono gli edifici pubblici, le chiese, i camini vicinali,
 » le strade ed i canali.

» Gli altri beni posseduti da' comuni sono nel commercio, e sono o comunali, o
 » patrimoniali »

Toullier ibidem pag. 14, n. 50.

(3) » Universitatis sunt, non singulorum, veluti quae in civitatibus sunt theatra, stadia, et si qua alia sunt communia civitatum. »

L. 6, ff. de rerum divisione.

(4) Connano: « Alio modo res dicuntur jure civili publicae, quae sunt universitatis;
 » de quibus Marcianus L. in tantum ff. de rerum divisione: Universitatis sunt, non

E veramente come potrebbero essere de' singoli o del demanio il palazzo Pretorio, o la villa Giulia in Palermo? Non è meraviglia a chiunque, che questa città non abbia ancora un teatro proprio; e che i teatri vi fossero de' privati? E come sarebbe incivile il pretendere, che i teatri privati divenissero della città, senza ch' ella ne facesse, come dovrebbe, pagandone preventivamente il prezzo, la spropriazione per motivi di utilità pubblica; così è incivile, e strano assai, che le cose, che a questa città si appartengono, del demanio pubblico divenissero.

La legge garantisce a' comuni, come a' privati, la proprietà di quei beni, a' quali hanno acquistato un dritto; e il novello codice nell'articolo 467 ne consacra il principio (1).

Riguardando dunque come pertinenti alla città di Siracusa i condotti, di che è quistione, e non potendovi avere alcuna parte lo stato, voi

» singulorum, veluti quae in civitatibus sunt, theatra, stadia, et si qua alia sunt communia civitatum.

» Atque hae publicae res nullius in bonis esse creduntur, ut ait Paulus in leg. prima: ipsius enim universitatis esse creduntur. »

Connanus Com. tom. 1, pag. 152, n. 7.

Donello: « Tertia species rerum publicarum est earum, quae universitatis dicuntur. »
 » Hae sunt res civitatum usu publicae. Cujus generis sunt, exempli gratia, theatra,
 » et stadia, quae numerantur in suprascriptis locis, item agri, areae, insulae, viae,
 » itineraque publica, quae indicantur in L.... Romae Campus Martius, forum, basilicae publicae.... »

Donellus Comment. lib. 4, cap. 4, n. 1, tom. 1, pag. 671.

Voet: « Universitatis res sunt, quae jure dominii ad universitatem, puta oppidum, vicum, pagum, corpus, pertinent; quae non sunt singulorum. »

Voet in pandect. lib. 1, tit. 8, n. 10.

D'Argentrè: « Hoc genere sunt basilicae, fora, theatra, vici, campi suburbani urbibus quibusdam, ut Romae campus Martius, deambulationes, circi, quibus omnibus quilibet de populo utitur, sed nullo privato, aut proprio jure. »

D'Argentrè ad consuet. Britann. art. 626, cap. 23.

Stampa contraria pag. 92.

(1) « Art. 467 I beni comunali sono quelli, alla proprietà, o al prodotto de' quali gli abitanti di uno o più comuni hanno acquistato un dritto. »

vi accorgete, come il dominio si fosse legittimamente acquistato dal marchese di Sortino, nello averne riportato solenne concessione dal Senato di quella città, e per di lei utilità, e previo il pubblico concilio, e l'autorizzazione del Tribunale del real patrimonio e del vicerè (1). E non è lecito anche oggidì alienarsi i beni comunali, serbate le forme prescritte negli art. 298 e seguenti della legge de' 12 dicembre 1816?

Ma ammettendo pure per semplice ipotesi, che que' condotti già destinati a portare le acque a Tica ed Acradina, allo stato si fossero appartenuti, non per questo sarebbe meno ferma la concessione, che Pietro Gaetani dalla città di Siracusa riportonne. È noto a chiunque, e ne abbiamo già fatto un cenno nella nostra dissertazione, che i beni demaniali non siano inalienabili, che nello stato di loro attuale destinazione agli usi pubblici, incompatibili colla possessione privata. Ma cessata la loro destinazione, rientrano nel commercio; ed è lecito acquistarli, e prescriverne eziandio la proprietà. Ciò avviene sia che la destinazione cessasse per decreti governativi, sia che riducendosi ad uno stato di degradazione, non più valessero all'uso, cui erano addetti. Di che presta argomento lo art. 466 delle leggi civili, il quale in proposito de' terreni, delle fortificazioni e de' bastioni delle piazze di guerra, che più tali non siano, dispone che allo stato si appartenessero, finchè non fossero legittimamente alienati, o non ne fosse prescritta la proprietà contro di lui (2).

D'onde i giureconsulti hanno dedotto la massima, di potersi i beni demaniali acquistare per titolo e prescrizione, se la destinazione cessasse (3).

(1) Serie ragionata de' fatti pag. 14 e seguenti.

(2) » Art. 466. Lo stesso è de' terreni, delle fortificazioni, de' bastioni delle piazze, » che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo stato.

(3) Proudhon: « Allorquando i fondi, dopo essere appartenuti al demanio pubblico, » si trovino, per il fatto, ridotti ad uno stato di degradazione tale, ch'essi non sono » più suscettibili di adempiere le funzioni, alle quali erano stati destinati, devono na-

E Toullier aggiunge, che non essendo i beni demaniali fuori com-

» turalmente rientrare nella classe generale di terreni prescrivibili, e possono essere
 » acquistati col possesso trentenario, esercitato in tempo utile. Ed in altri termini:
 » i fondi del demanio pubblico divengono prescrivibili per il solo fatto della loro de-
 » gradazione accidentale, dopo lo annientamento del servizio, di cui essi erano af-
 » fetti, senza che fosse necessario un decreto dell'autorità competente, per ordinare
 » la soppressione dello stabilimento, ed il rientramento del suolo nel commercio. »

Prohudon trattato del demanio pubblico n. 218.

Idem n. 210.

Troplong: « Allorchè una cosa non è pubblica, che per una destinazione fattizia, ella
 » può perdere questa qualità per una volontà contraria a quella, che le si era data....
 » Ma ciò, che un fatto ha potuto creare, un fatto analogo ma inverso può distrug-
 » gerlo: l'uso, che avea trasformato un terreno comunale in strada, piazza o camino,
 » può abbandonarlo di una maniera definitiva, togliergli la sua destinazione pubblica,
 » e farlo rientrare nella classe delle proprietà abbandonate al commercio; in una pa-
 » rola, una destinazione creata tacitamente può essere tacitamente convertita in un
 » altro impiego. »

Troplong della prescrizione pag. 103, n. 163.

Duranton: « Ma se la destinazione di tale e tale altro di questi beni venisse a cam-
 » biare, se, per esempio, il mare venisse a ritirarsi, come ha fatto a Harfleur, Ai-
 » gues-Mortes, e altri luoghi, o se un camino, una strada a carico dello stato, ve-
 » nisse ad essere soppressa, i porti, i seni, le spiagge, o camini, così divenuti alie-
 » nabili, sarebbero suscettibili di prescrizione quantunque pertinenti allo stato.

» È in conseguenza di questo principio, che lo art. 541 disponendo, che i terreni,
 » le fortificazioni, e ripari delle piazze, che non sono più piazze di guerra, appar-
 » tengano allo stato, porta nondimeno, che questi beni possono essere alienati, e che
 » la proprietà può essere acquistata contro lui per prescrizione.

» Col mezzo di questa distinzione si conciliano perfettamente le disposizioni degli
 » art. 2226 e 2227. Secondo il primo « non si può prescrivere il dominio delle cose,
 » che non sono più nel commercio » cioè delle cose, che non possono essere l'oggetto
 » di una proprietà privata, o almeno comunale; per il secondo « lo stato è sommo
 » alle medesime prescrizioni, che i particolari, e può ugualmente invocarle.

» Tutte le volte dunque, che i beni qui sopra descritti non avranno perduto la loro
 » destinazione, saranno fuori il commercio, inalienabili, ed in conseguenza imprescrit-
 » tibili; ma al contrario, quando l'avranno perduto, saranno rientrati nel commercio,
 » ed allora divenuti prescrivibili. »

Duranton tom. 4, pag. 157. n. 189.

Vazeille: « Ferrieres dice con Domat e Dunod, che la destinazione delle cose può
 » cangiare, e che si può alienarle, quando non sono più impiegate agli usi religiosi,

mercio per loro natura , ma per la destinazione , cui sono addetti , così cessando questa, rientrano nel commercio, e divengono alienabili (1).

Se dunque pur fosse vero , che i canali in controversia fossero un tempo al demanio appartenuti, egli è certo però, che abbattuti questi dagli Ateniesi, e poi interamente distrutti da' Romani, caddero in tale stato di degradazione, da non valere più a nissun uso nè pubblico nè privato ; anzi svanirono dalla superficie , non restandone , che il solo nome storico ; e furono lasciati lungo tempo sepolti sotto ammassi di pietre e di polvere. E vi sarebbero ancora, se Pietro Gaetani non avesse impreso a scoprirli, e ristorarli , e rimetterli all' uso , cui erano *olim* addetti. E come si potrà ragionevolmente pensare , che quegli acquidotti diruti e colmi di massi e di creta e schiacciati e rimasti coperti di polvere e di terra per lunghissimi secoli, avessero conservato ancora la primiera destinazione? E come concedersi un tal privilegio agli acquidotti di Sortino, e non concedersi ugualmente a que' vastissimi campi, su' quali ebbero loro sede e Tica, e Acradina, e Neapoli, e di cui la superficie è oggidì fra proprietari moltissimi divisa ed impunemente calpestata?

Si diano dunque pace gli amministratori del demanio , e lascino in

» a' quali si erano consacrati. Una chiesa può essere profanata, o demolita; un cimiteo può essere abbandonato ; delle mura, de' fossati , delle porte di città possono non essere più di alcun uso pubblico, e rientrare nel commercio. »

Vazeille della prescrizione pag. 67, n. 16.

(1) Toullier: « Non si dee affatto confondere colle cose fuori commercio per loro natura, le cose consacrate agli usi pubblici, i camini, le strade, gli edificj pubblici, i tempj, le porte, le mura, i fossati, i ripari, e le fortificazioni di piazze di guerra » e di fortezze; la natura non ha messo queste cose fuori commercio. Elleno non ne sono dunque assolutamente, ed irrevocabilmente escluse; ma soltanto per la durata della loro destinazione. Se hanno cessato di servire agli usi pubblici, a' quali erano consacrate, sia per lo fatto, o per una lunga desuetudine, sia in virtù di una ordinanza reale, o di una legge, rientrano nel commercio, e possono essere vendute, » seguendosi le formalità prescritte. »

Toullier tom. 3, pag. 374, n. 163.

Idem tom. 2, pag. 12, n. 39 e 40.

Sirey 26, 2, 218.

Idem 28, 2, 82.

Dalloz tom. 10, par. prescriz. pag. 789

pace il Marchese di Sortino, e tutti gli altri possessori di cose già demaniali e comunali. Le leggi, è vero, proteggono la conservazione degli acquidotti pubblici, come il contrario difensore ha dimostrato; ma non di quelli, che per la loro rovina non sono più nè pubblici, nè privati, ma trista congerie di avanzi deplorabili. E se proteggono la conservazione degli acquidotti pubblici, proteggono ancora il pacifico possesso degli acquidotti ne' privati, che mancando di titolo, avessero in loro difesa l' autorità potentissima della vetustà (1); anzi aggiungono, che i canali medesimi debbano stare in luogo di titolo, qualora la loro origine, la memoria degli uomini, superasse (2).

Nè valga il dire, che i monumenti di antichità e di ornamento delle città non cadono sotto la legge della prescrizione; imperocchè, oltre all'esser questo un pensiero singolare del Troplong, pure non lascia egli di osservare, che i dritti, già acquistati da' particolari, dovrebbero essere sempre mai rispettati; e non resterebbe altro mezzo al demanio d'impadronirsenne, se non quello della spropriazione per motivi di utilità pubblica (3), con pagarne ai possessori preventivamente il giusto prezzo (4).

(1) » Scaevola respondit solere eos, qui juri dicundo praesunt, tueri aquaeductus, » quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi jus non probaretur. »

L. 26 ff. de aqua pluvia arcenda.

(2) » Ductus aquae, cujus origo memoriam excesserit, jure constituti loco habetur. »

L. 3, § 4, ff. de aqua quotidiana et aestiva

(3) » Facciamo tuttavia una osservazione (Troplong). Più di questi belli avanzi dell' antichità possono trovarsi ancora oggidì deteriorati per la mescolanza della proprietà privata, che nella media età erasi attaccata a loro, senza rispetto per ciò, che hanno di venerabile. Il magnifico acquidotto, fabbricato da' Romani ne' dintorni di Metz, e conosciuto sotto il nome di Arches-de-Jouy, è ostruito da miserabili baracche, che si appoggiano a' suoi pilieri grandiosi. Come queste possessioni rimontano ad un' epoca, in cui, secondo il dritto pubblico allora esistente, tutto ciò, che era nel demanio pubblico, potea cadere nel demanio privato, esse dovrebbero essere rispettate a titolo di dritto acquistato.

» I proprietarj delle case, di cui parlo, non potrebbero dunque essere spossessati, » che per causa di utilità pubblica. »

Troplong della prescrizione pag. 114, n. 169.

(4) » Art. 470 Nissuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per » causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità. »

Ora quale dritto meglio acquistato di quello del marchese di Sortino, il quale ha per se il titolo di concessione del 1576, approvato dal Tribunale del patrimonio e dal Vicerè e riconosciuto dal Re medesimo, augusto avo del nostro regnante Ferdinando (1)? Senza il quale titolo validissimo, non avrebbe egli profuso ingenti spese, onde scoprire quegli acquidotti, e ristorarli, e renderli adatti alla molitura di otto mulini, cui obbligossi costruire, e costruì in Galerme, per comodo della città di Siracusa (2).

Noi non sappiamo con quanta buona fede si possa ora discorrere del rispetto dovuto a quegli acquidotti, come monumenti di arti belle, e di antichità!

Il Re poi non mai ha detto, che questi monumenti per antichi e belli che fossero, non possono restare nella possessione de' privati. Solamente ha proibito, e il dovea, che fossero demoliti, o in qualunque modo deturpati, o degradati, ancorchè ne' fondi privati esistessero (3).

E certamente il nipote di chi ebbe la sollecitudine di scoprire, e ridurre nuovamente alla luce, ed alla primiera attitudine, que' vecchi e rotti canali, ora non li deturperà, nè li degraderà mai; anzi avrà cura speciale della loro conservazione, e pel proprio interesse, e per non privare i dotti e i curiosi della loro bellezza e magnificenza, e per ubbidire principalmente al Re.

Gli acquidotti di Sortino non potrebbero dunque star bene, che nel possesso del pubblico demanio? E si vorrebbe giungere a tanto, con disprezzo assoluto di tutti i dritti del cliente, senza neppure accordargli una indennità di ciò, che i di lui antenati impiegarono, onde novellamente far sorgere quegli acquidotti, di cui erasi persino perduta la

(1) Serie ragionata pag. 14 e seguenti.

(2) Qui sopra pag. 53 e 54.

(3) Art. 2, del real decreto del 13 maggio 1822 « È vietato eziandio di demolire, » o in qualsivoglia modo degradare, anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di » pubblici edifizj, come sono i tempj, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasj, » del pari, che le mura di città distrutte, gli *acquidotti*, i mausolei di nobile archi- » tettura, ed altro. »

memoria, non essendone restato, che il solo nome storico. E mentre tutte le leggi del mondo concedono al possessore de' beni altrui, ancorchè fosse illegittimo, il dritto di ritenere, finchè non si sodisfaccia di ciò, che abbiavi impiegato in migliorarli (1), dal consiglio di Noto si è giunto a mettere in forse il dritto del marchese di Sortino ad aversi almeno una indennità!

Articolo Terzo

CONSEGUENZE DALLE PREMESSE, E SPECIALI OSSERVAZIONI CIRCA I MULINI DI GALERME; E CIRCA QUEL CAPO DEL GIUDICATO, RESO DAL CONSIGLIO DI NOTO, CHE ATTRIBÌ AL COMUNE DI SORTINO TALUNE ACQUE, NEGATE AL DEMANIO.

Non possiamo concepire, come i mulini di Galerme siansi aggiudicati al demanio, senza che i di lui amministratori avessero pensato a

(1) » Certe illud constat, si in possessione constituto aedificante, soli dominus petat » domum suam esse, nec solvat praetium materiae, et mercedes fabrorum, posse eum » per exceptionem doli mali repelli, utique si bonae fidei possessor fuerit, qui edi- » ficavit. »

§ 30. Ex *diverso* institut. L. 2, tit. 1, de rerum divisione.

» Et ideo constat, si quis, cum existimaret se haeredem esse, insulam haereditariam » fulsisset, nullo alio modo, quam per retentionem impensas servare posse. »

L. 33, ff. de conditione indebiti.

L. 49. ff. de rei vindicat.

Cujacio: « De impensis, quas fecit bonae fidei possessor in rem alienam, vel malae » fidei possessor, neutri repetitio datur, sed retentio. Est tamen in hoc differentia, » quia bonae fidei possessori datur retentio omnium impensarum in omnibus judiciis, » malae fidei possessori datur tantum retentio impensarum necessariorum, et utilium » in judiciis bonae fidei, quia aequitas horum judiciorum non patitur, ut quis ex » aliena jactura lucrum faciat. »

Cujacius comment. tom. 7, colum. 581. L. A.

Donello: « Exceptione in hanc rem sic possessor utitur, dum is, non oblati a pe- » titore sumptibus, rem petitam retinet, donec hi sibi praestentur; dominum autem » contra pergentem vindicare, exceptione summovet. »

Donell. de jure civili tom. 5, lib. 20, cap. 7, colum. 905, § 28.

dimandarli. E come veramente potersi pretendere da parte del demanio, se erano stati costruiti da Pietro e Cesare Gaetani in luogo non pertinente a lui, ed a spese proprie, ed animati con acque sorgenti ne' propri fondi?

Qui abbiamo inteso rispondere: se il marchese di Sortino perdesse nella rivendicazione de' condotti e delle acque, che ne farebbe de' mulini senza gli uni e le altre? Ma noi abbiamo già completamente dimostrato, che i canali e le acque, che animano que' mulini, a lui si appartengono; nè gli si potranno mai contrastare il dominio e il possesso, senza il più potente attentato alle leggi.

Se poi per semplice ipotesi si volesse ammettere la possibilità, che il primo giudicato meritasse una conferma, circa le acque e i condotti, potremmo allora rispondere, che il Marchese farebbe de' suoi mulini tutt'altro uso conveniente a' di lui interessi, anzi che cederli al demanio: ne farebbe magazzini, ripostigli, fondachi, o attiverebbe piuttosto a vento le macchine. Ci pare, anzi è una gravissima ingiuria quella, che han fatto i primi giudici al cliente, togliendogli persino i mulini, sotto il pretesto di non averne, che fare, dopo aver perduto, secondo loro, le acque e i canali.

È cosa poi veramente risibile quell' altro capo del pronunziare del

Vinnio: « Si possideat, placet eum impensas servare posse per retentionem, opposita » doli mali exceptione, si dominus aedificium vindicet, non oblata restitutione impensarum, nimirum quia dolo facit, et contra acquitatem naturalem, qui postulat cum » alieno damno, et injuria fieri locupletior. »

Vinnius instit. lib. 2, tit. 1, de rerum divisione § 30, n. 3, pag. 177.

Voet: « Plane pro impensis recuperandis, quin possessor jam condemnatus jure retentionis gaudeat, extra dubitationem est. »

Voet in pandect lib. 6, tit. 1, de rei vindicat. n. 31.

Idem lib. 16, tit. 2, de compensat. n. 20.

Schneidevinnio: « Idem si quis bona fide de sua materia in alieno solo aedificet, ne » sciens solum esse alienum. Is enim constitutus in possessione aedificii, habet exceptionem doli mali adversus dominum soli, petentem aedificium, si materiae extimatio » nem, et impensas factas solvere recuset. »

Schneidevinn. in institut. lib. 2, tit. 1, de rerum divisione § 29, n. 8, pag. 150. Art. 786 e 1519, del nuovo codice.

consiglio, pel quale negando al demanio, come doveasi, le acque sorgenti ne' fondi proprî del Marchese, dichiarolle essenzialmente pubbliche, e le regalò al comune di Sortino, che non era in giudizio; e perciò niuna dimanda erasi potuto spiegare nel di lui interesse.

Alla quale statuizione, ed all' altra ancora relativa a' mulini supplì il consiglio, supponendo, che avesse potuto spingerne di officio le dimande relative, per trattarsi *d'inconvenienti di ordine generale* (1). Però non si potrebbe ragionevolmente concepire la idea di un giudizio senza le dimande delle parti, pretendente l'una, e convenuta l'altra; e senza che si mettesse in mezzo a loro un giudice imparziale, ed indifferente estimatore de' dritti rispettivi.

I consiglieri d'Intendenza partecipano, è vero, all'amministrazione civile, esercitando le loro facoltà economiche; ma quando sono dalla legge chiamati allo esercizio delle facoltà contenziose, sono giudici, come tutti i giudici del mondo, e devono render giustizia perfettissima.

Non dobbiamo trattenerci dippiù a dimostrare la fallacia, ed ingiustizia de' due capi del giudicato relativi a' mulini, ed al regalo fatto al comune delle acque, non date al demanio.

Articolo Quarto

ALTRE CONSEGUENZE DALLE PREMESSE (2).

Se è vero dunque, che le acque, ed i condotti al demanio non si apparteneano, ben poterono essere materia di contratto tra la città di Siracusa, e Pietro Gaetani. E la città e Pietro, per l'atto del 1576, validamente disposero de' condotti l'una, e delle acque l'altro, perchè ne aveano la proprietà.

(1) » Attesochè i consigli d'Intendenza (così dissero i primi giudici) non van tenuti, come i Tribunali ordinarj, a rispondere unicamente alle dimande delle parti, » ma qualora temano di qualche *inconveniente di ordine generale*, nella loro qualità di » magistrati amministrativi, sono invece nel dovere di prevenirlo e ripararlo. »

(2) Stampa contraria pag. 89.

Nè dobbiamo occuparci ancora più della pretesa inalienabilità de' beni demaniali, e perchè ne abbiamo già dimostrato le regole; (1) e perchè altronde nè le acque, di che trattasi, nè que' vecchi canali erano del demanio.

§ 4.

Nell'atto del 1576 vi fu consenso validamente prestato (2).

I contendenti concedendo per ipotesi, che gli acquidotti fossero appartenuti alla città di Siracusa, e non già al demanio, arguiscono essere mancato il consenso, da parte del Senato, nell'atto del 1576, per esservi intervenuta lesione enormissima, distruttiva di qualsivoglia consentimento. Concepiscono, che le acque, non che gli acquidotti, essendosi dati dal Senato, niente abbia messo dal canto suo Pietro Gaetani, e tuttavia ne abbia egli solo riportato i vantaggi.

Ma dapprima non è vero, che la città abbia dato le acque per l'uso de' mulini di Galerme; mentre all'opposto è certo, che Pietro Gaetani siasi obbligato a portare le acque sue in Galerme, con valersi degli antichi condotti. Questi soli erano dunque della città; ma le acque erano di Pietro.

È strano poi il discorrere di lesione dopo quasi tre secoli, da che fu stipulato quell'atto. Che razza di lesione è questa, che non si prescrive mai col decorrimento de' secoli, e con essersi sempre eseguito ed osservato quell'atto!

È dunque incivile il pretendere, che sia mancato il consenso, mentre in fatto ed in dritto ne rimane distrutta la ipotesi.

Qui ripetendosi, che gli acquidotti fossero demaniali, e non comunali, si riproducono le conseguenze dedotte dalla inalienabilità, che abbiamo già combattuto.

(1) Qui sopra pag. 75 e seguenti.

(2) Stampa contraria pag. 91.

Le opere fatte per comodo della città non possono essere, che comunali; e tali, per le leggi invocate nella contraria difesa, erano riputati il Campo Marzio in Roma e le fonti di acqua, che abbondavano Costantinopoli (1); e tali sono i fori, i teatri, le strade, i campi suburbani e tutt'altro, che serve al bisogno ed al lusso della città (2). Il ripetiamo: il palazzo Pretorio e la Villa Giulia in Palermo non sono, che comunali; e sarebbe somma stranezza il volerli annoverare fra beni demaniali. Il consenso dunque fu validamente prestato da' giurati di Siracusa per quell'atto del 1576.

§ 5.

Corollario delle ragioni, che garantiscono in modo eminente la sussistenza dell'atto del 1576 (3).

1. Se pur l'atto fosse viziato di lesione e di dolo, come stranamente si pretende, non si sarebbe potuto fare a meno d'impugnarlo; anzi che eseguirlo, e giovarsene per lo corso di quasi tre secoli. Gli atti non svaniscono, come a canfora; si devono impugnare opportunamente, e non eseguirli, e non giovarsene.

2. Gli acquidotti appartenendo alla città di Siracusa, per essere stati costruiti ne' primi tempi della società; e le acque appartenendo a Pietro Gaetani, non manca la materia di contrattazione in quell'atto del 1576, perchè costui potea disporre delle sue acque, ed il Senato de' condotti comunali, dopo averne ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale del Pa-

(1) L. 6, ff. de contrah. empt. — L. 9, Cod. de aquaeductu.

(2) L. 6, ff. de rerum divisione.

Connanus com. tom. 1, pag. 152, n. 7.

Donellus com. tom. 1, lib. 4, cap. 4, n. 1, pag. 671.

Voet in pandectas lib. 1, tit. 8, n. 10.

D'Argentè in consuet. Britan. art. 626 cap. 23.

Qui sopra pag. 118.

(3) Stampa contraria pag. 93.

trimonio e dal Vicerè. E le acque e gli acquidotti erano oggetti in commercio, e non assimilabili per niente ad uno ippogrifo o ad uno ippocentauro (1).

2. Che se pure allo stato fossero appartenuti i condotti, non formando eglino oggetto del grande, ma del piccolo demanio, sarebbero stati validamente alienabili e prescrittibili. E l'autorizzazione del Tribunale del Patrimonio e quella del vicerè ed il lunghissimo corso di tre secoli ne garantirebbero al marchese di Sortino il godimento.

Se i giurati di Siracusa non avessero rappresentato il demanio, il rappresentavano certamente quel Tribunale ed il Vicerè; e l'atto del 1576 fu stipulato, dopo essere stato approvato dall'uno e dall'altro. I giurati dunque, nella ipotesi strana, che gli acquidotti alla città di Siracusa non appartenessero, ma al demanio, debbonsi riguardare quali delegati dal Tribunale del Patrimonio e dal Vicerè, a stipularlo, com'era stato approvato da loro, che ne aveano il dritto, e che dalla legge erano prescelti a vegliare agl'interessi e de' comuni e del demanio.

Riducendosi dunque la importanza della difesa (nella ipotesi della pertinenza al demanio) alle lettere di approvazione del Tribunale, e del Vicerè, noi ci occuperemo specialmente di loro nella sezione, che segue, onde ribattere i parologismi tutti, che alla loro desiderata, ma impossibile, distruzione sonosi immaginati.

SEZIONE SESTA

EFFICACIA INCONTROVERTIBILE DELLE LETTERE VICE-REGIE DE' 16 DICEMBRE 1576 (2).

Nella certezza, che gli acquidotti fossero alla città di Siracusa appartenuti, riesce ozioso lo esaminare, se il Tribunale del Patrimonio ed il vicerè avessero avuto la facoltà di approvare quell'atto, mentre,

(1) Stampa contraria pag. 94.

(2) Stampa contraria pag. 95.

per i beni comunali, non si è saputo dubitare, che loro l'approvazione ne competesse. Ma seguendo la ipotesi assai gradita, che que' condotti fossero dello stato, non per questo ne sarebbe stata proibita l'alienazione, per trattarsi, come si è dimostrato, de' beni pertinenti al piccolo demanio (1). Ed altronde l'atto del 1576 fu legalmente validato dall'autorizzazione di chi ne avea la facoltà; dappoichè, per l'assenza del Re, il Vicerè ed il Tribunale del Patrimonio erano i sostenitori della cosa pubblica e del demanio, con pieni poteri.

§ 1.

Le lettere viceregie sono efficaci per se stesse (2).

Se pure i rescritti, ottenuti contra il dritto pubblico, a nulla valessero presso i romani, noi non sappiamo, come si possa pensare, che l'alienazione degli antichi acquadotti siracusani si possa riputare per contraria al dritto pubblico. — Abbiamo già dimostrato, che il divieto di alienare era per le sole città, castella e luoghi abitati, e non mai per qualsivoglia bene del demanio (3). Allo incontro e lo interesse pubblico, e quello della finanza esigeano, che taluni fondi, la di cui manutenzione fosse di peso allo stato, si alienassero (4).

Nè il Re Giacomo interdiceva a se e a suoi successori qualsivoglia alienazione, ma le sole donazioni (5). E il Re Martino ed Alfonso e Giovanni non reintegravano alla corona, proibendone l'alienazione, che le città, castella e luoghi abitati (6).

(1) Qui sopra pag. 88 e seg.

(2) Stampa contraria pag. 96.

(3) Qui sopra pag. 92 e seg.

(4) Qui sopra pag. 91.

(5) Cap. 9, regis Jacobi. Cap. regni tom. 1, pag. 9

(6) Cap. 1, regis Martini. Cap. regn. tom. 1, pag. 129.

Cap. 357, et 423. Regis Alphonsi. Cap. regni tom. 1, pag. 335 et 366.

Cap. 19, regis Joannis. Cap. regni tom. 1, pag. 442.

Anzi il medesimo Re Alfonso, per l'altro capitolo 410 derogò, a richiesta del parlamento, a' precedenti capitoli nella parte sola, che interdiceva a' principi la facoltà di donare i beni demaniali (1).

Non essendo dunque proibita l'alienazione di quegli acquidotti (ritenuta sempre la ipotesi, che fossero appartenuti al demanio, e non già al comune di Siracusa) competeva al Tribunale del Patrimonio ed al Vicerè conoscre, se fosse convenuto agl'interessi dello stato darli al marchese di Sortino per quel santo oggetto di condurre le sue acque sin presso le porte di Siracusa, e provvedere questa città di mulini, anzichè lasciare sepolti que' corpi morti sotto la polvere e i rottami, com'eranvi stati per lunghissimi secoli, e come tuttora vi restano tutti gli altri acquidotti, ch'erano stati costruiti per abbondare di acque Tica, Agradina e Neapoli, e che ingombrano più luoghi di quella vastissima superficie.

A chi poi sono ignoti i poteri, ch'erano confidati a' nostri antichi Vicerè in tempi, in cui il nostro regno era soggetto alla dominazione spagnola. Essendo sì grande distanza tra questi domini e quelli di Spagna, la somma degli affari era affidata a' Vicerè; e i Re contentavansi di esercitare la suprema loro potestà, spedendo in Sicilia gli ordini, che stimassero utili in affari di grave importanza, e sottoponendo di tempo in tempo alla censura de' Sindicatori, mandati con ampiissimi poteri da Madrid, la condotta de' Vicerè. Le facoltà di costoro erano però estesissime, come sogliono essere per regni, che dipendono da' rimoti governi. Poteano provvedere gli officj, meno di alcuni, ch'erano riservati al Re; vegliavano con assoluto potere all'amministrazione pubblica e della giustizia; ed a loro erano soggetti i sudditi di qualunque classe (2); nè mancava loro la facoltà di donare o concedere beni feudali o burgensatici, sino ad una meta determinata; e poteano, ne' casi

(1) Capitula regni tom. 1, pag. 361, capit. 410 Regis Alphonsi.

(2) Capit. regni tom. 1, pag. 214, cap. 21 e 22, regis Alphonsi.

Ibidem pag. 353, cap. 389, regis Alphonsi.

di necessità, esercitare un potere pienamente assoluto (1). Ed era ordinaria la facoltà di far leggi, ovvero prammatiche ed altri regolamenti, che al buon governo dell'Isola conducessero; e faceanlo ora col voto del sacro consiglio, e molte volte di lor moto proprio (2). Nè qui intendiamo valerci, a rafforzare il nostro argomento, de' poteri più estesi ed assoluti, che successivamente, nel secolo XVII, usurparono il conte di S. Stefano ed il duca di Uzeda: bastando la potenza ordinaria de' vicerè a dimostrare come valida fosse l'autorizzazione impartita a quell'atto del 1576, per le lettere viceregie de' 16 dicembre 1576.

§ 2.

Le lettere viceregie de' 16 dicembre 1576 non sono orrettizie, nè sorrettizie (3).

In questo paragrafo comincia il difensor contrario dal ripetere le cose altre volte già dette, cioè: che gli acqidotti al demanio si appartenessero; e che fosse indistintamente vietata l'alienazione de' beni demaniali. E non dobbiamo, se non ripetere ugualmente le cose stesse già dette e giustificate, che gli acqidotti alla città appartenessero; e che il divieto di alienare non si estendesse agli oggetti del piccolo demanio, o vogliam dire le minori regalie.

Tuttavia, per seguire il nostro contraddittore in tutti i suoi passi, bisogna intertenerci ancora sulle stesse quistioni. Egli dunque non sa questa volta negare, che non derivandone *grave detrimento al pubblico*, si possano qualche volta alienare i beni demaniali; ma ne permette l'alienazione al solo Re, vietandogliela però rigorosamente nel dippiù. Dal che arguisce, ch'essendo stata l'alienazione degli acqidotti permessa dal Tri-

(1) De Blasi storia de' vicerè tom. 1, pag. 77.

(2) Di Gregorio considerazioni tom. 4, pag. 47 e pag. 310.

De Blasi storia de' vicerè tom. 2, part. 2, pag. 496 e 516 e seguenti.

(3) Stampa contraria pag. 100.

bunale del Patrimonio e dal vicerè, e non mai da S. M. Cattolica, allora imperante, debbasi per nulla ed inefficace l'autorizzazione ritenere.

Ma, per la storia de' capitoli del regno, che abbiamo qui sopra tracciato, si è veduto, che sebbene la facoltà di alienare fosse a' principi riservata, non era, nè poteva loro essere interdetto di esercitare la potestà suprema per mezzo de' loro vicerè; i quali, essendo nati sudditi come tutti gli altri, acquistavano e grado ed autorità per la rappresentanza nobilissima, che loro concedevano i Re. E si è veduto nel precedente paragrafo, come estesi fossero i loro poteri, sino a far leggi, anche senza il concorso del sacro consiglio.

E nulla aggiunge alla importanza della difesa del demanio l'essersi detto, nell'atto del 1576, di doversene ottenere la conferma da Sua Maestà Cattolica; essendosi ivi detto « dal Vicerè o da Sua Maestà Cattolica » e così doveasi dire; dappoichè non apparteneva al consiglio civico esaminare di quali poteri fosse investito il vicerè; e si sa comunemente, che le istruzioni pe' vicerè erano sempre segrete; ed era della loro prudenza o far da se stessi, o fare rapporto al Sovrano, secondo la gravità de' casi.

Nè avrebbe poi meritato l'attenzione del contrario avvocato lo essersi dato, in quell'atto, com'egli immagina, al Re di Spagna, il titolo di S. M. Cesarea, anzichè di S. M. Cattolica: 1° perchè questo sarà uno errore di copia, mentre nell'originale si legge *Cattolica*; e non *Cesarea*: 2° perchè ne' tempi antichi, o per vecchia abitudine, o per troppo rispetto si dava il titolo di Cesare ai Re, benchè insigniti non fossero della corona imperiale. Svolgendo di fatto i capitoli del nostro regno, troviamo, che la rappresentanza, fatta al Re Alfonso dal parlamento del 1452, comincia col titolo di *serenissime et invictissime Caesar* (1); ed Alfonso non era imperatore; ed i capitoli del 1573 di Filippo Secondo di Spagna e primo di Sicilia, che imperava all'epoca dell'atto controverso del 1576, sono detti *capitula supplicationum regni*

(1) *Capitula regni* tom. 1, pag. 377.

Siciliae anni 1375 cum Sacrae et Cesareae majestatis responsis (1). E se ne' capitoli del regno si dava il titolo di Cesarea Maestà a Filippo, non è gran meraviglia, che glielo avessero dato i componenti il consiglio civico della città di Siracusa, che deliberarono sulla utilità di quell'atto.

Il dirsi poi, che l'autorizzazione fosse stata concessa senza conoscenza di causa e sulla esposizione non vera, fattagli da Pietro Gaetani, è questa un'asserzione puramente gratuita; imperocchè si è già dimostrato, che la istanza per l'autorizzazione al Tribunale del Patrimonio fu presentata, unitamente al contratto, da' giurati di Siracusa; ed il Vicerè confermavalo in pieno consiglio patrimoniale, ed ordinavane la esecuzione *juxta eius seriem, continentiam, et tenorem pleniorum* (2). E quando poi Pietro Gaetani presentava la sua istanza, gli si rispondea *jam est provisum* (3).

E certamente il Tribunale del Patrimonio ed il Vicerè, ch'ebbero sotto gli occhi il contratto, e lo lessero poi mille altre volte, come abbiamo già narrato nella serie ragionata, e come appresso ricorderemo, non poterono non avere conoscenza perfettissima della utilità di quella convenzione per il comune di Siracusa.

Premesse queste idee, che sarebbero bastevolissime a smentire la supposta orrezione e sorrezione, verremo ora ad esaminare più da vicino le circostanze di fatto, che n'escludono qualsivoglia sospetto, ed a ribattere le asserzioni contrarie.

(1) Capitula regni tom. 2, pag. 244.

(2) Serie ragionata pag. 16 e seguenti.

(3) Serie ragionata ivi.

Articolo Primo

LE LETTERE VICEREGIE DE' 16 DICEMBRE 1576 NON FURONO
SORRETTIZIAMENTE OTTENUTE (1).

A mostrare la sorrezione delle lettere, assume il contrario scrittore, che più menzogne avesse esposto Pietro Gaetani al Tribunale del Patrimonio ed al Vicerè, per ottenere la conferma dell'atto del 1576.

Ci sia però, prima di ogni altra, permessa una osservazione: se il contratto fu al Tribunale ed al vicerè presentato; se parte essenziale di quello costituiva la deliberazione del consiglio civico; se il Senato presentava ancor'egli le sue istanze, per la conferma, che valsero le supposte menzogne di Pietro Gaetani, ad illudere quegli uomini sommi, che componevano il Tribunale ed il vicerè? E l'uno e l'altro confermarono dunque il contratto, e ne ordinarono la esecuzione *juxta ejus seriem, continentiam et tenorem pleniorum*, riposando sulle chiacchiere di Pietro Gaetani; e senza neppure leggerlo? Oh gran bontà de' magistrati antichi! Lo assunto contrario è ingiurioso alla memoria di quegli uomini rispettabili, i quali, anzi che acchetarsi alle parole di Pietro, aggiunsero « *come appare per contratto fatto agli atti di Antonino Cipri notaro il 19 di novembre quinta indizione 1576;* » e ne ordinarono poi la esecuzione, *juxta ejus seriem, continentiam, et tenorem pleniorum*. Che si sarebbe potuto fare di meglio, per non meritare il rimprovero di avere confermato quella convenzione, senza leggerla, e prestando fede alle parole di Pietro Gaetani?

Ma vediamo se veramente costui e i giurati mentivano, dimandandone la conferma. Dicevano, che Pietro avesse dovuto condurre le sue acque della baronia di Sortino, per fare de' mulini vicino alla città. Ma questo non era vero? Non condusse egli le acque delle sue sorgenti d'Imprimo, Ruggio, Mandrazza, Pantalica, Argentovivo e Bottigliera; e non edificò i mulini in Galerme?

(1) Stampa contraria pag. 105.

Diceano, che le acque suddette eran proprie di Pietro; e questo era vero; dappoichè le acque, sorgenti ne' fondi privati, sono essenzialmente private. Ma queste acque (s'insorge) *temporibus illis* erano servite a dissetare gli abitanti di Tica, Agradina e Neapoli. E forse sarà vero; ma quelle città sin da tempi rimotissimi non sono più; e gli autori di Pietro Gaetani fecero legittimo acquisto delle baronie di Cassaro e Sortino, colle loro pertinenze, co' fiumi e colle acque, e ne ottennero le concessioni e i privilegi e le conferme; e spesero il loro denaro.

Diceano, che la convenzione sarebbe stata di vantaggio alla città, ed al Re. E come no? E qual vantaggio maggiore per la città di aversi i mulini alle porte, anzi che trascinarsi sino a rimoti mulini di Tiddino Matteo-Ponzio e Carancino, che distavano da 7, 9 e 10 miglia, per aversi una stentata, e cara molitura? E non era in ciò interessato ancora il Re, e per lo bene de' suoi amatissimi sudditi, che gli era certamente a cuore, e per lo vantaggio, che ne ottenea ugualmente la guarnigione numerosa di quella città?

È una temerità risibile dunque, e niente altro, il volersi a quelle lettere del 16 dicembre 1576 rimproverare il vizio di sorrezione.

Articolo Secondo

LE LETTERE VICEREGIE DE' 16 DICEMBRE 1576 NEPPURE
FURONO ORRETTIZIE (1).

Il vizio di orrezione, qui si dice, è patente, perchè Pietro Gaetani avrebbe dovuto esporre tutte le singole convenzioni e circostanze di quell'atto, onde ottenerne la conferma; quando egli, nella sua istanza, non ne fece il circostanziato rapporto, e però la ottenne orrettiziamente. Ma di grazia, o Signori, qual bisogno di trasciversi nella istanza tutte le convenzioni e le condizioni di un atto, quando questo si presenta in-

(1) Stampa contraria pag. 106.

tero al magistrato, per leggerlo ed esaminarlo? E non è meglio presentare l'atto per leggersi, che riassumerlo nella istanza e non presentarlo? E se si presenta intero, perchè darsi la pena di riassumerlo?

Il Tribunale del Patrimonio ed il Vicerè lessero ed esaminarono, che Pietro Gaetani, per le concessioni avute dal principe, avea dritto alle acque de' due territori di Cassaro e di Sortino, che le acque d'Imprimo, Ruggio, Argentovivo, Bottigliera, Mandrazza e Pantalica eran sue, perchè sorgenti ne' di lui fondi; che le acque dell'Anapo navigabile erano tutte altre; che questo fiume ha la sua origine dalle fonti di Pisma e Pismotta nel territorio di Siracusa, ed indipendentemente dalle acque dell'altro fiume di Sortino, che niente concorrendo alla navigabilità del primo, neppure, in età, arrivano a congiungersi, e l'Anapo tuttavia rimane abbondantissimo e navigabile (1). — Lessero ancora e considerarono, che la città era senza mulini; che le alluvioni aveano distrutto tutti i mulini di quel territorio, meno quelli assai rimoti di Tiddino, Matteo-Ponzio e Carancino; che per riparare alla mancanza di molitura, avea dovuto accettare le proposizioni di Peralta Spagnuolo di erigere cento centimoli, con dure condizioni pe' cittadini (2); e però molto vantaggio ne sarebbe alla città derivato dalla costruzione de' nuovi mulini in Galerme.

Lessero finalmente ed esaminarono, che degli antichi acquidotti siracusani non ne restava pietra sopra pietra; che erano stati rotti dagli ateniesi e distrutti da' romani; che di loro non era rimasto, che il nome storico, compagno a quello della smisurata grandezza di Tica, Acradina e Neapoli, che più non erano; che neppure era memoria del luogo, in cui erano stati; nè restava al viandante o dotto o plebeo, che fosse, di che consolare i suoi sguardi.

Nè sfuggiva a quegli uomini sommi la considerazione delle ingenti spese, che sarebbe costato lo indagare i luoghi di quegli acquidotti, e

(1) Prospetto della causa pag. 4.

(2) Serie ragionata pag. 12.

farne gli scavi, e cavarli di sotterra e ripararli e racconciarli. Ecco perchè furon subiti quei componenti il Consiglio civico a progettare quell'atto; che poi con lieti animi i giurati stipularono ed il Tribunale del Patrimonio ed il vicerè confermarono e riconfermarono; e poi riconobbe ed approvò l'avo augusto del nostro ottimo Re! (1) Nè trascurarono nel tempo stesso, que' magistrati, gl'interessi del regio Erario, avendo riservato il dritto del salto per ciascun mulino, che si fosse fabbricato: il che era consentaneo alla giurisprudenza fiscale de' tempi, avvegnachè le acque motrici fossero state private e non pubbliche. Oh se gli amministratori del pubblico demanio, che han mosso ora la rivendicazione, avessero queste cose opportunamente considerato, e le avessero rassegnato al Re! La orrezione è stata dal canto loro; i giurati del 1576 predicarono la verità.

§ 3.

Le lettere viceregie de' 16 dicembre 1576 sono verissime; ed è meschino rifugio lo andar spacciando, che fossero sospette di falsità e d' intrusione (2).

Il nostro contraddittore fa base al suo ragionamento dal dare per certo, che il Tribunale del Patrimonio, ed il vicerè non avessero veduto quell'atto del 1576; e niun motto se ne facesse nelle lettere; ma questo assolutamente non è vero: quei magistrati videro e contemplarono quell'atto; e ne fecero menzione espressissima nelle lettere; e ciò contesta il contraddittore medesimo, trascrivendone le parole (3). Il ragionamento dunque crolla di base.

Ma neppure videro e lessero il consiglio, (seguono le ipotesi); e que-

(1) Serie ragionata pag. 16 e seguenti.

(2) Stampa contraria pag. 110.

(3) » Philippus: Lo spettabile D. Pietro Gaetani ci ha informato, che a richiesta » vostra ha convenuto..... come appare per contratto fatto in gli atti di Antonino Cipri

sto neppure è vero ; dappoichè la deliberazione del consiglio facendo parte essenziale dell'atto, se questo fu presentato, fu con esso presentata quella deliberazione.

Nè deve recar sospetto, l'essersi da Pietro ricercato un tempo per lo compimento dell'opera de' mulini; e poi aver dimandato delle proroghe, ed il permesso dello innalzamento loro. Questa è la cosa più semplice del mondo : Pietro Gaetani, come abbiamo dimostrato (1), non giunse a compiere tutti i mulini, ma soli cinque ; e perciò dimandava le proroghe. Dimandava poi la licenza di alzare i mulini, perchè essendosi obbligato di chiedere i salti di acqua, dovea regolarmente ottenerne il permesso in adempimento della convenzione.

Non è poi meraviglia, se essendosi a Pietro accordato un termine più lungo, egli sollecitato dal Governo, per le ristrettezze della molitura, in cui trovavasi la città, avesse supplicato di darglisi ancora del tempo.

I sudditi porgono suppliche al Governo, nè rispondono insolentemente, facendo prevalere il dritto, per certo, che fosse. Gran reato! Pietro Gaetani avrebbe potuto rispondere bruscamente al Governo : il termine di quindici anni ancora non è corso; non si ha dritto a sollecitarmi; ed invece dicea : prego il Governo di darmi ancora del tempo !

Però egli, s'insorge, domandava ancora nel 1579 la licenza pel traggittamento delle acque, nel territorio di Siracusa, mentre era stato ciò convenuto nell'atto del 1576. E come avrebbe egli potuto rompere tutti i fondi de' particolari a suo arbitrio, e farvi traghettare le acque, senza l'assistenza e la sorveglianza insieme del Governo ? A quest'oggetto egli

» notaro alli 19 di novembre 5 indizione 1576 supplicandone restassimo serviti confer-
 » mare detto contratto, abbiamo provisto in consiglio patrimoniale — *Tribunal referat,*
 » *et provideat* — Ed essendosi ancora riferita la supplicazione fatta da parte vostra
 » sopra questa materia providdimo in detto giorno — *jam est provisum*. Per esecu-
 » zione ec. ec. »

(1) Qui sopra pag. 54 nella nota e pag. 72.

ne dimandava la licenza, ed ottenevala pel dispaccio del 17 settembre 1579; il quale non offre una convenzione novella, che sarebbe mancante di tutte le formalità, ma lo adempimento e la esecuzione di quella del 1576, preceduta dal voto dell'adunanza civica, e seguita dall'autorizzazione del Tribunale e del vicerè. Ed aggiungiamo, che la licenza era stata dimandata insieme alla conferma dell'atto del 1576; ed il Tribunale del Patrimonio, ed il vicerè l'aveano accordato, con riserva d'impartire gli ordini per la esecuzione, quando Pietro Gaetani avesse già costruito i mulini (1). Le nuove dimande del 1579 erano dunque consentanee alle precedenti disposizioni del Tribunale e del Vicerè.

Ma in questo dispaccio del 1579 non si disse, com'erasi detto nel contratto del 1576, che le acque dovessero passare per *meatus anti- quos*; dunque Pietro Gaetani voleva fare un mistero al Governo dell'uso

(1) » Illmo ed Eccmo Signore: Lo spettabile D. Pietro Gaetani Barone di Tripi dice » a V. E., che ad istanza delli spettabili giurati della città di Siracusa, avuta la » conferma di V. E., si è obbligato, per contratto fatto con la detta città, a far con- » ducere tanta quantità di acqua ad effectum di fare mulini, per servizio di detta » città.....

» E perchè sarà necessario, signori illustrissimi, detta acqua passare per alcuni » luoghi e terre di alcuni particolari, supplica V. E., se resti servita comandare, » che pagando esso esponente lo interesse, e salti di acqua delli luoghi, undi sarà » necessario, e tornerà di più comodo a detto spettabile esponente, e alli padroni, » lo possa fare liberamente, e senza impedimento alcuno, e sopra quest'ordine, che » si spediscano quelle provisioni e lettere, che saranno necessarie ed opportune ut al- » tissimus.

» Dello quale preinserto memoriale fattane relazione in Consiglio Patrimoniale pro- » viddimo. Panormi die 12 dicembris 5 Ind. 1576 Tribunal provideat.

» Per esecuzione della quale nostra provista, con voto e parere di detto Tribunale » abbiamo provisto farvi la presente, per la quale vi diciamo, et ordiniamo, che pa- » gando l'esponente il danno, che si causerà per fare passare detta acqua dentro luo- » ghi di particolari, dobbiate permettere, siccome noi per la presente permettiamo, » che esso esponente possa fare passare detta acqua, e condurla per far detti mo- » lini e così la eseguirete, ita che questo non s'intenda di aver dato licenza di far mu- » lini senza nuovo ordine nostro. Panormi 15 dicembris 5 ind. 1576.»

di quegli acquidotti; e ciò prova la falsità di quell'atto. Però diriggendosi Pietro Gaetani al Vicerè, per portare ad effetto il transitò delle acque in adempimento della convenzione, a che ripeterne il tenore, e la circostanza *degli antichi meati*? E come avrebbe potuto sfuggire al Governo lo scoprimento, e l'uso di quei vecchi condotti? Quel dispaccio non ebbe altra mira, che di permettere il passaggio delle acque pei fondi dei particolari, e lo alzamento de' mulini, dopo avere il Vicerè provveduto agl'interessi di coloro, che doveano soffrire la servitù di passaggio, ed al pagamento del salto.

E di fatto le disposizioni furono a questo fine dirette al segreto del luogo (1). Il dispaccio dunque del 1579 non presta alcun sospetto di falsità delle lettere del 1576; e ne suggella allo incontro la preesistenza invincibilmente certa.

Ma per ultimo le suppliche di Pietro Gaetani e de' giurati non sono nello incartamento, conservato in archivio del Tribunale. E che importa questo? quante altre carte non mancano da' nostri archivj, e quante altre non ne sono state involate? Dunque sono false quelle, che restano? Certo è però, che se gli autori del Marchese di Sortino avessero intruso le lettere, non avrebbero ommesso d'accompagnarvi le suppliche.

(1) » Per esecuzione della quale nostra provista vi diciamo ed ordiniamo, che ob-
 » bligandosi esso di Gaetani, per atto pubblico, di pagare in perpetuo in cotesta se-
 » grezia pro jure saltus oncia una di censo annuale per ognuno di detti sei mulini,
 » da contarsi dal giorno, che detti mulini saranno posti in ordine ed in farina; di
 » quale atto obbligatorio ricupererete, voi magnifico mastro segreto, copia autentica,
 » e quella farete registrare al vostro officio, facendovi introito di quello esigerete per
 » detta ragione di censo, dobbiate permettere, come noi in virtù del presente per-
 » mettiamo, che detto esponente possa condurre l'acqua necessaria di detti mulini,
 » nuovamente da fabbricarsi, d'onde meglio li commorerà, o di poterla condurre in
 » detti mulini per li comuni e clausure de' particolari, ed altri luoghi, con pagare alli
 » padroni, d'onde passerà dett'acqua, il danno, che vi fosse pel transitò di detta acqua,
 » itachè passando un anno da contarsi dalla data presente innanti, e non essendo detti
 » mulini in ordine ed in farina, la presente nostra licenza in tal caso s'intenda nulla.
 » Panormi die 17 septembris 8 ind. 1579. »

E dopo aver passato a rassegna tutti gli argomenti, che si sono adottati a mostrare la falsità delle lettere, ci si permetta ora di dire, che siasi voluto innalzare un colosso co' pie' di creta, per calunniare la memoria di uomini rispettabili e venerandi. E come potersi immaginare la falsità e la intrusione, senza chiamarne colpevoli tutti coloro, che allora curavano la cosa pubblica e i detentori degli archivi del Tribunale del Patrimonio; dove stanno originalmente le lettere, e sono regolarmente ne' registri riportate? Oh arte mirabile ed ingegnosa di togliersi dagli occhi la luce brillantissima e molesta di un'atto solenne, e confermato da mille altri di seguito!

Ricordate, o Signori, che il Vicerè, per lettere de' 6 giugno 1581, inteso il voto del Tribunale del Patrimonio, permetteva, che il marchese di Sortino avesse affidato la custodia di que' condotti a 12 uomini armati a piedi e a cavallo (1).

Indi per altre lettere de' 20 maggio 1584, sopra nuove lagnanze di esso marchese di Sortino, pubblicava bando in Siracusa, onde severamente proibire il loro danneggiamento (2).

Spediva poi lettere a 25 gennaio 1600, per le quali sopra ricorso di Cesare, figlio di Pietro Gaetani, che lagnavasi di essere stati smantellati gli acquidotti, e dimandava la osservanza della convenzione del 1576, ordinava, che fosse subito riparato quel danno ed inculcava la esecuzione del contratto. Ed è da osservare, che questa volta Cesare presentava di nuovo quell'atto del 1576; ed il Vicerè, nello inculcarne la esecuzione, lodava Pietro Gaetani di aver fatto sì gran beneficio alla Città (3).

Nel 1527, il senato di Siracusa, poco osservante de' patti, avea accettato la offerta di un tal barone Epiro, di alzare altri mulini in Siracusa, ma si rendeva opponente il marchese di Sortino, e per sen-

(1) Serie ragionata pag. 17.

(2) Serie ragionata pag. 17.

(3) Serie ragionata pag. 17.

tenza del 22 maggio 1733, gli si faceva buon viso, confermandosi i di lui dritti, nascenti dal contratto del 1576 (1).

Ugualmente il duca di Floridia pretendeva alzare altro mulino nel territorio di Siracusa, ed il marchese, opponendovisi, ne riportava i favorevoli dispacci de' 4 aprile e 7 dicembre 1755, che ne impedivano la erezione (2).

Altra sentenza del 1757, ottenuta dal Marchese sullo appoggio dell'atto del 1576, proibiva al duca di Floridia ed al principe di Linguaglossa di alzare de' centimoli in quel territorio. Ed è marcabile, che lo stesso giudicato, accogliendo le doglianze del Senato, di non bastare al servizio della città i sei mulini, che trovavansi eretti in Galerme, diede l'obbligo a Cesare Gaetani di fabbricarne altri due in adempimento della convenzione del 1576 (3).

E come nuovamente il Senato di Siracusa pretendeva doversi alzare altri mulini, e sosteneva il progetto fatto da un tal Mira, il Tribunale del Patrimonio, e poi la Giunta di Sicilia negli anni 1758 e 1759 respingevano quel progetto, come lesivo della precitata convenzione del 1576 (4).

E il Re Ferdinando medesimo di felice ricordanza, riconoscendo i legittimi dritti del marchese di Sortino a quegli acquidotti, dopo gli avvisi del Tribunale del Patrimonio, e della suprema Giunta, imponeva silenzio agl'insistenti reclami del Senato, del generale comandante la guarnigione, e del vescovo, per la erezione di alcuni centimoli entro la città: e così ugualmente rispondea nel 1812, intese altre informazioni de' supremi magistrati (5).

E che si vorrebbe di più, per dirsi solennemente e costantemente

(1) Serie ragionata pag. 18.

(2) Serie ragionata pag. 18.

(3) Serie ragionata pag. 18.

(4) Serie ragionata pag. 18.

(5) Serie ragionata pag. 18 e 19.

approvato quel contratto del 1576? E come può dirsi, che fossero sospette di falso, ed intruse le lettere del 1576, che lo approvarono ed il confermarono, se poi fu le mille volte osservato e riconfermato dai magistrati, da' vicerè e dal Re medesimo? E se pure mancassero le prime lettere di autorizzazione del 1576, non supplirebbero tutti gli atti di conferma, che abbiamo rapportato, a coprire il loro difetto? Nè mancano altri giudicati ed atti, che meglio confermino la esecuzione di quell'atto controverso, e di che abbiamo tessuto fedelmente la storia nella serie ragionata de' fatti (1).

Pare dunque, che in vece di restare *smantellati* il contratto de' 19 novembre e le lettere viceregie de' 16 dicembre dello stesso anno 1576, di che non sappiamo come si fosse lusingato il nostro contraddittore, ciascuno siasi penetrato della inutilità delle cose dette in contrario, per dedurne la falsità e la intrusione delle lettere. Ragionandosi nel senso del nostro contraddittore, non vi ha titolo per solenne e legittimo, che fosse, il quale potrebbe essere immune dalle impugnazioni di falso e d'intrusione.

Se non abbiamo perduto il senno, e lo intelletto, possiamo lusingarci, che la ragione del marchese di Sortino si offra nella luce più bella: il fatto ed il dritto annullano gli sforzi impotenti del demanio pubblico, e fan trionfare la imparzialità delle nostre leggi e la giustizia. Ma come nelle cause gravi è debito dello avvocato guardar la controversia da tutti i lati, e non risparmiar tempo e fatica, così per semplice lusso di difesa e per adempiere insieme ad un dovere del nostro officio, discorreremo ora del dritto, che indipendentemente da tutte altre ragioni, avrebbe il marchese di Sortino alla prescrizione, onde sostenersi nel possedimento delle acque e de' condotti. Abbiamo fatto abuso d'ipotesi nel corso di questo nostro lavoro; e pure chi legge ci sarà cortese di compatimento, in grazia d'aver da fare col pubblico demanio, e con lui già vincitore pel primo giudicato, qualunque si fosse, del consiglio di Noto.

(1) Pag. 19 e seguenti.

SEZIONE QUINTA.

SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE OPPOSTA DAL MARCHESE DI SORTINO
ALLE DIMANDE TUTTE DEL PUBBLICO DEMANIO (1).

Dopo le cose dette, non è lecito dubitare della prescrizione: essendosi già provato come legittimo ed incontrovertibile fosse il possesso delle acque e de' condotti nel marchese di Sortino; e per esser le une sue proprie, e gli altri validamente acquistati da Pietro Gaetani o che a' beni comunali, o che al piccolo demanio si volessero ascrivere. Nè alcun vizio deturpa la di lui possessione, per essersi veduto, che quelli rimproverati all'atto del 1576, ed alle lettere viceregie, siano sogni di uomo infermo o fantasmi vanissimi. Ed essendo le acque non pertinenti ad un fiume navigabile; ed i condotti alienabili, o che del comune, o che del demanio fossero, scende spontanea la conseguenza, che siano capaci di acquisto per la prescrizione, ch'è uno de' mezzi legittimi di acquistare, ed ha la forza di un titolo. Tuttavia per chiare che fossero le conseguenze, che noi tiriamo dalle cose, che abbiamo precedentemente discorso, non lasceremo di seguire i contrari argomenti.

§ 1.

Nun vizio del possesso del marchese di Sortino (2).

Cominciano i sostenitori del demanio dallo asserire, che il possesso del Marchese non fosse pacifico, pubblico ed a titolo di proprietà. E come no, se egli, per secoli, non è stato mai turbato ed ha pubblicamente esercitato i suoi dritti di assoluto dominio in faccia di chi amministrava il demanio?

(1) Stampa contraria pag. 115.

(2) Stampa contraria pag. 115.

Egli è vero, e lo avete già veduto nella serie ragionata de' fatti, che siasi più volte recato del danno a' condotti, e procurato di partecipare all'uso delle sue acque; ma i magistrati e i vicerè, e il Re hanno sempre sostenuto i di lui dritti, e il di lui possesso; e così la prescrizione è stata sempre più confermata e ribadita (1). Nè queste molestie, cagionate ora dal duca di Floridia, ed ora dai proprietari di altri mulini, ed ora dal Senato di Siracusa avrebbero potuto interrompere la prescrizione nello interesse del demanio, che tacque sempre; anzi non concepì mai, prima del 1835, il lontanissimo disegno di rivendicare le acque e i canali del marchese di Sortino. Non gli basterebbe dunque, per prescrivere, il possesso libero, pubblico, quieto ed assoluto di due secoli ed anni 59, quanti ne erano corsi dal 1576 al 1835? E se la sentenza del 2 ottobre 1789, resa dal Concistoro contro le pretensioni del duca di Floridia, proibiva al Marchese di far perdere le acque del fiume di Sortino nelle naturali voragini, ciò non turba per nulla i di lui dritti; imperocchè non mai egli ha preteso fare uso di quelle voragini, che sono ermeticamente chiuse; nè ha mai dissipato le acque del fiume; ma ne ha preso e ne prende sole 10 o 12 zappe, mentre in luogo superiore, da Mandrazza e Pantalica, di lui proprie sorgenti, ne ha fatto scendere al fiume da 25 a 29 zappe (2).

Nè qui intendiamo giovarci de' titoli moltissimi, che oltre quello del 1576 e delle lettere viceregie conseguenti, validano e confermano i dritti del marchese di Sortino; ma ci attenghiamo al solo possesso, che si è avuto per secoli, pubblicamente e pacificamente; e ch'è stato sempre in lui, e ne' di lui autori da' magistrati confermato (3).

Essendo in somma vera e santa la massima di potersi i beni demaniali alienare, meno di quelli, che costituiscono il gran demanio, o le

(1) Serie ragionata pag. 17 e seguenti.

(2) Serie ragionata pag. 19 e seguenti.

(3) Serie ragionata pag. 17 e seguenti.

maggiori regalie, che vogliam dire, le conseguenze riescono infallibili, tanto circa la legittimità de' titoli di acquisto, che in rapporto alla prescrizione. E noi, dopo avere largamente dimostrato quali siano i beni pertinenti al grande, e quali al piccolo demanio, o per meglio dire quali siano i beni alienabili e quali gl'inalienabili (1); e dopo avere provato, che il Marchese non fa alcun uso delle acque dell'Anapo, ch'è il solo fiume navigabile; e che dall'altro di Sortino, benchè non navigabile, prende assai meno di acque, di quelle, che v'immette dalle sue proprie sorgenti, (2) non dobbiamo ora ripetere le cose istesse; ma farne facile applicazione all'altra difesa della prescrizione.

Se poi si voglia contendere ancora della verità dimostrata de' fatti, che il Marchese non faccia alcun uso delle acque dell' Anapo, nè di quelle dell'altro fiume di Sortino, meno delle 10 o 12 zappe, che ne prende, dopo avervi fatto scaricare in maggior quantità le acque di Mandrazza e Pantalica; se si voglia altresì contendere, che le acque di questo ultimo fiume non concorrano alla navigabilità del primo; e che le acque d'Imprimo, Ruggio, Argentovivo e Bottiglieria sorgano in fondi particolari, non possiamo altrimenti convincere la ostinazione de' contendenti, che sfidandoli ad una perizia, ed allo accesso ancora di qualcuno di voi decidenti, perchè in tal modo si possa eliminare qualsivoglia pretesto alle voci, che si sono sparse, onde dar qualche ombra fallace alla sognata rivendicazione. E con questi mezzi ancora si potrà avere conoscenza delle opere eseguite da Pietro Gaetani, per ristorare que' vecchi, ed inutili acquidotti, e delle aggiunzioni da lui fattevi, onde renderli adatti a condurre le acque a Galerme. Non è più tempo, o Signori, di andar seguendo le nuvole; fermiamoci un poco alle realtà.

(1) Qui sopra pag. 88 e seguenti.

(2) Prospetto della causa pag. 4.

Serie ragionata pag. 19 e seguenti.

§ 2.

*Prescrittibilità delle acque e degli acquidotti posseduti dal
Marchese di Sortino (1).*

Siamo sempre da capo : stando il difensor contrario saldamente attaccato al sistema da lui immaginato, che il Marchese occupi le acque dell'Anapo (il che assolutamente non è vero); che il fiume di Sortino sia lo stesso, che l'Anapo; e che al demanio si appartengano tutte le altre acque, e gli acquidotti; e che siano e le une e gli altri degli oggetti essenzialmente pubblici ed inalienabili, ne deduce la conseguenza, che siano altresì imprescrittibili; e dice bene, anzi benone. Ma è egli vero, che il Marchese faccia uso delle acque dell'Anapo? che il fiume di Sortino, e l'Anapo siano un medesimo fiume? che le acque sorgenti ne' fondi particolari siano del demanio? e che ugualmente a lui quei condotti si appartengano? Però noi abbiamo già provato tutto l'opposito (2). Ed abbiamo poi dimostrato, che se pure al demanio le acque (già parlando di acque, non intendiamo mai parlare di quelle dell'Anapo navigabile) e gli acquidotti appartenessero, non sarebbero e le une e gli altri della classe de' beni inalienabili, e di conseguenza imprescrittibili. Pare che il difensor contrario siasi formato a bella posta un fantoccio, per scherzarvi a modo de' ragazzi; e quel, ch'è peggio, voglia obbligarci a perdere il tempo, giocando con lui. Pure, per compiacerlo, giocheremo qualche altro pezzo insieme.

(1) Stampa contraria pag. 119.

(2) Prospetto della causa pag. 4.

Qui sopra pag. 114 e seguenti, 116 e seguenti.

Articolo Primo

REGOLE GENERALI SULLA PRESCRITTIBILITÀ DELLE COSE PUBBLICHE (1).

È vero, che leggi di Cajo e di Marciano non provvedessero alla prescrizione della cosa pubblica; erano tutte altre le leggi, che ammettendo una prescrizione lunghissima, al suo impero tutta specie di dritti e di cose e particolari e pubbliche assoggettissero.

Teodosio il vecchio fu il primo, circa il 379, ad introdurre in Roma la prescrizione di trent'anni (2); di che rende testimonianza il giovine Teodosio nella novella de 30 annorum praescript., comunque quella costituzione non si fosse conservata (3). Ma Teodosio il giovine ed Onorio la riprodussero nella legge 3 sicut Cod. de praescript. 30 vel 40 annorum; ed ancor meglio esso Teodosio e Valentiniano l'ampiarono (4).

Secondo questa legge, ch'è stata poi confermata e sviluppata dalle leggi 7, Cod. de praescript. 30 vel 40 annorum, e 1, § 1, Cod. de ann. except., e dalla novella 119, furono alla prescrizione di trenta anni sottoposte tutte le azioni, che d'altre minori prescrizioni colpite non fossero; nè per lei era necessario alcun titolo; ed alla disamina della buona e mala fede dispensavasi (5).

Valentiniano dicea: essersi da Teodosio, per questa prescrizione, provveduto alla quiete del genere umano: *humano generi profunda quiete prospexit*; e Cassiodoro protettrice del genere umano chiamavala (6).

Ella tuttavia convenientemente non provvide al santo fine, cui era

(1) Stampa contraria pag. 120 e 148.

(2) Cujac. paratitla in lib. 7 cod. tit. 39, tom. 2, col. 480.

Vazeille des prescript. chap. 8, n. 364.

Dunod des prescript. part. 2, chap. 10, pag. 298.

(3) Cujacius de diversis tempor. praescript. et terminis cap. 30, tom. 1, col. 548.

(4) Cujacius paratitla in lib. 7, Codicis tit. 39, tom. 2, col. 480.

(5) Cujacius ibi. Dunod ibi chap. 10. Vazeille ibi n. 364.

(6) Cujacius ibi.

indiritta : *fnis est sollicitudinis* , dicea Cicerone in proposito della prescrizione. Ammettendo, la interpretazione fortuita o studiata de' giureconsulti, una specie di azioni perpetue , dovette Anastasio supplire a quel voto, che la costituzione di Teodosio avea offerto alla malizia degli uomini. Egli dunque, per una costituzione, che dà norma alla legge 4 cod. de praescript., ordinò, che i dritti e le azioni tutte, alla di cui prescrizione non si fosse, per le leggi preesistenti, provveduto, per quarant'anni si prescrivessero, senza distinzione alcuna tra i dritti appartenenti al pubblico e quelli de' particolari, e senza riguardo alcuno alla natura di questi dritti, allo stato ed alla qualità delle persone (1). Nè altra eccezione fece Anastasio a questa sua sennatissima legge, se non quella della riscossione de' tributi, al di cui pagamento soggetto sempre i possessori, sebbene avesse confermato, che la prescrizione di 40 anni facesse loro irrevocabilmente acquistare il dominio (2). E que-

(1) » *Quid autem praeteritarum praescriptionum verbis, vel sensibus minus continetur, implentes, per hanc in perpetuum valituram legem sancimus, ut si quis contractus, vel si qua sit actio, quae cum non esset supradictis temporalibus praescriptionibus concepta, quorundam tamen, vel fortuita, vel excogitata interpretatione, saepe dictarum exceptionum laqueos evadere posse videatur, huic saluberrimae nostrae sanctioni succumbat, et quadraginta annorum curriculum procul dubio sopiat, nullumque jus privatum, vel publicum in quacumque causa vel persona, quod praedictorum quadraginta annorum extinctum est jugi silentio, moveatur, sed quicumque super quolibet jure, quod per memoratum tempus inconcussum est, et sine ulla reipsa illata judiciaria conventionione possedit, superque sua conditione, qua per idem tempus absque ulla iudiciali sententia, simili munitione potitus est, sit liber, et praesentis saluberrimae legis plenissime munitione securus.* »

L. 4, cod. de praescrip. triginta, vel quadraginta annorum.

Cujacius ibi.

Vazeille ibi.

Dunod ibi.

(2) » *Ideoque jubemus eos, qui rem alicujus, per continuum annorum quadraginta curriculum, sive quadam legitima interpellatione possederit, de possessione quidem rei, seu dominio nequaquam removeri: functiones autem, seu civilem canonem, vel aliam quampiam publicam collationem eis impositam dependere compelli, nec huic parti cujuscumque temporis praescriptionem oppositam admitti.* »

L. 6, Cod. de praescript.

Ved. Cujacio paratitla in L. 7, Cod. tom. 2, col. 480.

sta eccezione è conseguente da' principj per noi ricordati, essendo indubitabile, che i dritti, attaccati essenzialmente alla sovranità, non mai si prescrivano; e fra questi è precipuo quello d'imporre e riscuotere i dazi, senza i quali diverrebbe impotente lo stato e rovinerebbe (1).

Tornando dunque al nostro argomento, ci resta ad aggiungere, che Giustiniano confermò interamente le leggi di Teodosio e di Anastasio, comunque avesse da principio esteso a cento anni la prescrizione dei dritti pertinenti a Chiesa, o a Città (2). Nè più mai si è saputo dubitare, che, per imprescrittibili, che fossero i dritti della sovranità, e quelli alla medesima essenzialmente annessi, non fossero tuttavia governati dalla prescrizione quegli altri, che ne fossero separabili, o per dir meglio non necessari o essenziali (3).

Nè altrimenti ha disposto il novello codice, il quale nell'art. 2133 assoggetta lo stato alla prescrizione, come qualsivoglia particolare (4). Concepiamo col difensor contrario, che i beni fuori commercio, i quali non possono alienarsi, neppure si possano prescrivere. Ma a definire quali siano i beni del demanio inalienabili, e perciò imprescrittibili, dobbiamo riportarci là d'onde siamo partiti (5): i beni del gran demanio, e fra questi i fiumi navigabili, le castella, le fortezze ec. ec.

(1) Qui sopra pag. 90.

(2) L. 24 cod. de sacrosanctis ecclesiis

Novell. III, Cap. unic. et novell. 131, cap. 6.

(3) Ugone Grozio: « Neque tempus lege definitum sufficere ad acquirendum summum » imperium, aut partem ejus necessariam..... Ea vero, quae de summi imperii natura non sunt, nec ut proprietates naturales ad eam pertinent, sed aut separari ab » ea naturaliter possunt, aut saltem cum aliis communicari, omnino subjacent legibus » populi cujusque civilibus, quae de usucapione et praescriptione factae sunt. »

Grotius de jure belli et pacis lib. 2, cap. 4, § 12, n. 13.

Puffendorf de jure naturae et gent. lib. 8, cap. 5, § 9.

Cujacius ibi.

(4) » Art. 2133. *Lo Stato*, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono sottoposti, » come i particolari, alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle. »

(5) Qui sopra pag. 88 e seguenti.

essendo inalienabili; ed allo incontro i beni del piccolo demanio, fra' quali sono a noverarsi le acque non navigabili, e gli acquidotti, che lo art. 463 e seguenti neppure comprendono fra i beni demaniali (1), essendo alienabili, sono certamente prescrivibili. Nè vi ha chi, fra gli scrittori, contenda essere sottoposti alla prescrizione; benchè n'eccepuassero quelli, che costituiscono il gran demanio (2). Anzi aggiungono, e lo abbiamo al-

(1) » Art. 463. Tutte le strade, che sono a carico dello Stato, *i fiumi e le riviere navigabili o adatte a trasporti*; le rive, i siti occupati, e quindi abbandonati dal mare, » i porti, i seni, le spiagge; e generalmente tutte le parti del territorio del regno, non suscettive di privata proprietà, sono considerate, come pertinenze del demanio pubblico.

» Art. 464. Tutti i beni vacanti e senza padrone, e quelli delle persone, che muoiono senza eredi, e le di cui eredità sono abbandonate, appartengono al demanio pubblico.

» Art. 465. Le porte, i muri, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze fanno similmente parte del demanio pubblico.

» Art. 466. Lo stesso è de' terreni, delle fortificazioni, de' bastioni, delle piazze, che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.

(2) Dunod: « I soli grandi demani, quelli, che formano la dotazione della corona, sono assolutamente inalienabili. Il principe non ha il potere di disporre: egli n'è considerato come usufruttuario o amministratore. In conseguenza non possono essere prescritti per qualunque tempo si fosse. È questa una conseguenza necessaria della loro inalienabilità..... »

» I beni dipendenti dal demanio straordinario (ovvero piccolo demanio, com'egli stesso osserva poco prima pag. 375) non possono essere prescritti, che con trent'anni, poiché questa prescrizione non richiede titolo; per lo contrario vale a farlo supporre o presumere quale dev'essere: *qualis esse debet ad transferendum dominium.* »

Dunod de la prescript. 3 part., chap. 5, pag. 376 e 377.

Vazeille: « I beni dello stato e quelli delle Comuni, che consistono in demanii produttori per lo tesoro pubblico, o in fabbriche, che servono al governo o alle amministrazioni, non sono affatto della stessa natura, che le chiese, i cimiteri, i camini, le strade e le piazze. I cittadini non concorrono direttamente alla loro possessione; è lo stato, o la comune che possiedono per mezzo de' suoi funzionari, i suoi registratori o fittuari. Non vi è affatto, per questi beni, questa possessione comune, che impedisca il possesso dell'uno a pregiudizio degli altri. Se de' particolari ne sono dono per loro stessi *animo domini*, in luogo di goderne per lo stato o per la comune, il possesso loro potrà menare la prescrizione. »

Vazeille des prescript. n. 94, pag. 73.

trove cennato (1), che questi medesimi beni, perduta la loro pubblica destinazione, siano soggetti alla prescrizione, perchè rientrano nel

Pothier, il quale scriveva prima del codice ed in tempi, in cui le leggi proteggeano troppo il demanio, dopo avere rapportato le dottrine di più scrittori sulla quistione, se i beni del demanio siano soggetti a prescrizione, conchiude per l'affermativa, adottando la opinione di Dumoulin: « Egli è ben detto (nello editto del mese di aprile 1667) » non ostante ogni pretensione di prescrizione e spazio di tempo; ma lo editto non ag-
 » giunge, anche di cento anni. Ora secondo la dottrina di Dumoulin, rapportata sopra
 » n. 278, la possessione di cento anni *nunquam videtur exclusa per legem prohibitivam,*
 » et per *universalia negativa et geminata verba* quamcumque praescriptionem excluden-
 » tia. » (Pothier scriveva prima dello art. 2227 del cod. franc. corrispondente al no-
 » stro art. 2133, quando la prescrizione lunghissima non era quella di trenta, ma di
 » cento anni.)

Pothier de la prescript. n. 288, pag. 433.

Troplong: « Nello art. 2227, che io analizzo in questo momento, è detto, che lo
 » stato è sommerso alle stesse prescrizioni, che i particolari. Ciò non è affatto in contrad-
 » dizione con lo art. 2226, che eccettua dalla prescrizione le cose, che fanno parte
 » del demanio pubblico. Il nostro articolo non concerne, che le *proprietà producenti*
 » delle rendite, i fondi *patrimoniali*, e non già i beni appartenenti al demanio pubblico,
 » e consistenti *in usu*. Così dopo il 15 marzo 1804, epoca della promulgazione del
 » titolo del codice civile, che tratta della prescrizione, non è stata più la prescrizione
 » di 40 anni, che è corsa contro i detentori de' beni demaniali, come esigea la legge
 » del 22 novembre 1790; si è la prescrizione di 10 e 20 anni, con titolo e buona
 » fede, o la prescrizione di 30 anni senza titolo; le *proprietà utili* dello stato sono
 » rientrate sotto lo impero della legge comune. »

Troplong de la prescript. n. 190, pag. 126.

Duranton: « Non solamente i particolari possono prescrivere contro lo stato la pro-
 » prietà de' beni, che sono nel commercio, come le *foreste ed altri demant nazionali*,
 » come ancora quella de' beni, che essendo da principio fuori commercio per effetto
 » della loro destinazione ad un uso pubblico, vi sono rientrati in conseguenza del
 » cambiamento di questa destinazione; ma ugualmente le città e le Comuni hanno
 » potuto acquistare contro lo Stato la proprietà di questi diversi beni per questo mezzo. »

Duranton tom. 21, n. 178, pag. 271.

Dalloz: « I beni dello stato e quelli de' comuni, i quali consistono in immobili,
 » che producono rendite pel pubblico tesoro, o in edifizj che servono al governo o

(1) Vedi sopra pag. 103.

commercio (1). Nè altrimenti dicono le dottrine, che il sostenitore delle ragioni del demanio ha trascritto nella sua stampa (2).

» alle amministrazioni, non sono, dice saggiamente Vazeille, n. 94, della stessa natura delle chiese e de' cimiteri, delle strade e delle piazze. I cittadini non concorrono direttamente al loro possesso. Lo stato o il comune possiede per mezzo de' suoi ufficiali, de' suoi agenti o de' suoi fittajuoli. Per questi beni non vi è quel possesso comune, che impedisce il possesso di uno in pregiudizio degli altri. Se taluni privati ne godono per se stessi, *animo domini*, invece di goderli per lo stato e pel Comune, il loro possesso potrà produrre la prescrizione. I beni riserbati alla corona, i quali fan parte del demanio dello stato, non sono più imprescrittibili, come lo erano un tempo. »

Dalloz par. prescrip. tom. 10, pag. 789, n. 5.

(1) Troplong: « Noi abbiamo passato in rivista le acque del mare, le acque vive e le acque pluviali; arriviamo alle spiagge, porti e seni, che per l'art. 538 fanno parte del demanio pubblico, e che sono imprescrittibili a causa della loro destinazione pubblica. Nondimeno se una spiaggia venga a colmarsi, ella rientra nel commercio, perchè cessa di servire all'uso del pubblico. La città di *Aigues-Mortes*, dove s. Luigi s'imbarcò un giorno per la Crociata, è al giorno d'oggi assai lontana dal mare. Vi sono frequenti esempi di questi cambiamenti, operati dall'azione del mare, che spinge le sabbie e le accumula, ritirandosi. Queste terre di alluvioni avendo non più alcun carattere pubblico, sono prescrivibili in virtù dello art. 2227 del codice civile, quand'anche appartenessero al demanio. »

Troplong de la prescrip. n. 149, pag. 92.

Toullier: « I beni fuori commercio sono quelli, che non sono suscettibili di una proprietà privata, e quelli, che quantunque ne fossero suscettibili, sono naturalmente consacrati ad usi pubblici incompatibili con una proprietà privata; ma che rientrano nel commercio *subitochè venga a cessare la loro destinazione*. Tali sono i camini, le strade, gli edifizii pubblici, le chiese, le porte, muri, fosse e ripari delle piazze di guerra e delle fortezze.

» I beni, che sono fuori commercio, non possono essere venduti, non se ne può prescrivere la proprietà o il dominio secondo l'art. 2226, *finchè conservano la loro destinazione*. »

Toullier tom. 2, pag. 12, n. 39 e 40.

Duranton: « Torniamo alla imprescrittibilità in quanto alle cose. Quelle che sono consacrate ad un uso pubblico, e che si chiamano perciò *res publicae*, scappano necessariamente all'azione della prescrizione, *finchè la loro destinazione non è cangiata*. »

Duranton tom. 21, n. 164, pag. 253.

Ed altrove lo stesso scrittore: « Ma se la destinazione di tale o tal'altro di questi beni venisse a cambiare, se per esempio il mare venisse a ritirarsi, come ha fatto

(2) Stampa contraria pag. 150 e 151.

Non confondendosi i beni demaniali con quelli, che non lo sono, o per dir meglio i beni del gran demanio, che sono fuori commercio, con quelli del piccolo, che sono certamente alienabili, si resterà convinti, che le dottrine contrarie, raccomandanti la inalienabilità e la imprescrittibilità delle cose fuori commercio, non siano nella specie applicabili. Le acque, di che è lite, non sono navigabili; ed i condotti non sono stati mai demaniali; ed avean perduto qualsivoglia loro primiera destinazione: se pur non si volesse pensare, ch'essendo, quando fecene acquisto Pietro Gaetani, sepolti nelle viscere della terra, e perciò fuori qualunque commercio, si debbano, per questo solo riguardo, fra le cose imprescrittibili noverare.

» ad Harfleur, Aiques-Mortes ed altri luoghi, o se un camino o una strada a carico
 » dello stato venisse ad essere soppressa, i porti, seni, spiagge o camini, così divenuti alienabili, sarebbero suscettibili di prescrizione, quantunque appartenenti allo
 » stato. »

Duranton tom. 4, n. 189, pag. 157.

Vazeille : « Nel nostro antico dritto francese l'uso e la destinazione di tutte le cose, »
 » le mettevano fuori del commercio e del possesso de' particolari, e per conseguenza »
 » al coverto della prescrizione..... Ferrières dice con Domat e Dunod, che la »
 » destinazione delle cose può cambiar e che si possono alienare, quand'esse non sono »
 » più impiegate agli usi religiosi, ai quali si erano consacrate. Una chiesa può esser »
 » profanata o demolita; un cimitero può essere abbandonato; delle mura, de' fossi e »
 » delle porte di città possono non esser più di alcuno uso pubblico e rientrare nel »
 » commercio. »

Vazeille des prescrip. pag. 67, n. 86.

Dalloz : « Le strade, i porti, le spiagge, le rade, le porte, le mura, i fossi, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze nè anche sono suscettivi di una proprietà privata, almeno finchè conservano la loro destinazione pubblica; imperocchè noi non opiniamo, come Maleville, che i detti oggetti sieno per sempre imprescrittibili. Crediamo al contrario, che le strade quando sono abbandonate, i porti, le spiagge, le rade, quando sono ricolme, si possono prescrivere; del pari che i terreni, le fortificazioni, e i bastioni delle piazze, che non sono più piazze di guerra. »

Dalloz voce prescript. tom. 10, n. 2, pag. 789.

Proudhon trattato del demanio n. 210.

Articolo Secondo

PRESCRITTIBILITA' DELLE ACQUE DELL'ANAPO (1).

Chi potrebbe negare, che le acque dell'Anapo, fiume navigabile, fossero imprescrittibili? La dieta di Roncaglia, fra le cose pertinenti allo Stato, noverò i fiumi navigabili (2); e lo art. 463 del novello Codice fece di loro espressa menzione. Ma il marchese di Sortino non ha mai toccato le acque dell'Anapo. Egli fa uso delle acque sorgenti ne' fondi propri; e non prende dall'altro fiume di Sortino, che sole 10 o 12 zappe di acque; mentre dalle sue sorgenti di Mandrazza e Pantalica ne fa in esso scaricare da 25 a 29 zappe. E questo fiume di Sortino è indipendente dall'Anapo, e non concorre affatto alla di lui navigabilità (3). Che possiamo dire di più? Se dubitate di ciò, che noi assumiamo, ordinate una perizia, andate sul luogo, se volete, e vi convincerete della verità.

Articolo Terzo

PRESCRITTIBILITA' DEGLI ANTICHI ACQUIDOTTI (4).

Il difensor contrario si apre la strada alla pretesa imprescrittibilità degli antichi acquidotti, assumendo, che non si possa mai prescrivere contra il decoro pubblico; e che al dritto pubblico appartengano l'ornamento ed il decoro delle città. Sia pure; ma che avean da fare col decoro ed ornamento di Siracusa que' vecchi acquidotti, che rotti dagli Ateniesi, e poi interamente abbattuti da' Romani, erano scomparsi dalle superficie del mondo, e rimasti sepolti, per lunghissimi secoli, nelle viscere della terra? Nello stato, in cui erano, poteansi avere per orna-

(1) Stampa contraria pag. 122.

(2) Qui sopra pag. 85.

(3) Prospetto della causa. pag. 4.

(4) Stampa contraria pag. 123.

mento piuttosto delle cose tristissime del mondo di giù, che del nostro; ed ivi impera Plutone; e non valgono le leggi di Arcadio ed Onorio, e di Onorio e Teodosio, e di Teodosio e Valentiniano, che si sono a larga copia invocate nella contraria difesa (1).

Non ha avvertito però il nostro contraddittore, che le leggi invocate (2) non parlando di demanio regio o pubblico, ma del decoro ed ornamento della città, non potrebbero concorrere a' di lui desideri; imperocchè, riguardandosi quegli acquidotti come proprî della città, quali erano, e per essere stati da' Siracusani a loro spese costruiti, e per la loro natura, sarebbero stati legittimamente acquistati da Pietro Gaetani, che n'ebbe la concessione da chi rappresentava la città, e la conferma dai magistrati, e dal vicerè, che doveano concorrere all'alienazione delle cose comunali. Ha potuto egli assumere, che trattandosi di beni demaniali non fosse l'alienazione permessa senza la sovrana licenza; ma, nel caso di alienazioni di beni comunali, non sarebbe stata certamente necessaria l'autorizzazione del Re, bastando quella del Tribunale del Patrimonio e del vicerè.

Tuttavia è da osservarsi, che sebbene le citate leggi garantissero il decoro e l'ornamento delle città, non negavano al particolare una conveniente indennità. Qualunque decorrimento di tempo non impediva, che il particolare, offrendogli una indennità, cedesse allo interesse pubblico, in conformità di ciò, che oggi prescrive lo art. 470 del novello Codice. Il che osserva quel medesimo Dunod, di cui la dottrina è stata trascritta nella contraria stampa, in continuazione del passo indicato (3).

(1) Stampa contraria pag. 123.

(2) L. 6 Cod. de operibus publicis.

L. 14 Cod. de oper. public.

L. 17 Cod. de oper. public.

L. 20 Cod. de oper. public.

(3) Dunod: « Non è mai soggetto a prescrizione ciò, che riguarda la polizia generale, il bene, e la sicurezza pubblica, il decoro, e l'ornamento delle città: prae-scriptio temporis juri publico non debet obstare; sed nec rescripta quidem; atque ideo destruenda sunt per diversas urbes omnia, quae in foro, vel in publico quo-

Dobbiamo per ultimo ripetere la precedente osservazione, che il rea decreto del 13 maggio 1822 non vieta che gli acquidotti, come a monumento di antichità e di magnificenza rimangano nel possesso de' privati; ma vieta solamente, che si deturpino e si degradino (1). Se poi come demaniali si volessero quegli acquidotti riguardare; il che assolutamente non è, e lo abbiamo già dimostrato (2), non appartenendo al gran demanio, non potrebbero scappare alla prescrizione, per lo motivo, che essendo alienabili, sarebbero prescrivibili. Nè, per le cose dette, si potrebbe più dubitare della loro alienabilità (3).

Articolo Quarto

PRESCRITTIBILITA' DELLE ACQUE DEL TERRITORIO DI SORTINO (4).

La imprescrittibilità delle acque del territorio di Sortino, si fa derivare, dall'essere pubbliche e concorrenti alla navigabilità dell' Anapo, quelle di Mandrazza e Pantalica, e dall'essere ugualmente pubbliche quelle di Argentovivo, Guccione, Ruggio, Imprimo, e Bottigliera; ma avendo noi dimostrato, che le acque di Mandrazza e Pantalica, come derivanti ne' fondi particolari, e che non concorrono nell'Anapo, siano certamente private; e che similmente ne' fondi privati del Marchese derivino quelle di Argentovivo, Guccione, Imprimo, Ruggio e Bottigliera (5) possiamo

» *cumque loco contra ornatum et commodum, ac decoram faciem urbis constructa na-*
 » *scuntur. L. 6, Cod. de oper. publ. Il pubblico ed i sovrani hanno sempre un do-*
 » *minio eminente e superiore, cui si reputa, che i particolari abbiano ceduto, quando*
 » *si sono uniti in società. In virtù di questo dominio essi possono disporre de' beni*
 » *de' particolari, quando la necessità ed il bene pubblico lo addimandano, coll'obbligo*
 » *però d'indennizzarli.»*

Dunod part. 1, cap. 13.

(1) Qui sopra pag. 50, 75 e 124.

(2) Qui sopra pag. 88 e seguenti, pag. 116 e seguenti.

(3) Qui sopra pag. 88 e seguenti.

(4) Stampa contraria pag. 124.

(5) Serie ragionata pag. 14.

agevolmente sbarazzarci della sognata imprescrittibilità. Se poi il fatto non vi convincesse abbastanza, se le perizie precedenti non soddisfacessero, esaminate meglio i luoghi o da voi stessi, o per mezzo di periti; e troverete innegabile la verità, che le acque al Marchese si appartengono.

Invano però il sostenitore delle ragioni del demanio invoca la legge di Zenone 9, Cod. de aquaeduct. per dedurne, che i condotti e le acque, essendo stati una volta utili a' comuni di Tica, Acradina e Neapoli, non soggiacessero per questo motivo alla prescrizione 1° perchè quella legge fu fatta per conservare il decoro e l'ornamento della città; e nella specie le città non sono più, e con esse sparirono ancora i condotti; se pure non vogliasi dire, che Tica, Acradina e Neapoli abbiano i loro dritti trasferito, per fedecompresso, alla vigente Siracusa; ma questa potrebbe al più vantare i dritti di Ortigia, e non mai delle altre città; 2° perchè il preteso fedecompresso escluderebbe qualsivoglia dritto del demanio; ed il fedecompresso medesimo sarebbe stato poi everso dall'alienazione solennissima del 1576, autorizzata da chi rappresentava i dritti della Università di Siracusa; 3° perchè la legge di Zenone parla di prescrizione di lungo tempo: *nec longi temporis praescriptione ad circumscribenda civilis jura profutura*; e noi abbiamo invocato quella lunghissima di Anastasio, confermata da Giustiniano (1); e se questa non bastasse, quella immemorabile e la centenaria; e se questa neppure bastasse, la prescrizione *trisecolare*; dappoichè quasi tre secoli sono corsi dal 1576 in avanti.

Le leggi romane dunque non soccorrendo a' desiderî del nostro contraddittore, ci rivolgeremo ora con lui al dritto patrio; e troveremo sempre più trionfante la nostra ragione.

(1) Vedi sopra pag. 150 e 151.

Articolo Quinto

DRITTO PATRIO SULLA PRESCRITTIBILITA' DELLE ACQUE, E DEGLI ACQUIDOTTI (1).

Il dritto patrio sulla materia, dal nostro contraddittore, si rifonde nella sola prammatica del 22 settembre 1798, la quale, benchè potentemente sorregga il nostro sistema, pure crediamo, che debba maggior luce ricevere dalle costituzioni precedenti de' Principi, che questa nostra Isola governarono.

La prima costituzione è quella di Federico Imperatore, il quale prorogò a cento anni la prescrizione contro il *fisco* (2). E qui accuratamente avverte lo annotatore non doversi questa disposizione riferire alle pubbliche funzioni, o tributi, che non soggiacciono a prescrizione alcuna, ma alle cose mobili o immobili, che sono nel patrimonio del *fisco* (3); quelle cioè, che costituiscono il piccolo demanio.

Siegono il capitolo I del re Martino, rammentato pocanzi (4), il quale ordinò la reintegrazione alla corona delle isole, città, terre e castella demaniali con divieto di potersi ad altri concedere; e gli altri del re Alfonso 357 e 423 parimenti qui sopra rammentati (5) pe' quali furono inalienabili dichiarate le sole città, castella, terre, gabelle e rendite del demanio, e gli officj giudiziari; ed il capitolo 19 del re

(1) Stampa contraria pag. 125.

(2) » *Quadragenalem praescriptionem, et sexagenariam, quae contra fiscum in publicis hactenus competebat, usque ad centum annorum spatium prorogamus.* »
Constit. lib. 3, tit. 39.

(3) » *Principium constitutionis hujus, ubi centum annorum praescriptio statuitur contra fiscum, sane accipe in rebus mobilibus, vel immobilibus, scilicet fisco quaesitis, et incorporatis, idest in fisci patrimonio jam reductis.* »

Adnotationes ad constitutionem quadragenalem ibi.

(4) Vedi sopra pag. 93.

(5) Ivi.

Giovanni (1) che pelle terre e beni demaniali *abitati* solamente conferma la inalienabilità.

D'onde noi ragionevolmente deduciamo, ch'essendo tutti gli altri beni demaniali alienabili, siano ugualmente soggetti alla prescrizione, che sta in luogo di titolo, nascente da qualsivoglia modo legittimo di alienazione (2). Sarebbe stoltezza il concepire, che fossero imprescrittibili quei beni, cui le leggi non comprendessero nel rigore della inalienabilità.

E di fatto la real prammatica del 22 settembre 1798 non fece, che seguire i principj prestabiliti sulla materia per dritto comune e patrio. Dopo avere determinato i diversi periodi delle prescrizioni, venne alle azioni fiscali; e con questo titolo confusamente indicò nel § XI tutte quelle azioni, che i dritti e beni di suprema regalia e i dritti e beni propriamente fiscali riguardassero (3). Ora per dritti e beni di suprema regalia, dopo le cose per noi dimostrate, non possiamo intendere, che i soli dritti inerenti alla sovranità, e che non ne sono separabili, come gli altri (4); i beni, che, secondo Choppin, furono nel principio della monarchia ritenuti dal Principe (5); o que' beni, che Bru-

(1) Vedi sopra pag. 94.

(2) Dunod part. 1, cap. 15, pag. 182.

(3) » La presente legge, o sia prammatica, intorno alla prescrizione dovrà aver luogo » in tutte le azioni de' privati, comprese eziandio le persone privilegiate e le chiese.

» Riguardo poi alle azioni fiscali, qualora si trattasse di beni o siano dritti di suprema » regalia, non possa aver luogo niuna prescrizione, per non potere tali beni e dritti essere nel demanio de' privati.

» Qualora poi si trattasse di beni e dritti meramente fiscali, debba aver luogo la » prescrizione di anni cento, come induttiva di un legittimo possesso, ancorchè si opponesse di essere il possesso anzidetto appoggiato ad un titolo illegittimo; a riserva, » che il titolo si esibisse dal possessore medesimo. »

Tom. 5 pragmat. tit. 16, de praescript. § 11, pag. 149.

(4) » Ea vero, (Grozio) quae de summi imperii natura non sunt, nec ut proprietates » naturales ad eam pertinent, sed aut separari ab ea naturaliter possunt, aut saltem cum » aliis communicari. »

Grotius de jure belli et pacis lib. 2, cap. 4, § 12, n. 13.

(5) » Quod initio rerum dominus Princeps retinet poenes se, aliis praediis beneficii » nomine concessis. »

Renat. Choppin de dominio Franciae lib. 1, tit. 4.

nemanno chiama uniti alla dignità regia per dritto d'impero (1); o, secondo Andrea d' Isernia, le città, le castella ed i beni ritenuti dagli antichi Re (2); e più propriamente, secondo i precitati capitoli di Martino, Alfonso e Giovanni, le città, le castella, le isole e i luoghi abitati (3).

Nè certo, tra i beni di suprema regalia, si possono noverare quelli, di cui Diderot, Alembert e Merlin diceano, che la manutenzione è dispendiosa e tenue la rendita (4); e a di cui riguardo d' Aguesseau osservava, che non si possa goderne, che alienandoli: *et quorum usus in abusu consistit* (5).

Questi beni appartengono alla classe di que' beni fiscali, di cui essendone stata in ogni tempo permessa, anzi riputata necessaria l'alienazione, per lo stesso motivo sono stati sempre soggetti allo impero della prescrizione.

Nè le acque de' fiumi non navigabili, nè le sorgenti private sono state mai riguardate oggetti fuori commercio, come abbiamo largamente nella nostra dissertazione dimostrato; nè que' rotti acquidotti, opera de' Siracusani, fatti per servizio e comodo della città, a loro spese, si possono per imprescrittibili riguardare, e perchè oggetti pertinenti al piccolo demanio, se pur demaniali fossero; e perchè resi inadatti al pub-

(1) » Domania sunt, quae jure imperii superiori concessa, et regiae dignitati con-
» secrata et unita sunt. »

Brunemannus cons. 4, n. 64.

(2) » Dicunt antiqui nostri, quod civitates, castra, et bona alia, ut dohanae, gabel-
» lae, regalia retenta, per antiquos reges, in potestate et dominio suo; non donata, et
» concessa aliis, dicuntur domania. »

Andreas de Isernia de prohib. alien. feudi per Frideric. n. 48, pag. 271.

(3) Qui sopra pag. 93 e 94.

(4) Encicloped. method. mot. domaine.

Merlin Repert. mot. domaine public. § 3, n. 4, pag. 845.

Vedi sopra pag. 91.

Vedi ancora Troplong de la prescript. n. 184, pag. 123.

(5) D'Aguesseau in Merlin ivi pag. 846.

Vedi sopra pag. 91.

blico comodo nello stato, in cui erano, quando imprese a scoprirli, e renderli alla luce il nostro Pietro Gaetani.

Nè valgono, a dimostrare il contrario argomento, le dottrine di Perezio, Pothier e Zeiglero, le quali all'opposito perfettamente confermano le cose per noi dimostrate. Perezio, il quale distingue i beni tra quelli, che sono uniti al principato e alla corona, e quelli fiscali; e non novera tra questi, che le rendite de' dazî, de' beni de' condannati, di quelli vacanti e caduci, e delle pene; (d'onde poi si trae la conseguenza, che i beni demaniali appartengano alla classe de' beni di suprema regalia, e non mai a quella de' fiscali), non lascia di avvertire, nel luogo citato, che per beni della corona, da lui noverati nella prima classe, intende con d'Argentè, Choppin, Charondas e Paponio, le ducèe, le contee ed altre cose simili, che non si possono alienare dal Principe (1): e questo è ciò, che abbiamo provato per nostro dritto patrio (2), rapportando i capitoli di Martino, Alfonso e Giovanni.

Pothier, è vero, scrivendo prima del Codice, dice, che i beni demaniali non siano soggetti a prescrizione; ma arroege, che la non prescrittibilità non si estenda a' beni devoluti al demanio, o per dritto di albinaggio o per successione ne' beni de' bastardi, o per successioni vacanti o per confisca (3); e questi stessi casi, ch'egli adduce per esempi, non n'escludono altri simili, cioè sono altri acquisti di beni, producenti rendite, che, secondo le cose dette, costituiscono il piccolo demanio. Quel giureconsulto poi, discorrendo della prescrizione centenaria, che allora era la più lunga, conchiude con Dumoulin, che ella valga ancora contra il demanio (4).

(1) » Qui omnes tenent bona demanj, seu coronae, qualia censentur ducatus, comitatus cedi aut alienari non posse.»

Perez. in lib. 10, Cod. tit. 1, de jure fisci n. 10.

(2) Vedi sopra. 92.

(3) » Questo principio (così Pothier), non deve estendersi a' beni, che sono devoluti al demanio, *puta* per dritto di albinaggio, per successione ne' beni de' bastardi, » per mancanza di eredi o per confisca. »

Pothier des prescript. n. 14.

(4) Pothier ivi n. 288.

Che diremo poi di quel Zeiglero bassissimo fiscale, ed immodesto sostenitore di qualsivoglia preteso dritto del pubblico demanio? E pure egli questa volta non sa non convenire nella comune sentenza, cioè che le regalie maggiori siano quelle, che conservano lo stato, che sono annesse alla corona e riservate al Principe, ed inseparabili dal Principato; ed allo incontro le minori siano quelle producenti comodo ed emulamento a chi regge lo impero (1). Per viziosa, che fosse la di lui distinzione, ammette però certamente, che i dritti di suprema regalia non potessero estendersi al di là delle cose, che sono annesse essenzialmente alla sovranità; e però non vi si potrebbero mai comprendere gli acquidotti di Siracusa; (dappoichè non facciamo quistione delle acque dell'Anapo navigabile); o per dir meglio que' vecchi ed abbattuti acquidotti non si potrebbero mai considerare per oggetti *concernenti lo Stato, ed uniti alla corona del regno*; quali sono quelli, che costituiscono la suprema regalia

Tornando dunque alla prammatica del 22 settembre 1798 possiamo certamente dedurne, che i beni costituenti il piccolo demanio o le minori regalie, che vogliam dire, debbansi noverare tra beni fiscali dichiarati prescrittibili, e non mai tra quelli imprescrittibili di suprema regalia; i soli, che costituiscono la grandezza, il decoro e l'ornamento della sovranità, e che ne sono essenzialmente inseparabili; e che perciò furono per quella legge, come già erano, per loro propria natura, e per consentimento universale, dichiarati incapaci di privato dominio.

Nè si dica, che anche tra beni fiscali quegli acquidotti noverandosi, neppure si potrebbe aver dritto alla prescrizione, per essersi dal mar-

(1) » Zeiglero: Dividuntur porro regalia in majora et minora..... majora vocantur » illa, quae statum ipsum concernunt... mere regalia, ipsi coronae annexa, regalia » majestatis, reservata Principi..... et haec separari a majestate, ac praescribi a privatis nullo modo possunt... Minora vero sunt commoda et emolumenta, quae ratione » imperj ab eo, qui summum in republica habet imperium, percipiuntur. Vocantur alias » jura fisci, sive fiscalia, et praesupponunt potestatem aliquam in possessiones et bona » privatorum, et haec facilius communicari possunt. »

Zeigler. de jure Majestat. lib. 1, cap. 3, n. 28.

chese di Sortino possessore prodotto il titolo vizioso di possedere: il che, secondo la stessa prammatica, escluderebbe la prescrizione de' beni fiscali (1). Imperocchè deesi primieramente considerare, che sebbene da parte del regio demanio non fosse stato esibito il titolo di possedere del Marchese, quando il convenne in giudizio; e fosse stato da questo ultimo per la prima volta presentato, pure il demanio riferì nella dimanda, e produsse l'ordine viceregio del 17 settembre 1579, in virtù del quale si concesse a Pietro Gaetani la licenza di condurre le acque sino a Galerme, per animare i mulini, con obbligo di pagarne alla regia Corte il dritto consueto de' salti; e riferì e produsse ancora l'atto del 3 ottobre dello stesso anno 1579 presso notar Ligonti, pel quale Pietro Gaetani contrasse la obbligazione di pagare annualmente alla regia Corte il dritto de' salti (2). Ora, come vi è noto, la licenza di animare i mulini in Galerme, e l'obbligo contratto da Pietro Gaetani di pagare i salti di acqua, furono la conseguenza di quell'atto di convenzione del 19 novembre 1576, senza il quale egli non avrebbe potuto costruire i mulini in Galerme, nè condurvi le acque. Quando dunque il demanio rese noti al Marchese cliente l'ordine viceregio, e l'atto del 1579, lo avvertì della esistenza dall'atto del 1576, cui quegli atti del 1579 necessariamente si riportano, per esserne la conseguenza.

Se il Marchese dunque produsse poi l'atto del 1576, non diede argomento di averne avuto prima di quel giudizio conoscenza; il che

(1) § 11 Della prammatica « Riguardo poi alle azioni fiscali, qualora si trattasse di beni » o siano dritti di suprema regalia, non possa aver luogo alcuna prescrizione, per non » potere tali beni e dritti essere nel dominio de' privati.

» Qualora poi si trattasse di beni e dritti meramente fiscali, debba aver luogo la prescrizione di anni 100, come induttiva di un legittimo possesso, ancorchè si opponesse » di essere il possesso anzidetto appoggiato ad un titolo illegittimo, a riserva, che il titolo » si esibisse dal possessore medesimo.

(2) » Salvo al convenuto, (così fu detto nella dimanda) in tutto o in parte, il titolo » precario, se, e come gli può competere, de' salti di acqua racchiusi nella concessione viceregia del 1579, e salve al demanio le ragioni di chiedere il pagamento » del dritto del salto e di tutti i decorsi dello stato, ai termini della surriferita concessione e dell'atto di obbligo del 3 ottobre 1579. »

condanna la prammatica del 22 settembre 1798, come circostanza esclusiva della prescrizione contra il fisco; ma il produsse, per esserne stato avvertito dal demanio medesimo colla produzione dell'ordine viceregio e dell'obbligo del 1579. Lo argomento dunque, dedotto dallo avere il Marchese prodotto il titolo di possedere, non è sostenuto dal fatto: non potendosi mai arguire la prescienza in lui di quel titolo, e perciò la mala fede impediante la prescrizione; mentre all'opposito appare di esserne stato avvertito dal demanio istesso, colla presentazione dell'ordine viceregio e dell'obbligo del 1579, che al primo, come effetti alla causa necessariamente si riferiscono.

Deesi in secondo luogo considerare, che se pure vero fosse, di essersi dal Marchese prodotto per la prima volta il suo titolo di possedere, ciò non potrebbe condurre a privarlo, come costituito in mala fede, dal beneficio della prescrizione. Imperocchè la real prammatica del 1798 reputa indegno del soccorso della prescrizione chi allegasse un possesso appoggiato ad un titolo vizioso, e tale da farlo avvertito de' vizî della sua possessione. Ma in dritto è altro il titolo vizioso, ed altro un titolo mancante di solennità.

Il titolo vizioso è quello, che non fosse abile a trasferire la proprietà: come un atto di affitto, o di pegno, o di anticresi od altri simili, i quali, per loro natura, possono accordare al detentore la percezione dei frutti ed il possedimento precario della cosa, e non mai la proprietà. Così insegna quel maestro di giurisprudenza, Roberto-Giuseppe Pothier (1).

(1) » Ma se il titolo, d'onde procede questo possesso, è prodotto; e che questo titolo sia » un titolo vizioso, cioè che non sia di natura a trasferire la proprietà, come per esem- » pio, se si produce un affitto d'immobile fatto a qualcuno degli autori del possessore cen- » tenario, o un atto per il quale lo immobile fosse stato dato a titolo di anticresi a questo » autore, o un titolo, per il quale questo autore fosse stato messo in possessione del fondo, » per percepirne le rendite in deduzione de' suoi crediti, o un atto, per il quale ne fosse » stato messo in possessione in qualità di sequestratario, o di possessore a titolo precario; » in tutti questi casi, il titolo della possessione essendo un titolo vizioso, essendo un ti- » tolo, che non è di natura ad attribuire al possessore la proprietà della cosa, il possesso, » che ha il detentore, non essendo in conseguenza un possesso civile, un possesso di pro- » prietario, non può per lungo che fosse, e quantunque eccedesse i cento anni, pro-

E ciò è conforme ai principi del dritto; dappoichè si sa comunemente, che coloro, i quali detengono la cosa in nome altrui, non possono mai prescrivere (1); nè possono cangiare la causa ed il principio del loro possesso (2).

Allo incontro il titolo mancante di solennità, che fosse di sua natura abile a trasferire la proprietà, come un contratto di vendita, non vizierebbe il possesso; dappoichè, sebbene fosse insufficiente a trasferire la proprietà, senza lo adempimento delle formalità necessarie, quali sarebbero la omologazione del magistrato per le vendite de' beni de' minori, o quella dell'alienazione de' beni della chiesa, o altre simili, tuttavia non sarebbe di ostacolo alla prescrizione maggiore.

E la ragione è, secondo il prelodato Pothier, che il possesso lunghissimo supplisce a ciò, che manchi alla perfezione del titolo, e fa presumere, che le solennità tutte siano state adempiute; e che la sola ingiuria de' tempi ne abbia operato lo smarrimento, e ne impedisca la esibizione (3).

» curare alcun mezzo di difesa al possessore contro la dimanda del proprietario, per fargli
 » rilasciare il fondo: si è il caso della massima: melius est non habere titulum, quam
 » habere vitiosum. »

Pothier de la prescript. n. 283.

(1) Art. 2142 del Cod. civ.

(2) Art. 2146 del Cod. civ.

(3) » Bisogna fare una gran differenza tra i titoli assolutamente viziosi, come quelli, di
 » cui si è discorso, la natura de' quali è contraria alla traslazione della proprietà, e quelli
 » che sono solamente imperfetti ed insufficienti per la traslazione della proprietà, se non
 » sono rivestiti di talune formalità. La possessione che procede da titoli della prima specie,
 » fosse pure di più secoli, non può giammai stabilire la proprietà del possessore, resisteni
 » dovi il titolo, d'onde ella procede. Non è però così di quelli della seconda specie. qual-
 » sono i contratti di vendita, di cambio, degli affitti a rendite dei beni della chiesa, o altri
 » atti simili, che non siano rivestiti nè accompagnati dalle formalità necessarie per l'alie-
 » nazione de' beni della chiesa, quali sono gli atti di omologazione in giustizia di questi
 » contratti sulle prove *de commodo et incommodo*. Questi contratti non sono, come i primi,
 » dei titoli, che siano contrari alla traslazione della proprietà; al contrario eglino vi ten-
 » dono; sono solamente insufficienti per trasferirla, senza le formalità, di cui devono es-
 » sere accompagnati: fanno in conseguenza ostacolo alla prescrizione di 40 anni, che il
 » possessore opporrebbe alla chiesa, allorchè sarebbero esibite; ma non fanno affatto

Troplong conviene nella stessa sentenza e conferma, che un atto di transazione nello interesse di una comune, benchè rivestito non fosse delle solennità necessarie, non impediva la prescrizione di 40 anni, rimanendone purgati i vizi (1). Ed aggiunge allo incontro, che trattandosi di un titolo non abile a trasferire il dominio, come sarebbe un atto di affitto o di anticresi, egli fa ostacolo alla prescrizione la più lunga; ed in questo senso osserva dover valere la massima volgare: *melius est non habere titulum, quam vitiosum ostendere* (2).

» ostacolo alla possessione centenaria, l'effetto di questa possessione essendo di sup-
 » plire a ciò, che manca alla perfezione del titolo, facendo presumere, che tutte le
 » formalità ricercate per la conferma del titolo, siano intervenute, e non sia che l'in-
 » giuria de' tempi, che impedisca di esibirle. »

Pothier ivi n. 284.

(1) » Io devo dire, che questo punto essendosi recentemente incontrato in un pro-
 » cesso giudicato dalla Corte di Nancy, questa Corte ha pensato, che la massima: *me-
 » lius est non habere titulum, quam vitiosum ostendere*, non si opponeva a ciò, che una
 » parte potesse, per la prescrizione di 40 anni, purgare i vizi del suo contratto.

» La comune di Merles avea passato, nel 1775, col capitolo di Verdun, una tran-
 » sazione, per la quale ella gli cedea il terzo *de la futaie-chêne* nei boschi, di cui ella
 » era proprietaria. Questa transazione non era stata rivestita delle formalità volute
 » dallo editto del mese di aprile 1667, dallo editto del mese di aprile 1680 e dalla
 » dichiarazione del 22 giugno 1659; la comune non era stata abilitata a contrattare,
 » per alcuna autorizzazione precedente emanata dal Sovrano. Altronde questa transa-
 » zione mancava di causa; giammai eravi stata lite tra il capitolo e la comune, e que-
 » sto era un titolo simulato, per spogliare gli abitanti di Merles.

» Nel 1818 la comune di Merles reclamò; il demanio, rappresentando il capitolo di
 » Verdun, oppose la transazione del 1775, e respinse, per la prescrizione di 40 anni,
 » i mezzi di nullità elevati dalla comune. Allora la comune tentò di far valere la
 » dottrina della imprescrittibilità, fondata sulla massima: *melius est non habere titulum,
 » quam vitiosum ostendere*. Ma la Corte, per suo arresto del 9 gennajo 1834, non
 » pensò affatto, che questa dottrina fosse giuridica. »

Troplong della prescriz. n. 194, pag. 129.

(2) » Così quando il titolo della possessione viene ad apparire, e che si trova mac-
 » chiato dal vizio *de précaire*, egli fa ostacolo alla prescrizione la più lunga; distrugge,
 » anche nelle mani degli eredi di buona fede, la prescrizione, che risulta da un lungo
 » possesso. Di là questa massima volgare: *melius est non habere titulum, quam vitiosum
 » ostendere*

Vazeille ripete, che il giusto titolo è quello, che è abile a trasferire la proprietà; ed aggiunge che lo erede dello acquirente non potrebbe prescrivere, se il possesso di quest'ultimo fosse appoggiato ad un titolo precario; ma il potrebbe, se il titolo fosse vizioso; dappoichè la prescrizione la più lunga ne avrebbe purgato i vizi (1). Egli in questo luogo per titolo vizioso intende il titolo invalido.

Merlin distingue il vizio del titolo per incapacità in colui, che aliena, dal vizio d'inabilità, per non essere il titolo traslativo della proprietà; ed ammette la prescrizione nel primo caso; e non mai nel secondo (2).

» E perciò Dumoulin dicea, che il titolo essendo vizioso, vale meglio sopprimerlo, » e tenersi alla possessione. »

Troplong della prescriz. n. 501, pag. 272.

» (1) Dimandando un giusto titolo, non è questo un atto emanante dal vero proprietario, che la legge esige, poichè si è contro lui, ch'ella autorizza la prescrizione; ella vuole un titolo, che sia fatto per trasferire la proprietà, come vendita, » permuta, donazione.

» Un affitto, un atto di anticresi, un contratto costitutivo di usufrutto, non possono servire di base alla prescrizione. Lo articolo 556 del Cod. civ. presenta il riassunto di queste spiegazioni, dicendo che il possessore è di buona fede, quando possiede come proprietario, in virtù di un titolo traslativo di proprietà, di cui ignora » i vizi.

» L'erede essendo successore in universum, non trae dalla sua qualità un titolo, che possa essere il fondamento della prescrizione decennale. Egli rappresenta il suo autore; è tenuto dei suoi impegni e dei suoi fatti; e non ha nè più nè meno dei dritti, » che egli, alla prescrizione. Se il defunto non avea titolo, o se non avea che un titolo vizioso, l'erede non potrà prescrivere, che per 30 anni; ed egli non prescriverà » mai, se il suo autore non avea, che un titolo precario. »

Vazeille della prescriz. n. 468 e 469.

» (2) Così, non ostante la proibizione di alienare i fondi dotati, di vendere, senza » causa e senza decreto del giudice, i beni de' pupilli, e de' minori, di contrattare » senza l'autorità del padre, e del marito, la possessione di trent'anni coprirà le nullità dell'alienazione del fondo dotale, della vendita del bene pupillare, di un » sporto fatto da un figlio di famiglia, o da una moglie non autorizzata.

» Allorchè (è questo l'altro caso) il vizio del titolo proviene da difetto di abilità a » trasferire il dominio, il possessore non può giammai prescrivere, perchè egli non » possiede mai *animo domini*; ed in conseguenza non ha questa possessione civile, ch'è » la condizione essenziale e fondamentale della prescrizione. »

Merlin repert. par. prescriz. sez. 1, § 6, art. 1, pag. 620.

Parlando poi di un'alienazione fatta illegalmente da una comune, o da uno stabilimento pubblico sotto il Codice, si contenta della sola prescrizione decennale per la purgazione dei vizi del titolo; ed osserva, che l'azione di nullità di una convenzione non dura che dieci anni, e la prescrizione non potrebbe essere, che decennale (1). E certamente poi la prescrizione di 30 anni purgherebbe qualsivoglia vizio.

Finalmente il Duranton conferma l'uguale principio a riguardo degli atti consentiti da un minore, da uno interdetto, o da una donna maritata, senza le dovute solennità, purchè fossero abili a trasferire la proprietà (2).

Quel titolo *vizioso* dunque, ch'è d'impedimento alla prescrizione, è quello, che non è abile a trasferire la proprietà, e non mai il titolo mancante delle forme, che suppliscono alla incapacità delle persone

(1) » Il Codice Napoleone porta, art. 2227, che lo stato, gli stabilimenti pubblici, » e le comuni sono sommessi alle medesime prescrizioni, che i particolari, e possono » ugualmente opporle.

» Così al giorno d'oggi non solamente il vizio di un'alienazione, fatta illegalmente » da una comune, o da uno stabilimento pubblico, può essere purgato per la pre- » scrizione ordinaria, ma si purga ancora per lo solo scorrimento di 10 anni; perchè » è limitata a 10 anni, tra particolari, per l'art. 1304 del medesimo Codice, la du- » rata dell'azione in nullità di una convenzione. »

Merlin. repert. par. prescriz. sez. 3, p. 5, n. 3, pag. 631.

» (2) Non è a dubitarsi, che se un minore, uno interdetto, una persona sottoposta » all'assistenza di un consiglio giudiziario, e non assistita nell'atto, o una donna ma- » ritata non autorizzata da suo marito, abbiano venduto un'immobile, che possedevano, » e che apparteneva altrui, ad un terzo che ignorasse questa circostanza, ed insieme » la incapacità del venditore, non è dubbio, diciamo noi, che il compratore non possa » prescrivere per 10 o 20 anni contro il terzo proprietario, ed a quest'oggetto unire, » se vi è luogo, alla sua possessione quella del venditore. In effetto quantunque que- » st'atto fosse suscettibile di rescissione sulla dimanda del venditore incapace, non sa- » rebbe meno un giusto titolo nel senso della legge sulla prescrizione; sarebbe trasla- » tivo di proprietà, come se fosse stato consentito da una persona capace, salvo la » rescissione, se venisse ad essere dimandata nel termine di dritto. E come il com- » pratore era di buona fede al tempo del contratto; ch'egli avea *opinionem quaesiti do-* » *minii*; e che l'atto, per esempio, non fosse nullo per difetto di forma, niente si op- » porrebbe a questa prescrizione. »

Duranton tom. 21, num. 383, pag. 631.

contraenti; dappoichè nel primo caso il titolo resterebbe sempre precario, e perciò non mai induttivo della prescrizione; ma nel secondo il tempo supplirebbe alle solennità, purgandone i vizi.

E queste sante ragioni non sono novelle per la giurisprudenza; ma hanno la loro sorgente nel dritto universale. Ivi prevedendosi il caso di una compra fatta dei beni del minore, senza l'autorità del tutore, e nella credenza che fosse stato un pubere, fu per sentenza di Paolo risposto, che la prescrizione ne avesse validato il possesso (1). Non così se avesse acquistato sapendo, che il venditore fosse un pupillo, o che non fosse stato il proprietario della cosa, che acquistava (2); perchè allora sarebbe imputabile a lui il proprio errore.

Se pure dunque il marchese di Sortino fosse stato il primo a produrre il suo titolo del 1576, non per questo sarebbe privo dei benefici effetti della prescrizione; imperocchè quell'atto del 1576 sarebbe certamente un titolo giusto e traslativo della proprietà; e se pure il Tribunale del Patrimonio ed il vicerè avessero mancato di poteri a consentirlo; e si fosse desiderata la speciale approvazione del Re (di che abbiamo già dimostrato il contrario) il decorrimento di quasi tre secoli sarebbe più che superfluo a sanare quel preteso vizio del contratto, e non priverebbe il marchese Sortino del dritto acquistato alla prescrizione.

Nè dobbiamo per ultimo tacere, che i principi del Codice attuale non più ammettono la eccezione della prammatica del 1798, cioè che il possessore produca il suo titolo vizioso, mentre ha proclamato il gran principio, che dopo il decorrimento di 30 anni la prescrizione è certamente acquistata, senzachè si possa più opporre al possessore veruna

(1) » Si a pupillo emero sine tutoris auctoritate, quem puberem esse putem, dicemus, usucapionem sequi, ut hic plus sit in re, quam in existimatione. »

L. 2, ff. pro emptore § si a pupillo.

(2) L. 7, § 5, ff. pro emptore.

L. 12, ff. de usurp. et usuc.

L. 9, Cod. de usuc. pro emptore.

L. 27, ff. de contrahenda empt.

eccezione per mancanza di titolo o per causa di mala fede (1). Il novello Codice ha ricondotto i principj alla purità delle leggi di Teodosio, e di Anastasio, che non esigeano alcun titolo, ed alla disamina della buona o mala fede dispensavano (2).

§ 3.

Sugli effetti della prescrizione immemorabile (3).

Se la forza de' titoli, e la prescrizione ordinaria non bastassero alla difesa del marchese di Sortino, non gli mancherebbe il soccorso della immemorabile, innanti alla quale ceder deve qualsivoglia pretesto di dubitare. Si è disputato, se la durata di questa prescrizione potentissima fosse di cento, o di meno o più anni (4); ma nella specie non manca al cliente la possessione di circa tre secoli.

Ora la prescrizione immemorabile equivale ad un titolo, e stabilisce il dominio nel possessore così completamente e perfettamente, che se fosse munito di un titolo antichissimo di acquisto « *Ductus aquae, cujus origo memoriam excesserit, jure constituti loco habetur.* » Sono questi i termini della legge 3, § 4, ff. *de aqua quotidiana et aestiva*. Questo corso di acqua, di cui la origine eccede la memoria degli uomini, si reputa fondato in titolo; o per dir meglio la possessione immemorabile di questo corso sta in luogo di titolo costitutivo del dritto.

E più altri testi del digesto aggiungono, ch'ella non solo tien luogo

(1) » Art. 2168. Tutte le azioni tanto reali, quanto personali si prescrivono col decorso di 30 anni, senza che colui, che allega tal prescrizione, sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede.»

(2) Vedi sopra pag. 150 e seguenti.

Troplong della prescriz. n. 195, pag. 130.

(3) Stampa contraria pag. 130.

(4) Dunod della prescriz. part. 2, cap. 14, pag. 312.

Merlin repert. par. prescriz. sez. 2, § 24, pag. 584.

Grotius de jure belli et pacis, lib. 2, cap. 4, § 7, n. 2.

di titolo, ma ancora di legge. *Vetustas semper pro lege habetur*. È questo il principio delle leggi 1 § ult. e 2 § 1 ff. de aqua pluvia arcenda. E la legge 26 del medesimo titolo conferma, che in mancanza della prova del dritto, la sola possessione immemorabile dia autorità potentissima al godimento degli acquidotti (1).

Il dritto canonico ci offre ancora delle decisioni simili, le quali dispensano al titolo induttivo della prescrizione nel caso, che la possessione, la memoria degli uomini, sorpassasse (2).

Questa prescrizione lunghissima si estende a quelle cose e a quei dritti, che non fossero colpiti d'altre prescrizioni più brevi, o che fossero escluse, per legge, dalla prescrizione. Così insegnano e Dumoulin, e Pothier, e Merlin, e Dunod, nomi illustri e venerandi del foro francese (3). E la ragione di ciò, secondo lo stesso Dumoulin, ed il ri-

(1) » Scaevola respondit solere eos, qui juri dicundo praesunt, tueri aquaeductus, » quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi jus non probaretur. »

L. 26 ff. de aqua pluvia arcenda.

Id leg. 7, Cod. de servit. et aqua.

(2) » Ubi jus commune est contrarium, vel habetur praesumptio contraria, bona » fides non sufficit; sed est necessarius titulus, qui possessori tribuat causam praescri- » bendi, nisi tanti temporis augeatur praescriptio, *cujus contraria memoria non existet.* »

Cap. 1, de praescript. in 6.

» Praeterea cum pedugia, quidagia, salinaria tibi legatus interdixerit, duximus de- » clarandum illa esse, quae apparent imperatorum vel regum, vel lateranensis concilii » largitione concessa, vel *ex consuetudine, cujus non extat memoria.* »

Cap. 26 decret. § praeterea de verbor. significat.

(3) » Dumoulin: Unde numquam censetur exclusa, etiam per legem prohibitivam, » et per universalialia negativa et geminata verba, quamcumque praescriptionem exclu- » dentia. »

Dumoulin in consuet. Paris § 12, glos. 7, n. 14.

Pothier: » Questo principio ha luogo a riguardo di certi dritti e di certe cose, che » le leggi dichiarano non essere soggetti ad alcuna prescrizione, per qualunque scor- » rimento di tempo, che fosse. Queste leggi non si estendono alla possessione cente- » naria o immemorabile, e non impediscono, che colui, il quale può stabilire questa » possessione, non sia fondato a pretendersi proprietario delle dette cose o dritti, come » se presentasse il titolo di acquisto. »

Pothier della prescriz. n. 278, pag. 429.

nomatissimo cancelliere D'Aguesseau, è, che la possessione centenaria debba essere riguardata piuttosto come un titolo, che come una prescrizione (1).

Qui il difensor contrario, facendosi forte della legge 4 Cod. de aqueductu (2) ne arguisce, che il solo uso per cento anni dell'acqua pubblica non basti ad indurre la prescrizione immemorabile, ma sia ancora necessaria la licenza del Principe, autorizzante quell'uso: ciò per lui importando le parole della legge: *quam veteri licentia percipiunt*. Ma egli concepisce male la legge, e ne deduce falsissime conseguenze.

E veramente questa legge, così interpretata, non che sarebbe in aperta antinomia colle altre, che abbiamo precedentemente esposto, ma sarebbe assai strana: non potendosi mai ragionevolmente concepire, che oltre il decorrimento di cento anni, si esigesse ancora il titolo per prescrivere, mentre la possessione immemorabile, per le cose dette, sta

Merlin: « Si è questa ancora la dottrina de' più celebri interpreti: eglino giungono » a dire, che la possessione immemorabile non si reputa mai esclusa dalla legge, che » rigetta qualsivoglia prescrizione, se non quando la fosse nominatamente, o se non » concorresse per escluderla la ragione medesima, che per rigettare la prescrizione di » un tempo più corto. I nostri libri sono pieni di arresti, che giustificano questa » dottrina. »

Merlin repert. parola prescriz. sez. 2, § 24, n. 3, pag. 584.

Concorda Dunod della prescriz. seconda parte cap. 14, pag. 315.

(1) Dumoulin: « Non tam est praescriptio, quam titulus. »

Dumoulin consil. 26.

D'Aguesseau: « Allorchè la possessione immemorabile è assai lunga, per far presumere un giusto titolo, non è più, a propriamente parlare, in virtù della prescrizione, » che il possessore può promettersi una vittoria sicura; si è in virtù del titolo, che » la possessione fa presumere: e quando la presunzione del titolo è una volta ricevuta, tutte le difficoltà, che si vogliono agitare sulla prescrizione, cadono, e svaniscono da se stesse per cedere ad un titolo giustamente presunto. »

D'Aguesseau in Merlin nel luogo citato.

(2) « Usum aquae veterem, longoque dominio constitutum singulis civibus manere » censemus, nec ulla novatione turbari; ita tamen ut quantitatem singuli, quam veteri » licentia percipiunt, more usque in praesentem diem perdurante, percipiant; mansura » poena in eos, qui ad irrigationes agrorum, vel hortorum delicias furtivis aquarum » meatibus abutantur. »

L. 4, Cod. de aquaeductu.

ella stessa in luogo di titolo e di legge. Secondo il difensor contrario, li testo della invocata legge 4, Cod. de aquaeductu esigerebbe nel prescrivente due titoli, l'uno cioè il possesso di cento anni, e l'altro la licenza del Principe. Ma esigendosi ed avendosi questa, non sarebbe più necessaria la prescrizione, dappoichè chi ha il titolo espresso non va cercando il titolo presunto. A giustificare il possesso, basterebbe la sola licenza, e sarebbero certamente estranei i termini di qualsivoglia prescrizione.

Però nel senso di quella legge, per licenza di Principe dobbiamo intendere non già il titolo espresso all'uso dell'acqua, ma la tolleranza del Principe dell'uso, che si fosse fatto dell'acqua pubblica; ed appunto in questa tolleranza antichissima del Principe consiste il principio della prescrizione delle cose pubbliche. In somma la pazienza del Principe ha fatto lecito ciò, che sarebbe stato illecito; e in questo senso è stata concepita la *licenza*, di che è cenno nella legge in disamina.

Accursio osserva sulla parola *licentia* « Principis vel consuetudinis » (1) onde mostrare come non fosse necessario lo espresso titolo, per dar cominciamento alla prescrizione immemorabile.

Cujacio, sebbene sopra questa legge parlasse di concessione del Principe, non esclude, che la consuetudine produca gli uguali effetti; e ciò espressamente dice in altro luogo della sua opera, insegnando che la consuetudine e la vetustà stanno in luogo di titolo per la possessione delle acque pubbliche, e la vetustà inoltre ha forza di legge (2).

(1) Glossa ad leg. 4, Cod. de aquaeductu.

(2) » Aquaeductui auctoritatem dat non tantum diuturnus usus, ut puta si quis ita » se aquam duxisse contendat decem aut viginti annis, non vi, non clam, non prac- » cario, sed et si id non contendat, vetustas, idest infinita memoria aqueductui au- » ctoritatem debet: quod et in aqua publica servandum est; et consuetudo igitur longi » temporis et vetustas vicem jure constitutae servitutis obtinent, sed vetustas etiam » vim legis obtinet. »

Cujacius Com. ad tit. de usurp. et usuc. t. 1, col. 1118, lit. D.
Idem tom. 10, in libr. XI, Cod. col. 738.

Brunemanno osserva, che la immemorabile sta in luogo di privilegio (1); il che respinge la necessità della licenza del Principe.

Donello, Connano e Voet esigono la licenza del Principe per l'uso delle acque navigabili, ma non n'esigono alcuna per le acque di tutt'altri fiumi pubblici: salvo che lo Imperatore o il Senato non lo avessero formalmente impedito (2): il che mentre esclude, che fosse necessaria la licenza espressa per le acque pubbliche non navigabili, conferma il nostro sistema, che si possa aver dritto alle acque dei fiumi pubblici, che non fossero navigabili.

Nè Bartolo mette in dubbio, che si possa prescrivere l'uso di uno

(1) » *Ductus aquae, cujus origo memoriam excedit jure constituti habetur; immemorabilem habere vim privilegii.* »

Brunemann. in *Pandect. lib. 43, tit. 20, ad leg. 3, n. 5 et 6.*

DD. *ibi.*

(2) Donello: « *Ex flumine publico aquam ducere non permittitur, si aut flumen navigabile est, aut ex eo aliud fit navigabile. Quod si neutrum erit, quominus ex eo ducatur aqua, nihil impedit, dum hi, qui prohibendi jus habent, non vetent, ut Princeps, aut apud romanos olim Senatus. Utrumque ex superiori ratione. Nam si flumen navigabile est, non potest ex eo aqua duci, quin noceatur usui publico fluminis. Sic enim derivationibus aquarum minuitur ejus aqua, fitque hoc modo flumen minus navigabile. Non metuitur hoc incommodum navigationis in iis fluminibus, quae per se etsi integra maneant, non sunt navigabilia, nec faciunt aliud navigabile.* »

Donell. *de jure civili, lib. 4, cap. 3, tom. 1, § 20, pag. 670.*

Connano: « *Non modo ex flumine privato posse dominum, cujus est, aquam ducere, sed etiam ex publico quemlibet posse, nisi Senatus aut Imperator aliqua de causa prohibuerit, dum ea aqua in usu publico non sit; idest dum non sit necessaria rei publicae, puta si sit flumen navigabile, aut ex eo aliquod navigabile fluat, non permittitur, ne derivationibus aquarum brevius fiat minusque navigationi idoneum.* »

Connanus *Com. tom. 1, lib. 3, cap. 2, n. 5, pag. 151.*

Voet: « *Pars prima tituli agit de aqua, quam ducere non licet ex flumine publico, cujus aqua in usu publico est, dum vel ipsum navigabile est, vel ex eo aliud navigabile fit, nisi Princeps permiserit, cum ea res haud videatur Praetoris arbitrio fuisse permittenda..... quod si aqua fluminis publici in usu publico non sit, dum neque navigabile est, neque aliud inde navigabile fit, quominus inde aquam ducere liceat, nihil impedit, nisi Imperator aut Senatus vetet.* »

Voet in *pandect. lib. 39, tit. 3, n. 1.*

acquidotto per un tempo, che sorpassi la memoria degli uomini; ma avverte, che la sola prescrizione di lungo tempo non basti a fare acquistare alcun dritto sulle acque pubbliche (1).

E lo stesso Perezio, la di cui dottrina si è portata in sostegno del contrario assunto, conferma il nostro argomento; dappoichè, sebbene spiegasse la parola *licentia principis* per concessione, tuttavia non sa negare, che la possessione immemorabile, avendo forza di legge, produca gli uguali effetti (2).

La legge 4 adunque Cod. de aquaeductu non desidera la espressa licenza del Principe, onde possa avere cominciamento la prescrizione immemorabile; anzi è in perfetta armonia colle altre leggi precitate § 4 ff. de aqua quotidiana et aestiva, 1, 2, e 26 ff. de aqua pluvia arcenda, che la forza di titolo e di legge ancora attribuiscono a quella privilegiatissima prescrizione. Nè mai si è saputo della di lei forza efficace dubitare; e tutt' i giureconsulti convengono, ch'ella stia in luogo di titolo (3). Ed essendo sotto il Codice la prescrizione più lunga quella di trent'anni, in lei si sono rifiusi la virtù e i privilegi, che i giureconsulti alla immemorabile attribuivano (4); e così ha ordinato lo articolo 2168, il quale per questa prescrizione, ch'è la più lunga, di-

(1) » Jus hauriendi aquam, vel eam vertendi de publico aquaeductu non turbatur, » si tanto tempore quis est usus, quod ejus contrarii memoria non existat..... Nota » hic usum aquae ducendae posse praescribi tanto tempore, quod ejus contrarii memoria non existat, longo autem tempore non praescribitur. »

Bartolus ad leg. 4, Cod. de aquaeduct.

(2) » Itaque dicta lex 4, ejusque Glossa procedit quando privati concessione Principis nituntur; et immemoriali possessione, quae habet vim tituli. »

Perezio in lib. 11, Cod. tit. 42, de aquaeductu n. 3.

(3) Cutelli de donat. tom. 2, tract. 2, dis. 1, spec. 39, n. 15, pag. 495.
Peregrin cons. 28, n. 17.

Molina de primog. lib. 4, cap. 10 in fin.

Troplong della prescriz. n. 818, e not. pag. 409.

Vazeille della prescriz. n. 364, pag. 295,

(4) Troplong della prescriz. n. 819, pag. 410.

Vazeille della prescriz. n. 365, pag. 296.

spensa alla esibizione del titolo e disprezza i sospetti della mala fede (1).

Concorrendo dunque nella specie e la trentenaria e la centenaria e la immemorabile e la trisecolare prescrizione, la eccezione opposta dal marchese di Sortino alle dimande tutte del pubblico demanio, respinge qualsivoglia sospetto di dubbio, e rende trionfante la di lui ragione.

Nè si dica finalmente, che le leggi da noi citate parlino dell' uso soltanto dell' acqua pubblica, e non mai dell' appropriazione di essa; mentre il marchese di Sortino ha già dimostrato, che non faccia alcun uso delle acque dell'Anapo, fiume navigabile; che le acque d' Imprimo Guccione, Ruggio, Argentovivo e Bottigliera siano sue, perchè derivanti nei fondi propri; e che lungi di aversi appropriato le acque del fiume di Sortino, non faccia uso, che di sole 10 o 12 zappe di loro; quando da Mandrazza e Pantalica, sue proprie sorgenti, ne fa correre a quel fiume da 25 a 29 zappe. Non è vera dunque la pretesa appropriazione delle acque pubbliche.

§ 4.

Cessata la destinazione agli usi pubblici degli oggetti demaniali, rientrano nel commercio, e divengono prescrivibili (2).

Nulla diremo di più sopra questo articolo, dopo averne discorso precedentemente (3).

(1) Art. 2168, leg. civ.

(2) Stampa contraria pag. 134.

(3) Qui sopra pag. 103, e pag. 153 e seg.

CONCLUSIONE

Noi abbiamo scritto troppo, e forse più del bisogno, ma si era troppo scritto contro di noi; nè potevamo brevemente rispondere alla stampa lunghissima del demanio pubblico. Il di lui abile sostenitore avea proclamato le ragioni contrarie; e coverto della potentissima *egida* demaniale, si credeva invincibile, quale altro Achille, che superbo dello scudo immenso d'impenetrabil tempra, dal buon Vulcano, a preghiere della madre Tetide, apprestatogli (1), sfidava gli uomini e i numi.

Ma il demanio ha un gran torto; e lo abbiám provato: le acque e gli acquidotti, di cui fa uso il marchese di Sortino, sono di lui, e per titoli e per prescrizione; nè mai ha toccato le acque del fiume navigabile. Il Re poi biasima le liti ingiuste e le moleste aggressioni da parte di chi amministra lo stato; e gli è caro, che i sudditi godano in pace le fortune loro, o grandi o piccole che fossero: riputando bene pubblico, che le leggi a ciascun cittadino le proprietà garantissero.

Che possiamo dire di più? Si appartiene ora a voi secondare i sentimenti del Re, e rendere al marchese di Sortino la giustizia, che, contro ogni ragione, gli hanno i primi giudici negato.

(1) » E pria le cure del gran mastro alletta
 » Non più visto lavor d'immenso scudo
 » Di tempra impenetrabile, più di arte
 » Che di materia prezioso.
 Cesarotti Iliade cant. 18.

Giuseppe Pandazzo

SBN 026724

INDICE

DELLE MATERIE

Introduzione	pag. 3
Prospetto della causa	» 4
Serie ragionata de' fatti	» 6
SEZIONE 1. — Della eccezione d' incompetenza	» 45
SEZIONE 2. — Non sono veri gli abusi delle acque, che s' imputano al marchese di Sortino. Non potrebbe egli essere astretto a rilasciare le sue acque, gli acquidotti, e i mulini, senza una preventiva indennità »	47
§ 1. Il marchese di Sortino non fa uso delle acque dell' Anapo, nè delle antiche voragini	» 47
§ 2. Gli acquidotti non potrebbero servire ad altro uso, che a quello, cui sono destinati; nè si potrebbe privarne il marchese di Sortino, senza dargli una preventiva indennità	» 49
SEZIONE 3. — Validità dell' atto del 19 novembre 1576.	» 54
§ 1. Il marchese di Sortino, indipendentemente dall' atto del 1576, ha dritto a ritenere tutte le acque, di cui è stato nel godimento; e non già quelle dell' Anapo, che non ha mai posseduto	» 55
§ 2. Non è vero, che la obbligazione contratta dalla Università di Siracusa, per l'atto del 1576, sia fondata sopra una causa falsa »	58
VERITA' 1. — La comune di Siracusa era veramente priva di molini	» 61
VERITA' 2. — Le acque sorgenti nel territorio di Cassaro e nell' altro di Sortino apparteneano a Pietro Gaetani	» 65
VERITA' 3. — Le acque di Guccione, Argentovivo, Ruggio, Imprimo, e Bottigliera si condussero nel territorio di Siracusa, per opera ed a spese di Pietro Gaetani	» 68
VERITA' 4. — Per condurre le acque sino a Galerme, ed ivi fabbricare i mulini, furono neccsari molti anni di tempo, ed una ingentissima spesa »	68
Conseguenze dalle premesse	» 73
§ 3. La stipulazione del 1576 cadde sopra cose suscettive di contrattazione	» 74
Dritto romano	» 75
Dritto feudale	» 80
Dritto pubblico patrio	» 84

Dritto demaniale	pag. 88
Dritto demaniale patrio	» 92
Dritto parlamentario	» 98
Dritto del codice	» 99
Dritto amministrativo	» 105
Dritto sul catasto fondiario	» ivi
Interpretazione ministeriale	» 106
Art. 1. Conseguenze dalle premesse, e speciali osservazioni circa le acque	» 109
Art. 2. Conseguenze dalle premesse e speciali osservazioni circa gli acquidotti	» 116
Art. 3. Conseguenze dalle premesse, e speciali osservazioni circa i mulini di Galerme; e circa quel capo del giudicato, reso dal consiglio di Noto, che attribui al comune di Sortino talune acque negate al demanio	» 125
Art. 4. Altre conseguenze dalle premesse	» 127
§ 4. Nell'atto del 1576 vi fu consenso validamente prestato	» 128
§ 5. Corollario delle ragioni, che garantiscono in modo eminente la sus- sistenza dell'atto del 1576	» 129
SEZIONE 4. — Efficacia incontrovertibile delle lettere vice-regie del 16 dicembre del 1576	» 130
§ 1. Le lettere vice-regie sono efficaci per se stesse	» 131
§ 2. Le lettere vice-regie del 16 dicembre 1576 non sono orrettizie, nè sorrettizie	» 133
Art. 1. Le lettere vice-regie del 16 dicembre 1576 non furono sorrettiziamente ottenute	» 136
Art. 2. Le lettere vice-regie del 16 dicembre 1576 neppure fu- rono orrettizie	» 137
§ 3. Le lettere vice-regie del 16 dicembre 1576 sono verissime; ed è meschino rifugio lo andar spacciando, che fossero sospette di falsità e d'intrusione	» 139
SEZIONE 5. — Sulla eccezione di prescrizione, opposta dal marchese di Sortino alle dimande tutte del pubblico demanio	» 146
§ 1. Niun vizio del possesso del marchese di Sortino.	» ivi
§ 2. Prescrittibilità delle acque e degli acquidotti, posseduti dal mar- chese di Sortino	» 149
Art. 1. Regole generali sulla prescrittibilità delle cose pubbliche »	150
Art. 2. Prescrittibilità delle acque del fiume	» 157
Art. 3. Prescrittibilità degli antichi acquidotti.	» ivi
Art. 4. Prescrittibilità delle acque del territorio di Sortino. »	159

Art. 5. Dritto patrio sulla prescrittibilità delle acque e degli acquidotti	pag. 161
§ 3. Sugli effetti della prescrizione immemorabile	» 173
§ 4. Cessata la destinazione agli usi pubblici degli oggetti demaniali, rientrano nel commercio e divengono prescrivibili	» 179
Conclusione	» 180

